

Capitolo VI
CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
DI FILIPPO CROCI, FRANCESCO ROSSI DAL POZZO, LAURA ZOBOLI

1. Nozione di merci.....	1
23 novembre 1978, <i>Regina c. Ernest Geroge Thompson, Brian Albert Johnson e Colin Alex Norman Woodiwiss</i> , causa 7/78, Racc. 2247.....	1
9 luglio 1992, <i>Commissione c. Belgio</i> , C-2/90, Racc. I-4431.....	1
27 aprile 1994, <i>Comune di Almelo e a. c. NV Energie Bedrijf Ijsselmij</i> , causa C-393/92, Racc. I-1477.....	2
5 giugno 2007, <i>Rosengren e a. c. Riksåklagaren</i> , causa C-170/04, Racc. p. I-4071.....	3
20 settembre 2007 <i>Commissione c. Paesi Bassi</i> , causa C-297/05, Racc. p.I-7467.....	7
1 dicembre 2011, <i>Philips e Nokia</i> , cause riunite C-446/09 e C-495/09, ECLI:EU:C:2011:796.....	11
18 giugno 2019, <i>Repubblica d’Austria contro Repubblica federale di Germania</i> , causa C-591/17, ECLI:EU:C:2019:504.....	14
2. Divieto di dazi doganali.....	17
25 gennaio 1977, <i>W. J. G. Bahuís c. Paesi Bassi</i> , causa 46/76, Racc. 5.....	17
22 marzo 1977, <i>Steinike und Weinlig c. Repubblica federale di Germania</i> , causa 78/76, Racc. 595.....	19
15 dicembre 1991, <i>Ligur Carni Srl e altri c. Unità sanitaria locale n. XV di Genova e altri</i> , cause riunite C-277/91, C-318/91 e C-319/91, Racc. I-6621.....	20
21 giugno 2007, <i>Commissione c. Italia</i> , causa C-173/05, Racc. I-4917.....	22
6 dicembre 2018, <i>FENS</i> , causa C-305/17, ECLI:EU:C:2018:986.....	24
3. Divieto di restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente.....	27
11 luglio 1974, <i>Benoît e Gustave Dassonville</i> , causa 8/74, Racc. 837.....	27
22 marzo 1977, <i>Iannelli e Volpi S.p.A. c. Ditta Paolo Meroni</i> , causa 74/76, Racc. 557.....	28
3.1. Misure distintamente applicabili.....	31
8 novembre 1979, <i>Denkavit Fruttermittel GmbH c. Ministro dell'alimentazione, dell'agricoltura e delle foreste del Land Renania settentrionale-Vestfalia</i> , causa 251/78, Racc. 3369.....	31
22 giugno 1994, <i>Germania c. Deutsches Milch-Kontor GmbH</i> , causa C-426/92, in Racc. I-2757.....	33
9 dicembre 1997, <i>Commissione c. Francia</i> , causa C-265/95, in Racc. I-6959.....	35
3.2. Misure indistintamente applicabili.....	36
20 febbraio 1979, <i>Rewe-Zentral AG c. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (« Cassis de Dijon »)</i> , causa 120/78, Racc. 649.....	36
7 marzo 1989, <i>Heinz Schumacher c.Hauptzollamt Frankfurt am Main-Ost</i> , causa 215/87, Racc. 617.....	38
25 luglio 1991, <i>Aragonesa de Publicidad Exterior SA e Publivia SAE c. Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalitat de Cataluña</i> , cause riunite C-1/90 e C-176/90, in Racc. I-4151.....	39
24 novembre 1993, <i>Procedimenti penali c. Bernard Keck e Daniel Mithouard</i> , cause C-267/91 e C-268/91, Racc. I-6097.....	40
23 ottobre 1997, <i>Procedimento penale a carico di Harry Franzén</i> , causa C-189/95, Racc. I-5909.....	41
28 aprile 1998, <i>Nicolas Decker c. Caisse de maladie des employés privés</i> , causa C-120/95, Racc. I-1831....	43
13 gennaio 2000, <i>Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb c. Tk-Heimdienst Sass GmbH</i> , causa C-254/98, Racc. I-151.....	45

5 dicembre 2000, <i>Procedimento penale a carico di Jean-Pierre Guimont</i> , causa C-448/98, Racc. 10633.....	46
8 marzo 2001, <i>Konsumentombudsmannen (KO) c. Gourmet International Products AB (GIP)</i> , causa C-405/98, Racc. I-1795.....	47
16 gennaio 2003, <i>Commissione c. Italia</i> , causa C-14/00, Racc. I-513.....	48
23 febbraio 2006, <i>A-Punkt Schmuckhandels GmbH c. Claudia Schmidt</i> , causa C-441/04, Racc. I-2093....	52
14 settembre 2006, <i>Alfa Vita Vassilopoulos AE, ex Trofo Super-Markets AE, c. Elliniko Dimosio, Nomarchiaki Aftodioikisi Ioanninon, e Carrefour Marinopoulos AE c. Elliniko Dimosio, Nomarchiaki Aftodioikisi Ioanninon</i> , cause riunite C-158/04 e C-159/04, ECLI:EU:C:2006:562.....	55
19 ottobre 2016, <i>Deutsche Parkinson Vereinigung eV c. Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV</i> , causa C-148/15, ECLI:EU:C:2016:776.....	58
4. Deroghe.....	61
31 ottobre 1974, <i>Centrafarm B.V. ed Adrian De Peijper c. Sterling Drug Inc.</i> , causa 15/74, Racc. 1147....	61
20 maggio 1976, <i>Adriaan de Peijer direttore della società Centrafarm B.V.</i> , causa 104/75, Racc. 613.....	63
5 aprile 1979, <i>Procedimento penale a carico di Tullio Ratti</i> , causa 148/78, Racc. 1629.....	65
17 giugno 1981, <i>Commissione c. Irlanda</i> , causa 113/80, Racc. 1625.....	66
7 febbraio 1984, <i>Duphar B.V. ed altri c. Paesi Bassi</i> , causa 238/82, Racc. 523.....	67
10 luglio 1984, <i>Campus Oil Limited e altri c. Ministro dell'industria e dell'energia e altri</i> , causa 72/83, Racc. 2727.....	69
17 ottobre 1990, <i>SA CNL-SUCAL NV c. HAG GF AG (Hag II)</i> , causa C-10/89, Racc. I-3711.....	71
28 marzo 1995, <i>The Queen c. Secretary of State for the Home Department, ex parte: Evans Medical Ltd e Macfarlan Smith Ltd</i> , causa C-324/93, Racc. I-563.....	73
14 febbraio 2008, <i>Dynamic Medien Vertriebs GmbH e Avides Media AG</i> , causa C-244/06, Racc. I-505..	75
11 settembre 2008, <i>Commissione c. Germania</i> , causa C-141/07, Racc. I-6935.....	79
7 aprile 2011, <i>Tatu</i> , causa C-402/09, non ancora pubblicata in Raccolta.....	84
21 giugno 2012, <i>Donner</i> , causa C-5/11, ECLI:EU:C:2012:370.....	89
12 luglio 2012, <i>Fra.bo</i> , causa C-171/11, ECLI:EU:C:2012:453.....	92
1 luglio 2014, <i>Ålands Vindkraft AB c. Energimyndigheten</i> , causa C-573/12, ECLI:EU:C:2014:2037.....	94
23 dicembre 2015, <i>Scotch Whisky Association e altri c. Lord Advocate e Advocate General for Scotland</i> , causa C-333/14, ECLI:EU:C:2015:845.....	100
17 marzo 2016, <i>Canadian Oil Company Sweden e Anders Rantén c. Riksåklagaren</i> , causa C-472/14, ECLI:EU:C:2016:171.....	103
22 giugno 2017, <i>E.ON Biofor Sverige AB c. Statens energimyndighet</i> , causa C-549/15, EU:C:2017:490.	105
1 ottobre 2010, <i>Groupe Lactalis contro Premier ministre di Francia et al</i> , causa C-485/18, ECLI:EU:C:2020:763.....	106

Capitolo VI

CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Nozione di merci

23 novembre 1978, Regina c. Ernest Geroge Thompson, Brian Albert Johnson e Colin Alex Norman Woodiwiss, causa 7/78, Racc. 2247.

Tre cittadini britannici venivano dichiarati colpevoli dalla Crown Court di Canterbury di aver intenzionalmente e fraudolentemente eluso il divieto di importare monete d'oro nel Regno Unito, nonché quello di esportare dal Regno Unito monete di lega d'argento coniate prima del 1947.

L'importazione di monete d'oro nel Regno Unito è vietata dall'import of goods (control) order del 1954, emanato dal ministero del commercio nell'esercizio dei poteri che gli spettano a norma dell'import, export and customs powers (defence) act del 1939.

Nel periodo compreso fra il 24 aprile 1975 ed il 30 giugno 1975 gli appellanti introducevano nel Regno Unito 3400 krugerrand sudafricani provenienti dalla ditta Agosi di Pforzheim nella repubblica federale di Germania, inoltre, nel periodo compreso fra il 7 agosto 1974 ed il 26 maggio 1975, essi esportavano per conto della stessa ditta tedesca 40,39 tonnellate di monete di lega d'argento coniate nel regno unito prima del 1947.

Gli interessati interponevano appello dinanzi alla Court of appeal (criminal division) sostenendo che le norme britanniche vietanti le importazioni e le esportazioni di cui trattasi violano gli artt. 30-34 del Trattato.

La Corte ha osservato:

« 25. (...) nel sistema del trattato, i mezzi di pagamento non vanno considerati come merci soggette agli artt. 30-37 del Trattato.

26. Le monete di lega d'argento aventi corso legale negli Stati membri vanno, per loro natura, considerate come mezzi di pagamento; di conseguenza, il loro trasferimento non è sottoposto agli artt. 30-37 del Trattato. (...)

30. Il punto c) della prima questione si riferisce alle monete di lega d'argento d'uno Stato membro che hanno avuto corso legale in tale stato e che, pur essendo ormai fuori corso, sono, in quanto monete, preservate dalla distruzione.

31. Dette monete non possono essere ritenute mezzo di pagamento nel senso sopra indicato, cosicché è possibile considerarle merci sottoposte agli artt. 30-37 del Trattato. »

9 luglio 1992, Commissione c. Belgio, C-2/90, Racc. I-4431.

La Commissione delle Comunità europee proponeva, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE (ora art. 258 TFUE), un ricorso diretto a far dichiarare che, avendo vietato di ammassare, di depositare o di scaricare, di fare ammassare, di far depositare o di far scaricare i rifiuti provenienti da un altro Stato membro o da una regione diversa da quella vallona, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dalla direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GUCE L 194, pag. 39), dalla direttiva del Consiglio 6 dicembre 1984, 84/631/CEE, relativa alla sorveglianza e al controllo nella Comunità dei trasferimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi (GUCE L 326, pag. 31), e dagli artt. 30 e 36 del Trattato CEE.

La Corte ha osservato:

« 26. Per confutare questa argomentazione, è sufficiente osservare che oggetti che vengono trasportati al di là di una frontiera per dar luogo a negozi commerciali sono soggetti all'art. 30 [ora art. 34 TFUE], indipendentemente alla natura di tali negozi.

27. Si deve d'altra parte rilevare, com'è stato sostenuto dinanzi alla Corte, che la distinzione tra rifiuti riciclabili e non riciclabili solleva, dal punto di vista pratico, una seria difficoltà d'applicazione, in particolare per quanto riguarda i controlli alla frontiera. Infatti, una distinzione del genere è basata su elementi incerti, atti a mutare nel corso del tempo, in base al progresso tecnico. Inoltre, il carattere riciclabile o no di un rifiuto dipende pure dal costo che implica il riciclo e, pertanto, dalla redditività del riutilizzo prospettato, di guisa che la relativa valutazione è necessariamente soggettiva e dipende da fattori instabili.

28. Occorre perciò concludere che i rifiuti, riciclabili o no, devono considerarsi prodotti la cui circolazione, in conformità all'art. 30 del Trattato [ora art. 34 TFUE], non dovrebbe, in linea di principio, essere impedita».

27 aprile 1994, Comune di Almelo e a. c. NV Energie Bedrijf Ijsselmij, causa C-393/92, Racc. I-1477.

Nei Paesi Bassi l'energia elettrica viene prodotta da quattro imprese, azioniste di un'impresa comune, la Samenwerkende Elektriciteits-Productiebedrijven NV (la "SEP"), avente il compito di organizzare la collaborazione tra i produttori.

La distribuzione dell'energia elettrica è organizzata a livello regionale e locale: le imprese distributrici regionali riforniscono, nel territorio oggetto della loro concessione, le imprese distributrici locali appartenenti ai comuni e, eventualmente, taluni utenti finali. Le imprese distributrici locali provvedono a rifornire i clienti nei comuni. Le imprese produttrici e distributrici appartengono, direttamente o indirettamente, alle province e ai comuni.

Con regio decreto del 1918 la Energiebedrijf Ijsselmij NV (la IJM) riceveva una concessione non esclusiva per provvedere alla distribuzione di energia elettrica in un determinato territorio. La IJM forniva energia ad alcuni distributori locali, in particolare al comune di Almelo ed agli altri appellanti nella causa principale, e allo stesso tempo provvedeva a rifornire direttamente alcuni consumatori nelle zone rurali.

L'importazione di energia elettrica da parte dei distributori locali è stata vietata dal 1985 al 1988 in forza di una clausola di acquisto esclusivo contenuta nelle condizioni generali per la fornitura di energia elettrica ai comuni aventi una propria azienda di distribuzione nel territorio della Electriciteits-Maatschappij IJsselcentrale NV (precedente denominazione della IJM, la "IJC"). Alla clausola di acquisto esclusivo da parte del distributore locale corrisponde un impegno di vendita esclusiva da parte dell'impresa di distribuzione regionale. Da parte sua, il distributore locale impone all'utente finale un obbligo di acquisto esclusivo. La IJC ha addebitato alle imprese distributrici locali, a partire dal 1 gennaio 1985, una maggiorazione di prezzo destinata a compensare la differenza tra il maggiore costo della distribuzione di energia ai consumatori residenti in zone rurali, cui ha provveduto direttamente, e il minor costo della distribuzione effettuata dalle imprese locali ai consumatori residenti in zone urbane.

Denunciando questa situazione, alcune imprese di distribuzione locale presentavano un reclamo alla Commissione che adottava la decisione 16 gennaio 1991.

Contro tale decisione veniva proposto un ricorso, respinto da Tribunale di primo grado.

La Corte ha osservato:

« Sull'art. 37 del Trattato [ora art. 37 TFUE].

27. Per quanto riguarda innanzi tutto il campo di applicazione di tale articolo, occorre ricordare che tanto la sua collocazione nel capitolo sull'abolizione delle restrizioni quantitative quanto

l'impiego dei termini "importazione" ed "esportazione" nel secondo comma del n. 1 e del termine "prodotto" nei nn. 3 e 4 indicano che esso si riferisce agli scambi di merci (v. sentenza 30 aprile 1974, causa 155/73, Sacchi, Racc. pag. 409, punto 10; sentenza 27 ottobre 1993, cause riunite C-46/90 e C-93/91, Lagauche e a. Racc. pag. I-5267, punto 33).

28. Orbene, è pacifico in diritto comunitario, come d'altronde nei diritti nazionali, che l'energia elettrica costituisce una merce ai sensi dell'art. 30 del Trattato. Infatti, essa è considerata merce nell'ambito della nomenclatura doganale comunitaria (codice NC 27.16). Del resto, la Corte ha riconosciuto, nella sentenza 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa/Enel (Racc. pag. 1127), che l'energia elettrica può rientrare nel campo di applicazione dell'art. 37 del Trattato.

29. Per quanto riguarda, poi, l'oggetto dell'art. 37 [ora art. 37 TFUE], occorre ricordare che tale norma concerne i monopoli nazionali di carattere commerciale. Nella sentenza 4 maggio 1988, causa 30/87, Bodson (Racc. pag. 2479, punto 13), la Corte ha affermato che l'art. 37 [ora art. 37 TFUE] si applica ad una situazione nella quale le autorità nazionali sono in grado di controllare o di dirigere gli scambi tra gli Stati membri, oppure di influire su di essi in misura rilevante, attraverso un organo istituito a tale scopo o un monopolio delegato. »

5 giugno 2007, *Rosengren e a. c. Riksåklagaren*, causa C-170/04, Racc. p. I-4071

I ricorrenti nella causa principale hanno ordinato, per corrispondenza e senza intermediario, a partire dal proprio luogo di residenza in Svezia, casse di bottiglie di vino prodotto in Spagna. Tali casse, introdotte in Svezia senza essere state dichiarate in dogana, sono state confiscate in quanto oggetto di un'importazione illecita ai sensi della legge 16 dicembre 1994 sulle bevande alcoliche (alkohollagen) (SFS 1994, n. 1738; in prosieguo: la «legge sull'alcol») che vieta, fra l'altro, ad ogni residente di introdurre personalmente bevande alcoliche nel territorio svedese. La Corte suprema (Högsta domstolen), adita dopo vari gradi di giudizio dai ricorrenti nella causa principale, ritenendo che la decisione della controversia ad essa sottoposta dipendesse dalla compatibilità della normativa svedese con l'art. 28 CE (oggi art. 34 TFUE) che vieta ogni restrizione quantitativa alle importazioni o ogni misura di effetto equivalente e con l'art. 31 CE (oggi art. 37 TFUE) relativo ai monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, sospendeva il procedimento e si rivolgeva in via pregiudiziale alla Corte di giustizia. Quest'ultima, in merito ai quesiti che gli erano stati sottoposti, ha osservato:

«16. È pacifico che la misura nazionale controversa nella causa principale costituisce una delle disposizioni della legge sull'alcol, la quale ha anche istituito un monopolio di carattere commerciale, cui è stato attribuito un diritto di esclusiva per la vendita al dettaglio di bevande alcoliche in Svezia. Tale monopolio è stato affidato alla Systembolaget.

17. Tenendo conto della giurisprudenza della Corte, occorre esaminare le norme relative all'esistenza e al funzionamento di detto monopolio alla luce delle disposizioni dell'art. 31 CE [ora art. 37 TFUE], specificamente applicabili all'esercizio, da parte di un monopolio nazionale di natura commerciale, dei suoi diritti di esclusiva (v. sentenze 17 febbraio 1976, causa 91/75, Miritz, Racc. pag. 217, punto 5; 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral, cosiddetta «Cassis de Dijon», Racc. pag. 649, punto 7; 13 marzo 1979, causa 91/78, Hansen, Racc. pag. 935, punti 9 e 10; 14 dicembre 1995, causa C-387/93, Banchemo, Racc. pag. I-4663, punto 29, e 23 ottobre 1997, causa C-189/95, Franzén, Racc. pag. I-5909, punto 35).

18. Invece, l'incidenza sugli scambi intracomunitari delle altre disposizioni della legge nazionale, che sono scindibili dal funzionamento del monopolio pur avendo un'incidenza su quest'ultimo, dev'essere esaminata alla luce dell'art. 28 CE [ora art. 34 TFUE] (v. sentenza Franzén, cit. supra, punto 36).

19. È pertanto importante verificare se la misura di divieto oggetto della causa principale costituisca una norma relativa all'esistenza o al funzionamento del monopolio.

20. Si deve rammentare, anzitutto, che la funzione specifica assegnata al monopolio dalla legge sull'alcol consiste nel riservare a quest'ultimo l'esclusiva in Svezia della vendita al dettaglio di bevande alcoliche ai consumatori, fatta eccezione per il settore della ristorazione. È pacifico che tale esclusiva non si estende alle importazioni di dette bevande.

21. Anche se, nel regolamentare l'importazione delle bevande alcoliche nel territorio del Regno di Svezia, la misura controversa nella causa principale incide sulla libera circolazione delle merci in seno alla Comunità europea, essa non disciplina, in quanto tale, l'esercizio, da parte di tale monopolio, del suo diritto di esclusiva per la vendita al dettaglio delle bevande alcoliche nel territorio svedese.

22. Tale misura, la quale non riguarda dunque l'esercizio da parte del monopolio della sua funzione specifica, non può pertanto essere considerata relativa all'esistenza stessa di quest'ultimo.

23. Risulta poi dagli elementi forniti alla Corte che, in applicazione del capitolo 5, art. 5, della legge sull'alcol, la Systembolaget è tenuta, in linea di principio, ad importare qualsiasi bevanda alcolica su richiesta e a spese del consumatore. Pertanto, il divieto per i privati di importare bevande alcoliche, derivante dal capitolo 4, art. 2, primo comma, della legge sull'alcol, consegue l'effetto di dirigere così verso il monopolio i consumatori che intendono acquistare siffatte bevande e può, a tale titolo, avere un'incidenza sul funzionamento di detto monopolio.

24. Tuttavia, una siffatta misura di divieto non disciplina veramente il funzionamento del monopolio poiché essa non si riferisce alle modalità della vendita al dettaglio delle bevande alcoliche nel territorio svedese. In particolare, essa non mira a disciplinare né il sistema di scelta dei prodotti da parte del monopolio, né la sua rete di vendita, né l'organizzazione della commercializzazione o della pubblicità dei prodotti distribuiti da detto monopolio.

25. Inoltre, tale misura discende dalle disposizioni della legge sull'alcol incluse nel suo capitolo 4 dedicato al commercio all'ingrosso. La Corte ha già considerato che le norme di tale capitolo, le quali riservano le importazioni di bevande alcoliche ai titolari di licenze di commercio all'ingrosso, non rientrano tra le misure che disciplinano il funzionamento del monopolio (v., in tal senso, sentenza Franzén, cit. supra, punti 34, 67 e 70).

26. Di conseguenza, un simile divieto non può essere considerato come una norma relativa all'esistenza o al funzionamento del monopolio. Ai fini della verifica della compatibilità di una siffatta misura con il diritto comunitario, in particolare con le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci, l'art. 31 CE è, quindi, privo di pertinenza.

27. Di conseguenza si deve risolvere la prima questione nel senso che una disposizione nazionale che vieti ai privati di importare bevande alcoliche, come quella risultante dal capitolo 4, art. 2, primo comma, della legge sull'alcol, deve essere valutata alla luce dell'art. 28 CE [ora art. 34 TFUE] e non dell'art. 31 CE [ora art. 37 TFUE]. [...]

28. La seconda questione è proposta soltanto nel caso in cui la Corte consideri che il divieto controverso nella causa principale debba essere valutato con riferimento all'art. 31 CE [ora art. 37 TFUE]. [...]

30. Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se una misura che vieti ai privati di importare bevande alcoliche, come quella risultante dalla legge sull'alcol, costituisca una restrizione quantitativa alle importazioni ai sensi dell'art. 28 CE [ora art. 34 TFUE], anche se la detta legge incarica il titolare del monopolio sulla vendita al dettaglio di fornire, e dunque, se necessario, di importare, su richiesta, le bevande di cui trattasi.

31. Occorre ricordare al riguardo che la libera circolazione delle merci è un principio fondamentale del Trattato che trova la sua espressione nel divieto, sancito all'art. 28 CE [ora art. 34 TFUE], delle restrizioni quantitative all'importazione tra gli Stati membri nonché di ogni misura di effetto equivalente (sentenza 10 gennaio 2006, causa C-147/04, De Groot en Slot Allium e Bejo Zaden, Racc. pag. I-245, punto 70).

32. Il divieto delle misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative, enunciato all'art. 28 CE

[ora art. 34 TFUE], riguarda qualsiasi normativa degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari (v., in particolare, sentenze 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc. pag. 837, punto 5; 23 settembre 2003, causa C-192/01, Commissione/Danimarca, Racc. pag. I-9693, punto 39; 2 dicembre 2004, causa C-41/02, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-11375, punto 39, e De Groot en Slot Allium e Bejo Zaden, cit. supra, punto 71).

33. Nel caso di specie occorre anzitutto rilevare che le stesse disposizioni del capitolo 5, art. 5, della legge sull'alcol, nella loro versione in vigore all'epoca dei fatti della causa principale, accordavano alla Systembolaget la facoltà di opporsi alla richiesta di un consumatore volta ad ottenere la fornitura e, dunque, se necessario, l'importazione di bevande non figuranti nell'assortimento proposto dal monopolio. Pertanto, costituisce una restrizione quantitativa alle importazioni il divieto per i privati di importare in Svezia bevande di tal genere direttamente, senza provvedere personalmente al loro trasporto, divieto non compensato da un obbligo, incombente in ogni caso al monopolio, di importarle qualora gli interessati lo richiedano.

34. Infatti, e indipendentemente dalla facoltà rammentata al punto precedente, è pacifico che i consumatori, quando si rivolgono alla Systembolaget per procurarsi bevande alcoliche da importare, si trovano ad affrontare diversi inconvenienti cui non dovrebbero far fronte ove procedessero essi stessi a tale importazione.

35. In particolare, risulta, alla luce delle informazioni fornite durante la fase scritta e in udienza, che i consumatori interessati devono compilare un ordinativo in un negozio del monopolio, tornare per firmarlo nel momento in cui l'offerta del fornitore è stata accettata e in seguito ritirare i prodotti dopo la loro importazione. Un siffatto ordinativo è inoltre accettato unicamente se ha ad oggetto una quantità minima di bottiglie da importare. Il consumatore non ha il controllo sulle condizioni di trasporto né sulle modalità d'imballaggio delle bevande ordinate e non può scegliere il tipo di bottiglie che desidera ordinare. Risulta inoltre che, per ogni importazione, il prezzo richiesto all'acquirente comprende, oltre al costo delle bevande fatturato dal fornitore, il rimborso delle spese amministrative e di trasporto sostenute dalla Systembolaget, nonché un margine del 17% che non sarebbe in linea di principio a carico dell'acquirente se egli importasse direttamente tali prodotti.

36. Pertanto, si deve risolvere la terza questione nel senso che una misura che vieti ai privati di importare bevande alcoliche, come quella risultante dal capitolo 4, art. 2, primo comma, della legge sull'alcol, costituisce una restrizione quantitativa alle importazioni ai sensi dell'art. 28 CE [ora art. 34 TFUE] anche se la detta legge incarica il titolare del monopolio di vendita al dettaglio di fornire le bevande di cui trattasi e dunque, se necessario, di importarle su richiesta. [...]

37. Con la sua quarta questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se una misura che vieti ai privati di importare bevande alcoliche, come quella risultante dal capitolo 4, art. 2, primo comma, della legge sull'alcol, possa essere considerata giustificata, in forza dell'art. 30 CE [ora art. 36 TFUE], da motivi di tutela della salute e della vita delle persone.

38. È certo che misure che costituiscono restrizioni quantitative alle importazioni ai sensi dell'art. 28 CE [ora art. 34 TFUE] possono essere giustificate, in particolare, come previsto dall'art. 30 CE [ora art. 36 TFUE], da motivi di tutela della salute e della vita delle persone (v., in tal senso, sentenza Franzén, cit. supra, punto 75).

39. Secondo una giurisprudenza costante, tra i beni o gli interessi protetti dall'art. 30 CE [ora art. 36 TFUE], la salute e la vita delle persone occupano il primo posto e spetta agli Stati membri, entro i limiti imposti dal Trattato, stabilire il livello al quale essi intendono assicurarne la tutela (v. sentenza 11 dicembre 2003, causa C-322/01, Deutscher Apothekerverband, Racc. pag. I-14887, punto 103 e giurisprudenza citata).

40. La Corte ha già dichiarato che una normativa avente come obiettivo di orientare il consumo di alcol in modo da prevenire gli effetti dannosi causati dalle sostanze alcoliche alla salute delle persone e alla società e mirante quindi a combattere l'abuso di alcol risponde a preoccupazioni di salute e di ordine pubblico riconosciute dall'art. 30 CE [ora art. 36 TFUE] (v. sentenza 28 settembre

2006, causa C-434/04, Ahokainen e Leppik, Racc. pag. I-9171, punto 28).

41. È nondimeno necessario, come impone l'art. 30 CE [ora art. 36 TFUE], che la misura di cui trattasi non costituisca un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

42. Su tale punto occorre osservare che nessun elemento a disposizione della Corte consente di ritenere che le ragioni di sanità pubblica invocate dalle autorità svedesi, alle condizioni precisate ai punti 44 e 48 della presente sentenza, siano state distolte dal loro fine e usate in maniera da creare discriminazioni nei confronti di merci originarie di altri Stati membri o da proteggere indirettamente taluni prodotti nazionali (sentenza 8 marzo 2001, causa C-405/98, Gourmet International Products, Racc. pag. I-1795, punto 32 e giurisprudenza citata).

43. Inoltre, una normativa o una prassi nazionale che può avere un effetto restrittivo o che ha un simile effetto sulle importazioni è compatibile con il Trattato solo se è necessaria per un'efficace tutela della salute e della vita delle persone. Una normativa o una prassi nazionale non fruisce della deroga di cui all'art. 30 CE [ora art. 36 TFUE] qualora la salute e la vita delle persone possano venire protette in modo altrettanto efficace con provvedimenti meno restrittivi per gli scambi intracomunitari (v., in tal senso, sentenza Deutscher Apothekerverband, cit. supra, punto 104).

44. A tale proposito il governo svedese intende anzitutto giustificare la misura di divieto controversa nella causa principale con la necessità di limitare in generale il consumo di alcol.

45. Si deve tuttavia constatare che, se è vero che il divieto ai privati di importare direttamente bevande alcoliche riduce le fonti di offerta al consumatore e può contribuire, in una certa misura, a causa della difficoltà di approvvigionamento, a prevenire gli effetti nocivi di dette bevande, è nondimeno vero che, ai sensi del capitolo 5, art. 5, della legge sull'alcol, il consumatore può sempre chiedere alla Systembolaget di fornirgli tali prodotti.

46. È vero che, come emerge dal punto 33 della presente sentenza, ai sensi del capitolo 5, art. 5, della legge sull'alcol, nella sua versione in vigore all'epoca dei fatti della causa principale, l'obbligo di fornire bevande alcoliche su ordinazione era associato alla facoltà, per la Systembolaget, di opporsi a tale ordinazione. Tuttavia, detto articolo non precisava su quali motivi poteva basarsi un'opposizione del genere. Non risulta, in ogni caso, dagli elementi d'informazione di cui dispone la Corte che la Systembolaget abbia, in pratica, rifiutato una siffatta fornitura in considerazione di un determinato limite quantitativo massimo di alcol ordinato o almeno di un limite massimo di tale tipo per le bevande a maggiore gradazione alcolica.

47. Pertanto, il divieto ai privati di importare direttamente bevande alcoliche appare come un modo di privilegiare un canale di distribuzione di tali prodotti, centralizzando, verso la Systembolaget, la domanda di bevande da importare. Per contro, in considerazione dell'obiettivo asserito, cioè la limitazione generale del consumo di alcol in uno scrupolo di tutela della salute e della vita delle persone, detto divieto deve essere considerato, a causa del carattere alquanto marginale dei suoi effetti in tal senso, inidoneo al conseguimento di detto obiettivo. [...]

49. È incontestabile che, se il divieto di cui trattasi nella causa principale risulta così essere un mezzo per evitare effettivamente che i più giovani diventino acquirenti di bevande alcoliche, e quindi per ridurre il rischio che ne diventino consumatori, esso deve essere considerato giustificato alla luce dell'obiettivo di tutela della sanità pubblica previsto all'art. 30 CE [ora art. 36 TFUE].

50. Tuttavia, poiché un divieto come quello risultante dalla normativa nazionale controversa nella causa principale costituisce una deroga al principio della libera circolazione delle merci, incombe alle autorità nazionali l'onere di dimostrare che la detta normativa è conforme al principio di proporzionalità, ossia è necessaria per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e che quest'ultimo non potrebbe essere raggiunto attraverso divieti o limitazioni di minore portata o che colpiscono in minor misura il commercio intracomunitario (v., in tal senso, sentenze 14 luglio 1994, causa C-17/93, Van der Veldt, Racc. pag. I-3537, punto 15; sentenza Franzén, cit. supra, punti 75 e 76, nonché Ahokainen e Leppik, cit. supra, punto 31).

51. Orbene, il divieto d'importazione di cui trattasi nella causa principale si applica a tutti, a

prescindere dall'età. Esso eccede dunque manifestamente quanto necessario alla luce dell'obiettivo perseguito volto alla tutela dei più giovani contro le conseguenze nocive del consumo di alcol.

52. In merito alla necessità del controllo dell'età occorre rilevare che, riservando, a seguito del divieto controverso nella causa principale, la vendita di bevande alcoliche importate ai negozi della Systembolaget, la normativa nazionale mira ad assoggettare la distribuzione di tali bevande ad un dispositivo centralizzato e coerente che deve consentire agli impiegati del monopolio, in conformità con l'obiettivo perseguito, di verificare in modo conseguente che i prodotti siano consegnati unicamente a persone di età superiore ai venti anni.

53. Ciò premesso, emerge dalle informazioni di cui dispone la Corte che, se è vero che la Systembolaget ricorre in linea di principio a tali modalità di distribuzione dei prodotti e di controllo dell'età degli acquirenti, esistono altre modalità di distribuzione delle bevande alcoliche che conferiscono di conseguenza a terzi la responsabilità di detto controllo. In particolare, è pacifico che la Systembolaget accetta che la verifica dell'età possa essere effettuata al momento della consegna delle bevande alcoliche da vari addetti, al di fuori dei locali del monopolio, ad esempio nei negozi alimentari o nelle stazioni di servizio. Inoltre, la stessa esistenza di un siffatto controllo non è chiaramente provata e verificabile nel caso in cui le bevande alcoliche siano consegnate dalla Systembolaget in particolare, come indicato dal governo svedese, «mediante spedizione postale o con ogni altro mezzo di comunicazione adeguato alla stazione o alla fermata di autobus più vicina».

54. In tale contesto, non sembra pienamente garantita la perfetta efficacia, in ogni circostanza, del controllo dell'età delle persone alle quali sono consegnate dette bevande e l'obiettivo perseguito dal sistema attuale è realizzato quindi solo in modo imperfetto.

55. Resta da risolvere la questione se, per tendere alla realizzazione di tale obiettivo di tutela della salute dei più giovani con un'efficacia di livello almeno equivalente, possano essere previsti altri dispositivi meno pregiudizievoli per il principio della libera circolazione delle merci e atti a sostituire quello controverso.

56. A tale proposito, la Commissione delle Comunità europee sostiene, senza essere contraddetta al riguardo, che la verifica dell'età potrebbe essere operata mediante una dichiarazione con la quale il destinatario delle bevande importate attesti, su un formulario di accompagnamento delle merci accluso al momento della loro importazione, di avere più di venti anni. Le uniche informazioni in possesso della Corte non consentono di ritenere che un tale dispositivo, unitamente a sanzioni penali adeguate in caso di inosservanza, sarebbe necessariamente meno efficace di quello messo in atto dalla Systembolaget.

57. Non è pertanto dimostrato che il divieto controverso nella causa principale sia proporzionato ai fini del conseguimento dell'obiettivo di proteggere i più giovani contro le conseguenze nocive del consumo di alcol.

58. Pertanto si deve risolvere la quarta questione nel senso che una misura che vieti ai privati di importare bevande alcoliche, come quella risultante dal capitolo 4, art. 2, primo comma, della legge sull'alcol, in quanto

- inadatta a conseguire l'obiettivo di limitare in generale il consumo di alcol e
- sproporzionata ai fini del conseguimento dell'obiettivo di proteggere i più giovani dalle conseguenze nocive del detto consumo,

non può essere considerata giustificata, in forza dell'art. 30 CE [ora art. 36 TFUE], da motivi di tutela della salute e della vita delle persone ».

20 settembre 2007 Commissione c. Paesi Bassi, causa C-297/05, Racc. p.I-7467.

La Commissione, con ricorso ex art. 226 CE (oggi art. 258 TFUE), ha chiesto alla Corte di giustizia di dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, sottoponendo i veicoli già immatricolati in un

altro Stato membro ad un controllo finalizzato alla loro identificazione, nonché ad un controllo tecnico relativo al loro stato fisico prima di poter essere immatricolati nei Paesi Bassi, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi degli artt. 28 CE e 30 CE (oggi artt. 34 e 36 TFUE). Sulla legittimità del controllo teso all'identificazione dei veicoli, la Corte ha osservato:

« 53. Secondo la giurisprudenza della Corte, il divieto delle misure di effetto equivalente a restrizioni, enunciato all'art. 28 CE [ora art. 34 TFUE], riguarda qualsiasi normativa degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari (sentenze 16 novembre 2000, causa C-217/99, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-10251, punto 16; 26 ottobre 2006, causa C-65/05, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-10341, punto 27, e 15 marzo 2007, causa C-54/05, Commissione/Finlandia, Racc. pag. I-2473, punto 30). Così, la mera circostanza di essere dissuasi dall'introdurre o commercializzare i prodotti in parola nello Stato membro interessato costituisce per l'importatore un ostacolo alla libera circolazione delle merci per l'importatore (sentenze Commissione/Belgio, cit., punto 18, e 7 giugno 2007, causa C-254/05, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-4269, punto 30).

54. Nel caso di specie, dal fascicolo risulta che il Regno dei Paesi Bassi, prima di immatricolare un veicolo, richiede che esso sia identificato. Conformemente agli artt. 2, lett. b), e 4 della direttiva 1999/37, tale identificazione, in caso d'importazione di un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro, è operata per mezzo di una carta di circolazione rilasciata da quest'ultimo. [...]

57. [...] con la procedura in esame, come risulta dal ricorso stesso della Commissione, le autorità competenti olandesi si limitano a procedere all'identificazione del veicolo ai fini dell'immatricolazione.

58. Si tratta pertanto di una mera formalità amministrativa che non introduce alcun controllo aggiuntivo, ma che è inerente al trattamento stesso della domanda d'immatricolazione nonché all'iter della relativa procedura.

59. Peraltro, il carattere non deterrente della procedura in parola è confermato dalle modalità del controllo così come effettuato nei Paesi Bassi.

60. Per quanto riguarda, innanzitutto, lo spostamento reso necessario dall'obbligo di presentare il veicolo al RDW [registro relativo alla comunicazione dei numeri d'immatricolazione, il Rijkdienst voor Wegverkeer] dal fascicolo risulta che tale servizio dispone di una fitta rete di postazioni distribuite sull'insieme del territorio olandese e nelle quali il controllo per l'identificazione può dunque essere agevolmente effettuato.

61. Per quanto riguarda, inoltre, il costo di EUR 45, è giocoforza constatare, tenuto conto delle spese che inevitabilmente derivano da qualsiasi immatricolazione, che l'importo di cui trattasi non è tale da influenzare la scelta del proprietario di un veicolo di procedere o meno all'immatricolazione nei Paesi Bassi.

62. Infine, quanto alla circostanza, fatta valere dalla Commissione, che vi possa essere un periodo di attesa di qualche settimana prima che il veicolo possa essere presentato per l'immatricolazione, è sufficiente rilevare che l'importatore del veicolo può facilmente evitare, o perlomeno ridurre, tale periodo d'attesa fissando in tempo utile un appuntamento presso una delle postazioni del RDW di sua scelta.

63. Alla luce delle considerazioni che precedono, il controllo teso all'identificazione dei veicoli esaminato in precedenza non è tale da avere un qualsivoglia effetto deterrente sull'importazione di un veicolo nello Stato membro di cui trattasi o da rendere detta importazione meno interessante. Pertanto, la censura sollevata dalla Commissione relativamente al controllo in parola dev'essere respinta».

Sulla legittimità del controllo tecnico inteso a verificare lo stato fisico dei veicoli, la Corte ha poi osservato:

« 64. In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, la sussistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenze 16 gennaio 2003, causa C-63/02, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I-821, punto 11, e 14 luglio 2005, causa C-135/03, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-6909, punto 31). La Corte non può tener conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenza 18 novembre 2004, causa C-482/03, Commissione/Irlanda, non pubblicata nella Raccolta, punto 11).

65. Poiché il parere motivato della Commissione è datato 9 luglio 2004 ed il termine impartito al Regno dei Paesi Bassi è stato fissato in due mesi e prorogato di un mese, occorre quindi fare riferimento alla data del 9 ottobre 2004 per valutare la sussistenza o meno dell'inadempimento addebitato. Pertanto, la circolare del ministro dei Trasporti, emanata successivamente a tale data, non è pertinente nel caso di specie.

66. Prima di esaminare la compatibilità del controllo dello stato fisico dei veicoli in occasione della loro immatricolazione con gli artt. 28 CE e 30 CE, occorre verificare, in primo luogo, se, prevedendo un controllo di questo tipo, il Regno dei Paesi Bassi non si sia limitato a conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva 96/96.

67. Per quanto riguarda il controllo tecnico dello stato fisico dei veicoli, gli scopi della direttiva 96/96, enunciati al 'trentatreesimo' considerando di quest'ultima, sono di giungere ad un'armonizzazione della normativa in materia di controllo tecnico, al fine di evitare distorsioni di concorrenza fra i trasportatori, nonché di garantire che i veicoli siano controllati in modo corretto.

68. L'art. 3, n. 1, della direttiva 96/96 lascia un margine discrezionale agli Stati membri, tuttavia, il n. 2 di tale articolo prescrive che questi ultimi riconoscano l'attestato rilasciato da un altro Stato membro comprovante che il veicolo è stato sottoposto con esito positivo ad un controllo tecnico conforme almeno alle disposizioni della direttiva in questione. Nondimeno, l'art. 5 della direttiva 96/96 elenca gli esami o le condizioni supplementari che uno Stato membro è libero di richiedere con riferimento a quelli contenuti negli allegati I e II della medesima direttiva, purché detti esami non rientrino già in tale attestato (v., in questo senso, sentenza 21 marzo 2002, causa C-451/99, Cura Anlagen, Racc. pag. I-3193, punto 62).

69. Nel caso in esame, in forza della procedura 3, applicabile ai veicoli con più di tre anni di età che sono stati oggetto di omologazione del tipo comunitaria, ai veicoli già immatricolati in un altro Stato membro e che ivi sono stati oggetto di omologazione del tipo o individuale nazionale nonché ai veicoli già immatricolati nei Paesi Bassi che sono stati oggetto di omologazione del tipo olandese, l'immatricolazione dei veicoli in parola è preceduta da un'ispezione del loro stato fisico, pur tenendo conto della carta di circolazione e del certificato di conformità rilasciati in altri Stati membri. Al contrario, per i veicoli con meno di tre anni di età già immatricolati in altri Stati membri, non è richiesto il controllo del loro stato fisico prima dell'immatricolazione.

70. La citata procedura 3 non può essere giustificata sulla base della direttiva 96/96, poiché, contrariamente a quanto disposto all'art. 3, n. 2, di tale direttiva, essa non integra il principio del riconoscimento dei documenti rilasciati dagli altri Stati membri attestanti che un controllo tecnico è stato operato con esito positivo.

71. Pertanto, occorre verificare, in secondo luogo, se l'obbligo di sottoporre i veicoli con più di tre anni di età già immatricolati in un altro Stato membro ad un controllo del loro stato fisico prima dell'immatricolazione nei Paesi Bassi costituisca una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione, vietata dall'art. 28 CE [ora art. 34 TFUE], e, in caso di risposta affermativa, se un obbligo siffatto possa essere tuttavia giustificato per ragioni di tutela degli interessi considerati dall'art. 30 CE [ora art. 36 TFUE] (v., in questo senso, sentenza 29 aprile 2004, causa C-150/00, Commissione/Austria, Racc. pag. I-3887, punto 80).

72. Come è stato ricordato al punto 53 della presente sentenza, il divieto delle misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative, enunciato all'art. 28 CE [ora art. 34 TFUE], riguarda qualsiasi normativa degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in

potenza, gli scambi intracomunitari.

73. Nel caso di specie, imponendo un controllo dello stato fisico dei veicoli quale quello previsto dalla procedura 3, prima della loro immatricolazione nei Paesi Bassi, le autorità olandesi sottopongono a detta verifica, in modo generale e sistematico, tutti i veicoli con più di tre anni di età già immatricolati in altri Stati membri, e ciò senza tenere assolutamente conto di eventuali controlli già effettuati da questi ultimi. Di conseguenza, il controllo in questione, aggiungendosi ai controlli tecnici recentemente effettuati in altri Stati membri senza che il relativo esito sia riconosciuto, può dissuadere taluni interessati dall'importare nei Paesi Bassi veicoli con più di tre anni già immatricolati in altri Stati membri.

74. Siffatta procedura costituisce pertanto una restrizione alla libera circolazione delle merci, vietata dall'art. 28 CE [ora art. 34 TFUE].

75. Da costante giurisprudenza, tuttavia, risulta che una normativa nazionale che costituisce una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative può essere giustificata da uno dei motivi di interesse generale indicati nell'art. 30 CE [ora art. 36 TFUE] o da esigenze imperative (v., in tal senso, sentenze 5 febbraio 2004, causa C-270/02, Commissione/Italia, Racc. pag. I-1559, punto 21, e Commissione/Finlandia, cit., punto 38). In entrambi i casi, la disposizione nazionale deve essere idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non deve andare oltre quanto necessario per il suo raggiungimento (v., in particolare, sentenze 20 giugno 2002, cause riunite C-388/00 e C-429/00, Radiosistemi, Racc. pag. I-5845, punti 40-42, nonché 8 maggio 2003, causa C-14/02, ATRAL, Racc. pag. I-4431, punto 64).

76. A tal proposito, spetta alle autorità nazionali competenti dimostrare, da un lato, che la loro normativa è necessaria per conseguire uno o più obiettivi menzionati all'art. 30 CE [ora art. 36 TFUE] o per soddisfare esigenze imperative e, dall'altro, che essa è conforme al principio di proporzionalità (v., in questo senso, sentenze 19 giugno 2003, causa C-420/01, Commissione/Italia, Racc. pag. I-6445, punti 30 e 31; nonché 5 febbraio 2004, Commissione/Italia, cit., punto 22, e Commissione/Finlandia, cit., punto 38).

77. Per quanto riguarda l'argomento dedotto dal governo olandese secondo il quale il controllo dello stato fisico dei veicoli garantirebbe la sicurezza stradale e la tutela dell'ambiente dal momento che, grazie ad esso, solo i veicoli che soddisfano i requisiti olandesi in materia di sicurezza stradale e ambiente sono messi in circolazione nei Paesi Bassi, è pacifico che la sicurezza stradale e la tutela dell'ambiente costituiscono ragioni imperative di interesse generale atte a giustificare un ostacolo alla libera circolazione delle merci (v., in particolare, sentenza Cura Anlagen, cit., punto 59).

78. Tuttavia, per quanto concerne la valutazione della proporzionalità della normativa controversa e la questione di accertare se lo scopo perseguito possa essere raggiunto attraverso restrizioni che incidano in minor misura sugli scambi intracomunitari, occorre constatare che il Regno dei Paesi Bassi non prova concretamente il carattere proporzionato, rispetto allo scopo perseguito, della restrizione alla libera circolazione delle merci di cui trattasi.

79. In particolare, un risultato analogo potrebbe essere raggiunto attraverso misure meno restrittive, quali il riconoscimento dell'attestato rilasciato in un altro Stato membro comprovante che un veicolo immatricolato nel territorio di detto Stato è stato sottoposto con esito positivo ad un controllo tecnico, unitamente alla cooperazione dell'amministrazione doganale olandese con le sue omologhe degli altri Stati membri relativamente ai dati eventualmente mancanti.

80. Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve constatare che, sottoponendo i veicoli con più di tre anni di età già immatricolati in altri Stati membri ad un controllo del loro stato fisico prima dell'immatricolazione nei Paesi Bassi, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi degli artt. 28 CE e 30 CE [ora artt. 34 e 36 TFUE] ».

**1 dicembre 2011, Philips e Nokia, cause riunite C-446/09 e C-495/09,
ECLI:EU:C:2011:796**

Nel 2002, le autorità doganali belghe hanno ispezionato un carico di rasoi elettrici provenienti dalla Cina (Shanghai) depositato nel porto di Anversa e con destinazione non precisata. Detti rasoi presentavano notevoli similitudini con alcuni modelli di rasoi sviluppati dalla società Philips, protetti da registrazioni che le conferivano un diritto esclusivo in materia di proprietà intellettuale in diversi Stati, tra cui il Belgio.

Nel luglio 2008, le autorità doganali del Regno Unito (c.d. "Commissioners") hanno ispezionato all'aeroporto di Londra Heathrow una partita di telefoni cellulari - in provenienza dalla Cina (Hong Kong) e diretta in Colombia - con apposto un segno pressoché identico al marchio Nokia.

In entrambi i casi, sospettando che si trattasse di «merci usurpative», le autorità doganali - rispettivamente del Belgio e del Regno Unito - hanno proceduto a bloccarle.

La Philips avviava quindi un procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado di Anversa (rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen) nei confronti delle società Lucheng, Far East Sourcing e Röhlig, coinvolte nella fabbricazione, nella commercializzazione e nel trasporto dei menzionati rasoi.

Con riguardo invece al carico di telefoni cellulari, la Nokia ne chiedeva il blocco. La domanda della Nokia veniva respinta dai Commissioners in quanto le merci in transito da uno Stato terzo ad un altro non possono essere equiparate a «merci contraffatte» ai sensi del diritto dell'Unione e non possono quindi essere bloccate. La Nokia proponeva ricorso contro i Commissioners dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, ricorso che veniva respinto da quest'ultima. La Nokia interponeva quindi appello avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, il quale rilevava, da un lato, che detti telefoni costituiscono imitazioni di prodotti del marchio di cui la Nokia è titolare e, dall'altro, che non esiste alcun indizio atto a far supporre che tali merci saranno immesse in commercio nell'Unione.

Il rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen e la Court of Appeal (England & Wales) sottoponevano autonomamente questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia volte a chiarire se merci provenienti da uno Stato terzo, in transito o immagazzinate in un deposito doganale nel territorio dell'Unione, possano essere considerate come «merci contraffatte» o «merci usurpative» ai sensi del regolamento n. 1383/2003 e, prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo, a norma del regolamento n. 3295/94, solo per il fatto di essere introdotte nel territorio doganale dell'Unione, senza esservi elementi idonei a provare che tali merci saranno immesse in commercio nell'Unione.

In merito alle condizioni che devono ricorrere perché sia lecito il blocco provvisorio da parte delle autorità doganali degli Stati membri di merci provenienti da Stati terzi che costituiscono imitazioni o copie di prodotti protetti nell'Unione dai diritti di proprietà intellettuale, la Corte ha osservato:

« 55. I regimi di *transito* e di deposito doganale si caratterizzano rispettivamente, come risulta dagli artt. 91, 92 e 98 del codice doganale, dalla circolazione di merci tra uffici doganali e dall'immagazzinamento di merci in un deposito soggetto a controllo doganale. È ovvio che tali operazioni non possono, in quanto tali, essere considerate un'immissione in commercio di merci nell'Unione (v., per quanto riguarda le operazioni di transito intracomunitario, sentenze 23 ottobre 2003, causa C-115/02, Rioglass e Transremar, Racc. pag. I-12705, punto 27, nonché Montex Holdings, [9 novembre 2006, causa C-281/05, ECLI:EU:C:2006:709], punto 19).

56. La Corte ha ripetutamente dedotto da tale circostanza che le merci ad un regime doganale sospensivo non possono violare, per il solo fatto dell'assoggettamento, diritti di proprietà intellettuale applicabili nell'Unione (v., segnatamente, per quanto concerne i diritti relativi a disegni e a modelli, sentenza 26 settembre 2000, causa C-23/99, Commissione/Francia, Racc. pag. I-7653, punti 42 e 43, nonché, riguardo a diritti conferiti da marchi, sentenze Rioglass e Transremar, [23 ottobre 2003,

causa C-115/02, ECLI:EU:C:2003:587], punto 27; 18 ottobre 2005, causa C-405/03, Class International, Racc. pag. I-8735, punto 47, nonché Montex Holdings, cit., punto 21).

57. Per contro, detti diritti possono essere violati quando, durante il loro assoggettamento ad un regime sospensivo nel territorio doganale dell'Unione, se non addirittura prima del loro ingresso in tale territorio, le merci provenienti da Stati terzi formano oggetto di un atto commerciale diretto verso i consumatori dell'Unione, come una vendita, una messa in vendita o una pubblicità (v. sentenze Class International, [18 ottobre 2005, causa C-405/03, ECLI:EU:C:2005:616], punto 61, nonché 12 luglio 2011, causa C-324/09, L'Oréal e a., Racc. pag. I-6011, punto 67).

58. In considerazione del rischio, già constatato dalla Corte (sentenza 6 aprile 2000, causa C-383/98, Polo/Lauren, Racc. pag. I-2519, punto 34), che siano dirottate fraudolentemente verso i consumatori dell'Unione merci depositate nel territorio doganale della stessa o transitanti in tale territorio, occorre rilevare che, oltre all'esistenza di un atto commerciale già diretto verso detti consumatori, anche altre circostanze possono condurre ad un blocco provvisorio da parte delle autorità doganali degli Stati membri di merci che costituiscono imitazioni e copie dichiarate in regime sospensivo ».

La Corte ha altresì chiarito che, oltre all'esistenza di un concreto atto commerciale, altre circostanze possono portare a un blocco provvisorio da parte delle autorità doganali degli Stati membri, ossia:

« 60. [...] l'autorità doganale che ha constatato la presenza in regime di deposito o di transito di merci che imitano o copiano un prodotto tutelato nell'Unione da un diritto di proprietà intellettuale può validamente intervenire quando dispone di elementi in base ai quali uno o più operatori coinvolti nella produzione, nella spedizione o nella distribuzione di merci, pur non avendo ancora cominciato a dirigere tali merci verso i consumatori dell'Unione, è sul punto di farlo o dissimula le sue intenzioni commerciali ».

Con riguardo poi agli elementi di cui devono disporre le autorità competenti per verificare se le merci già bloccate violino i diritti di proprietà intellettuale dell'Unione, la Corte ha osservato:

« 61. Riguardo agli elementi di cui detta autorità deve disporre al fine di effettuare una sospensione dello svincolo o un blocco di merci ai sensi degli artt. 6, n. 1, del regolamento n. 3295/94, e 9, n. 1, del regolamento n. 1383/2003, è sufficiente, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 96 e 97 nonché 110 e 111 delle sue conclusioni, che esistano elementi atti a far nascere un sospetto. Possono, in particolare, costituire *elementi* di tal genere il fatto che la destinazione delle merci non sia dichiarata, mentre il regime sospensivo richiesto esige una siffatta dichiarazione, l'assenza di informazioni precise o affidabili circa l'identità o l'indirizzo del produttore o dello speditore delle merci, una mancanza di cooperazione con le autorità doganali o la scoperta di documenti o di una corrispondenza concernenti le merci di cui trattasi atti a suggerire che queste ultime possano essere dirottate verso i consumatori dell'Unione.

62. Come osservato dall'avvocato generale al paragrafo 106 delle sue conclusioni, un sospetto simile deve, in ogni caso, emergere dalle circostanze della fattispecie. Infatti, se detto sospetto e il relativo intervento potessero basarsi sulla mera considerazione astratta che non può teoricamente escludersi che la merce sarà dirottata fraudolentemente verso i consumatori dell'Unione, qualunque merce che si trovi in regime di transito esterno o di deposito doganale potrebbe essere sequestrata senza il minimo indizio concreto di irregolarità. Una situazione del genere rischierebbe di rendere aleatori ed eccessivi gli interventi delle autorità doganali degli Stati membri.

63. Al riguardo, si deve considerare che le merci di imitazione e di copia provenienti da uno Stato terzo e trasportate verso un altro Stato terzo possono essere conformi alle norme in materia di proprietà intellettuale in vigore in ciascuno di questi due Stati. Alla luce dell'obiettivo principale

della politica commerciale comune, enunciato agli artt. 131 CE nonché 206 TFUE e consistente nello sviluppo del commercio mondiale mediante la soppressione progressiva delle restrizioni agli scambi internazionali, è fondamentale che tali merci possano transitare, attraverso l'Unione, da uno Stato terzo verso un altro senza che tale operazione sia ostacolata, neppure da un blocco provvisorio, dalle autorità doganali degli Stati membri. Orbene, sussisterebbe proprio un siffatto ostacolo se i regolamenti nn. 3295/94 e 1383/2003 fossero interpretati nel senso che è lecito bloccare merci in transito senza che esista il minimo indizio atto a far supporre che esse possano essere fraudolentemente dirottate verso i consumatori dell'Unione.

64. Tale considerazione, inoltre, è suffragata dal secondo «considerando» di detti regolamenti, il quale stabilisce che l'obiettivo del legislatore dell'Unione si limita a evitare «l'immissione sul mercato» di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale e ad adottare a tal fine misure efficaci «pur senza ostacolare la libertà del commercio legittimo».

65. Per quanto riguarda, infine, le merci per le quali non esiste alcun elemento ai sensi del punto 61 della presente sentenza, ma sulle quali gravano sospetti di violazione di un diritto di proprietà intellettuale nello Stato terzo di destinazione presunto, va rilevato che è lecito per le autorità doganali degli Stati membri nei quali tali merci circolano in transito esterno cooperare, ai sensi dell'art. 69 dell'accordo ADPIC, con le autorità doganali di detto Stato terzo al fine di eliminare, se del caso, le merci dal commercio internazionale ».

Infine, con specifico riferimento agli elementi di prova di cui deve disporre l'autorità competente al fine di constatare che merci di imitazione o di copia introdotte nel territorio doganale dell'Unione - senza esservi immesse in commercio - costituiscano una violazione dei diritti di proprietà intellettuale dell'Unione, la Corte ha osservato:

« 71. Per quanto concerne gli elementi di prova di cui deve disporre l'autorità competente a statuire nel merito per constatare che le merci di imitazione o di copia introdotte nel territorio doganale dell'Unione senza esservi immesse in libera pratica possono violare un diritto di proprietà intellettuale applicabile nell'Unione, va rilevato che siffatti elementi possono essere costituiti, in particolare, dall'esistenza di una vendita di merci ad un cliente dell'Unione, di una offerta di vendita o di una pubblicità rivolta a consumatori dell'Unione, oppure dall'esistenza di documenti o di una corrispondenza relativi alle merci di cui trattasi che dimostrano che è previsto che le medesime saranno dirottate verso i consumatori dell'Unione.

72. L'interpretazione fornita nel punto precedente in merito all'onere della prova dinanzi all'autorità competente a statuire nel merito non è inficiata dalle osservazioni, presentate alla Corte da talune parti del procedimento e da alcuni governi, secondo le quali ciascuna omessa distruzione, risultante da detto requisito relativo all'onere della prova, di merci di imitazione e di copia rinvenute nel territorio doganale dell'Unione mina l'effetto utile dei regolamenti nn. 3295/94 e 1383/2003 e disattende inoltre il fatto che, in numerosi settori commerciali, compresi quelli relativi agli apparecchi elettrici, merci del genere presentano rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori.

73. Per quanto concerne, da un lato, l'effetto utile di detti regolamenti, si deve considerare che l'efficacia della lotta alle operazioni illecite non è diminuita dalla circostanza che l'autorità doganale che ha bloccato le merci è obbligata a porre fine a tale intervento ogni volta che l'autorità competente a statuire nel merito accerta che non è debitamente dimostrato che le merci sono destinate ad essere immesse in commercio nell'Unione ».

18 giugno 2019, *Repubblica d'Austria contro Repubblica federale di Germania*, causa C-591/17, ECLI:EU:C:2019:504

Per un differente riassunto dei fatti alla base della controversia, si rinvia altresì al capitolo IV (tutela giurisdizionale) e, segnatamente, alla sezione 4.5. (Procedura contenziosa: il ricorso interstatale). Nel 2015, la Germania ha istituito un quadro giuridico composto da diverse misure al fine di introdurre una tassa per l'uso delle strade federali da parte dei veicoli che trasportano persone. In particolare, la Germania intendeva passare da un sistema di finanziamento dell'infrastruttura basato sulla tassazione a un sistema basato sui principi "chi usa paga" e "chi inquina paga". In particolare, ogni proprietario di un veicolo immatricolato in Germania avrebbe dovuto pagare la tassa, sotto forma di bollo annuale, per un massimo di 130 euro. Per i veicoli immatricolati all'estero, invece, il pagamento della tassa sarebbe stato richiesto per l'utilizzo delle autostrade tedesche, con un sistema di bollini. Parallelamente, la Germania prevedeva che, grazie alle entrate derivanti dal canone per l'utilizzo dell'infrastruttura, i proprietari di veicoli immatricolati in Germania avranno diritto a uno sgravio della tassa sui veicoli a motore per un importo almeno equivalente all'importo del canone che avranno dovuto pagare. L'Austria riteneva che l'effetto combinato del contributo per l'uso dell'infrastruttura e dello sgravio della tassa sugli autoveicoli per i veicoli immatricolati in Germania e la strutturazione e l'applicazione del contributo per l'uso dell'infrastruttura sono in contrasto con il diritto dell'Unione europea, in quanto in violazione del divieto di discriminazione in base alla nazionalità.

La Corte nella sentenza in esame ha chiarito il portata dell'articolo 18 TFUE e ha fornito chiarimenti, tra l'altro, circa il combinato di diverse misure nazionali quali discriminazione indiretta basata sulla cittadinanza in violazione dell'articolo 18 TFUE.

Quanto al portata dell'articolo 18 TFUE, in particolare, la Corte ha osservato:

« 39. A questo proposito occorre rilevare anzitutto che, per consolidata giurisprudenza, l'articolo 18 TFUE, che sancisce il divieto generale di discriminazione in base alla cittadinanza, è destinato ad applicarsi autonomamente solo nelle situazioni disciplinate dal diritto dell'Unione per le quali il Trattato FUE non stabilisca divieti specifici di discriminazione (sentenza del 18 luglio 2017, *Erzberger*, C-566/15, EU:C:2017:562, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

40. Ebbene, il divieto di discriminazione a causa della cittadinanza opera segnatamente, in materia di libera circolazione delle merci, mediante l'articolo 34 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 36 TFUE (v., in tal senso, sentenza dell'8 giugno 2017, *Medisanus*, C-296/15, EU:C:2017:431, punto 65), in materia di libera circolazione dei lavoratori, mediante l'articolo 45 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2017, *Bechtel*, C-20/16, EU:C:2017:488, punto 32 e giurisprudenza ivi citata) e, in materia di libera prestazione dei servizi, mediante gli articoli da 56 a 62 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 19 giugno 2014, *Strojírny Prost jov e ACO Industries Tábor*, C-53/13 e C-80/13, EU:C:2014:2011, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

41. Da ciò deriva che, nella presente causa, le misure nazionali controverse possono essere esaminate alla luce dell'articolo 18, primo comma, TFUE solo se e in quanto esse si applichino a situazioni non disciplinate da siffatti specifici divieti di discriminazione, previsti dal trattato FUE.

42. È importante poi ricordare che il divieto generale di discriminazione a causa della cittadinanza, consacrato all'articolo 18, primo comma, TFUE, proibisce non solo le discriminazioni dirette, basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma indiretta di discriminazione la quale, mediante applicazione di altri criteri di distinzione, giunga di fatto al medesimo risultato (v., in tal senso, sentenza del 13 aprile 2010, Bressol e a., C-73/08, EU:C:2010:181, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

[...]

Con riguardo al combinato di molteplici misure nazionali quale discriminazione indiretta rispetto alla libera circolazione delle merci, la Corte ha osservato:

43. Al fine di valutare la fondatezza della prima censura della Repubblica d'Austria occorre, in primo luogo, verificare se le misure nazionali controverse presentino tra loro un nesso che giustifichi il fatto che esse costituiscano oggetto di una valutazione congiunta alla luce del diritto dell'Unione.

44. A questo proposito, anzitutto, occorre osservare che, come si ricava dal fascicolo sottoposto alla Corte, il canone per l'uso delle infrastrutture e l'esenzione dalla tassa sugli autoveicoli sono stati introdotti lo stesso giorno, ossia l'8 giugno 2015 per poi essere modificati in date ravvicinate, vale a dire, rispettivamente, il 18 maggio 2017 e il 6 giugno 2017, e che l'applicazione di detta esenzione è stata subordinata all'inizio della percezione di detto canone. Peraltro, l'importo dell'esenzione di cui beneficiano i proprietari di veicoli immatricolati in Germania corrisponde all'importo del canone per l'uso delle infrastrutture che detti proprietari abbiano dovuto preliminarmente versare, salvo per quanto concerne i veicoli della classe di emissioni EUR 6, i cui proprietari godono di un'esenzione dalla tassa sugli autoveicoli di importo superiore a quello del canone che essi abbiano dovuto versare. Da ciò deriva che l'esenzione dalla tassa sugli autoveicoli ha comunque l'effetto, quanto meno, di compensare, per i proprietari di veicoli immatricolati in Germania, il nuovo onere costituito dal canone per l'uso delle infrastrutture.

45. Per quanto poi concerne la riscossione del canone per l'uso delle infrastrutture nei confronti dei proprietari di veicoli immatricolati in Germania, la Repubblica federale di Germania ha previsto che detto canone sia dovuto, così come la tassa sugli autoveicoli, all'atto dell'immatricolazione del veicolo.

46. È giocoforza constatare quindi che, sia dal punto di vista temporale sia da quello materiale, esiste un nesso tanto stretto tra le misure nazionali controverse da giustificarne una valutazione congiunta alla luce del diritto dell'Unione, in particolare dell'articolo 18 TFUE. L'esistenza di un nesso siffatto è peraltro riconosciuta dalla Repubblica federale di Germania, come si evince dal punto 28 della presente sentenza.

47. In secondo luogo, occorre verificare se le misure nazionali controverse, valutate congiuntamente, istituiscano una differenza di trattamento a causa della cittadinanza.

48. A questo proposito, è pacifico che, in applicazione di dette misure, tutti gli utenti delle autostrade tedesche sono soggetti al canone per l'uso delle infrastrutture, indipendentemente dal luogo di immatricolazione dei loro veicoli. Tuttavia, i proprietari di veicoli immatricolati in Germania godono di un'esenzione dalla tassa sugli autoveicoli per un importo almeno equivalente a quello del canone che essi hanno dovuto versare, cosicché l'onere economico di detto canone grava, de facto, solo sui proprietari e conducenti di veicoli immatricolati in uno Stato membro diverso dalla Germania.

49. Risulta pertanto che, in conseguenza del combinato disposto delle misure nazionali controverse, i proprietari e conducenti di veicoli immatricolati in uno Stato membro diverso dalla Germania, che facciano uso delle autostrade tedesche, vengono trattati in modo meno favorevole dei proprietari di veicoli immatricolati in Germania per quanto concerne l'uso di queste autostrade, e ciò malgrado essi si trovino in situazioni paragonabili riguardo a detto uso.

50. Una siffatta disparità di trattamento è particolarmente evidente per quanto concerne i veicoli della classe di emissioni EUR 6. Infatti, mentre i proprietari di questo tipo di veicoli immatricolati in Germania beneficiano di una compensazione maggiorata per il canone per l'uso delle infrastrutture, i proprietari e conducenti di veicoli della classe di emissioni EUR 6 immatricolati in uno Stato membro diverso dalla Germania, che facciano uso delle autostrade tedesche, devono sostenere comunque detto canone. Pertanto, questi ultimi sono trattati meno favorevolmente non solo rispetto ai proprietari di veicoli della classe di emissioni EUR 6 immatricolati in Germania ma anche rispetto ai proprietari di veicoli più inquinanti immatricolati in detto Stato membro.

51. Infine, benché la differenza di trattamento constatata non sia direttamente basata sulla cittadinanza, ciò nondimeno la grande maggioranza dei proprietari e conducenti di veicoli immatricolati in Stati membri diversi dalla Germania non sono cittadini tedeschi, laddove la grande maggioranza dei proprietari di veicoli immatricolati in Germania lo sono, di modo che una differenza di tal genere conduce di fatto allo stesso risultato di una differenza di trattamento basata sulla cittadinanza.

52. La circostanza che, da un lato, i proprietari di veicoli immatricolati in Germania siano soggetti al canone per l'uso delle infrastrutture e debbano versare inoltre la tassa sugli autoveicoli e che, dall'altro, l'importo che dev'essere versato dai proprietari e conducenti di veicoli immatricolati in Stati membri diversi dalla Germania, a titolo di detto canone, corrisponda, al massimo, a quello che dev'essere versato dai proprietari di veicoli immatricolati in Germania, a titolo dello stesso canone, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica federale di Germania non modifica per nulla la constatazione contenuta nel punto 49 della presente sentenza. Infatti, la disparità di trattamento accertata a danno dei proprietari e conducenti di veicoli immatricolati in Stati membri diversi dalla Germania deriva dal fatto che, a causa dell'esenzione di cui beneficiano i proprietari di veicoli immatricolati in Germania, questi ultimi non sono soggetti, de facto, all'onere economico costituito dal canone per l'uso delle infrastrutture.

[...]

69. Tutto ciò premesso, occorre concludere che il meccanismo di compensazione in questione nel caso di specie è discriminatorio nei confronti dei proprietari e conducenti di veicoli immatricolati in Stati membri diversi dalla Germania, posto che la Repubblica federale di Germania non è stata in grado di dimostrare che detto meccanismo risponde all'obiettivo indicato da detto Stato membro di passare da un sistema di finanziamento delle infrastrutture mediante imposta a un sistema di finanziamento da parte dell'insieme degli utenti, e che la riduzione della tassa sugli autoveicoli introdotta da questo Stato membro ha di fatto, come conseguenza, l'esenzione dal canone per l'uso delle infrastrutture a favore dei proprietari di veicoli immatricolati in Germania ».

2. Divieto di dazi doganali

25 gennaio 1977, *W. J. G. Bahuis c. Paesi Bassi*, causa 46/76, Racc. 5.

Il signor Bahuis svolgeva nei Paesi Bassi l'attività di importazione ed esportazione di bestiame pagando in tali occasioni, conformemente alla legge olandese, determinate somme a titolo di diritti di controllo sanitario.

Ritenendo, tuttavia, che tali oneri pecuniari fossero incompatibili con la normativa comunitaria che vieta la riscossione di tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione o all'esportazione, adiva lo Arrondissementrechtbank dell'Aia chiedendone il rimborso.

Il giudice olandese accoglieva la domanda del signor Bahuis di restituzione dei diritti pagati per i controlli veterinari all'importazione, ma in merito a quelli relativi all'esportazione chiedeva alla Corte di giustizia di verificarne la compatibilità con la normativa comunitaria, precisamente con le norme in materia di libera circolazione delle merci. Si trattava degli artt. 9 (ora art. 28 TFUE), 12 (ora art. 30 TFUE), 13 (ora abrogato), 16 (ora abrogato) e 36 TCE (ora art. 36 TFUE), nonché alla direttiva del Consiglio n. 64/432/CEE che, al fine di agevolare la libera circolazione del bestiame della specie bovina e suina, ha istituito un sistema generale ed uniforme di controlli sanitari intesi a tutelare la salute e la vita degli esseri umani e degli animali nel territorio della Comunità.

Per quanto concerne l'interpretazione della nozione di tassa di effetto equivalente a dazi doganali all'esportazione in relazione ai diritti riscossi in ragione di controlli sanitari prescritti dalla direttiva n. 64/432/CEE, la Corte ha osservato:

« 27/31. Tali controlli, sebbene siano connessi all'esportazione in un altro paese della Comunità, sono stati imposti dalla direttiva allo Stato membro esportatore allo scopo di rendere superflue eventuali ispezioni alla frontiera istituite unilateralmente dallo Stato membro importatore o, quanto meno, di ridurle a semplici controlli saltuari circa l'osservanza dei provvedimenti di carattere sanitario incombenti allo Stato membro esportatore. I suddetti provvedimenti non vengono emanati unilateralmente da ciascun Stato membro, ma sono stati resi obbligatori ed uniformi per tutti i prodotti di cui trattasi, qualunque sia lo Stato membro esportatore o importatore. D'altra parte, essi non sono emanati da ciascun Stato membro per la tutela di un interesse nazionale, bensì dal Consiglio nell'interesse generale della Comunità; pertanto, non possono essere considerati alla stregua di misure unilaterali che ostacolano gli scambi commerciali, ma, al contrario, come operazioni destinate ad agevolare la libera circolazione delle merci, in particolare neutralizzando gli ostacoli

eventualmente derivanti, per la libertà degli scambi, dalle misure di controllo sanitario adottate in conformità all'art. 36 [ora art. 36 TFUE]. Di conseguenza, gli oneri pecuniari riscossi in ragione di controlli sanitari imposti da una norma comunitaria, aventi carattere uniforme, e da effettuarsi obbligatoriamente, prima della spedizione, nello Stato membro esportatore, non costituiscono tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'esportazione purché il loro importo non ecceda il costo effettivo del controllo ».

Si è poi pronunciata sui diritti riscossi in ragione di ulteriori controlli sanitari effettuati in occasione dell'esportazione di bovini e di suini unilateralmente imposti da uno Stato membro:

« 37/40. Allo scopo di agevolare la libera circolazione del bestiame delle specie bovina e suina, la direttiva n. 64/432 ha istituito un sistema generale e uniforme, per tutto il territorio della Comunità, di controlli sanitari intesi a tutelare la salute e la vita degli esseri umani e degli animali. La fiducia che ciascun Stato membro deve accordare agli organi competenti degli altri Stati membri che effettuano i controlli attenendosi ai criteri stabiliti costituisce un elemento fondamentale del sistema istituito dalla direttiva, la cui assenza renderebbe questa priva di oggetto. Ne deriva che il trasporto, da uno Stato membro all'altro, di bovini e di suini sottoposti ai controlli prescritti dalla suddetta direttiva non può essere subordinato ad ulteriori requisiti di carattere sanitario. Pertanto, fatte salve le eccezioni stabilite dalla direttiva stessa, qualsiasi ulteriore controllo imposto unilateralmente da uno Stato membro su bovini o suini destinati all'esportazione in un altro Stato membro, sia di propria iniziativa, sia per soddisfare esigenze, ormai ingiustificate, di un altro Stato membro, costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa e qualsiasi onere pecuniario riscosso in ragione di siffatto controllo è, per tale motivo, incompatibile con il diritto comunitario ».

La Corte ha, infine, statuito sulla natura degli oneri pecuniari riscossi in ragione di controlli effettuati nello Stato esportatore su bestiame di specie diversa dai bovini e dai suini non contemplati dal diritto comunitario:

« 43/45. L'ultima parte delle questioni concerne i controlli non contemplati dal diritto comunitario ed effettuati da ciascuno Stato membro unilateralmente e secondo criteri specifici. Siffatti controlli, qualora abbiano ad oggetto unicamente il bestiame destinato all'esportazione e siano diversi da quelli effettuati in occasione dello smercio o del trasporto di bestiame della stessa specie nel territorio dello Stato membro interessato, costituiscono misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative. Tali misure, intese a tutelare gli interessi sanitari del paese importatore, sono conformi al Trattato purché soddisfino le condizioni stabilite dall'art. 36 del Trattato stesso [ora art. 36 TFUE].

48/51. Come si è ricordato più avanti, l'art. 36 [ora art. 36 TFUE], sebbene non si opponga — purché vengano rispettate le condizioni da esso stabilite — al mantenimento in vigore di talune restrizioni consistenti, in particolare, in controlli sanitari, non autorizza tuttavia la riscossione di diritti gravanti sulle merci sottoposte ai suddetti controlli: questa, infatti, non è necessaria all'esercizio del potere conferito dall'art. 36 [ora art. 36 TFUE] e costituisce pertanto un ulteriore ostacolo per gli scambi intracomunitari. I motivi che rendono lecita la riscossione di diritti adeguati relativamente all'effettuazione di controlli imposti dal diritto comunitario a tutti gli Stati membri e ispirati a criteri uniformi non possono giustificare provvedimenti che costituiscono pur sempre ostacoli frapposti unilateralmente al commercio intracomunitario. Ciò vale anche se tali controlli nazionali costituiscano provvedimenti destinati ad incentivare le esportazioni. Al giudice proponente va pertanto risposto che costituiscono tasse di effetto equivalente a dazi doganali gli oneri pecuniari riscossi dallo Stato membro esportatore in ragione di controlli sanitari, effettuati dai servizi di tale paese, che non siano prescritti da alcun regolamento o alcuna direttiva comunitaria, ma siano imposti dallo stesso Stato al fine di accertare che la merce soddisfi le condizioni alle quali lo Stato

membro cui essa è destinata subordina l'importazione ».

22 marzo 1977, *Steinike und Weinlig c. Repubblica federale di Germania*, causa 78/76, Racc. 595.

La legge federale 26 giugno 1969 aveva istituito il Fonds zur Absatzförderung der deutschen Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft, ente di diritto pubblico, con il compito di promuovere la vendita e l'esportazione di prodotti agricoli, forestali ed alimentari tedeschi.

Il Fonds era finanziato, tra l'altro, mediante contributi a carico delle aziende agricole, forestali ed alimentari. Infatti, la legge federale 26 giugno 1969 stabiliva al suo § 10 (8), lett. e), a carico delle imprese trasformatrici di ortofrutticoli un contributo pari all'aliquota di 0,30 DM per 100 DM di frutta o ortaggi da versare all'atto della trasformazione dei prodotti importati.

La ditta Steinike und Weinling, importatrice dall'Italia e da paesi terzi nella Repubblica federale di Germania di succhi concentrati di agrumi da utilizzare, una volta trasformati, come prodotti di base per l'industria delle bevande, contestava avanti al Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno la legittimità del contributo a tale titolo impostole. Affermava che oltre ad essere incompatibili con le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato (1), tali avessero natura di tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale, vietato dagli artt. 9 (ora art. 23), 12 (ora art. 28 TFUE), 13 (ora abrogato) TCE e di imposizione interna discriminatoria incompatibile con il dettato dell'art. 95 TCE (ora art. 110 TFUE).

Il tribunale adito richiedeva pertanto alla Corte di giustizia di interpretare le nozioni sia di tassa d'effetto equivalente, sia di imposizione interna discriminatoria nel caso di onere non gravante sui prodotti importati, bensì sulla loro trasformazione.

La Corte, risolvendo congiuntamente le due questioni, ha osservato:

« 26. Le due questioni sono relative alla delimitazione tra una tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale, ai sensi degli artt. 9, 12 e 13 del Trattato, ed una imposizione interna, ai sensi dell'art. 95 [ora art. 110 TFUE], e devono consentire al giudice nazionale di classificare il contributo dovuto all'Absatzförderungsfonds nell'una o nell'altra categoria. Le due questioni vanno quindi risolte congiuntamente.

27. Lo stesso tributo non può, nel sistema del Trattato, appartenere simultaneamente ad entrambe le categorie sopra citate, giacché gli artt. 9 e 12 vietano, tra gli Stati membri, la riscossione di dazi doganali all'importazione e all'esportazione o tasse d'effetto equivalente, mentre l'art. 95 [ora art. 110 TFUE] si limita a vietare imposizioni interne che hanno funzione discriminatoria nei confronti dei prodotti degli altri Stati membri.

28. Dalla sentenza 18 giugno 1975 (causa 94/74, Igav, Racc. 1975, pag. 710), cui si richiama il giudice nazionale, risulta che il divieto di cui all'art. 13, n. 2, si riferisce a qualsiasi tributo riscosso in occasione o in ragione dell'importazione il quale, colpendo specificamente la merce importata, ad esclusione della merce nazionale similare, ne alteri il costo ed abbia quindi sulla libera circolazione delle merci la stessa influenza restrittiva di un dazio doganale.

La caratteristica sostanziale di una tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale, quella che la distingue da una imposizione interna, è che la prima grava esclusivamente sul prodotto importato, mentre la seconda grava sui prodotti importati e nel contempo su quelli nazionali.

Un'imposizione che grava sui prodotti importati e nel contempo sui prodotti similari può cionondimeno costituire una tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale, nel caso in cui un siffatto contributo, riscosso soltanto su determinati prodotti, fosse destinato esclusivamente a finanziare attività che giovano in modo specifico ai prodotti nazionali gravati, i quali vedrebbero così compensato, in tutto o in parte, il relativo onere fiscale.

29. Quando si riscontrino le caratteristiche precipe di una tassa d'effetto equivalente ad un

dazio doganale, la circostanza che il tributo venga riscosso in una fase del commercio o della trasformazione del prodotto successiva al passaggio della frontiera è irrilevante, dal momento che è solo in ragione di tale passaggio che il prodotto viene gravato, il che esclude una tassazione identica del prodotto nazionale.

30. Non costituiscono tasse d'effetto equivalente gli oneri pecuniari che rientrano in un regime generale di tributi interni, gravanti tanto sui prodotti nazionali quanto su quelli importati, secondo gli stessi criteri.

Questa situazione può verificarsi anche nel caso di un prodotto importato che non trovi riscontro in un analogo prodotto nazionale, dal momento che l'onere grava su intere categorie di prodotti nazionali o stranieri i quali si trovino tutti, a prescindere dalla loro origine, in condizioni analoghe.

L'art. 95 [ora art.110 TFUE] ha infatti lo scopo di abolire le discriminazioni, dirette od indirette, riguardo ai prodotti importati, ma non di porre questi ultimi in una situazione fiscale privilegiata rispetto ai prodotti nazionali.

La discriminazione vietata dall'art. 95 [ora art. 110 TFUE] non sussisterà, normalmente, nel caso di una imposizione interna che gravi sui prodotti nazionali e sui prodotti anteriormente importati, all'atto della loro trasformazione in prodotti più elaborati, senza che tra gli uni e gli altri vi sia differenza, in ragione della provenienza, né nelle aliquote, né nell'imponibile, né nelle modalità di riscossione».

15 dicembre 1991, *Ligur Carni Srl e altri c. Unità sanitaria locale n. XV di Genova e altri*, cause riunite C-277/91, C-318/91 e C-319/91, Racc. I-6621.

Con tre ordinanze in data 21 ottobre e 25 novembre 1991 il presidente del Tribunale di Genova nell'ambito di tre procedimenti promossi dalle imprese italiane Ligur Carni Srl e Genova Carni Srl contro l'Unità sanitaria locale n. XV di Genova e dall'impresa Ponente SpA contro l'Unità sanitaria locale n. XIX di La Spezia e le società cooperative CO. GE. SE. MA., sottoponeva alla Corte di giustizia l'interpretazione delle direttive del Consiglio 64/433/CEE (come modificata dalla direttiva del Consiglio 83/90/CEE), 89/662/CEE e 90/425/CEE, nonché degli artt. 30, 36, 52 e 59 TCE (ora artt. 34, 36, 49 e 56 TFUE).

Le società attrici, operanti nel settore dell'importazione di carni bovine fresche provenienti dalla Danimarca e dai Paesi Bassi, lamentavano, infatti, che a norma della legge n. 31/89 della regione Liguria erano obbligate a versare alle competenti unità sanitarie locali diversi importi a titolo di controlli sanitari. Ritenevano, pertanto, che detti pagamenti non fossero dovuti in quanto contrari alle direttive del Consiglio 64/433/CEE, 89/622/CEE e 90/425/CEE. La Corte ha osservato:

« 23. L'art. 10, n. 1, della direttiva, come modificato con la direttiva 83/90, dispone pertanto che il paese destinatario può verificare che ogni spedizione di carni fresche sia accompagnata dal certificato sanitario prescritto.

24. Solo qualora esistano seri motivi di presupporre irregolarità il paese destinatario può, ai sensi del n. 2 dello stesso articolo, procedere in modo non discriminatorio ad ispezioni per verificare che siano rispettate le condizioni previste dalla direttiva, purché tali ispezioni, a tenore del n. 3, non provochino ritardi esagerati nell'inoltro o nell'immissione sul mercato delle merci o ritardi che potrebbero comprometterne la qualità. La stessa disposizione prescrive che le verifiche e le ispezioni si effettuino di norma nel luogo di destinazione delle merci o in qualsiasi altro luogo appropriato, purché la scelta di tale luogo causi il minor numero possibile di inconvenienti all'inoltro delle merci.

27. Le prime due questioni sollevate dal giudice nazionale devono quindi essere risolte nel modo seguente: la direttiva 64/433, come modificata con la direttiva 83/90, dev'essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale in materia di ispezioni sanitarie che assoggetti le merci

importate, già munite di un certificato sanitario redatto dalle autorità dello Stato membro speditore conformemente alla normativa comunitaria, a controlli sanitari obbligatori, sistematici e permanenti, non alla frontiera, ma nel comune di transito o di destinazione delle merci, ed imponga agli operatori economici interessati il pagamento di un diritto come corrispettivo. (...)

30. Va rilevato in primo luogo che, poiché i controlli sistematici, obbligatori e permanenti di cui trattasi non sono giustificati alla luce del sistema armonizzato istituito dalla direttiva, gli oneri pecuniari imposti come corrispettivo di siffatti controlli non possono essere considerati compatibili con la normativa comunitaria.

31. Altrettanto vale per i diritti riscossi all'atto delle verifiche e delle ispezioni sanitarie consentite dalla direttiva. In simili casi, infatti, l'attività dell'amministrazione nazionale è svolta nell'interesse generale e non può essere considerata un servizio reso all'importatore. Di conseguenza, le spese relative a tali controlli devono essere poste a carico della collettività nazionale che, nel suo complesso, fruisce dei vantaggi derivanti dalla libera circolazione delle merci comunitarie (v. sentenze 5 febbraio 1976, causa 87/75, Bresciani, Racc. pag. 129, e 25 gennaio 1977, causa 46/76, Bauhuis, Racc. pag. 5). La riscossione di tali diritti a carico degli importatori costituisce pertanto un ostacolo per la libera circolazione, vietato dal Trattato.

32. La questione in esame dev'essere quindi risolta nel senso che l'onere pecuniario imposto all'importatore interessato a titolo di diritto di ispezione sanitaria, nel contesto di una normativa nazionale come quella in discussione nelle cause principali, non è giustificato in quanto corrispettivo di servizi resi all'importatore stesso ».

La Ponente, poi, affermava la contrarietà agli artt. 30, 52 e 59 TCE (ora artt. 34, 49 e 56 TFUE) delle somme versate alla CO.GE.SE.MA. a titolo di diritti che a quest'ultima derivavano dalla concessione esclusiva di movimentazione delle merci nel macello comunale e di trasporto delle stessae al luogo di destinazione finale: somme dovute anche nel caso in cui la società importatrice provvedesse in proprio alla distribuzione.

Su questa questione la Corte ha osservato:

« 35. Va inoltre ricordato che l'art. 30 del Trattato [ora art. 34 TFUE] vieta le restrizioni quantitative all'importazione e qualsiasi misura di effetto equivalente tra Stati membri. Per giurisprudenza costante, perché le misure considerate ricadano sotto il divieto sancito da tale disposizione è sufficiente che esse possano ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari. Il divieto riguarda quindi ogni tipo di ostacoli che possano avere un effetto nocivo, anche se solo indiretto o potenziale, per la libera circolazione delle merci. (...)

37. La validità di questa conclusione non viene meno ove si consideri che il provvedimento di cui trattasi è limitato al territorio del comune di uno Stato membro. Come la Corte ha rilevato nella sentenza 25 luglio 1991 (cause riunite C-1/90 e C-176/90, Aragonesa de Publicidad, Racc. pag. I-4179, punto 24 della motivazione), una misura statale, qualora abbia un ambito di applicazione territoriale limitato perché si applica soltanto su una parte del territorio nazionale, non può sfuggire alla qualifica di misura discriminatoria o protezionistica ai sensi delle norme relative alla libera circolazione delle merci con il pretesto che incide tanto sullo smercio dei prodotti provenienti dalle altre parti del territorio nazionale quanto su quello dei prodotti importati da altri Stati membri.

38. Analogamente, è irrilevante il fatto che il provvedimento considerato si applichi indistintamente, in via di principio, ai prodotti nazionali e a quelli importati, dal momento che esso ha l'effetto di rendere più onerose, e quindi di ostacolare, le importazioni di merci da altri Stati membri (v. sentenze 25 luglio 1991, Aragonesa, citata, e 10 dicembre 1991, causa C-179/90, Mercis, Racc. pag. 5889).

39. Occorre infine aggiungere che l'art. 30 del Trattato ha efficacia diretta e attribuisce ai singoli diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare (sentenza 8 novembre 1979, causa 251/78, Denkavit, Racc. pag. 3369). (...)

44. Le ultime due questioni devono pertanto essere risolte nel senso che l'art. 30 del Trattato [ora art. 34 TFUE] osta al divieto, imposto dalla normativa di un comune di uno Stato membro agli importatori di carni fresche, di provvedere in proprio nel territorio comunale al trasporto e alla consegna delle loro merci, a meno che essi non versino ad un'impresa locale l'importo corrispondente ai servizi che essa presta nell'ambito di una concessione esclusiva in materia di movimentazione nel macello comunale, di trasporto e di consegna delle merci di cui trattasi. L'art. 30 del Trattato [ora art. 34 TFUE] ha efficacia diretta ed attribuisce ai singoli diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare ».

21 giugno 2007, *Commissione c. Italia*, causa C-173/05, Racc. I-4917.

La Commissione, con ricorso ex art. 226 CE (oggi art. 258 TFUE), ha chiesto alla Corte di giustizia di dichiarare che l'Italia, avendo istituito e mantenuto in vigore il «tributo ambientale» sui gasdotti previsto dall'art.6 della legge regionale siciliana 26 marzo 2002, n. 2, recante disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002 (GURS n. 14 del 27 marzo 2002, parte I, pag.1; in prosieguo: la «legge siciliana»), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli allora artt. 23, 25, 26 e 133 CE (oggi artt. 28, 30, 31 e 207 TFUE) nonché degli artt. 4 e 9 dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica e popolare di Algeria, firmato ad Algeri il 26 aprile 1976 ed approvato a nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2210 (in prosieguo: l'«accordo di cooperazione»). Sul divieto di dazi doganali, la Corte ha, in particolare, osservato:

« 27. Prima di affrontare l'esame del presente ricorso, è opportuno rammentare che, ai sensi dell'art. 23, n. 1, CE [ora art. 28 TFUE], la Comunità è fondata su un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci. Tale unione comporta, da un lato, il divieto di qualsiasi dazio doganale all'importazione ed all'esportazione fra gli Stati membri nonché di qualsiasi onere di effetto equivalente a tali dazi e, dall'altro, l'adozione di una tariffa doganale comune per gli scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi.

28. A norma degli artt. 23 CE e 25 CE [ora artt. 28 e 30 TFUE], qualsiasi onere pecuniario imposto unilateralmente, indipendentemente dalla sua denominazione e dalla sua struttura, che colpisce le merci per il fatto che esse attraversano una frontiera, quando non si tratti di un dazio doganale in senso proprio, costituisce una tassa d'effetto equivalente anche allorquando il detto onere pecuniario non è riscosso a vantaggio dello Stato (v., in tal senso, sentenze 8 novembre 2005, causa C-293/02, Jersey Produce Marketing Organisation, Racc. pag. I-9543, punto 55, nonché 8 giugno 2006, causa C-517/04, Koornstra, Racc. pag. I-5015, punto 15).

29. Per quanto riguarda la tariffa doganale comune, essa è intesa alla parificazione degli oneri doganali gravanti, alle frontiere della Comunità, sulle merci importate da paesi terzi, al fine di evitare ogni distorsione nella libera circolazione interna o nei rapporti concorrenziali (sentenze Indiamex e De Belder [13 dicembre 1973, cause riunite 37 e 38/73, Racc. pag. 1609], punto 9, nonché 7 novembre 1996, causa C-126/94, Cadi Surgelés e a., Racc. pag. I-5647, punto 14).

30. Grave sarebbe, infatti, la lesione che verrebbe arrecata sia all'unicità del territorio doganale comunitario che all'uniformità della politica commerciale comune, qualora gli Stati membri fossero autorizzati ad imporre unilateralmente tasse di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni provenienti da paesi terzi (v., in tal senso, [...] sentenza Aprile [5 ottobre 1995, causa C-125/94, Racc. pag. I-2919], punto 34).

31. Peraltro, l'unione doganale implica necessariamente che venga garantita la libera circolazione delle merci fra gli Stati membri. Tale libertà, a sua volta, non potrebbe essere completa se gli Stati membri avessero la facoltà di ostacolare o intralciare, in un qualsiasi modo, la circolazione delle

merci in transito. Si deve quindi riconoscere, come conseguenza dell'unione doganale e nel reciproco interesse degli Stati membri, l'esistenza di un principio generale di libertà di transito delle merci nell'ambito della Comunità (sentenza SIOT [16 marzo 1983, causa 266/81, Racc. pag. 731], punto 16).

32. Gli Stati membri lederebbero il principio della libertà del transito comunitario qualora applicassero alle merci in transito sul loro territorio, ivi incluse quelle importate direttamente da un paese terzo, diritti di transito o qualsiasi altra imposizione relativa al detto transito (v., in tal senso, citata sentenza SIOT, punti 18 e 19).

33. Inoltre, non esiste alcun motivo per interpretare il divieto di tasse di effetto equivalente a dazi doganali in modo diverso a seconda che si tratti del commercio intracomunitario o degli scambi con paesi terzi disciplinati da accordi quale l'accordo di cooperazione (v. sentenza Aprile, cit., punto 39). [...]

35. Nel caso di specie, è pacifico che la legge siciliana ha istituito un tributo ambientale teso a finanziare gli investimenti destinati a ridurre e prevenire i rischi per l'ambiente, derivanti dalla presenza di gasdotti contenenti il gas metano, installati sul territorio della Regione siciliana. Il trasporto e la distribuzione del gas metano di cui trattasi si effettuano mediante gasdotti classificabili come condotte di prima specie a norma del decreto ministeriale 24 novembre 1984 e collegati a condotte transmediterranee adibite al trasporto di gas proveniente dall'Algeria.

36. In forza dell'art. 6, terzo comma, della legge siciliana, presupposto del tributo ambientale è la proprietà di gasdotti contenenti il gas che attraversano il territorio della Regione siciliana.

37. Nelle sue osservazioni, il governo italiano afferma, a tal proposito, che il tributo controverso colpisce non la merce ma esclusivamente l'impianto di trasporto. Tuttavia, a detta dello stesso governo, il tributo controverso sarebbe dovuto solo qualora il gas sia effettivamente presente nell'impianto.

38. Peraltro, tale governo non nega il fatto che l'unico impianto che soddisfi i requisiti d'imponibilità definiti dalla legge siciliana è quello collegato ai gasdotti transmediterranei e che trasporta gas naturale proveniente dall'Algeria.

39. Di conseguenza, occorre dichiarare che il tributo istituito a norma della legge siciliana costituisce un onere fiscale, che colpisce una merce importata da un paese terzo, ossia il gas metano algerino, al fine della distribuzione e del consumo di tale gas nel territorio italiano ovvero del suo transito verso altri Stati membri.

40. Orbene, come si evince dalla giurisprudenza citata ai punti 28-33 della presente sentenza, un tributo del genere su una merce importata da un paese terzo, ovvero sia la Repubblica democratica e popolare di Algeria, è contrario tanto agli artt. 23 CE e 133 CE quanto all'art. 9 dell'accordo di cooperazione.

41. In aggiunta, è opportuno evidenziare che il tributo controverso può recare pregiudizio al commercio intracomunitario, in violazione dell'art. 25 CE [ora art. 30 TFUE], in quanto il gas algerino tassato in virtù della legge siciliana viene importato in Italia ed esportato successivamente in altri Stati membri.

42. Infine, quanto all'argomento del governo italiano secondo cui il ricorso della Commissione sarebbe privo di fondamento in quanto il tributo controverso sarebbe stato istituito unicamente allo scopo di salvaguardare l'ambiente, tenuto conto, segnatamente, degli obblighi inerenti al principio di precauzione, è sufficiente ricordare che le tasse di effetto equivalente sono vietate a prescindere da qualsiasi considerazione circa lo scopo per il quale sono state istituite, come pure circa la destinazione dei proventi che ne derivano (v. sentenza 9 settembre 2004, causa C-72/03, Carbonati Apuani, Racc. pag. I-8027, punto 31).

43. Per quanto concerne gli artt. 26 CE e 4 dell'accordo di cooperazione, è utile ricordare che codeste disposizioni non forniscono, di per sé, alcun criterio giuridico sufficientemente preciso per consentire di valutare il tributo istituito in forza della legge siciliana.

44. Alle luce di quanto esposto, occorre dichiarare che la Repubblica italiana, avendo istituito un

tributo ambientale che colpisce il gas metano proveniente dall'Algeria, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 23 CE, 25 CE e 133 CE [ora artt. 28, 30 e 207 TFUE], nonché dell'art. 9 dell'accordo di cooperazione».

6 dicembre 2018, *FENS*, causa C-305/17, ECLI:EU:C:2018:986

La FENS spol. S.r.o., ricorrente nel procedimento principale, è una società succeduta ex lege alla Korlea Invest a.s. (in prosieguo: la «Korlea») a seguito del fallimento di quest'ultima. La Korlea aveva ottenuto l'autorizzazione ad operare quale fornitore nel mercato dell'energia elettrica slovacca e, in tale veste, aveva concluso, nel 2008, un contratto di trasporto di elettricità con la società slovacca gestrice della rete nazionale di trasmissione di energia elettrica (la Slovenská elektriza ná prenosová sústava a.s.; in prosieguo: la «SEPS»). Il contratto in questione prevedeva, tra l'altro, un prelievo sotto forma di tassa per la fornitura dei servizi di rete, a carico della Korlea, in caso di esportazione di energia elettrica, salva la dimostrazione che l'energia elettrica esportata fosse già stata oggetto di importazione in Slovacchia. A titolo di tale prelievo, la Korlea corrispondeva alla SEPS, per l'anno 2008, l'importo di Euro 6.815.853,415. Successivamente, nel 2010, la Korlea proponeva domanda di risarcimento del danno nei confronti dell'ufficio di regolamentazione energetica slovacca, sostenendo che la tassa per la fornitura dei servizi di rete fosse una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale, in quanto applicabile unicamente all'energia elettrica prodotta in Slovacchia ed esportata verso altri Stati membri o verso paesi terzi. In tale contesto, l'Okresn súd Bratislava II (Tribunale distrettuale di Bratislava II) sottoponeva tre questioni pregiudiziali relative, in sostanza, alla compatibilità del prelievo fiscale in questione con gli artt. 28 e 30 TFUE. Con riferimento all'esistenza di una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale, la Corte ha osservato:

« 29. Secondo costante giurisprudenza della Corte, costituisce una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale qualsiasi onere pecuniario, ancorché minimo, imposto unilateralmente, a prescindere dalla sua denominazione e dalla sua struttura, che colpisca le merci per il fatto di attraversare una frontiera, quando non si tratti di un dazio doganale in senso proprio. Viceversa, un onere pecuniario derivante da un regime generale di imposizioni interne gravanti sistematicamente, secondo gli stessi criteri obiettivi, su categorie di prodotti, indipendentemente dalla loro origine e dalla loro destinazione, rientra nell'articolo 110 TFUE, che vieta i tributi interni discriminatori (sentenza del 14 giugno 2018, *Lubrizol France*, C-39/17, EU:C:2018:438, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

30. In tale contesto occorre altresì rammentare che, da un lato, le disposizioni del Trattato FUE relative alle tasse di effetto equivalente e quelle concernenti le imposizioni interne discriminatorie non sono applicabili cumulativamente, ragion per cui una misura che ricade nella sfera dell'articolo 110 TFUE non può essere qualificata, nel sistema del Trattato stesso, come «tassa di effetto equivalente» (v., in tal senso, la sentenza del 2 ottobre 2014, *Orgacom*, C-254/13, EU:C:2014:2251, punto 20 e la giurisprudenza ivi citata) e, dall'altro, che l'articolo 110 TFUE riguarda non soltanto le importazioni, bensì anche le esportazioni di merci (v., in tal senso, la sentenza del 22 maggio 2003, *Freskot*, C-355/00, EU:C:2003:298, punto 45 e la giurisprudenza ivi citata).

31. Un onere pecuniario sfugge ugualmente alla qualifica di «tassa di effetto equivalente» qualora sia applicato, a determinate condizioni, nell'ambito di controlli effettuati per ottemperare ad obblighi imposti dal diritto dell'Unione o rappresenti il corrispettivo di un servizio effettivamente prestato all'operatore che è tenuto a corrisponderlo, di importo proporzionato al servizio stesso (sentenza del 14 giugno 2018, *Lubrizol France*, C-39/17, EU:C:2018:438, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

32. Occorre pertanto accertare se l'onere pecuniario contestato nel procedimento principale risponda alla definizione di tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale, quale risultante dagli elementi esposti supra ai punti da 29 a 31.

33. A tal proposito, va rilevato, in primo luogo, che il prelievo oggetto del procedimento principale costituisce un onere pecuniario imposto unilateralmente da uno Stato membro. Poiché l'obiettivo perseguito con la sua istituzione resta irrilevante, poco importa che si tratti di un onere relativo a taluni servizi di rete per la trasmissione di energia elettrica (v., in tal senso, la sentenza del 21 settembre 2000, Michailidis, C-441/98 e C-442/98, EU:C:2000:479, punto 14 e giurisprudenza ivi citata).

34. Si deve rilevare, in secondo luogo, che l'energia elettrica costituisce una merce ai sensi del diritto dell'Unione e che una tassa applicata non su una merce in sé, bensì su un'attività necessaria relativa alla merce medesima come, nella specie, i servizi di rete, può ricadere nelle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci. In tal senso, qualora una tassa venga calcolata sul numero di chilowattora trasportati e non sulla distanza del trasporto o secondo qualunque altro criterio direttamente connesso al trasporto, essa dev'essere considerata come se colpisse il prodotto stesso (v., in tal senso, sentenza del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a., C-206/06, EU:C:2008:413, punti 43 e 44 nonché giurisprudenza ivi citata).

35. Nel procedimento principale, l'onere pecuniario ivi in questione, essendo calcolato sul numero di chilowattore trasmesse, dev'essere calcolato come gravante su merci.

36. Occorre poi verificare, in terzo luogo, se tale onere gravi sulle merci de quibus per effetto dell'attraversamento di una frontiera o se, per contro, derivi da un regime impositivo generale che colpisca sistematicamente, secondo identici criteri oggettivi, talune categorie di prodotti, a prescindere dalla loro destinazione.

37. A tal riguardo, la Corte ha già avuto modo di affermare che la caratteristica essenziale di una tassa di effetto equivalente, che la distingue da un'imposizione interna generale, sta nel fatto che la prima colpisce esclusivamente il prodotto che varca la frontiera in quanto tale, mentre la seconda colpisce al contempo prodotti importati, esportati e nazionali (sentenza del 2 ottobre 2014, Orgacom, C-254/13, EU:C:2014:2251, punto 28).

38. Nella specie, dalla formulazione delle questioni sollevate emerge che l'onere pecuniario oggetto del procedimento principale colpisce unicamente l'elettricità prodotta in Slovacchia e successivamente esportata. Ne consegue che il prelievo viene operato per il fatto che l'energia elettrica attraversa la frontiera.

39. Il governo slovacco deduce, tuttavia, che il decreto governativo n. 317/2007 prevede un identico prelievo che si applica all'elettricità consumata in Slovacchia, indipendentemente dalla sua origine. Per tale motivo, l'elettricità prodotta in Slovacchia e successivamente esportata verrebbe trattata, in realtà, al pari dell'elettricità prodotta in Slovacchia e consumata all'interno del paese.

40. Tuttavia, anche ammesso che le due categorie di energia elettrica siano soggette allo stesso regime, va inoltre osservato che, per far parte di un sistema generale di «imposizioni interne», ai sensi dell'articolo 110 TFUE, l'onere fiscale de quo deve colpire il prodotto nazionale e l'identico prodotto esportato con la stessa imposta allo stesso stadio commerciale e che il fatto generatore dell'imposta deve anch'esso essere identico per entrambi i prodotti (sentenza del 2 ottobre 2014, Orgacom, C-254/13, EU:C:2014:2251, punto 29 e la giurisprudenza ivi citata).

41. Orbene, se è vero che, alla luce di quanto esposto dal governo slovacco, è, segnatamente, sul cliente finale che grava il prelievo in questione per l'elettricità consumata in Slovacchia, è pacifico che, per l'elettricità esportata tale onere è dovuto dall'esportatore dell'energia stessa. Il prelievo oggetto del procedimento principale colpisce, quindi, l'elettricità prodotta in Slovacchia per il fatto di essere consumata nello Stato membro medesimo ovvero, nel caso in cui venga esportata al fine di essere consumata in un altro paese, in conseguenza della sua esportazione. Ciò detto, si deve rilevare

che il prelievo de quo non colpisce l'energia elettrica esportata e quella consumata all'interno dello Stato membro medesimo nello stesso stadio commerciale.

42. In quarto luogo, si deve rilevare che dagli atti di causa presentati alla Corte non risulta che l'onere pecuniario contestato nel procedimento principale venga percepito per effetto di controlli effettuati per ottemperare ad obblighi imposti dal diritto dell'Unione o che costituisca il corrispettivo di un servizio effettivamente reso all'operatore, di importo proporzionato al servizio stesso.

43. A tal riguardo va precisato che, se è pur vero che la Corte ha ammesso che un onere, che costituisca il corrispettivo di un servizio effettivamente reso all'operatore economico tenuto al suo versamento, di importo proporzionato al servizio stesso, non costituisce una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale (sentenza del 9 settembre 2004, Carbonati Apuani, C-72/03, EU:C:2004:506, punto 31), resta il fatto che, come rammentato dall'avvocato generale al paragrafo 66 delle proprie conclusioni, affinché un onere sfugga alla sfera d'applicazione dell'articolo 28 TFUE, dal servizio prestato deve derivare un vantaggio determinato per l'esportatore individuale, ove un vantaggio per l'interesse pubblico resta troppo generale e incerto perché possa essere considerato il corrispettivo costituente la contropartita di un vantaggio determinato effettivamente reso (v., in tal senso, sentenze del 1o luglio 1969, Commissione/Italia, 24/68, EU:C:1969:29, punto 16, e del 27 settembre 1988, Commissione/Germania, 18/87, EU:C:1988:453, punto 7).

44. Orbene, il governo slovacco, pur precisando, nelle proprie osservazioni scritte, che l'onere pecuniario in questione viene prelevato per un servizio di rete effettivamente fornito agli esportatori, non ha minimamente avvalorato tale capo della propria tesi con elementi integrativi idonei a dimostrare che il prelievo medesimo rappresenti il corrispettivo di un siffatto vantaggio determinato e certo.

45. Non emerge tantomeno da altri elementi degli atti di causa che un onere pecuniario imposto al fine di mantenere l'equilibrio tra la capacità produttiva disponibile e la domanda di energia elettrica possa costituire il corrispettivo di un servizio da cui derivi un vantaggio determinato e certo.

46. Ciò detto, un onere pecuniario del genere di quello oggetto del procedimento principale, che colpisca l'energia elettrica esportata tanto verso uno Stato membro distinto dalla Repubblica slovacca quanto verso paesi terzi, costituisce una tassa di effetto equivalente, ai sensi dell'articolo 28 TFUE.

47. Tale rilievo si applica tanto all'elettricità esportata verso un altro Stato membro, quanto a quella esportata verso paesi terzi.

48. Tale onere pecuniario, infatti, laddove colpisce le esportazioni verso altri Stati membri, ricade nella sfera degli articoli 28 e 30 TFUE e, laddove colpisce le esportazioni verso paesi terzi, rientra nell'ambito dell'articolo 28 TFUE.

49. Per quanto attiene, più in particolare, alle esportazioni verso paesi terzi, si deve ricordare che, a termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e e), TFUE, l'Unione dispone di una competenza esclusiva nei settori dell'Unione doganale e della politica commerciale comune e che, ai sensi dell'articolo 207, paragrafo 1, TFUE la politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, segnatamente per quanto attiene le modifiche tariffarie, nonché la conclusione di accordi tariffari e commerciali riguardanti gli scambi di merci e servizi.

50. Orbene, l'uniformità della politica commerciale comune risulterebbe gravemente compromessa se gli Stati membri fossero autorizzati ad imporre, unilateralmente, tasse di effetto equivalente a dazi doganali sulle esportazioni verso paesi terzi.

51. Ne consegue che, come osservato dalla Commissione europea, gli Stati membri non dispongono di una competenza che consenta loro di introdurre unilateralmente tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'esportazione in caso di esportazioni verso paesi terzi (v., per analogia, sentenza del 26 ottobre 1995, Siesse, C-36/94, EU:C:1995:351, punto 17)».

Con riguardo, poi, all'eventuale giustificazione dell'onere all'esportazione de quo, la Corte ha osservato:

«52. Il governo dei Paesi Bassi sostiene che l'obiettivo consistente nel garantire la sicurezza dell'approvvigionamento costituisce, come già riconosciuto dalla Corte nella sentenza del 22 ottobre 2013, Essent e a. (da C-105/12 a C-107/12, EU:C:2013:677, punto 59, nonché la giurisprudenza ivi citata), un motivo imperativo di interesse generale.

53. A tal riguardo, secondo costante giurisprudenza, il divieto dettato dall'articolo 28 TFUE riveste carattere generale ed assoluto (v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2000, Michailidis, C-441/98 e C-442/98, EU:C:2000:479, punto 14 e la giurisprudenza ivi citata). Il Trattato FUE non prevede alcuna deroga e la Corte ha già affermato che dalla chiarezza, dalla precisione e dall'ampiezza senza riserve delle pertinenti disposizioni di diritto primario risulta che il divieto di dazi doganali costituisce una norma fondamentale e che, conseguentemente, qualsiasi deroga dev'essere espressamente contemplata. Essa ha parimenti precisato che la nozione di «tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale» costituisce il necessario complemento al divieto generale relativo ai dazi doganali (v., in tal senso, la sentenza del 14 dicembre 1962, Commissione/Lussemburgo e Belgio, 2/62 e 3/62, EU:C:1962:45, pag. 807).

54. La Corte ha inoltre affermato che le deroghe agli articoli 34 e 35 TFUE previste dall'articolo 36 TFUE non possono trovare applicazione, in via analogica, nell'ambito dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente (v., in tal senso, la sentenza del 10 dicembre 1968, Commissione/Italia, 7/68, EU:C:1968:51, pag. 573).

55. Tali considerazioni s'impongono con riguardo tanto al divieto di tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'esportazione verso altri Stati membri quanto al divieto di tasse di tal genere all'esportazione verso paesi terzi.

56. Ne consegue che l'onere pecuniario in esame, dovendo essere qualificato come tassa di effetto equivalente a dazi doganali, non può essere oggetto di giustificazione.

57. Alla luce di tutti i suesposti rilievi, gli articoli 28 e 30 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro che prevede l'applicazione di un onere pecuniario, come quello oggetto del procedimento principale, gravante sulle esportazioni di energia elettrica verso un altro Stato membro o verso un paese terzo unicamente nel caso in cui l'energia elettrica sia stata prodotta sul territorio nazionale ».

3. Divieto di restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente

11 luglio 1974, *Benoît e Gustave Dassonville*, causa 8/74, Racc. 837.

La legislazione belga, r.d. 2 dicembre 1934, n. 57, sanzionava penalmente il divieto di importare acquaviti recanti una denominazione d'origine regolarmente omologata dal governo belga qualora le merci non fossero accompagnate da un documento attestante ufficialmente il diritto alla suddetta denominazione.

Il signor Gustave Dassonville, titolare di una ditta con sede in Francia, ed il figlio Benoît Dassonville acquistavano Scotch whisky, denominazione regolarmente omologata dal Governo belga, in libera pratica in Francia, per poi importarlo in Belgio.

Il whisky veniva importato in Belgio corredato dai documenti prescritti dalla normativa francese, ritenuti, invece, non rispondenti alle finalità della legge belga.

I signori Dassonville venivano per questo motivo penalmente perseguiti dal procuratore del Re. A loro difesa, i predetti, assumevano la contrarietà del decreto belga al divieto di applicare restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente sancito dall'art. 30 TCE (ora art. 34 TFUE) e seguenti.

Il Tribunal de Première Instance di Bruxelles rinviava pregiudizialmente alla Corte di giustizia

l'interpretazione degli artt. Ricordati. La Corte ha osservato:

« 5. Ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative.

6. Finché non sarà stato istituito un regime comunitario che garantisca ai consumatori l'autenticità della denominazione di origine d'un prodotto, gli Stati membri che intendano adottare provvedimenti contro comportamenti sleali in tale settore possono farlo soltanto a condizione che tali provvedimenti siano ragionevoli e che i mezzi di prova richiesti non abbiano per effetto di ostacolare il commercio fra gli Stati membri, ma siano accessibili a tutti i cittadini comunitari. (...)

8. Tale può essere invece il risultato di formalità, richieste da uno Stato membro per la prova dell'origine d'un prodotto, alle quali solo gli importatori diretti sarebbero praticamente in grado di soddisfare senza gravi difficoltà.

9. Di conseguenza, lo Stato membro che richieda un certificato di origine più facilmente ottenibile dall'importatore diretto d'un prodotto, che non da chi abbia acquistato regolarmente il medesimo prodotto in un altro Stato membro (diverso dal paese d'origine) dov'esso si trovava in libera pratica, pone in essere una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa incompatibile col Trattato ».

22 marzo 1977, *Iannelli e Volpi S.p.A. c. Ditta Paolo Meroni*, causa 74/76, Racc. 557.

La società italiana Iannelli e Volpi svolgeva attività di importazione di carta versando dei contributi all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC), ente di diritto pubblico istituito con decreto ministeriale 3 luglio 1940 per incentivare e disciplinare la produzione di cellulosa e di carta in Italia.

In occasione della vendita di una partita importata di carta da parati alla ditta Paolo Meroni, la Iannelli e Volpi le addebitava, in conformità con la citata normativa italiana, parte del contributo da lei versato all'ENCC nel momento dell'importazione.

La ditta Paolo Meroni rifiutava il pagamento adducendo che tale addebito, posto a carico dell'acquirente, fosse contrario all'art. 30 TCE (ora art. 34 TFUE) e, inoltre, violasse l'art. 95 TCE (ora art. 110 TFUE).

La Iannelli e Volpi, al fine di veder soddisfatto il proprio credito adiva, pertanto, il Pretore di Milano il quale, una volta integrato il contraddittorio con la chiamata dell'ENCC, rinviava ai sensi dell'art. 177 TCE (ora art. 267 TFUE) alla Corte di giustizia. Le questioni sottoposte dal Pretore di Milano miravano, in sostanza, a stabilire se il giudice nazionale chiamato a pronunciarsi sulla compatibilità di una normativa nazionale, come quella per cui era causa, con il sistema di aiuti di Stato, disciplinato dagli artt. 92 TCE (ora art. 107 TFUE) e seguenti, potesse anche tener conto di una eventuale violazione dell'art. 30 TCE (ora art. 34 TFUE).

Affrontando l'interpretazione dell'art. 30 TCE (ora art. 34 TFUE) alla luce della disciplina in materia di aiuti di Stato, la Corte ha osservato:

« 8. L'art. 30 del Trattato [ora art. 34 TFUE], vietando qualsiasi restrizione quantitativa all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente, si riferisce sia ai provvedimenti che vietano in tutto o in parte le importazioni, sia, com'è precisato nella direttiva della Commissione 22 dicembre 1969, n. 70/50 (GU n. L 13 del 19. 1. 1970, pag. 29), alle “misure, diverse da quelle applicabili indistintamente ai prodotti nazionali ed ai prodotti importati, che ostacolano delle importazioni che potrebbero aver luogo ove tali misure non esistessero, ivi comprese quelle che rendono le importazioni più difficili od onerose dello smercio dei prodotti nazionali”.

9. La sfera d'applicazione dell'art. 30 [ora art. 34 TFUE], per quanto ampia, non comprende

tuttavia gli ostacoli contemplati da altre disposizioni specifiche del Trattato. In effetti, le conseguenze dell'applicazione o dell'eventuale violazione di queste varie disposizioni, in quanto vanno determinate in funzione del particolare oggetto delle disposizioni stesse nel complesso delle finalità del Trattato, possono essere di varia natura, donde la necessità di distinguere la sfera di applicazione di ciascuna norma, a meno che non si tratti di situazioni che possono ricadere contemporaneamente sotto la disciplina di due o più norme di diritto comunitario. Così, gli ostacoli di natura fiscale o di effetto equivalente contemplati dagli artt. 9-16 e 95 del Trattato [ora art. 110 TFUE] esulano dal divieto stabilito dall'art. 30 [ora art. 34 TFUE].

10. Del pari, il fatto che un sistema di aiuti erogati dallo Stato o alimentati con fondi statali possa, semplicemente agevolando determinate imprese o taluni prodotti nazionali, ostacolare, sia pure indirettamente, l'importazione da altri Stati membri di prodotti simili o concorrenti, non basta da solo ad assimilare un aiuto, in quanto tale, ad una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 30.

11. D'altra parte, come emerge dall'art. 92 [ora art. 107 TFUE], nn. 1 e 3, nonché dall'art. 93 [ora art. 108 TFUE], n. 2, 3 comma, l'incompatibilità degli aiuti con il mercato comune, sancita dall'art. 92, n. 1, non è né assoluta né incondizionata. Non solo l'art. 92 [ora art. 107 TFUE], n. 2, stabilisce determinate eccezioni a tale principio, ma inoltre sia l'art. 92 [ora art. 107 TFUE], sia l'art. 93 [ora art. 108 TFUE] conferiscono alla Commissione un ampio potere discrezionale ed al Consiglio un vasto potere al fine di dichiarare determinati aiuti statali compatibili con il mercato comune, in deroga al divieto generale di cui all'art. 92 [ora art. 107 TFUE], n. 1.

12. Dal complesso di tali considerazioni deriva che il Trattato, disponendo, all'art. 93 [ora art. 108 TFUE], che la Commissione deve procedere in via permanente all'esame ed al controllo degli aiuti, vuole che l'eventuale incompatibilità di un determinato aiuto con il mercato comune venga accertata, sotto il controllo della Corte di giustizia, mediante un apposito procedimento, che spetta alla Commissione avviare. Di conseguenza, i singoli non possono, richiamandosi unicamente all'art. 92 [ora art. 107 TFUE], contestare la compatibilità di un aiuto con il diritto comunitario dinanzi ai giudici nazionali né chiedere a questi di pronunciarsi, in via principale o incidentale, sull'eventuale incompatibilità. Un'interpretazione dell'art. 30 talmente estensiva da consentire di assimilare un aiuto ai sensi dell'art. 92 [ora art. 107 TFUE], in quanto tale, ad una restrizione quantitativa di cui all'art. 30 avrebbe per effetto di alterare la portata degli artt. 92 e 93 del Trattato [ora artt. 107 e 108 TFUE] e di recare pregiudizio al sistema di ripartizione delle competenze che il Trattato ha inteso porre in essere istituendo il procedimento d'esame permanente contemplato dall'art. 93 [ora art. 108 TFUE].

13. Il divieto delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente sancito dall'art. 30 del Trattato [ora art. 34 TFUE] è assoluto ed esplicito, e non richiede alcun ulteriore provvedimento di attuazione da parte degli Stati membri o delle istituzioni comunitarie. Esso ha pertanto efficacia diretta ed attribuisce ai singoli diritti che i giudici nazionali devono tutelare; e ciò, al più tardi, dalla fine del periodo di transizione, cioè dal 1 gennaio 1970, come risulta dal testo dell'art. 32, 2 comma del Trattato.

14. Può accadere che determinate caratteristiche di un aiuto, contrastanti con disposizioni particolari del Trattato, diverse dagli artt. 92 e 93 [ora artt. 107 e 108 TFUE], siano così indissolubilmente legate all'oggetto dell'aiuto, che risulti impossibile esaminarle in via autonoma, di guisa che la loro incidenza sulla compatibilità o sull'incompatibilità dell'aiuto nel suo complesso dev'essere in tal caso necessariamente valutata mediante il procedimento ex art. 93 [ora art. 107 TFUE]. Diverso è invece il caso qualora, nell'analisi di un sistema di aiuti, sia possibile isolare condizioni o elementi che, pur facendo parte del sistema stesso, possano essere considerati non necessari ai fini della realizzazione del suo oggetto o del suo funzionamento. In quest'ultima ipotesi, non è possibile richiamarsi alla ripartizione delle competenze derivante dagli artt. 92 e 93 per concludere che, qualora siano violate altre norme del Trattato, aventi efficacia diretta, queste non possano essere invocate dinanzi al giudice nazionale per il solo fatto che l'elemento considerato costituisce un aspetto di un aiuto.

15. Benché gli aiuti implicino sovente, per natura, una protezione e quindi un certo frazionamento del mercato a scapito dei prodotti delle imprese che non ne fruiscono, ciò non giustifica tuttavia effetti restrittivi che vadano al di là di quanto è necessario perché l'aiuto possa raggiungere gli scopi ammessi dal Trattato. Si hanno simili effetti qualora l'aiuto venga concesso agli operatori economici che acquistano prodotti importati tramite un ente statale, ma negato in caso di importazione diretta, senza che, manifestamente, tale distinzione sia necessaria alla realizzazione dell'obiettivo dell'aiuto o al suo funzionamento.

16. Va però precisato, per quanto concerne la soluzione della seconda questione, che l'esistenza, in un sistema di aiuti, di un elemento che costituisca eventualmente una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa, non necessaria alla realizzazione dell'obiettivo dell'aiuto, non autorizza i giudici nazionali a dichiarare il suddetto sistema, nel suo complesso, incompatibile con il Trattato né, di conseguenza, a considerare, per ciò solo, illegittimi i contributi con i quali l'aiuto è finanziato, assumendo a motivo il fatto che questi sarebbero destinati al finanziamento di un aiuto incompatibile con il Trattato.

17. Le prime tre questioni vanno pertanto risolte come segue: a) l'art. 30 del Trattato [ora art. 34 TFUE] ha efficacia diretta e attribuisce ai singoli, al più tardi alla fine del periodo di transizione, diritti che i giudici nazionali devono tutelare; b) gli aiuti di cui agli artt. 92 e 93 del Trattato [ora art. 107 e 108 TFUE] non rientrano, di per sé, nella sfera di applicazione del divieto delle restrizioni quantitative all'importazione e delle misure di effetto equivalente sancito dall'art. 30 [ora art. 34 TFUE]; tuttavia, eventuali modalità di un aiuto non necessarie al suo oggetto o al suo funzionamento e contrarie al suddetto divieto possono essere, per tale motivo, considerate incompatibili con detta disposizione; c) il fatto che una determinata modalità di un aiuto, non necessaria al suo oggetto o al suo funzionamento, sia incompatibile con una norma del Trattato diversa dagli artt. 92 e 93 non vizia l'aiuto nel suo complesso né rende illegittimo, per questo motivo, il sistema di finanziamento dell'aiuto stesso ».

La Corte ha quindi interpretato l'art. 95 TCE (ora art. 110 TFUE):

«21. Ai fini dell'applicazione dell'art. 95 del Trattato [ora art. 110 TFUE] è necessario prendere in considerazione non solo l'aliquota del tributo interno gravante direttamente o indirettamente sui prodotti nazionali e su quelli importati, ma anche la base imponibile e le modalità di riscossione del tributo stesso. Qualora, sotto questo profilo, sussistano differenze implicanti per il prodotto importato, nella medesima fase del processo produttivo o della distribuzione, un maggior onere fiscale rispetto all'analogo prodotto nazionale, si ha violazione del divieto di cui all'art. 95 [ora art. 110 TFUE]. Ciò si verifica, nel caso di un tributo calcolato sul valore del prodotto, quando, in relazione al solo prodotto importato, si prendano in considerazione elementi di valutazione tali da aumentarne il valore rispetto al prodotto nazionale corrispondente. Il fatto che l'amministrazione abbia la facoltà di ridurre l'importo del tributo in casi particolari, tanto per le merci di produzione nazionale quanto per quelle importate, non basta ad eliminare la discriminazione incompatibile con l'art. 95 [ora art. 110 TFUE].

22. Come la Corte ha affermato, da ultimo nella sentenza 17 febbraio 1976 (causa 45/75, Rewe, Racc. pag. 193), l'art. 95 [ora art. 110 TFUE] del Trattato ha efficacia diretta ed attribuisce ai singoli diritti che i giudici nazionali devono tutelare. Spetta tuttavia al giudice nazionale stabilire, in base al diritto interno, se un tributo interno discriminatorio ai sensi dell'art. 95 [ora art. 110 TFUE] debba essere considerato non dovuto nella sua totalità, oppure limitatamente alla parte che eccede l'onere gravante sul prodotto nazionale ».

3.1. Misure distintamente applicabili

8 novembre 1979, *Denkavit Fruttermittel GmbH c. Ministro dell'alimentazione, dell'agricoltura e delle foreste del Land Renania settentrionale-Vestfalia*, causa 251/78, Racc. 3369.

Il decreto 18 settembre 1957 del Land Renania settentrionale-Vestfalia stabiliva ai suoi §§ 1,2 e 9 le modalità per l'importazione di mangimi contenenti prodotti di origine animale e per i correlati controlli sanitari. All'importazione, in primo luogo, veniva richiesto un certificato rilasciato dalla competente autorità dello Stato esportatore attestante l'avvenuto trattamento termico contro le salmonelle. In seguito, la merce veniva, comunque, sottoposta ad ulteriori controlli a campione da parte dei veterinari del Paese importatore, a meno che il Ministro competente, su richiesta della società importatrice, autorizzasse una deroga alle procedure stabilite dal decreto, nel caso in cui non si ravvisasse il pericolo di un eventuale della merce. L'importatore aveva, poi, l'obbligo di pagare un diritto amministrativo per la concessione dell'autorizzazione.

La società Denkavit Fruttermittel GmbH, importatrice dai Paesi Bassi nella Repubblica federale di Germania di mangimi contenenti prodotti di origine animale, contestava avanti al Verwaltungsgericht di Münster la compatibilità delle disposizioni del decreto 18 settembre 1957 con gli artt. 9, 30 e 36 TCE (ora artt. 34 e 36 TFUE) e con i regolamenti del Consiglio n. 804/68/CEE e n. 2727/75/CEE, rispettivamente in materia di organizzazione comune dei mercati del latte e dei cereali. La Denkavit riteneva, infatti, che il doppio controllo sanitario effettuato sia dallo Stato esportatore, sia dallo Stato importatore, fosse da considerarsi come una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione, non giustificabile ai sensi dell'art. 36 TCE (ora art. 36 TFUE), e che l'onere riscosso per la concessione dell'autorizzazione rappresentasse una tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale, in quanto non configurabile come corrispettivo di un servizio reso all'importatore.

Il Verwaltungsgericht rinviava, pertanto, pregiudizialmente alla Corte di giustizia per l'interpretazione delle citate disposizioni comunitarie.

La Corte ha osservato:

«3. Va sottolineato che a partire dal 31 dicembre 1969, data di scadenza del periodo transitorio, gli artt. 9 e 30 del Trattato [ora artt. 28 e 36 TFUE], hanno efficacia diretta ed attribuiscono di per sé ai singoli diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare. Ne consegue che a partire dal 1 gennaio 1970 non si rendeva più necessario ribadire, nei regolamenti relativi alle organizzazioni di mercato, i divieti sanciti da tali articoli, dato che l'art. 38 del Trattato [ora art. 38 TFUE] dispone che “salvo contrarie disposizioni degli artt. da 39 a 46 inclusi, le norme previste per l'instaurazione del mercato comune sono applicabili ai prodotti agricoli”. È per questo motivo che il regolamento n. 804/68 – emanato nel 1968 – sancisce espressamente, all'art. 22, il divieto di misure di effetto equivalente o restrizioni quantitative negli scambi intracomunitari, mentre nel regolamento n. 2727/75 questo divieto è espressamente stabilito solo per quanto riguarda gli scambi coi paesi terzi. Stando così le cose, la Corte può limitarsi ad interpretare le disposizioni del Trattato menzionate nella questione pregiudiziale. (...)

10. Come il giudice nazionale ha giustamente ricordato, secondo la costante giurisprudenza della Corte la nozione di misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative di cui all'art. 30 del Trattato [ora art. 34 TFUE] va intesa nel senso ch'essa comprende i controlli sanitari sistematici effettuati alle frontiere intracomunitarie. La stessa interpretazione vale, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 24 gennaio 1978 (causa n. 82/77, *Openbaar Ministerie Nederland c/Van Tiggele*, Racc. 1978, pag. 25) nel caso di un sistema in base al quale un operatore economico si trovi nella necessità di chiedere una esenzione o deroga ad un provvedimento nazionale che costituisce esso stesso una restrizione

quantitativa od una misura d'effetto equivalente.

11. La nozione di misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa comprende anche l'obbligo di produrre un certificato attestante che i mangimi importati hanno subito nel paese esportatore un determinato trattamento. Il fatto che il requisito di un certificato che accompagni la merce sia di frequente prescritto dalle direttive comunitarie intese ad armonizzare e ad eliminare nei limiti del possibile i controlli sanitari nazionali alla frontiera, non consente di escludere che l'obbligo imposto dallo Stato membro importatore di produrre un certificato rilasciato dalle autorità dello Stato esportatore vada qualificato come misura di effetto equivalente. Infatti, l'obbligo di presentare un certificato, imposto unilateralmente da uno Stato membro e dal cui adempimento questo fa dipendere le conseguenze giuridiche che ritiene opportune, non può essere messo sullo stesso piano, per quel che concerne gli effetti restrittivi sugli scambi intracomunitari, dell'obbligo imposto da una direttiva a tutti gli Stati membri, di rilasciare, al fine di agevolare il commercio intracomunitario, un certificato sanitario di modello uniforme, nell'ambito di un sistema che mira a spostare il controllo verso lo Stato membro speditore ed a sostituire, in tal modo, alla sistematica applicazione di provvedimenti protettivi alla frontiera un regime unitario che renda superflua la molteplicità dei controlli al confine, pur lasciando allo Stato destinatario la possibilità di vigilare sull'effettiva esistenza delle garanzie offerte dal sistema di controlli così unificato. (...)

14. La Corte di giustizia ha dichiarato nella sentenza 5 ottobre 1977 (causa 5/77, *Tedeschi c/ Denkavit*, Racc. 1977, pag. 1555), che l'art. 36 [ora art. 36 TFUE] non ha lo scopo di riservare talune materie alla competenza esclusiva degli Stati membri, ma ammette solo che le norme nazionali derogano al principio della libera circolazione delle merci se ed in quanto ciò sia e continui ad essere giustificato per il conseguimento degli obiettivi contemplati da questo articolo. Di conseguenza, allorché in attuazione dell'art. 100 del Trattato [ora art. 115 TFUE], direttive comunitarie dispongono l'armonizzazione dei provvedimenti necessari a garantire la tutela della salute degli uomini e degli animali e approntano procedimenti di controllo della loro osservanza, il ricorso all'art. 36 [ora art. 36 TFUE] perde la sua giustificazione ed i controlli appropriati vanno allora effettuati e i provvedimenti di tutela adottati secondo lo schema tracciato dalla direttiva d'armonizzazione. (...)

20. Da quanto precede consegue che, all'epoca dei fatti che hanno dato luogo alla causa principale, per i mangimi composti d'origine animale non ricorrevano, in particolare quanto alla lotta contro gli agenti patogeni, i presupposti che rendono ingiustificato il richiamo, da parte degli Stati membri, alle eccezioni consentite dall'art. 36 del Trattato CEE [ora art. 36 TFUE].

23. Nella sentenza 20 maggio 1976 (causa 104/75, *De Peijper*, Racc. 1976, pag. 613), la Corte ha dichiarato che una normativa o prassi nazionale è esclusa dalla deroga di cui all'art. 36 qualora al suo posto "si sarebbero potuti adottare, con pari efficacia, per la tutela degli animali provvedimenti di minore pregiudizio per gli scambi intracomunitari". Essa ha inoltre affermato che "in particolare, l'art. 36 [ora art. 36 TFUE] non può servire a giustificare normative o prassi, anche utili, che tuttavia presentino aspetti restrittivi motivati essenzialmente dalla preoccupazione di ridurre l'impegno dell'amministrazione o le spese pubbliche, a meno che, in mancanza delle predette normative o prassi, tale impegno o tali spese risultino eccessivamente onerosi". Nelle medesima sentenza è peraltro precisato che qualora la collaborazione tra le autorità degli Stati membri permetta di rendere meno complicati e meno gravosi i controlli alle frontiere ancora leciti in forza dell'eccezione stabilita dall'art. 36 [ora art. 36 TFUE], le autorità competenti in materia di controlli sanitari devono accertare se i documenti probatori rilasciati nell'ambito di tale collaborazione non creino una presunzione di conformità delle merci importate ai requisiti fissati dalla normativa sanitaria nazionale per contribuire alla semplificazione dei controlli effettuati all'atto del passaggio della merce da uno Stato membro all'altro. (...)

24. Spetta, in ciascun caso, ai giudici nazionali applicare tali criteri alla luce di tutte le circostanze delle liti sottoposte al loro esame, tenendo presente che incombe sempre all'autorità nazionale che si richiami all'art. 36 [ora art. 36 TFUE] l'onere di provare che i propri provvedimenti rispondono a

detti criteri. (...)

26. La Corte ha dichiarato, nella sentenza 15 dicembre 1976 (causa 41/76 Donckerwolcke, Racc. 1976 pag. 1921), che l'applicazione nei rapporti intracomunitari di norme interne le quali tuttora impongono, sia pure solo come formalità, la condizione della licenza d'importazione o altra condizione analoga, costituisce una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ed è, pertanto, vietata. Questo divieto non concerne però il caso in cui divieti o restrizioni degli scambi possono per l'appunto esser mantenuti in vigore in forza dell'art. 36 del Trattato [ora art. 36 TFUE] a condizione d'essere giustificati ai sensi di tale disposizione. L'autorizzazione di cui trattasi nella causa principale costituisce una deroga alla norma generale del doppio controllo imposto dai §§ 1 e 2 della Viehseuchenverordnung 1957 e, per principio, va considerata meno rigida della norma generale alla quale deroga. Ne consegue che un sistema di autorizzazioni d'importazione che deroga, in senso liberale, ad un sistema di controllo sanitario generale che sia compatibile con l'art. 36, è esso stesso conforme a tale disposizione. Qualora esso permettesse soltanto di rendere più elastico un sistema di controllo generale che andasse al di là di quanto è consentito dall'art. 36 [ora art. 36 TFUE], occorrerebbe valutarlo, in base alle proprie caratteristiche, in relazione alle deroghe, consentite dall'art. 36 del Trattato, al divieto delle misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative. (...)

28. Non ne consegue, tuttavia, automaticamente che ciascuna delle condizioni cui l'autorità nazionale subordini la facoltà di deroga sia, di per sé, conforme a quanto consentito dall'art. 36 [ora art. 36 TFUE]. Come si è già detto, spetta in ciascun caso ai giudici nazionali valutare se tali condizioni siano necessarie per raggiungere lo scopo che l'art. 36 [ora art. 36 TFUE] consente di perseguire, tenuto conto del principio già ricordato, secondo cui incombe all'autorità nazionale che si richiama all'art. 36 [ora art. 36 TFUE] provare che i propri provvedimenti rispondono a tali criteri. (...)

30. L'art. 9 del Trattato vieta la riscossione, negli scambi commerciali tra gli Stati membri, di dazi doganali e di qualsiasi tassa d'effetto equivalente. Tale divieto non ammette alcuna distinzione a seconda dello scopo perseguito mediante la riscossione degli oneri pecuniari di cui è prescritta l'abolizione e pertanto concerne anche gli oneri percepiti sulle merci importate per ragioni di controllo sanitario. Una diversa soluzione sarebbe possibile soltanto qualora gli oneri pecuniari di cui trattasi rientrassero in un sistema generale di tributi interni, applicati a tutte le merci – nazionali e importate – secondo gli stessi criteri o se gli stessi oneri costituissero il corrispettivo di un servizio effettivamente reso all'importatore. I diritti come quelli fissati nell'autorizzazione rilasciata nel caso di specie concernono unicamente i prodotti importati. Essi non costituiscono nemmeno il corrispettivo di un servizio reso all'importatore, giacché l'attività d'una amministrazione statale destinata ad applicare, nell'interesse generale, un sistema di controlli sanitari – sia pure sotto forma di provvedimenti individuali, derogatori e più elastici di un sistema di controllo generale – non può considerarsi come un servizio reso all'importatore tale da giustificare, come contropartita, la riscossione di un onere pecuniario ».

22 giugno 1994, *Germania c. Deutsches Milch-Kontor GmbH*, causa C-426/92, in Racc. I-2757.

A sensi dell'art. 10, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 804/68/CEE il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali che risponda a determinati requisiti viene ammesso alla concessioni di aiuti. Nell'ipotesi in cui il latte venga utilizzato in uno Stato membro, ma prodotto in un altro Stato membro, sarà quest'ultimo a dover erogare l'aiuto, alle condizioni stabilite dal regolamento del Consiglio n. 1624/76/CEE, così come modificato dal regolamento 1726/79/CEE. Questo regolamento prevede, al fine dell'erogazione dell'aiuto, due controlli: uno, dello Stato esportatore, vertente sulla composizione e sulla qualità del latte; l'altro, dello Stato in cui avviene la trasformazione, consistente nell'accertare che il latte sia effettivamente utilizzato per la

produzione di alimenti per animali. Le modalità del controllo dello Stato esportatore sono, poi, disciplinate dall'art. 10 del regolamento 1725/79/CEE.

La società tedesca Deutsches Milch-Kontor GmbH acquistava latte scremato in polvere nella Repubblica federale di Germania per esportarlo in Italia, dove veniva trasformato in alimenti composti per animali. Ai fini della citata normativa comunitaria, alla frontiera il latte scremato subiva sistematici controlli a campione da parte del Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft.

Le spese per questi controlli erano poste a carico della Deutsches MilchKontor GmbH, la quale rifiutava il pagamento sostenendo, anche in sede di giudizio, l'equiparabilità di tale onere ad una tassa d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'esportazione.

Il Verwaltungsgerichtshof dell'Assia annullava i contestati avvisi di pagamento, basando la propria decisione sul fatto che la frequenza dei controlli sistematici effettuati alla frontiera tedesca fosse di molto superiore a quanto previsto dal regolamento 1725/79/CEE e gli oneri a carico della Deutsches MilchKontor GmbH fossero, pertanto, sproporzionati e non costituissero spese per normali controlli.

Il Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft ricorreva al Bundesverwaltungsgericht, il quale, ai fini della risoluzione della controversia, rinviava alla Corte di giustizia per l'interpretazione della citata normativa comunitaria. Il giudice chiedeva, inoltre, alla Corte di interpretare gli artt. 9, 12, 16 e 95 TCE per verificare se le spese per i controlli sistematici alla frontiera poste a carico degli esportatori costituissero tasse d'effetto equivalente a dazi doganali. La Corte ha osservato:

« 20. In materia di controlli sanitari effettuati alla frontiera, la Corte ha già affermato che, in ragione, fra l'altro, degli indugi connessi alle operazioni di controllo e delle maggiori spese di trasporto che ne possono derivare per l'importatore, i controlli di cui trattasi sono atti a rendere le importazioni o le esportazioni più difficili o più onerose (v. sentenza 15 dicembre 1976, causa 35/76, Simmenthal, Racc. pag. 1871, punto 14).

21. Tale principio si applica pure ad altre categorie di controlli alla frontiera, in particolare a una normativa nazionale che prescriva l'ispezione sistematica delle merci al momento del passaggio della frontiera (v. sentenza 20 settembre 1988, causa 190/87, Moormann, Racc. pag. 4689, punto 8).

22. Ne consegue che negli scambi intracomunitari qualsiasi controllo sistematico alla frontiera costituisce un ostacolo che può contravvenire agli artt. 30 e 34 del Trattato. Di conseguenza, l'instaurazione di un controllo del genere può essere ammessa solo in condizioni debitamente giustificate. (...)

39. In primo luogo, a proposito dei motivi di ordine economico e pratico invocati, è sufficiente ricordare che l'art. 36 del Trattato [ora art. 36 TFUE] non può servire a giustificare normative o prassi, anche utili, che tuttavia presentino aspetti restrittivi motivati essenzialmente dall'intento di ridurre l'impegno dell'amministrazione o le spese pubbliche, a meno che, in mancanza delle predette normative o prassi, tale impegno o tali spese superino manifestamente i limiti di quanto può essere ragionevolmente richiesto (v. sentenza 20 maggio 1976, causa 104/75, De Peijper, Racc. pag. 613, punto 18). Inoltre, nella fattispecie gli oneri relativi ai controlli vengono ripercossi sugli operatori economici. (...)

41. In terzo luogo, per quanto riguarda l'intento di evitare frodi durante il trasporto nel territorio dello Stato membro esportatore, si deve ricordare che le autorità nazionali hanno la facoltà di servirsi degli appositi strumenti offerti dal diritto interno per evitare le frodi nei confronti della normativa comunitaria; tuttavia, ciò non può ammettersi quando il diritto interno si ispira a criteri che non si conciliano con il sistema di garanzie e di prove stabilito dalla normativa comunitaria (v. sentenza 11 febbraio 1971, causa 39/70, Fleischkontor, Racc. pag. 49, punto 5). (...)

50. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, qualsiasi onere pecuniario imposto unilateralmente, a prescindere dalla sua denominazione e dalla sua struttura, che colpisca le merci in ragione del fatto che esse varcano la frontiera, se non è un dazio doganale vero e proprio, costituisce una tassa di effetto equivalente ai sensi degli artt. 9, 12, 13 e 16 del Trattato, anche se non sia riscosso

a profitto dello Stato (v., in particolare, sentenza 9 novembre 1983, causa 158/82, Commissione/Danimarca, Racc. pag. 3573, punto 18).

51. Si deve ricordare che l'abolizione fra gli Stati membri dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente costituisce un principio fondamentale del mercato comune, vigente per tutti i prodotti e tutte le merci, di guisa che qualsiasi eventuale eccezione, del resto da interpretarsi restrittivamente, dev'essere espressamente prevista (v. sentenze 13 novembre 1964, cause riunite 90/63 e 91/63, Commissione/Lussemburgo e Belgio, Racc. pag. 1199, e 20 aprile 1978, cause riunite 80/77 e 81/77, Commissionnaires Réunis, Racc. pag. 927, punto 24).

52. Nella ripetuta sentenza 15 settembre 1982, Denkavit, la Corte ha dichiarato (punto 13) che l'art. 10 del regolamento n. 1725/79 non osta a che uno Stato membro, a norma della propria legislazione nazionale, ponga le spese di controlli effettuati in forza di detta disposizione a carico dell'impresa interessata, qualora le somme da questa dovute corrispondano alle spese normali per controlli di questo genere e non siano di entità tale da distogliere le imprese dall'effettuare le operazioni che la concessione dell'aiuto mira ad incoraggiare ».

9 dicembre 1997, Commissione c. Francia, causa C-265/95, in Racc. I-6959.

In Francia avvenivano atti di vandalismo contro i camion che trasportavano prodotti ortofrutticoli provenienti da altri Stati membri della Comunità.

Già a partire dal 1985 la Commissione, più volte rassicurata dalle autorità francesi, inviava reiterati richiami alla Repubblica francese affinché provvedesse ad adottare le misure preventive e repressive necessarie per porre fine ai detti atti di vandalismo.

La Commissione, ritenendo le misure successivamente adottate insufficienti ed inadeguate e, quindi, le autorità francesi, responsabili per gli atti di privati cittadini che ostacolavano la libera circolazione delle merci (prodotti ortofrutticoli), in violazione dell'art. 30 TCE (ora art. 34 TFUE) in combinato disposto con l'art. 5 TCE (ora art. 4, par. 3, TUE), ricorreva ai sensi dell'art. 169 TCE (ora art. 258 TFUE) avanti alla Corte di giustizia.

La Corte ha osservato:

« 29. Tale disposizione, inserita nel suo contesto, dev'essere intesa nel senso che essa mira ad eliminare qualsiasi ostacolo, diretto o indiretto, attuale o in potenza, alle correnti d'importazione nel commercio intracomunitario.

30. In quanto mezzo indispensabile per la realizzazione del mercato senza frontiere interne, l'art. 30 [ora art. 34 TFUE] quindi non soltanto vieta i provvedimenti di origine statale che, di per sé, creano restrizioni al commercio fra gli Stati membri, ma può anche applicarsi qualora uno Stato membro abbia omesso di adottare i provvedimenti necessari per far fronte a ostacoli alla libera circolazione delle merci dovuti a cause non imputabili allo Stato.

31. Infatti, l'omissione da parte di uno Stato membro di agire o, se del caso, di adottare i provvedimenti sufficienti a impedire ostacoli alla libera circolazione delle merci, creati in particolare da atti di privati sul suo territorio contro prodotti originari di altri Stati membri, può ostacolare gli scambi intracomunitari al pari di un "facere".

32. L'art. 30 [ora art. 34 TFUE] impone quindi agli Stati membri non solo di non adottare direttamente atti o comportamenti tali da costituire un ostacolo agli scambi, ma anche, in combinato disposto con l'art. 5 del Trattato [ora art. 4, par. 3, TUE], di adottare qualsiasi provvedimento necessario e adeguato per garantire sul loro territorio il rispetto di detta libertà fondamentale.

33. È vero che in quest'ultimo caso gli Stati membri, che restano i soli competenti quanto al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna, fruiscono di una discrezionalità per stabilire quali siano, in una determinata situazione, i provvedimenti più atti ad eliminare gli ostacoli all'importazione dei prodotti.

34. Non è compito pertanto delle istituzioni comunitarie sostituirsi agli Stati membri per prescrivere loro i provvedimenti che devono adottare ed applicare effettivamente al fine di garantire la libera circolazione delle merci sul loro territorio.

35. Tuttavia, spetta alla Corte, tenendo conto dei poteri discrezionali soprammenzionati, accertare, nei casi di cui è investita, se lo Stato membro considerato abbia adottato misure idonee a garantire la libera circolazione delle merci. (...)

55. Infatti, il timore di difficoltà interne non può giustificare l'omissione da parte di uno Stato membro di applicare correttamente il diritto comunitario (v., in tal senso, sentenza 7 dicembre 1995, causa C-52/95, Commissione/Francia, Racc. pag. I-4443, punto 38).

56. Tocca allo Stato membro interessato, a meno che non si provi che una sua azione produrrebbe sull'ordine pubblico conseguenze alle quali esso non potrebbe far fronte mediante i mezzi di cui dispone, adottare tutti i provvedimenti atti a garantire la portata e l'efficacia del diritto comunitario allo scopo di assicurare la corretta attuazione di tale diritto nell'interesse di tutti gli operatori economici. (...)

62. A questo proposito, per giurisprudenza costante motivi di natura economica non possono mai giustificare ostacoli vietati dall'art. 30 del Trattato [ora art. 34 TFUE] (v., in particolare, sentenza 11 giugno 1985, causa 288/83, Commissione/Irlanda, Racc. pag. 1761, punto 28).

63. Con riferimento a quanto lasciato intendere dal governo convenuto, a sostegno di tali argomenti, ossia che la perturbazione del mercato francese degli ortofrutticoli sarebbe stata causata da prassi sleali e persino da violazioni del diritto comunitario da parte dei produttori spagnoli, occorre ricordare che uno Stato membro non può decidere unilateralmente provvedimenti di difesa o adottare un comportamento destinati ad ovviare all'eventuale trasgressione, da parte di un altro Stato membro, delle norme del diritto comunitario (v., in questo senso, sentenza 23 maggio 1996, causa C-5/94, Hedley Lomas, Racc. pag. I-2553, punto 20).

64. Ciò vale a maggior ragione nel settore della politica agricola comune, dove spetta soltanto alla Comunità adottare, se del caso, i provvedimenti necessari per fronteggiare le difficoltà che incontrerebbero alcuni operatori, in particolare a seguito di una nuova adesione. (...)

66. Di conseguenza, occorre dichiarare che, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari ed adeguati affinché atti di privati non ostacolino la libera circolazione degli ortofrutticoli, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 30 del Trattato [ora art. 34 TFUE], in combinato disposto con l'art. 5 dello stesso Trattato [ora art. 4, par. 3, TUE], e dalle organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli ».

3.2. Misure indistintamente applicabili

20 febbraio 1979, *Rewe-Zentral AG c. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein* (« *Cassis de Dijon* »), causa 120/78, Racc. 649.

La società tedesca Rewe-Zentral AG richiedeva al Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, l'ente tedesco di gestione del monopolio sugli alcolici, l'autorizzazione ad importare dalla Francia una partita del liquore « cassis de Dijon ».

Il Bundesmonopolverwaltung negava l'autorizzazione e si opponeva all'importazione poiché il prodotto in questione non possedeva i requisiti necessari per essere messo in commercio nella Repubblica federale di Germania. Infatti, la legislazione tedesca in materia stabiliva un limite minimo di contenuto di alcool pari al 25 %. La gradazione del « cassis de Dijon » oscillava, invece, tra 15 e 20.

La Rewe-Zentral AG agiva, quindi, avanti al competente tribunale, sostenendo, a fondamento

della propria domanda, che la fissazione del limite minimo di contenuto di alcool richiesto per l'immissione di un liquore nel mercato tedesco, costituisse una restrizione del commercio intracomunitario e rappresentasse, pertanto, una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione, vietata ai sensi dell'art. 30 TCE (ora art. 34 TFUE). La Rewe-Zentral AG riteneva, inoltre, che tale provvedimento, adottato nell'esercizio di un monopolio, violasse l'art. 37 TCE (ora art. 37 TFUE).

Lo Heddisches Finanzgericht sottoponeva l'interpretazione dei due artt. alla Corte di giustizia, che ha osservato:

« 7. Va sottolineato, in proposito, che l'art. 37 [ora art. 37 TFUE] è una disposizione specifica per i monopoli nazionali di carattere commerciale;

detta disposizione non è, quindi, pertinente rispetto alle disposizioni nazionali che non riguardano l'esercizio, da parte di un pubblico monopolio, della sua funzione specifica – cioè del suo diritto di esclusiva – bensì concernono, in via generale, la produzione ed il commercio di bevande alcoliche, indipendentemente dal fatto che esse rientrino nel monopolio di cui trattasi;

stando così le cose, l'incidenza, sugli scambi intracomunitari, del provvedimento indicato dal giudice nazionale va esaminata esclusivamente alla luce delle esigenze poste dall'art. 30 [ora art. 34 TFUE], menzionato nella prima questione.

8. In mancanza di una normativa comune in materia di produzione e di commercio dell'alcool – dato che la proposta di regolamento presentata dalla Commissione al Consiglio il 7 dicembre 1976 (GU n. C 309, pag. 2) non ha avuto seguito da parte di questo – spetta agli Stati membri disciplinare, ciascuno nel suo territorio, tutto ciò che riguarda la produzione e il commercio dell'alcool e delle bevande alcoliche;

gli ostacoli per la circolazione intracomunitaria derivanti da disparità delle legislazioni nazionali relative al commercio dei prodotti di cui trattasi vanno accettati qualora tali prescrizioni possano ammettersi come necessarie per rispondere ad esigenze imperative attinenti, in particolare, all'efficacia dei controlli fiscali, alla protezione della salute pubblica, alla lealtà dei negozi commerciali e alla difesa dei consumatori. (...)

10. Per quanto riguarda la salvaguardia della salute pubblica, il Governo tedesco osserva che la determinazione dei contenuti minimi di alcool da parte delle norme nazionali avrebbe la funzione d'evitare la proliferazione delle bevande alcoliche sul mercato nazionale, specialmente di quelle con gradazione alcolica moderata, dato che siffatti prodotti possono, a suo parere, provocare l'assuefazione più facilmente delle bevande con gradazione alcolica maggiore.

11. Considerazioni del genere non sono decisive, dal momento che il consumatore può procurarsi sul mercato una gamma estremamente varia di prodotti con gradazione alcolica bassa o media ed inoltre una parte rilevante delle bevande alcoliche con forte gradazione, liberamente poste in vendita sul mercato tedesco, viene consumata correntemente in forma diluita.

12. Il Governo tedesco deduce ancora che la fissazione d'un limite inferiore della gradazione alcolica per taluni liquori è destinata a proteggere il consumatore dalle pratiche sleali di produttori o distributori di bevande alcoliche;

quest'argomento è basato sulla considerazione che la diminuzione della gradazione alcolica garantisce un vantaggio concorrenziale rispetto alle bevande con gradazione più elevata, dato che l'alcool costituisce, nella composizione delle bevande, l'elemento di gran lunga più costoso in considerazione del notevole onere fiscale cui è soggetto;

inoltre, secondo il Governo tedesco il fatto di ammettere la libera circolazione dei prodotti alcolici qualora questi corrispondano, per quanto riguarda il loro contenuto di alcool, alle norme del paese di produzione, avrebbe l'effetto di imporre nell'ambito della Comunità, come standard comune, il contenuto alcolico più basso ammesso in uno qualsiasi degli Stati membri, o addirittura di rendere inoperanti tutte le prescrizioni in materia qualora la disciplina di più Stati membri non imponesse alcun limite inferiore di tal genere.

13. Come è stato a ragione osservato dalla Commissione, la fissazione di valori-limite in materia di gradazione alcolica delle bevande può servire alla standardizzazione dei prodotti posti in commercio e delle loro denominazioni, nell'interesse di una maggior trasparenza dei negozi commerciali e delle offerte al pubblico;

per questo, non si può cionondimeno arrivare fino a considerare la fissazione imperativa del contenuto minimo di alcool come una garanzia sostanziale della lealtà dei negozi commerciali, dal momento che è facile garantire l'adeguata informazione dell'acquirente rendendo obbligatoria l'indicazione della provenienza e della gradazione alcolica sull'imballo dei prodotti.

14. Da quanto premesso risulta che le prescrizioni relative alla gradazione minima delle bevande alcoliche non perseguono uno scopo d'interesse generale atto a prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci, che costituisce uno dei principi fondamentali della Comunità;

l'effetto pratico di prescrizioni di tal genere consiste principalmente nel garantire un vantaggio alle bevande con alta gradazione alcolica, allontanando dal mercato nazionale i prodotti d'altri Stati membri non rispondenti a questa specificazione;

risulta, quindi, che la condizione unilaterale, imposta dalla normativa di uno Stato membro, della gradazione minima per la messa in commercio di bevande alcoliche costituisce un ostacolo per gli scambi incompatibile con l'art. 30 del Trattato [ora art. 34 TFUE];

non sussiste quindi alcun valido motivo per impedire che bevande alcoliche, a condizione ch'esse siano legalmente prodotte e poste in vendita in uno degli Stati membri, vengano introdotte in qualsiasi altro Stato membro senza che possa esser opposto, allo smercio di tali prodotti, un divieto legale di porre in vendita bevande con gradazione alcolica inferiore al limite determinato dalla normativa nazionale;

15. quindi la prima questione va risolta dichiarando che la nozione di "misure d'effetto equivalente alle restrizioni quantitative all'importazione" di cui all'art. 30 del Trattato [ora art. 34 TFUE] va intesa nel senso che ricade del pari nel divieto contemplato da detta disposizione la fissazione di una gradazione minima per le bevande alcoliche, fissazione contenuta nella legislazione d'uno Stato membro, qualora si tratti dell'importazione di bevande alcoliche legalmente prodotte e messe in commercio in un altro Stato membro ».

7 marzo 1989, *Heinz Schumacher c. Hauptzollamt Frankfurt am Main-Ost*, causa 215/87, Racc. 617.

Il signor Heinz Schumacher, residente a Francoforte sul Meno, acquistava per uso personale presso la pharmacie du Dôme di Strasburgo il « Chophytol », medicinale utilizzato per il trattamento di disturbi dispeptici e come diuretico. Il signor Schumacher acquistava in Francia questo medicinale perché, pur essendo un medicinale autorizzato nella Repubblica federale di Germania e qui venduto senza ricetta, aveva un costo nettamente maggiore.

L'autorità doganale di Francoforte non permetteva al signor Schumacher di ritirare alla posta il « Chophytol » a lui spedito dalla farmacia francese, sostenendo che ai sensi della legge 24 agosto 1976 l'importazione di medicinali da un altro Stato membro era consentita soltanto qualora ad importarli fosse stata o un'impresa farmaceutica, o un commerciante all'ingrosso, o un veterinario, o un farmacista.

Il signor Schumacher adiva lo Hessische Finanzgericht chiedendo l'annullamento della decisione dell'autorità doganale di Francoforte e asserendo l'incompatibilità della legge 24 agosto 1976, soprattutto per il suo carattere generale, con il disposto dell'art. 30 TCE (ora art. 34 TFUE). Di contro, lo Hauptzollamt Frankfurt am Main-Ost sosteneva che la contestata normativa fosse giustificata, ai sensi dell'art. 36 TCE (ora art. 36 TFUE), da esigenze imperative di tutela della salute pubblica.

Lo Hessische Finanzgericht deferiva la questione alla Corte di giustizia per l'interpretazione

degli artt. 30 e 36 TCE (ora artt. 34 e 36 TFUE).

La Corte ha osservato:

« 14. Va rilevato innanzitutto – il che del resto è pacifico – che una normativa come quella oggetto della causa principale costituisce, secondo una giurisprudenza costante della Corte, una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa alle importazioni. (...)»

17. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, tra i beni o gli interessi protetti dall'art. 36 [ora art. 36 TFUE], la salute e la vita delle persone occupano il primo posto e spetta agli Stati membri, entro i limiti imposti dal Trattato, stabilire il livello al quale essi intendono assicurarne la tutela e, in particolare, il grado di severità dei controlli da effettuare.

18. Giova altresì ricordare, tuttavia, che secondo la giurisprudenza della Corte, dall'art. 36 [ora art. 36 TFUE] discende che una normativa o prassi nazionale che abbia o possa avere un effetto restrittivo sulle importazioni di prodotti farmaceutici è compatibile con il Trattato solo a condizione che essa sia necessaria ai fini di una tutela efficace della salute e della vita delle persone ».

25 luglio 1991, *Aragonesa de Publicidad Exterior SA e Publivia SAE c. Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalitat de Cataluña*, cause riunite C-1/90 e C-176/90, in Racc. I-4151.

All'Aragonesa de Publicidad Exterior SA e alla Publivia SAE, società di gestione cartelloni pubblicitari spagnole, venivano inflitte dal Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalitat de Cataluña delle ammende per aver violato il divieto di fare pubblicità alle bevande di gradazione alcolica superiore a 23 gradi stabilito dalla legge 25 luglio 1985, n. 20.

Le due società impugnavano i provvedimenti presi nei loro confronti avanti al Tribunal Superior de Justicia della Catalogna, sostenendo che la legge 25 luglio 1985, n. 20, fosse in contrasto con l'art. 30 TCE (ora art. 34 TFUE), poiché le restrizioni alla pubblicità dalla legge imposte colpivano la possibilità di smerciare sul mercato spagnolo le bevande alcoliche provenienti essenzialmente dagli altri Stati membri.

Il giudice adito chiedeva alla Corte di giustizia di interpretare l'art. 30 TCE (ora art. 34 TFUE).

Sull'interpretazione dell'art. 30 TCE (ora art. 34 TFUE), la Corte ha osservato:

« 8. Si deve in via preliminare rilevare che l'art. 30 del Trattato [ora art. 34 TFUE] può essere applicato alle misure adottate, in particolare, da tutte le autorità degli Stati membri, senza distinguere tra autorità del potere centrale, autorità di uno Stato facente parte di una federazione ed altre autorità territoriali.

9. A norma dell'art. 30 del Trattato [ora art. 34 TFUE] “sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente”. Conformemente alla costante giurisprudenza della Corte, costituisce misura di effetto equivalente qualsiasi misura idonea a frapporre ostacoli direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, al commercio intracomunitario.

10. Come deciso dalla Corte, tra l'altro nella sentenza 7 marzo 1990, GB-INNO-BM, punto 7 della motivazione (causa C-362/88, Racc. pag. I-667), una normativa che limiti o vieti determinate forme di pubblicità e determinati mezzi di promozione delle vendite, pur non condizionando direttamente gli scambi, può essere idonea a restringere il volume degli stessi incidendo sulle possibilità di messa in commercio dei prodotti importati.

11. Pertanto una normativa nazionale che, come quella considerata nella controversia di cui alle cause principali, vieta in taluni luoghi la pubblicità a favore delle bevande con tenore alcolico superiore a 23 gradi può costituire un ostacolo alle importazioni provenienti da altri Stati membri e deve quindi essere considerata, in linea di principio, una misura di effetto equivalente ai sensi dell'art.

30 [ora art. 34 TFUE] ».

Sulla giustificabilità della normativa spagnola in questione ai sensi dell'art. 36 TCE (ora art. 34 TFUE), la Corte ha osservato:

« 12. Tuttavia, nelle osservazioni presentate alla Corte, la Commissione sostiene che una simile normativa, indistintamente applicabile ai prodotti nazionali ed ai prodotti importati, deve essere consentita sulla base del solo art. 30 [ora art. 34 TFUE], senza che sia necessario riferirsi, come ha fatto il giudice nazionale, all'art. 36 [ora art. 36 TFUE], perché è giustificata da un'esigenza imperativa, cioè dalla tutela della sanità pubblica.

13. Questa argomentazione non può essere accolta. Infatti, la tutela della sanità pubblica è espressamente menzionata tra i motivi di interesse generale enumerati dall'art. 36 [ora art. 36 TFUE] che consentono di sottrarre una restrizione all'importazione al divieto contemplato dall'art. 30 [ora art. 34 TFUE]. Pertanto, visto che l'art. 36 [ora art. 36 TFUE] è applicabile anche quando la misura controversa limita solo le importazioni, mentre, secondo la giurisprudenza della Corte, nell'interpretazione dell'art. 30 [ora art. 34 TFUE] si può parlare di esigenza imperativa solo se detta misura riguarda indistintamente i prodotti nazionali ed i prodotti importati, è inutile esaminare se la tutela della sanità pubblica possa rivestire anche la natura di una esigenza imperativa ai fini dell'applicazione di detto art. 30 [ora art. 34 TFUE].

14. Ciò considerato, si deve in primo luogo stabilire se la normativa controversa sia tale da tutelare la sanità pubblica e se sia proporzionata rispetto all'obiettivo da raggiungere.

15. Quanto al primo punto, basta constatare che, come la Corte ha rilevato nella sentenza 10 luglio 1980, Commissione/Francia, punto 17 della motivazione (causa 152/78, Racc. pag. 2299), la pubblicità costituisce un incitamento al consumo ed una normativa che limita le possibilità di pubblicità per le bevande alcoliche e cerca così di lottare contro l'alcolismo risponde a preoccupazioni di sanità pubblica.

16. Quanto al secondo punto, si deve ricordare che, mancando allo stato attuale del diritto comunitario norme comuni o armonizzate intese a disciplinare in modo generale la pubblicità delle bevande alcoliche, spetta agli Stati membri decidere il livello al quale intendono garantire la tutela della sanità pubblica ed il modo in cui questo livello deve essere raggiunto. Essi non possono tuttavia farlo se non nei limiti indicati dal Trattato e, in particolare, nel rispetto del principio di proporzionalità. (...)

19. In secondo luogo, per beneficiare della deroga di cui all'art. 36 [ora art. 36 TFUE], una misura nazionale non deve “costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri”, secondo la formulazione stessa della seconda frase di detto articolo.

20. Come risulta dalla sentenza 14 dicembre 1979, Henn e Darby, punto 21 della motivazione (causa 34/79, Racc. pag. 3795), la seconda frase dell'art. 36 [ora art. 36 TFUE] mira ad impedire che le restrizioni degli scambi basate sui motivi indicati nella prima frase siano distolte dal loro fine e usate in maniera da creare discriminazioni nei confronti delle merci originarie di altri Stati membri o da proteggere indirettamente taluni prodotti nazionali ».

24 novembre 1993, *Procedimenti penali c. Bernard Keck e Daniel Mithouard*, cause C-267/91 e C-268/91, Racc. I-6097.

In seguito ad accertamento della direzione francese della concorrenza, il signor Bernard Keck, responsabile del supermercato SA CORA di Mundolcheim, ed il signor Daniel Mithouard, responsabile del supermercato COOP Rond Point di Geispolsheim, venivano penalmente perseguiti avanti al Tribunal de grande instance di Strasburgo per aver effettuato vendite sottocosto. Infatti,

l'art. 1 della legge finanziaria 2 luglio 1963, n. 63-628, come modificata dall'art. 32 del decreto legislativo 1 dicembre 1986, n. 86-1243, vietava espressamente la messa in vendita di un prodotto ad un prezzo inferiore al suo prezzo di costo effettivo.

I due imputati sostenevano a loro difesa che un divieto generale di rivendita sottocosto, come quello previsto dalla legge n. 63-628, avesse l'effetto di limitare la libera circolazione delle merci nella Comunità e, quindi, fosse considerabile come una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, incompatibile con il disposto dell'art. 30 TCE (ora art. 34 TFUE).

Il Tribunal de grande instance di Strasburgo rinviava ai sensi dell'art. 177 TCE (ora art. 267 TFUE) alla Corte di giustizia per l'interpretazione dell'art. 30 TCE (ora art. 34 TFUE).

La Corte, alla luce dell'ormai consolidata giurisprudenza in materia di libera circolazione delle merci, ha osservato:

« 11. Ai termini dell'art. 30 del Trattato [ora art. 34 TFUE], sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché ogni misura di effetto equivalente. Secondo costante giurisprudenza, costituisce misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa qualsiasi misura che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi commerciali intracomunitari. (...)

15. Si deve ricordare al riguardo che, secondo la giurisprudenza Cassis de Dijon (sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral, Racc. pag. 649), costituiscono misure di effetto equivalente, vietate dall'art. 30 [ora art. 34 TFUE], gli ostacoli alla libera circolazione delle merci derivanti, in assenza di armonizzazione delle legislazioni, dall'assoggettamento delle merci provenienti da altri Stati membri, in cui siano legalmente fabbricate e immesse in commercio, a norme che dettino requisiti ai quali le merci stesse devono rispondere (quali quelle riguardanti la denominazione, la forma, le dimensioni, il peso, la composizione, la presentazione, l'etichettatura, o il confezionamento), anche qualora tali norme siano indistintamente applicabili a tutti i prodotti, laddove tale assoggettamento non risulti giustificato da finalità di interesse generale tali da prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci.

16. Peraltro, si deve ritenere, contrariamente a quanto sino ad ora statuito, che non può costituire ostacolo diretto o indiretto, in atto o in potenza, agli scambi commerciali tra gli Stati membri ai sensi della giurisprudenza Dassonville (sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Racc. pag. 837), l'assoggettamento di prodotti provenienti da altri Stati membri a disposizioni nazionali che limitino o vietino talune modalità di vendita, sempreché tali disposizioni valgano nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgano la propria attività sul territorio nazionale e sempreché incidano in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sullo smercio dei prodotti sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri.

17. Infatti, ove tali requisiti siano soddisfatti, l'applicazione di normative di tal genere alla vendita di prodotti provenienti da un altro Stato membro e rispondenti alle norme stabilite da tale Stato non costituisce elemento atto ad impedire l'accesso di tali prodotti al mercato o ad ostacolarlo in misura maggiore rispetto all'ostacolo rappresentato per i prodotti nazionali. Normative siffatte esulano, quindi, dalla sfera di applicazione dell'art. 30 del Trattato [ora art. 34 TFUE].

18. La questione sollevata dal giudice nazionale va dunque risolta affermando che l'art. 30 del Trattato CEE [ora art. 34 TFUE] deve essere interpretato nel senso che non trova applicazione nei confronti di una normativa di uno Stato membro che vieti in via generale la rivendita sottocosto ».

23 ottobre 1997, Procedimento penale a carico di Harry Franzén, causa C-189/95, Racc. I-5909.

Il signor Harry Franzén, proprietario di un negozio di alimentari in Svezia, veniva penalmente perseguito avanti al Tingsrätt di Landskrona per aver violato l'alkhollag 16 dicembre 1994, n. 1738, la

legge svedese sull'alcol. Questa legge disciplinava la produzione, il commercio e l'importazione delle bevande alcoliche, sottoponendo queste attività al rilascio di una specifica licenza e costituendo per la vendita al dettaglio una società, interamente controllata dallo Stato svedese, denominata Systembolaget Aktiebolag.

Il signor Harry Franzén veniva accusato di aver venduto, dolosamente e senza autorizzazione, delle partite di vino che aveva in parte acquistato dalla Systembolaget ed in parte importato dalla Danimarca. A sua difesa sosteneva la contrarietà della legge sull'alcol agli artt. 30 TCE (ora art. 34 TFUE), che vieta le restrizioni quantitative all'importazione e le misure d'effetto equivalente, e 37 TCE (ora art. 37 TFUE), che prevede per gli Stati membri l'obbligo di riordinare i monopoli nazionali a carattere commerciale. Il Governo svedese affermava, invece, che la contestata legge certamente non discriminava i prodotti importati rispetto ai prodotti nazionali, e che, comunque, questa disciplina fosse giustificata, ai sensi dell'art. 36 TCE (ora art. 36 TFUE), da esigenze di tutela della salute delle persone.

Il Tingsrätt di Landskrona sospendeva il procedimento e proponeva alla Corte di giustizia rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 TCE (ora art. 267 TFUE).

La Corte ha osservato:

« 35. Tenendo conto della giurisprudenza della Corte, occorre esaminare le norme relative all'esistenza ed al funzionamento del monopolio alla luce delle disposizioni dell'art. 37 del Trattato [ora art. 37 TFUE], specificamente applicabili all'esercizio, da parte di un monopolio nazionale di natura commerciale, dei suoi diritti di esclusiva (sentenze 17 febbraio 1976, causa 91/75, Miritz, Racc. pag. 217, punto 5; 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral, cosiddetta « Cassis de Dijon », Racc. pag. 649, punto 7, e 13 marzo 1979, causa 91/78, Hansen, Racc. pag. 935, punti 9 e 10).

36. Invece, l'incidenza sugli scambi intracomunitari delle altre disposizioni della legge nazionale, che sono scindibili dal funzionamento del monopolio pur avendo un'incidenza su quest'ultimo, dev'essere esaminata alla luce dell'art. 30 del Trattato [ora art. 34 TFUE] (v. in questo senso, sentenze Miritz, citata, punto 5, « Cassis de Dijon », citata, punto 7, e 13 marzo 1979, causa 86/78, Peureux, Racc. pag. 897, punto 35).

37. Tanto dal testo dell'art. 37 [ora art. 37 TFUE] quanto dalla sua collocazione nel sistema del Trattato, si desume che questo articolo mira a garantire l'osservanza del principio fondamentale della libera circolazione delle merci in tutto il mercato comune, in particolare mediante l'abolizione delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente negli scambi fra gli Stati membri, ed a mantenere in tal modo normali condizioni di concorrenza fra le economie dei vari Stati membri qualora, nell'uno o nell'altro di detti Stati, un determinato prodotto sia soggetto ad un monopolio nazionale di carattere commerciale (sentenze 3 febbraio 1976, causa 59/75, Manghera e a., Racc. pag. 91, punto 9; Hansen, citata, punto 8; 7 giugno 1983, causa 78/82, Commissione/Italia, Racc. pag. 1955, punto 11; 13 dicembre 1990, causa C-347/88, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-4747, punto 42, e 14 dicembre 1995, causa C-387/93, Banchemo, Racc. pag. I-4663, punto 27, in prosieguo: la « sentenza Banchemo II »).

38. La Corte ha tuttavia ripetutamente precisato che tale articolo non imponeva l'abolizione assoluta dei monopoli nazionali che presentano carattere commerciale, ma disponeva il loro riordino in modo da escludere qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e allo smercio (citare sentenze Manghera e a., punto 5; Hansen, punto 8; Commissione/Italia, punto 11, e Banchemo II, punto 27).

39. L'art. 37 [ora art. 37 TFUE] del Trattato ha infatti lo scopo di conciliare la possibilità, per gli Stati membri, di mantenere taluni monopoli di carattere commerciale, in quanto strumenti per il perseguimento di obiettivi di interesse pubblico, con le esigenze dell'instaurazione e del funzionamento del mercato comune. Esso mira ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci, ad eccezione tuttavia degli effetti restrittivi sugli scambi che sono inerenti all'esistenza dei monopoli di cui trattasi.

40. Così, l'art. 37 [ora art. 37 TFUE] impone che l'organizzazione ed il funzionamento del monopolio siano riordinati in modo da escludere qualsiasi discriminazione tra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi, di guisa che lo scambio di merci in provenienza dagli altri Stati membri non sia svantaggiato, né in diritto né in fatto, rispetto a quello delle merci nazionali e la concorrenza tra le economie degli Stati membri non sia falsata (v., in questo senso, la citata sentenza Commissione/Italia, punto 11). (...)

69. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, ogni normativa commerciale che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari costituisce una misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative (sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc. pag. 837, punto 5). (...)

75. Anche se misure contrarie all'art. 30 [ora art. 34 TFUE] possono essere giustificate sulla base dell'art. 36 del Trattato, è però necessario, secondo una giurisprudenza costante (sentenze « Cassis de Dijon », citata; 6 luglio 1995, causa C-470/93, Mars, Racc. pag. I-1923, punto 15; 26 giugno 1997, causa C-368/95, Familiapress, Racc. pag. I-3689, punto 19, e 9 luglio 1997, cause riunite C-34/95, C-35/95 e C-36/95, De Agostini e TV-Shop, Racc. pag. I-3843, punto 45), che le disposizioni nazionali controverse siano proporzionate allo scopo perseguito e che quest'ultimo non possa essere conseguito mediante misure meno restrittive per gli scambi intracomunitari.

76. Nella fattispecie, se la tutela della salute delle persone contro i danni provocati dall'alcol, fatta valere dal governo svedese, rientra incontestabilmente nel novero dei motivi che possono giustificare deroghe all'art. 30 del Trattato [ora art. 34 TFUE] (v., in questo senso, sentenza 25 luglio 1991, cause riunite C-1/90 e C-176/90, Aragonesa de Publicidad Exterior e Publivia, Racc. pag. I-4151, punto 13), tale governo non ha dimostrato che il regime di licenze istituito dalla legge sull'alcol, in particolare per quanto riguarda le condizioni relative alle capacità di magazzinaggio e ai diritti e tasse, di elevato ammontare, imposti ai titolari di licenze, fosse proporzionato all'obiettivo di tutela della salute perseguito né che tale obiettivo non potesse essere conseguito mediante misure meno restrittive per gli scambi intracomunitari.

77. Pertanto, si deve riconoscere che gli artt. 30 e 36 del Trattato [ora artt. 34 e 36 TFUE] ostano a disposizioni nazionali che riservino l'importazione di bevande alcoliche agli operatori titolari di un'autorizzazione alla fabbricazione o al commercio all'ingrosso, a condizioni come quelle previste dalla normativa svedese ».

28 aprile 1998, *Nicolas Decker c. Caisse de maladie des employés privés*, causa C-120/95, Racc. I-1831.

Il signor Nicolas Decker, cittadino lussemburghese, aveva acquistato da un ottico di Arlon, in Belgio, un paio di occhiali con lenti da vista, in base ad una ricetta di un oculista lussemburghese. Il Sig Decker ne chiedeva, quindi il rimborso alla Caisse de maladie des employés privés, l'ente previdenziale lussemburghese per gli impiegati del settore privato

La Caisse negava il rimborso poiché l'acquisto degli occhiali era avvenuto all'estero, senza la necessaria autorizzazione dello stesso ente previdenziale, prevista dall'art. 60 del Codes des assurances sociales.

La questione giungeva avanti al Conseil arbitral des assurances sociales che, ai fini della risoluzione della causa, chiedeva alla Corte di giustizia di verificare la compatibilità dell'art. 60 del Codes des assurances sociales con gli artt. 30 e 36 TCE (ora artt. 34 e 36 TFUE).

Sulla natura del principio fondamentale della libera circolazione delle merci nell'ambito previdenziale, la Corte ha osservato:

« 21. Occorre preliminarmente sottolineare che, secondo una costante giurisprudenza, il diritto comunitario non menoma la competenza degli Stati membri ad organizzare i loro sistemi

previdenziali (sentenze 7 febbraio 1984, causa 238/82, Duphar e a., Racc. pag. 523, punto 16, e 17 giugno 1997, causa C-70/95 Sodemare e a., Racc. pag. I-3395, punto 27).

22. Di conseguenza, in mancanza di un'armonizzazione a livello comunitario, spetta alla normativa di ciascuno Stato membro determinare, da un lato, le condizioni del diritto o dell'obbligo di iscriversi a un regime di previdenza sociale (sentenze 24 aprile 1980, causa 110/79, Coonan, Racc. pag. 1445, punto 12, e 4 ottobre 1991, causa C-349/87, Paraschi, Racc. pag. I-4501, punto 15) e, dall'altro, le condizioni cui è subordinato il diritto a prestazioni (sentenza 30 gennaio 1997, cause riunite C-4/95 e C-5/95, Stöber e Piosa Pereira, Racc. pag. I-511, punto 36).

23. Come rilevato dall'avvocato generale nei paragrafi 17-25 delle sue conclusioni, nell'esercizio di tale potere gli Stati membri devono nondimeno rispettare il diritto comunitario.

24. Infatti, la Corte ha rilevato che i provvedimenti adottati dagli Stati membri in materia previdenziale che possono incidere sulla messa in commercio dei prodotti medici ed influenzare indirettamente le possibilità di importazione di questi prodotti sono soggetti alle norme del Trattato relative alla libera circolazione delle merci (v. sentenza Duphar e a., citata, punto 18) ».

La Corte ha, poi, interpretato gli artt. 30 e 36 TCE (ora artt. 28 e 30 TCE):

« 31. Occorre esaminare se una normativa come quella oggetto della causa principale possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari (sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc. pag. 837, punto 5). (...)»

34. A tal proposito, occorre rilevare che la normativa oggetto della causa principale incoraggia le persone assicurate presso il regime previdenziale lussemburghese ad acquistare e a fare montare i loro occhiali da ottici stabiliti nel Granducato piuttosto che in altri Stati membri.

35. Benché la normativa nazionale oggetto della causa principale non privi gli assicurati della facoltà di acquistare prodotti medici in un altro Stato membro, cionondimeno essa subordina ad un'autorizzazione previa il rimborso delle spese sostenute in questo Stato e nega tale rimborso agli assicurati che non siano muniti di questa autorizzazione. Le spese sostenute nello Stato d'iscrizione non sono invece soggette alla detta autorizzazione.

36. Siffatta normativa dev'essere qualificata come ostacolo alla libera circolazione delle merci in quanto incoraggia gli assicurati ad acquistare i prodotti di cui trattasi nel Granducato piuttosto che in altri Stati membri e, pertanto, è atta a frenare l'importazione di occhiali montati in questi Stati (v. sentenza 7 maggio 1985, causa 18/84, Commissione/Francia, Racc. pag. 1339, punto 16). (...)

39. A tal proposito, occorre rilevare che obiettivi di natura puramente economica non possono giustificare un ostacolo al principio fondamentale della libera circolazione delle merci. Tuttavia, non può escludersi che un rischio di grave alterazione dell'equilibrio finanziario del sistema previdenziale possa costituire un motivo imperativo di interesse generale atto a giustificare tale ostacolo. (...)

42. A tal proposito occorre sottolineare che i presupposti per l'accesso alle professioni regolamentate e per il loro esercizio sono stati oggetto delle direttive del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209, pag. 25), e della Commissione 20 luglio 1995, 95/43/CE, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51 (GU L 184, pag. 21).

43. Ciò implica che l'acquisto di un paio di occhiali presso un ottico stabilito in un altro Stato membro presenta garanzie equivalenti a quelle offerte all'atto della vendita di un paio di occhiali da parte di un ottico stabilito nel territorio nazionale (v., per quanto concerne l'acquisto di medicinali in un altro Stato membro, sentenze 7 marzo 1989, causa 215/87, Schumacher, Racc. pag. 617, punto 20, e 8 aprile 1992, causa C-62/90, Commissione/Germania, Racc. pag. I-2575, punto 18).

44. Occorre inoltre sottolineare che nella fattispecie l'acquisto degli occhiali è stato effettuato in base alla prescrizione di un oculista, il che garantisce la tutela della salute.

45. Ne discende che una normativa come quella applicabile nella causa principale non è giustificata da motivi di sanità pubblica al fine di garantire la qualità dei prodotti medici forniti in

altri Stati membri.

46. Alla luce di quanto precede, si deve dichiarare che gli artt. 30 e 36 del Trattato ostano ad una normativa nazionale in forza della quale un ente di previdenza sociale di uno Stato membro neghi ad un assicurato il rimborso forfettario di un paio di occhiali con lenti da vista acquistato presso un ottico stabilito in un altro Stato membro perché l'acquisto di qualsiasi prodotto medico all'estero dev'essere previamente autorizzato ».

13 gennaio 2000, *Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb c. Tk-Heimdienst Sass GmbH*, causa C-254/98, Racc. I-151.

La TK-Heimdienst, la cui sede sociale si trova ad Haiming, nel Tirolo, esercita il commercio al minuto. Le sue attività comprendono anche la consegna di prodotti surgelati al consumatore finale.

Ai sensi dell'art. 53 bis della Gewerbeordnung 1994 (codice austriaco del commercio e dell'industria, in seguito GewO) fornai, macellai e alimentaristi possono praticare il commercio ambulante in una data circoscrizione amministrativa, solo se praticano la loro attività commerciale anche all'interno di un esercizio stabile, nel quale mettono in vendita anche le merci oggetto del commercio ambulante, situato in tale circoscrizione amministrativa o in un comune limitrofo.

Lo Schutzverband, associazione per la tutela degli interessi economici delle imprese, chiedeva all'autorità giudiziaria di vietare alla TK-Heimdienst di procedere alla vendita ambulante in un determinato Verwaltungsbezirk austriaco poiché non esercitava la sua attività commerciale in un esercizio stabile sito in tale Verwaltungsbezirk o in un comune limitrofo come prescrive il citato art. della GewO.

Tale richiesta veniva accolta in primo grado ed in appello.

Adito con ricorso per « Revision » l'Oberster Gerichtshof riteneva necessario sospendere il procedimento per chiedere alla Corte, tramite rinvio pregiudiziale, se l'art. 53 bis della GewO fosse compatibile con l'art. 30 del Trattato (divenuto art. 34 TFUE).

La Corte ha osservato:

« 23. (...) al punto 16 della (...) sentenza Keck e Mithouard (sentenza del 24 novembre 1993, cause riunite C-267/91 e C-268/91, Keck e Mithouard, Racc. pag. I-6097), la Corte ha ritenuto che l'art. 30 del Trattato [ora art. 34 TFUE] non osta all'assoggettamento di prodotti provenienti da altri Stati membri a disposizioni nazionali che limitano o vietano talune modalità di vendita sul territorio dello Stato membro interessato, sempreché, da un lato, tali disposizioni valgano nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgono la propria attività sul territorio nazionale e, dall'altro, incidano in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sullo smercio dei prodotti sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri. (...)»

27. (...) Affinché un provvedimento statale possa essere considerato discriminatorio o protezionistico ai sensi delle norme relative alla libera circolazione delle merci, non è necessario che abbia l'effetto di avvantaggiare il complesso dei prodotti nazionali oppure di svantaggiare solo i prodotti importati e non quelli nazionali (v. sentenza 25 luglio 1991, cause riunite C-1/90 e C-176/90, Aragonesa de Publicidad Exterior e Publivía, Racc. pag. I-4151, punto 24). (...)»

29. Ne risulta che, di fatto, una disciplina nazionale come quella su cui verte la causa a qua, sebbene applicabile a tutti gli operatori attivi sul territorio nazionale, ostacola di fatto l'accesso dei prodotti provenienti da altri Stati membri al mercato dello Stato d'importazione più di quanto non ostacoli quello dei prodotti nazionali (v., in tal senso, sentenza 10 maggio 1995, causa C-384/93, Alpine Investments, Racc. pag. I-1141, punto 37). (...)»

31. Ne consegue che una disciplina nazionale che vieta ai fornai, ai macellai e agli alimentaristi di praticare il commercio ambulante in una data circoscrizione amministrativa, come ad esempio un Verwaltungsbezirk austriaco, qualora non svolgano la loro attività commerciale anche all'interno di

un esercizio stabile, situato in tale circoscrizione amministrativa o in un comune limitrofo, nel quale mettono in vendita anche le merci oggetto del commercio ambulante, è atta ad ostacolare gli scambi intracomunitari ».

5 dicembre 2000, Procedimento penale a carico di Jean-Pierre Guimont, causa C-448/98, Racc. 10633.

A seguito di un'ispezione della direzione dipartimentale della concorrenza, del consumo e della repressione delle frodi, presso una società specializzata nel taglio e nella confezione di formaggi, venivano scoperte 260 forme di emmenthal provenienti dalla società « laiterie d'Argis » di cui il signor Guimont è il direttore tecnico.

Tali forme non rispondevano alle caratteristiche previste dall'art. 6 e dall'allegato del decreto 30 dicembre 1988, n. 88-1206 (in seguito decreto del 1988), poiché erano totalmente prive di crosta.

Con ordinanza 6 gennaio 1998 il signor Guimont veniva condannato al pagamento di 260 ammende di FRF 20 ciascuna per aver detenuto a scopo di vendita, venduto o offerto una derrata alimentare (emmenthal) che presentava un'etichetta ingannevole.

Il signor Guimont si opponeva all'ordinanza e all'udienza presso il Tribunal de police di Belly sosteneva che la denominazione « emmenthal » è generica e largamente utilizzata in numerosi paesi dell'unione europea senza nessun requisito collegato alla presenza di una crosta e che il decreto del 1988 istituiva una restrizione quantitativa agli scambi intracomunitari o una misura di effetto equivalente.

Il giudice nazionale decideva di sospendere il procedimento per chiedere alla Corte di giustizia se il decreto del 1988 dovesse essere considerato una restrizione quantitativa agli scambi comunitari.

La Corte ha osservato:

« 15. (...) che l'art. 30 del Trattato [ora art. 34 TFUE] concerne qualsiasi misura che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari (sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc. pag. 837, punto 5). Tale articolo non è invece inteso a garantire che le merci di origine nazionale fruiscono, in tutti i casi, dello stesso trattamento delle merci importate e che una differenza di trattamento fra merci la quale non sia atta ad ostacolare l'importazione od a sfavorire la distribuzione delle merci importate non ricada sotto il divieto stabilito dal suddetto articolo (v. la citata sentenza Mathot, punti 7 e 8). (...)»

21. Trattandosi di una normativa come quella di cui alla causa principale, che è, secondo il suo tenore letterale, indistintamente applicabile ai prodotti nazionali ed ai prodotti importati ed è diretta ad imporre ai produttori determinate condizioni di produzione al fine di consentire loro di commercializzare i loro prodotti sotto una determinata denominazione, dalla giurisprudenza della Corte deriva che una normativa siffatta rientra nell'art. 30 del Trattato [ora art. 34 TFUE] solo nella misura in cui essa risulti applicabile a situazioni che possano ricollegarsi all'importazione di merci negli scambi intracomunitari (v. sentenza 15 dicembre 1982, causa 286/81, Oosthoek's Uitgeversmaatschappij, Racc. pag. 4575, punto 9, e Mathot, citata, punti 3 e 7-9). (...)»

Sull'interpretazione dell'art. 30 del Trattato [ora art. 34 TFUE].

25. Va anzitutto ricordato come sia pacifico nel presente procedimento che una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione ai sensi dell'art. 30 del Trattato [ora art. 34 TFUE], nella misura in cui si applichi ai prodotti importati.

26. Infatti, una normativa nazionale che assoggetta merci provenienti da altri Stati membri, ove sono legalmente prodotte e messe in commercio, a determinate condizioni onde poter utilizzare la denominazione generica comunemente utilizzata per tale prodotto ed imporre quindi all'occorrenza ai produttori l'utilizzazione di denominazioni ignote al consumatore o da lui meno apprezzate, certo

non impedisce in modo assoluto l'importazione nello Stato membro interessato di prodotti originari di altri Stati membri. Essa è nondimeno atta a renderne più difficile lo smercio e, di conseguenza, ad ostacolare, per lo meno indirettamente, gli scambi fra gli Stati membri (v., in tal senso, sentenza 14 luglio 1988, causa 298/87, Smanor, Racc. pag. 4489, punto 12).

27. Circa la questione se una normativa siffatta possa tuttavia essere conforme al diritto comunitario, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, una normativa nazionale adottata in mancanza di disciplina comune o armonizzata, indistintamente applicabile ai prodotti nazionali e a quelli importati da altri Stati membri ove siano legalmente fabbricati e messi in commercio, può essere compatibile con il Trattato solo se essa è necessaria per soddisfare esigenze imperative attinenti, in particolare, alla lealtà nei negozi commerciali e alla tutela dei consumatori (v. sentenza 20 giugno 1991, causa C-39/90, Denkavit, Racc. pag. I-3069, punto 18), se è proporzionata allo scopo così perseguito e se tale scopo non può essere conseguito con provvedimenti che ostacolano in misura minore gli scambi comunitari (v., segnatamente, sentenza 26 giugno 1997, causa C-368/95, Familiapress, Racc. pag. I-3689, punto 19). (...)

35. La questione pregiudiziale va quindi risolta nel senso che l'art. 30 del Trattato [ora art. 34 TFUE] osta a che uno Stato membro applichi ai prodotti importati da un altro Stato membro, ove essi sono legalmente prodotti e messi in commercio, una normativa nazionale che vieta lo smercio in tale Stato membro di un formaggio privo di crosta con la denominazione « emmenthal ». »

8 marzo 2001, *Konsumentombudsmannen (KO) c. Gourmet International Products AB (GIP)*, causa C-405/98, Racc. I-1795.

Ai sensi della legge svedese sull'alcool, ai fini della promozione di alcolici, vino o birra forte è vietata l'inserzione di annunci pubblicitari nella stampa periodica e similari, tale divieto non si applica alla stampa specializzata.

La GIP pubblica una rivista intitolata « Gourmet ». A seguito dell'inserimento di tre pagine di pubblicità di bevande alcoliche, il KO (mediatore svedese per la tutela dei diritti dei consumatori) chiedeva allo Stockholms tingsrätt di vietare alla GIP, a pena di sanzione, di contribuire all'immissione in commercio di bevande alcoliche destinate ai consumatori tramite annunci di questo tipo pubblicati in violazione dell'art. 2 dell'alkoholreklamlagen.

Il tingsrätt, sospendeva il procedimento per chiedere alla Corte se i divieti previsti dalla normativa nazionale configgero con l'art. 30 del Trattato (ora art. 34 TFUE) e se potessero considerarsi legittime in forza dall'art. 36 del Trattato.

La Corte ha osservato:

« 18. (...) in base al punto 17 della sentenza Keck e Mitouard (sentenza del 24 novembre 1993, cause riunite C-267/91 e C-268/91, Racc. pag. I-6097), affinché disposizioni nazionali che limitano o impediscono talune modalità di vendita esulino dalla sfera di applicazione dell'art. 30 del Trattato [ora art. 34 TFUE], non debbono essere atte ad impedire l'accesso dei prodotti provenienti da un altro Stato membro o ad ostacolarlo in misura maggiore rispetto ai prodotti nazionali.

19. La Corte inoltre, al punto 42 della sentenza 9 luglio 1997, cause riunite C-34/95, C-35/95 e C-36/95, De Agostini e TV-shop (Racc. pag. I-3843), ha dichiarato che non si può escludere che un divieto totale, in uno Stato membro, di una forma di promozione di un prodotto, che ivi è legittimamente venduto, incida in misura maggiore sui prodotti provenienti da altri Stati membri.

20. È evidente che un divieto di pubblicità come quello di cui alla causa principale non solo impedisce una forma di promozione di un prodotto, ma interdice in realtà ai produttori e agli importatori qualsiasi diffusione di messaggi pubblicitari diretti ai consumatori, con alcune trascurabili eccezioni.

25. Si deve pertanto considerare che un divieto di pubblicità come quello di cui alla causa

principale incide sulla commercializzazione dei prodotti provenienti da altri Stati membri più che su quella dei prodotti nazionali e costituisce, pertanto, un ostacolo al commercio tra gli Stati membri che ricade nella sfera di applicazione dell'art. 30 del Trattato [ora art. 34 TFUE]. (...)

28. Affinché preoccupazioni di sanità pubblica possano giustificare un ostacolo come quello costituito dal divieto di pubblicità di cui alla causa principale, occorre inoltre che la misura considerata sia proporzionata all'obiettivo da raggiungere e non costituisca un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri ».

16 gennaio 2003, Commissione c. Italia, causa C-14/00, Racc. I-513.

Il cioccolato prodotto in Danimarca, in Irlanda, in Portogallo, in Svezia, in Finlandia e nel Regno Unito rispetta il contenuto minimo di burro di cacao stabilito dalla direttiva n. 73/241, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, ma contiene sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao fino al 5% del peso totale. Per tale ragione l'Italia (come la Spagna: cfr. causa C-12/00), contrariamente a tutti gli altri Stati membri, vietava la commercializzazione di tali prodotti con la denominazione «cioccolato», imponendo l'impiego della denominazione di «surrogati di cioccolato». La Commissione, sostenendo che la menzionata direttiva consente la fabbricazione e la commercializzazione dei prodotti di cioccolato contenenti sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao e che l'obbligo imposto dalla legislazione italiana costituiva un ostacolo alla libera circolazione delle merci garantita dal Trattato CE, esperita inutilmente la fase precontenziosa della procedura di infrazione (l'Italia sosteneva, come la Spagna, che la normativa nazionale fosse giustificata da esigenze di tutela dei consumatori), investiva della questione la Corte di giustizia. Quest'ultima, chiamata quindi a constatare se l'Italia, vietando che i prodotti di cioccolato contenenti sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao, legalmente fabbricati in Stati membri che autorizzano l'aggiunta di tali sostanze, possano essere commercializzati in Italia con la denominazione con cui sono commercializzati nello Stato di provenienza e imponendo che tali prodotti possano essere commercializzati soltanto a condizione che rechino la denominazione « surrogato di cioccolato », e` venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 30 Trattato CE (ora art. 34 TFUE), ha osservato:

« 43. In via preliminare, occorre constatare che l'addebito della Commissione attinente al fatto che la normativa italiana e` incompatibile con il diritto comunitario, in quanto impone restrizioni alla libera circolazione dei prodotti di cacao e di cioccolato contenenti sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao, solleva il problema della portata dell'armonizzazione realizzata dalla direttiva 73/241.

18. Infatti, sebbene le parti concordino sul fatto che il problema dell'utilizzazione di tali sostanze grasse vegetali nei prodotti di cacao e di cioccolato non e` stato armonizzato dalla detta direttiva, esse dissentono quanto alle conseguenze che ne derivano per la commercializzazione dei prodotti contenenti tali sostanze.

19. Così`, ritenendo che l'assenza di armonizzazione riguardante l'utilizzazione di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao nei prodotti di cacao e di cioccolato non possa escludere la commercializzazione dei prodotti contenenti tali sostanze grasse dall'applicazione del principio della libera circolazione delle merci, la Commissione conclude che le eventuali misure restrittive della libera circolazione dei detti prodotti devono essere valutate alla luce dell'art. 30 del Trattato.

20. Il governo italiano sostiene invece che la direttiva 73/241 disciplina in modo completo il

problema della commercializzazione dei prodotti di cacao e di cioccolato che ne formano oggetto, escludendo così l'applicazione dell'art. 30 del Trattato [ora art. 34 TFUE] in quanto essa, da un lato, sancisce il principio del divieto di utilizzazione di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao nella fabbricazione dei prodotti di cacao e di cioccolato e, dall'altro, instaura un regime di libera circolazione con la denominazione « cioccolato » solo per i prodotti di cacao e di cioccolato che non contengono tali sostanze grasse vegetali.

21. Il governo italiano ne deduce che la direttiva 73/241 consente agli Stati membri la cui normativa nazionale vieta l'aggiunta di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao ai prodotti fabbricati nel loro territorio di vietare altresì la commercializzazione sul loro territorio, con la denominazione «cioccolato», di prodotti la cui fabbricazione non è conforme alla loro normativa nazionale.

22. Occorre al riguardo rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell'interpretazione di una norma di diritto comunitario, si deve tener conto non solo della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in particolare, sentenze 19 settembre 2000, causa C-156/98, Germania/Commissione, Racc. pag. I-6857, punto 50, e 14 giugno 2001, causa C-191/99, Kvaerner, Racc. pag. I-4447, punto 30).

23. Per quanto riguarda, anzitutto, gli scopi perseguiti dalle disposizioni di cui trattasi ed il contesto in cui esse sono inserite, occorre constatare che la direttiva 73/241 non era diretta a disciplinare definitivamente il problema dell'utilizzazione di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao nei prodotti di cacao e di cioccolato che ne formano l'oggetto. [...]

42. Risulta quindi, tanto dal testo quanto dalla ratio della direttiva 73/241, che essa stabilisce una norma comune, cioè il divieto previsto all'allegato I, n. 7, lett. a) [ovvero il divieto di aggiungere, ai diversi prodotti di cacao e di cioccolato definiti all'allegato I della direttiva 73/241, sostanze grasse e loro preparati non derivanti esclusivamente dal latte], e instaura, con il suo art. 10, n. 1, la libertà di circolazione per i prodotti conformi a tale norma, pur riconoscendo agli Stati membri, con il suo art. 14, n. 2, lett. a), la facoltà di prevedere norme nazionali che autorizzano l'aggiunta di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao nei prodotti di cacao e di cioccolato fabbricati nel loro territorio.

43. Ne risulta altresì che non può essere accolta l'interpretazione proposta dal governo italiano secondo cui la direttiva 73/241 vieterebbe agli Stati membri di modificare le loro normative nazionali sul problema dell'utilizzazione di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao fino al momento dell'armonizzazione della materia a livello comunitario.

44. Infatti, oltre a non trovare alcun sostegno nel tenore letterale delle disposizioni di tale direttiva, una siffatta interpretazione non tiene conto né del carattere provvisorio né della finalità stessa del regime instaurato dalla direttiva [...].

45. Neanche l'art. 8 della direttiva 2000/36 [relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, che abroga la direttiva n. 73/241 con effetto dal 3 agosto 2003 e che contiene disposizioni che autorizzano l'aggiunta di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao fino ad un massimo del 5%] può essere fatto valere a sostegno di tale interpretazione.

46. Al riguardo, è sufficiente ricordare che, come risulta da una giurisprudenza consolidata, una regolamentazione di diritto derivato, come l'art. 8 della direttiva 2000/36, non può essere interpretata nel senso che autorizza gli Stati membri a introdurre o a mantenere in vigore requisiti che sarebbero contrari alle norme del Trattato relative alla libera circolazione delle merci (v., in tal senso, segnatamente, sentenze 9 giugno 1992, causa C-47/90, Delhaize e Le Lion, Racc. pag. I-3669, punto 26; 2 febbraio 1994, causa C-315/92, Verband Sozialer Wettbewerb, cosiddetta « Clinique », Racc. pag. I-317, punto 12, e 11 luglio 1996, cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Bristol-Myers Squibb e a., Racc. pag. I-3457, punto 27). [...]

47. Dall'analisi che precede risulta che, contrariamente all'argomentazione sostenuta dal governo italiano, i prodotti di cacao e di cioccolato contenenti sostanze grasse non menzionate

all'allegato I, n. 7, lett. a), della direttiva, ma la cui fabbricazione e commercializzazione con la denominazione « cioccolato » sono consentite in taluni Stati membri nel rispetto della stessa direttiva, non possono essere privati del beneficio della libera circolazione delle merci garantita dall'art. 30 del Trattato per il solo fatto che altri Stati membri impongono nel loro territorio la fabbricazione dei prodotti di cacao e di cioccolato secondo la norma di composizione comune prevista all'allegato I, n. 7, lett. a), di tale direttiva (v., per analogia, sentenza 12 ottobre 2000, causa C-3/99, *Ruwet*, Racc. pag. I-8749, punto 44).

48. Infatti, come risulta da una giurisprudenza costante, l'art. 30 del Trattato è inteso a vietare ogni normativa degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari (sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, *Dassonville*, Racc. pag. 837, punto 5).

49. In particolare, conformemente alla sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, *Rewe-Zentral*, cosiddetta «Cassis de Dijon» (Racc. pag. 649), l'art. 30 del Trattato (ora art. 34 TFUE) vieta gli ostacoli alla libera circolazione delle merci derivanti, in assenza di armonizzazione delle legislazioni nazionali, dall'assoggettamento delle merci provenienti da altri Stati membri, in cui sono legalmente fabbricate e immesse in commercio, a norme che dettino requisiti ai quali le merci stesse devono rispondere (come quelle riguardanti la denominazione, la forma, le dimensioni, il peso, la composizione, la presentazione, l'etichettatura, il confezionamento), anche qualora tali norme siano indistintamente applicabili ai prodotti nazionali ed ai prodotti importati (v., segnatamente, sentenze 24 novembre 1993, cause riunite C-267/91 e C-268/91, *Keck e Mithouard*, Racc. pag. I-6097, punto 15; 6 luglio 1995, causa C-470/93, *Mars*, Racc. pag. I-1923, punto 12, e *Ruwet*, citata, punto 46).

50. Ne discende che tale divieto si applica anche agli ostacoli alla commercializzazione dei prodotti la cui fabbricazione non è oggetto di un'armonizzazione integrale, ma che sono fabbricati conformemente a norme nazionali la cui esistenza è espressamente consentita dalla direttiva di armonizzazione. In questo caso una diversa interpretazione porterebbe ad autorizzare nuovamente gli Stati membri a compartimentare i rispettivi mercati nazionali per quanto riguarda i prodotti non contemplati dalle norme comunitarie di armonizzazione, in contrasto con l'obiettivo della libera circolazione delle merci perseguito dal Trattato (v., per analogia, sentenza *Ruwet*, citata, punto 47).

51. Non può essere accolto neanche l'argomento del governo italiano secondo cui dovrebbe essere esclusa l'applicazione dell'art. 30 del Trattato [ora art. 34 TFUE], in quanto condurrebbe ad una discriminazione a svantaggio dei produttori nazionali.

52. Infatti, la Corte ha già dichiarato che l'art. 30 del Trattato [ora art. 34 TFUE] non è inteso a garantire che le merci di origine nazionale fruiscono, in tutti i casi, dello stesso trattamento delle merci importate e che una differenza di trattamento tra merci che non sia tale da ostacolare l'importazione o sfavorire la distribuzione delle merci importate non ricade sotto il divieto stabilito dal suddetto articolo (v., segnatamente, sentenze 18 febbraio 1987, causa 98/86, *Mathot*, Racc. pag. 809, punto 7, e 5 dicembre 2000, causa C-448/98, *Guimont*, Racc. pag. I-10663, punto 15).

53. È quindi irrilevante che l'obbligo imposto dall'art. 30 del Trattato ad uno Stato membro che vieta l'aggiunta di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao ai prodotti di cacao e di cioccolato fabbricati nel suo territorio di autorizzare la commercializzazione con la denominazione «cioccolato» di prodotti di cacao e di cioccolato contenenti siffatte sostanze grasse, legalmente fabbricati in altri Stati membri, possa svantaggiare i prodotti nazionali di tale Stato.

54. Occorre pertanto esaminare se ed entro quali limiti l'art. 30 del Trattato [ora art. 34 TFUE] osti alla normativa italiana che vieta la commercializzazione in Italia di prodotti di cacao e di cioccolato contenenti sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao con la denominazione di vendita « cioccolato », con la quale essi sono legalmente fabbricati e commercializzati nello Stato membro di produzione, e che prevede che tali prodotti possano essere commercializzati solo con la denominazione « surrogato di cioccolato ».

55. Si deve al riguardo rilevare che, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, sebbene un

divieto come quello derivante dalla normativa italiana, che comporta l'obbligo di impiegare una denominazione di vendita diversa da quella impiegata nello Stato membro di produzione, non impedisca in modo assoluto l'importazione nello Stato membro interessato di prodotti originari di altri Stati membri, essa e' nondimeno atta a renderne piu' difficile lo smercio e, di conseguenza, ad ostacolare gli scambi fra gli Stati membri (v., in tal senso, segnatamente, sentenze 26 novembre 1985, causa 182/84, Miro, Racc. pag. 3731, punto 22; 14 luglio 1988, causa 298/87, Smanor, Racc. pag. 4489, punto 12; 22 settembre 1988, causa 286/86, Deserbais, Racc. pag. 4907, punto 12, e Guimont, citata, punto 26).

56. Si deve infatti constatare che, nel caso di specie, il divieto di impiegare la denominazione di vendita « cioccolato », con cui i prodotti di cacao e di cioccolato contenenti sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao sono legalmente fabbricati nello Stato membro di produzione, puo' costringere gli operatori interessati a confezionare tali prodotti in maniera diversa a seconda del luogo della loro commercializzazione ed a sopportare, conseguentemente, spese supplementari di confezionamento. Sembra quindi che essa sia idonea ad ostacolare gli scambi intracomunitari (v., in tal senso, sentenze citate Mars, punto 13, e Ruwet, punto 48).

57. Tale constatazione e' tanto piu' veritiera in quanto la denominazione «surrogato di cioccolato», il cui impiego e' reso obbligatorio dalla normativa italiana, puo' avere un'influenza negativa sul modo in cui i prodotti di cui trattasi sono percepiti dal consumatore, in quanto essa implica che si tratta di prodotti sostitutivi, conducendo cosi' alla loro svalutazione (v., in tal senso, sentenze citate Miro, punto 22; Smanor, punti 12 e 13, e Guimont, punto 26).

58. Circa la questione se una normativa siffatta possa tuttavia essere conforme al diritto comunitario, occorre ricordare la giurisprudenza costante secondo cui gli ostacoli agli scambi intracomunitari che scaturiscono da discrepanze tra le normative nazionali devono essere accettati nei limiti in cui dette normative, indistintamente applicabili ai prodotti nazionali e ai prodotti importati, possano giustificarsi in quanto necessarie per soddisfare esigenze tassative inerenti, in particolare, alla tutela dei consumatori. Tuttavia, per essere tollerate, e' necessario che dette normative siano proporzionate all'obiettivo perseguito e che lo stesso obiettivo non possa essere raggiunto con provvedimenti che ostacolino in misura minore gli scambi intracomunitari (v., in particolare, sentenze Mars, citata, punto 15; 26 novembre 1996, causa C-313/94, Graffione, Racc. pag. I-6039, punto 17; Ruwet, citata, punto 50, e Guimont, citata, punto 27).

59. In tale contesto la Corte ha gia' dichiarato che uno Stato membro e' legittimato a far si' che i consumatori siano correttamente informati sui prodotti che vengono loro offerti e che sia quindi loro data la possibilita' di scegliere in base a questa informazione (v., segnatamente, sentenze 23 febbraio 1988, causa 216/84, Commissione/Francia, Racc. pag. 793, punto 11, e Smanor, citata, punto 18).

60. In particolare, secondo la giurisprudenza della Corte, allo scopo di assicurare la difesa dei consumatori, gli Stati membri possono esigere dagli interessati la modifica della denominazione di una derrata alimentare quando un prodotto presentato con una data denominazione sia talmente differente, dal punto di vista della sua composizione o della sua fabbricazione, dalle merci generalmente conosciute con la stessa denominazione nella Comunita' da non poter essere considerato appartenente alla medesima categoria (v., in particolare, sentenze Deserbais, citata, punto 13; 12 settembre 2000, causa C-366/98, Geffroy, Racc. pag. I-6579, punto 22, e Guimont, citata, punto 30).

61. Viceversa, nel caso di una differenza meno netta, un'etichetta adeguata dev'essere sufficiente a fornire all'acquirente o al consumatore le informazioni necessarie (v., segnatamente, sentenze 13 novembre 1990, causa C-269/89, Bonfait, Racc. pag. I-4169, punto 15; 9 febbraio 1999, causa C-383/97, Van der Laan, Racc. pag. I-731, punto 24; Geffroy, citata, punto 23, e Guimont, citata, punto 31).

62. Occorre quindi verificare se l'aggiunta ai prodotti di cacao e di cioccolato di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao comporti una modifica sostanziale della loro composizione,

di modo che essi non presentano piu` le caratteristiche che i consumatori si aspettano acquistando prodotti recanti la denominazione «cioccolato» e che un'etichetta che fornisce un'informazione adeguata circa la loro composizione non puo` essere considerata sufficiente a evitare qualsiasi confusione nella mente dei consumatori.

63. Si deve constatare al riguardo che l'elemento caratteristico dei prodotti di cacao e di cioccolato ai sensi della direttiva 73/241 consiste nella presenza di taluni contenuti minimi di cacao e di burro di cacao. [...]

28. Occorre inoltre sottolineare che, poiche` la direttiva 73/241 consente espressamente agli Stati membri di autorizzare nella fabbricazione di prodotti di cacao e di cioccolato l'impiego di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao, non si puo` asserire che i prodotti ai quali tali sostanze sono state aggiunte nel rispetto di tale direttiva siano snaturati al punto di non rientrare nella stessa categoria cui appartengono quelli che non contengono tali sostanze.

29. Si deve quindi ammettere che l'aggiunta di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao a prodotti di cacao e di cioccolato che rispettano i contenuti minimi previsti dalla direttiva 73/241 non puo` avere l'effetto di modificare sostanzialmente la natura di tali prodotti, al punto di trasformarli in prodotti diversi.

30. Ne consegue che l'inserimento nell'etichetta di un'indicazione neutra ed obiettiva che informi i consumatori della presenza, nel prodotto, di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao sarebbe sufficiente a garantire un'informazione corretta dei consumatori.

31. Di conseguenza, l'obbligo di modificare la denominazione di vendita di tali prodotti imposto dalla normativa italiana non sembra necessario a soddisfare l'esigenza imperativa attinente alla tutela dei consumatori.

32. Da quanto precede risulta che la detta normativa, poiche` impone l'obbligo di modificare la denominazione dei prodotti legalmente fabbricati e commercializzati in altri Stati membri con la denominazione di vendita «cioccolato» per il solo fatto che contengono sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao, e` incompatibile con l'art. 30 del Trattato [ora art. 34 TFUE].

33. Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere che, vietando che i prodotti di cacao e di cioccolato che rispettano i contenuti minimi fissati all'allegato I, n. 1, punto 1.16, della direttiva 73/241, ai quali sono state aggiunte sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao e che sono legalmente fabbricati negli Stati membri che autorizzano l'aggiunta di tali sostanze, possano essere commercializzati in Italia con la denominazione impiegata nello Stato membro di produzione e prevedendo che tali prodotti possano essere commercializzati solo con la denominazione « surrogato di cioccolato », la Repubblica italiana e` venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 30 del Trattato» (ora art. 34 TFUE).

23 febbraio 2006, A-Punkt Schmuckhandels GmbH c. Claudia Schmidt, causa C-441/04, Racc. I-2093.

La signora Schmidt, titolare di un'impresa con sede in Germania, svolgeva attivita` di vendita itinerante di gioielli (il cui prezzo di vendita unitario non eccedeva la somma di 40 euro) sul territorio della Comunita` europea, recandosi porta a porta in abitazioni di privati, offrendo in vendita gioielli in argento e raccogliendo le ordinazioni ad essi relative. Nel dicembre 2003, la signora Schmidt organizzava in un domicilio privato, a Klagenfurt, in Austria, un « party di gioielleria », a seguito del quale veniva citata in giudizio da una societa` che svolge attivita` concorrente (la A Punkt Schmuckhandels GmbH, in prosieguo: la « A Punkt »), perche` le venisse imposto di cessare la sua attivita` ritenuta vietata dall'art. 57, n. 1, del codice delle professioni artigianali, commerciali e industriali austriaco (Gewerbeordnung, in prosieguo: la « GewO »). La convenuta contestava le asserzioni della ricorrente, sostenendo che l'art. 57 della GewO e` in

contrasto con la libera circolazione delle merci quale prevista dall'art. 28 Trattato CE (ora art. 34 TFUE). Il giudice adito (Landesgericht Klagenfurt), per risolvere la controversia, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia diverse questioni pregiudiziali, chiedendole di fatto di stabilire se gli artt. 28 e 30 Trattato CE (ora artt. 34 e 36 TFUE) ostano ad una disposizione nazionale, come quella di cui all'art. 57 GewO, che vieta la vendita e la raccolta di ordinazioni di gioielli in argento effettuate mediante vendita porta a porta. In proposito, la Corte ha osservato:

«9. In limine, si deve rilevare che l'art. 57 della GewO è volto ad escludere un determinato metodo di commercializzazione per [...] gioielli [come quelli in questione]. La controversia principale trae peraltro origine da una situazione in cui un soggetto che dirige un'impresa la cui sede si trova in Germania ha organizzato una vendita di gioielli a domicilio in Austria. In tale contesto, il regime nazionale che vieta la vendita di gioielli a domicilio ricade nella sfera della libera circolazione delle merci.

66. La direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372, pag. 31) è volta ad armonizzare parzialmente le norme in materia di tutela dei consumatori per taluni metodi di commercializzazione, tra cui le vendite concluse nel contesto di una visita del commerciante presso un privato.

67. Senza necessità di analizzare in modo approfondito il grado di armonizzazione realizzato con la detta direttiva, è pacifico che, in base all'art. 8 della direttiva medesima, gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni volte a garantire una tutela dei consumatori più ampia di quella prevista da tale direttiva.

68. Come emerge dalla giurisprudenza della Corte, gli Stati membri possono, in tal senso, introdurre o mantenere un divieto totale o parziale di conclusione di contratti al di fuori degli stabilimenti commerciali (v. sentenze 16 maggio 1989, causa 382/87, Buet e EBS, Racc. pag. 1235, punto 16, e 14 marzo 1991, causa C-361/89, Di Pinto, Racc. pag. I-1189, punto 21). Tale potere, tuttavia, deve essere esercitato nel rispetto del principio fondamentale della libera circolazione delle merci, che trova espressione nel divieto, dettato dall'art. 28 CE [ora art. 34], di restrizioni quantitative all'importazione nonché di qualsiasi misura di effetto equivalente fra gli Stati membri (v., in tal senso, sentenza 25 marzo 2004, causa C-71/02, Karner, Racc. pag. I-3025, punto 34).

69. La Corte si è già pronunciata in ordine alla compatibilità di varie disposizioni nazionali recanti disciplina dei metodi di commercializzazione con gli artt. 28 CE e 30 CE [ora artt. 34 e 36 TFUE], (v., in particolare, sentenza 26 maggio 2005, causa C 20/03, Burmanjer e a., Racc. pag. I-4133, punto 22).

70. Come ripetutamente affermato dalla Corte, ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari deve essere ritenuta quale misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative e ricade, a tale titolo, nel divieto sancito dal detto articolo (v., in particolare, sentenze 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc. pag. 837, punto 5; 19 giugno 2003, causa C-420/01, Commissione/Italia, Racc. pag. I-6445, punto 25, e Karner, cit., punto 36).

71. Tuttavia, nella sentenza 24 novembre 1993, Keck e Mithouard (cause riunite C-267/91 e C-268/91, Racc. pag. I-6097, punto 16), la Corte ha precisato che disposizioni nazionali che limitino o vietino talune modalità di vendita non sono tali da costituire ostacolo agli scambi commerciali tra gli Stati membri ai sensi della giurisprudenza inaugurata con la sentenza Dassonville, cit., sempreché tali disposizioni, da una parte, valgano nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgano la propria attività sul territorio nazionale e, dall'altra, incidano in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sullo smercio dei prodotti sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri (v., parimenti, sentenze 13 gennaio 2000, causa C-254/98, TK Heimdienst, Racc. pag. I-151, punto 23; 11 dicembre 2003, causa C-322/01,

Deutscher Apothekerverband, Racc. pag. I-14887, punto 68; Karner, cit., punto 37, e Burmanjer e a., cit., punto 24).

72. Successivamente, la Corte ha qualificato come disposizioni che disciplinano le modalita` di vendita, ai sensi della sentenza Keck e Mithouard, cit., disposizioni relative a determinati metodi di commercializzazione (v., in particolare, sentenze 2 giugno 1994, cause riunite C-401/92 e C-402/92, Tankstation 't Heukske e Boermans, Racc. pag. I-2199, punti 12 14; TK Heimdienst, cit., punto 24, e Burmanjer e a., cit., punti 25 e 26).

73. Come emerge dal punto 9 della presente sentenza, il regime nazionale di divieto di vendita a domicilio in oggetto concerne un metodo di commercializzazione. E` pacifico che esso non abbia come obiettivo la disciplina degli scambi di merci tra Stati membri. Tuttavia, esso puo` sfuggire al divieto dettato dall'art. 28 CE [ora art. 34 TFUE] solo ove soddisfi i due requisiti ricordati supra, al punto 15.

74. Con riguardo al primo requisito, l'art. 57 della GewO sembra applicarsi a tutti gli operatori interessati che svolgano la propria attivita` sul territorio austriaco, indipendentemente dalla loro nazionalita`. In tal modo, il primo requisito di cui alla sentenza Keck e Mithouard, cit., e` soddisfatto.

75. Quanto al secondo requisito, e` pacifico che il regime di divieto di vendita di gioielli a domicilio non operi distinzioni in ragione dell'origine dei prodotti de quibus.

76. Si deve quindi verificare se il divieto generale di vendere nonche' di raccogliere ordinazioni di gioielli in argento mediante vendita a domicilio non sia, di fatto, tale da pregiudicare lo smercio dei prodotti di cui trattasi provenienti da altri Stati membri piu` di quanto non pregiudichi quello dei prodotti nazionali.

77. Una disposizione nazionale come quella di cui alla causa principale e` , in linea di principio, atta a restringere il volume totale delle vendite dei prodotti in questione nello Stato membro de quo e, conseguentemente, puo` pregiudicare il volume delle vendite di tali prodotti provenienti da altri Stati membri. Tale rilievo, tuttavia, non e` sufficiente per qualificare la detta disposizione come misura di effetto equivalente (v., in particolare, sentenza Keck e Mithouard, cit., punto 13, e 20 giugno 1996, cause riunite da C- 418/93 a C-421/93, da C-460/93 a C-462/93, C-464/93, da C-9/94 a C-11/94, C-14/94 e C-15/94, C-23/94, C-24/94, e C-332/94, Semeraro Casa Uno e a, Racc. pag. I-2975, punto 24).

78. E` pur vero che, come rilevato dalla Commissione delle Comunita` europee, la vendita a domicilio di gioielli di scarso valore puo` apparire maggiormente adeguata ed efficace di una vendita nel contesto di una struttura commerciale fissa. Infatti, per gli operatori economici specializzati in gioielli di tale valore, la vendita nel contesto di una struttura commerciale fissa puo` dar luogo a costi proporzionalmente molto elevati.

79. Tuttavia, il fatto che un metodo di commercializzazione si riveli piu` efficace e piu` economico non costituisce un elemento sufficiente per affermare che la disposizione nazionale che lo vieti ricade nel divieto previsto dall'art. 28 CE [ora art 34 TFUE]. Tale disposizione, infatti, costituisce una misura di effetto equivalente solo ove l'esclusione del metodo di commercializzazione di cui trattasi pregiudichi i prodotti provenienti da altri Stati membri piu` dei prodotti nazionali.

80. A tal riguardo, e` pacifico che il divieto oggetto della causa principale non riguarda tutte le forme di commercializzazione delle merci de quibus, bensì` solamente alcune di esse senza escludere, pertanto, la possibilita` di vendere le dette merci sul territorio nazionale mediante altri metodi.

81. Tuttavia, gli elementi di cui la Corte dispone non consentono di determinare con certezza se il divieto di vendita a domicilio previsto dall'art. 57 della GewO pregiudichi piu` pesantemente la commercializzazione dei prodotti originari di Stati membri diversi dall'Austria rispetto a quella dei prodotti provenienti dallo Stato membro medesimo. Cio` premesso, spetta pertanto al giudice del rinvio verificare se tale requisito sia soddisfatto, in particolare, alla luce delle considerazioni

svolte ai punti 20-24 della presente sentenza.

82. Qualora, in esito a tale esame, il detto giudice rilevasse che il divieto previsto dall'art. 57 della GewO pregiudichi i prodotti provenienti da altri Stati membri in misura maggiore rispetto ai prodotti nazionali sotto il profilo dell'accesso al mercato nazionale, spetterà al giudice medesimo accertare se tale divieto si giustifichi in virtù di un obiettivo di interesse generale ai sensi della giurisprudenza inaugurata dalla sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe Zentral, detta « Cassis de Dijon » (Racc. pag. 649), ovvero in forza di uno degli obiettivi elencati dall'art. 30 CE [ora art. 36 TFUE], e se risulti necessario e proporzionato ai fini della realizzazione del detto obiettivo.

83. A tal riguardo, la tutela dei consumatori può costituire una giustificazione del divieto oggetto della causa principale, alla duplice condizione che il detto divieto sia idoneo a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e che non vada oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo medesimo.

84. La valutazione dovrà tener conto del livello di tutela di cui godono i consumatori in forza della direttiva 85/577 nel contesto della vendita e della raccolta di ordinazioni per i prodotti di cui trattasi.

85. Nel contesto di tale controllo, si dovrà anche tener conto delle peculiarità connesse alla vendita a domicilio di gioielli in argento, in particolare del rischio potenzialmente più elevato di frode dei consumatori conseguente a carenza di informazione, all'impossibilità di comparare i prezzi o ad insufficienti garanzie con riguardo all'autenticità dei detti gioielli, nonché alla pressione psicologica all'acquisto, più rilevante quando la vendita è organizzata in un contesto privato.

86. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, le questioni sollevate devono essere risolte nel senso che, con riguardo alla libera circolazione delle merci, l'art. 28 CE [ora art. 34 TFUE] non osta ad una disposizione nazionale in forza della quale uno Stato membro vieti, sul proprio territorio, la vendita nonché la raccolta di ordinazioni di gioielli in argento mediante vendita a domicilio, qualora tale disposizione trovi applicazione nei confronti di tutti gli operatori interessati, sempreché pregiudichi in pari misura, in diritto come in fatto, la commercializzazione dei prodotti nazionali e quella dei prodotti provenienti da altri Stati membri. Spetta al giudice del rinvio verificare se, alla luce delle circostanze di cui alla causa principale, l'applicazione della disposizione nazionale sia tale da impedire l'accesso al mercato dei prodotti provenienti da altri Stati membri o da ostacolare tale accesso in misura maggiore di quanto non ostacoli l'accesso al mercato dei prodotti nazionali e, in tal caso, verificare se il provvedimento in oggetto risulti giustificato in virtù di un obiettivo di interesse generale, inteso nel senso che la giurisprudenza della Corte attribuisce a tale nozione ovvero in forza di uno degli obiettivi elencati dall'art. 30 CE [ora art. 36 TFUE], e se tale provvedimento sia proporzionato al detto obiettivo ».

14 settembre 2006, Alfa Vita Vassilopoulos AE, ex Trofo Super-Markets AE, c. Elliniko Dimosio, Nomarchiaki Aftodioikisi Ioanninon, e Carrefour Marinopoulos AE c. Elliniko Dimosio, Nomarchiaki Aftodioikisi Ioanninon, cause riunite C-158/04 e C-159/04, ECLI:EU:C:2006:562

In virtù di una circolare del febbraio 2001 del Ministro dello Sviluppo, le amministrazioni prefettizie greche, informate del fatto che il funzionamento, all'interno di locali per la vendita di pane, di forni per la cottura del pane o della pasta congelati secondo il metodo c.d. «bake off» (che consiste nello scongelamento veloce seguito dal riscaldamento o dalla cottura, nei punti vendita, di prodotti interamente o parzialmente precotti e congelati) costituiva parte del processo di panificazione e che, di conseguenza, per utilizzare tali forni interessati, ai sensi della

legislazione vigente (decreto presidenziale del 1934 sulle condizioni di installazione e di gestione di stabilimenti di panificazione e di panifici in generale, come modificato nel 1977 e nel 1992), dovevano essere muniti di un'autorizzazione, effettuavano ispezioni in alcuni supermercati alimentari. Avendo rilevato che, nei due supermercati Alfa Vita Vassilopoulos AE, (ex Trofo Super Markets AE) e Carrefour Marinopoulos AE, veniva venduto pane congelato ed utilizzati forni per la sua cottura senza autorizzazione, l'amministrazione greca, con due decisioni del novembre 2001, disponeva la sospensione dell'attività di tali forni. I due supermercati ricorrevano dinanzi al tribunale amministrativo di primo grado di Ioannina (Dioikitiko Protodikeio Ioanninon) chiedendo l'annullamento di tali decisioni e sostenendo che la normativa nazionale, come attuata dall'amministrazione, aveva effetto equivalente ad una restrizione quantitativa vietata dall'art. 28 Trattato CE (ora art. 34 TFUE), non giustificabile per motivi di tutela della salute pubblica o dei consumatori. Il giudice adito, per risolvere la controversia, sospendeva il giudizio e sottoponeva la questione in via pregiudiziale alla Corte di giustizia, chiedendole, sostanzialmente, di stabilire se una normativa nazionale, che subordina la vendita di prodotti «bake off» agli stessi requisiti di quelli applicabili al processo completo di panificazione e di vendita del pane e dei tradizionali prodotti della panificazione, costituisca una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi del citato art. 28 (ora art. 34 TFUE), e, in caso affermativo, se possa essere giustificata in ragione del fatto che è finalizzata a garantire la qualità dei detti prodotti o a tutelare i consumatori o la sanità pubblica. La Corte, nel frattempo chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità della disciplina greca con il diritto comunitario anche in base ad un ricorso per infrazione promosso ai sensi dell'art. 226 Trattato CE (ora art. 258 TFUE) dalla Commissione (cfr. causa C-82/05), ha osservato:

«14. Occorre ricordare, in via preliminare, che la libera circolazione delle merci tra gli Stati membri è un principio fondamentale del Trattato che trova la sua espressione, in particolare, nel divieto, enunciato all'art. 28 CE [ora art. 34 TFUE], di restrizioni quantitative all'importazione tra gli Stati membri nonché di ogni misura di effetto equivalente.

22 Il divieto di misure d'effetto equivalente alle restrizioni quantitative, stabilito all'art. 28 CE [ora art. 34 TFUE], riguarda tutte le misure idonee ad ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari (v., in particolare, sentenze 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc. pag. 837, punto 5; 12 marzo 1987, causa 178/84, Commissione/Germania, detta « Legge di purezza per la birra », Racc. pag. 1227, punto 27; 23 settembre 2003, causa C-192/01, Commissione/Danimarca, Racc. pag. I-9693, punto 39, e 24 novembre 2005, causa C 366/04, Schwarz, Racc. pag. I-10139, punto 28).

23 La Corte, ha però precisato che provvedimenti nazionali che limitino o vietino talune modalità di vendita non costituiscono misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative vietate, in linea di principio, dall'art. 28 CE [ora art. 34 TFUE], sempreché valgano nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgano la propria attività sul territorio nazionale e sempreché incidano in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sullo smercio dei prodotti sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri (v. sentenza 24 novembre 1993, cause riunite C-267/91 e C-268/91, Keck e Mithouard, Racc. pag. I-6097, punto 16).

24 Nelle loro osservazioni scritte, l'amministrazione prefettizia e il governo greco, riferendosi alla citata giurisprudenza Keck e Mithouard, sostengono che la normativa nazionale non fa altro che disciplinare le modalità di vendita dei prodotti «bake off» e, di conseguenza, si sottrae all'ambito di applicazione dell'art. 28 CE [ora art. 34 TFUE].

25 Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 15 delle sue conclusioni, una definizione del genere non è accettabile. Infatti, risulta chiaramente dalle disposizioni della normativa nazionale controversa nella causa principale che essa ha lo scopo di disciplinare i requisiti per la fabbricazione di prodotti della panificazione, compresi i prodotti «bake off».

26 È pacifico che i prodotti «bake off» hanno come principale caratteristica quella di essere

venduti, nei punti vendita, dopo l'ultimazione delle fasi fondamentali di preparazione dei detti prodotti. In tali punti vendita si procede solo a un breve scongelamento del pane e al suo riscaldamento o alla sua cottura finale. Date tali circostanze, imporre ai venditori di prodotti «bake off» di adeguarsi a tutte le prescrizioni che si applicano ad un panificio tradizionale, fra cui, in particolare, l'obbligo di disporre di un deposito delle farine, di una locale destinato all'impastatura e di un deposito di combustibile solido, non tiene conto della specificità di tali prodotti e comporta costi supplementari che rendono più difficile la loro vendita. Tale normativa costituisce dunque un ostacolo all'importazione e non si può considerare che stabilisca modalità di vendita ai sensi della citata sentenza Keck e Mithouard (punti 15 e 16).

27 Per costante giurisprudenza, una normativa nazionale che ostacola la libera circolazione delle merci non può essere giustificata da una delle ragioni d'interesse generale elencate nell'art. 30 CE [ora art. 36 TFUE], o da una delle esigenze imperative sancite dalla giurisprudenza della Corte se la normativa nazionale è indistintamente applicabile (v., in questo senso, sentenze 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe Zentral, detta «Cassis de Dijon», Racc. pag. 649, punto 8, e Schwarz, cit., punto 30).

28 In mancanza di armonizzazione, spetta agli Stati membri decidere in merito al livello al quale essi intendono garantire la tutela della salute e della vita delle persone ed al requisito di una previa autorizzazione all'immissione sul mercato di prodotti alimentari, tenendo conto anche delle esigenze della libera circolazione delle merci nell'ambito della Comunità (v., in particolare, sentenze 14 luglio 1983, causa 174/82, Sandoz, Racc. pag. 2445, punto 16, e 2 dicembre 2004, causa C-41/02, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-11375, punto 42).

29 Tuttavia, perché una normativa nazionale sia conforme al principio di proporzionalità, si deve accertare se i mezzi da essa predisposti siano idonei a conseguire lo scopo perseguito e non eccedano quanto è necessario per raggiungere detto scopo (v. sentenze 14 dicembre 2004, causa C-463/01, Commissione/Germania, Racc. pag. I-11705, punto 78, e causa C-309/02, Radlberger Getra"nkegesellschaft e S. Spitz, Racc. pag. I-11763, punto 79).

30 Per quanto riguarda la motivazione del perseguimento di uno scopo di qualità richiamata dal giudice del rinvio, si deve rilevare che un provvedimento nazionale che ostacola la libera circolazione delle merci non può essere giustificato soltanto perché è finalizzato a promuovere prodotti alimentari di qualità. Infatti, per giustificare un ostacolo alla libera circolazione delle merci, uno scopo del genere può essere preso in considerazione soltanto in relazione ad altre esigenze riconosciute come esigenze imperative, quali la protezione dei consumatori o della salute.

31 Quanto alla ricerca della protezione dei consumatori, il giudice a quo rileva che, nell'ambito delle controversie nelle cause principali, l'amministrazione prefettizia ha fatto riferimento ad un parere emesso da un esperto in tecnologie alimentari secondo il quale i prodotti «bake off» inducono i consumatori a credere di star comprando del pane o un prodotto simile fresco, mentre, in realtà, si tratta di un prodotto alterato e senza vitamine.

32 Tuttavia, occorre rilevare che, sebbene sia legittimo adottare provvedimenti diretti ed evitare che i consumatori confondano i prodotti di panificazione tradizionale e quelli «bake off», la normativa nazionale controversa, così come attuata, non consente alla clientela dei punti vendita di pane di distinguere i prodotti tradizionali dai prodotti «bake off». Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 62 delle sue conclusioni, un simile obiettivo potrebbe essere conseguito con mezzi meno restrittivi nei confronti della vendita dei prodotti «bake off», come adeguati strumenti informativi e di etichettatura.

33 Per quanto riguarda infine la tutela della salute, dalle osservazioni scritte dall'amministrazione prefettizia si evince che la normativa nazionale controversa nella causa principale mira ad assicurare che i requisiti sanitari siano rispettati non soltanto durante la prima fase di produzione del pane semilavorato e congelato, ma anche nell'ultima fase che consiste nella cottura finale sul luogo di vendita. Infatti, il pane e i prodotti simili sarebbero sensibili all'alterazione e potrebbero essere contaminati, in particolare, da insetti, muffe, lieviti, batteri e

virus.

34 Orbene, se è vero che la normativa nazionale controversa nella causa principale contiene disposizioni dirette da assicurare che i prodotti della panificazione siano fabbricati e venduti in condizioni sanitarie adeguate, e` pur vero anche che essa comporta numerosi requisiti i quali, essendo connessi al processo di fabbricazione dei prodotti tradizionali della panificazione, sono inadatti e vanno oltre quanto necessario per proteggere la salute pubblica qualora si applichino a prodotti «bake off», che sono precotti e vengono soltanto scongelati, riscaldati o sottoposti ad un'ultima cottura nei relativi luoghi di vendita. Come riconosciuto dalle autorità greche nelle loro osservazioni, cio` si verifica proprio nel caso di quei requisiti che richiedono la presenza di un deposito di farina o di un locale per l'impastatura.

35 Alla luce di quanto precede, occorre dunque risolvere le questioni pregiudiziali dichiarando che l'art. 28 CE [ora art. 34 TFUE], deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che subordina la vendita di prodotti «bake off» agli stessi requisiti applicabili al processo completo di panificazione e di vendita del pane e dei tradizionali prodotti della panificazione».

19 ottobre 2016, *Deutsche Parkinson Vereinigung eV c. Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV*, causa C-148/15, ECLI:EU:C:2016:776

Nel 2009, la Deutsche Parkinson Vereinigung eV ("DPV"), associazione tedesca di mutua assistenza avente come obiettivo il miglioramento delle condizioni di vita delle persone affette dal morbo di Parkinson e delle loro famiglie, informava i suoi soci in merito ad una collaborazione con la farmacia olandese DocMorris, operante per corrispondenza. Tale collaborazione prevedeva, in particolare, un sistema di bonus riconosciuti ai soci acquirenti, presso la DocMorris, di determinati medicinali soggetti a prescrizione.

La Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV ("ZBUW"), associazione tedesca di lotta contro la concorrenza sleale, conveniva in giudizio la DPV, ritenendo che il predetto sistema di bonus violasse la normativa tedesca che prevede la fissazione di un prezzo uniforme di vendita, da parte delle farmacie, per i medicinali soggetti a prescrizione. L'azione inibitoria promossa dalla ZBW veniva accolta dal Landgericht Düsseldorf (Tribunale di Düsseldorf, Germania), che vietava alla DPV di pubblicizzare il sistema di bonus controverso. Quest'ultima proponeva ricorso avverso tale sentenza dinanzi all'Oberlandesgericht Düsseldorf (Corte d'appello di Düsseldorf, Germania), che esperiva un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

Il giudice del rinvio ha domandato alla Corte, in primo luogo, se un sistema di prezzi imposti per i medicinali soggetti a prescrizione, quale quello previsto dal diritto tedesco, costituisca una misura di effetto equivalente vietata ai sensi dell'art. 34 TFUE. Per l'ipotesi di risposta affermativa alla prima questione, l'Oberlandesgericht Düsseldorf ha chiesto, in secondo luogo, se un siffatto sistema sia giustificato a norma dell'art. 36 TFUE ai fini della tutela della salute e della vita delle persone.

Con riferimento alla prima questione, la Corte ha osservato:

« 21. Nel procedimento principale è pacifico che il regime di prezzi imposti si applica tanto alle farmacie aventi sede in Germania quanto a quelle stabilite in altri Stati membri. Occorre quindi verificare se detto regime possa essere qualificato come «misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa», ai sensi dell'articolo 34 TFUE.

22. Si deve rammentare in proposito la giurisprudenza costante della Corte secondo cui il divieto delle misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative, sancito dall'articolo 34 TFUE, riguarda qualsiasi provvedimento degli Stati membri che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, le importazioni tra gli Stati membri (v. sentenza del 9 settembre 2008,

Commissione/Germania, C-141/07, EU:C:2008:492, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

23. La Corte ha altresì dichiarato, relativamente ad un divieto imposto dal diritto tedesco di vendere per corrispondenza medicinali la cui vendita è riservata esclusivamente alle farmacie nello Stato membro interessato, che un siffatto divieto rappresenta un ostacolo maggiore per le farmacie situate al di fuori della Germania rispetto a quelle situate nel territorio tedesco. Se, per quanto riguarda queste ultime, è difficilmente contestabile che tale divieto le privi di un mezzo supplementare o alternativo per raggiungere il mercato tedesco dei consumatori finali di medicinali, esse conservano nondimeno la possibilità di vendere i medicinali presso i loro esercizi. Al contrario, per le farmacie non stabilite sul territorio tedesco Internet costituirebbe uno strumento più importante per raggiungere direttamente tale mercato. Un divieto che colpisca maggiormente le farmacie stabilite al di fuori del territorio tedesco potrebbe essere atto ad ostacolare maggiormente l'accesso al mercato dei prodotti provenienti da altri Stati membri rispetto a quello dei prodotti nazionali e configura, pertanto, una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell'articolo 34 TFUE (v., in tal senso, sentenza dell'11 dicembre 2003, *Deutscher Apothekerverband*, C-322/01, EU:C:2003:664, punti da 74 a 76).

24. Nel caso specifico occorre rilevare che, come sottolineato dalla ZBUW nonché dagli stessi governi tedesco e svedese, in linea di principio le farmacie tradizionali sono maggiormente in grado, rispetto alle farmacie per corrispondenza, di dispensare consulenze individuali ai pazienti mediante il personale della farmacia e di assicurare la fornitura di medicinali in caso di urgenza. Dal momento che le farmacie per corrispondenza, per la ristretta gamma di servizi da esse offerti, non possono sostituire in modo adeguato simili servizi, occorre ritenere che la concorrenza sui prezzi possa rappresentare un parametro concorrenziale più significativo per queste ultime che per le farmacie tradizionali, parametro che condiziona la loro possibilità di accedere direttamente al mercato tedesco e di restarvi competitive.

25. Di conseguenza, e dal momento che la vendita per corrispondenza costituisce un mezzo più importante – se non addirittura, eventualmente, l'unico mezzo, considerate le caratteristiche peculiari del mercato tedesco che si evincono dal fascicolo sottoposto alla Corte – per le farmacie stabilite in un altro Stato membro rispetto alle farmacie stabilite in Germania, per accedere direttamente a tale mercato, la normativa nazionale di cui al procedimento principale non incide in pari misura sulla vendita dei medicinali nazionali e su quella dei medicinali provenienti da altri Stati membri.

26. Alla luce di quanto precede, si deve rilevare che l'imposizione di prezzi di vendita uniformi, prevista dalla normativa tedesca, colpisce maggiormente le farmacie stabilite in uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania rispetto a quelle che hanno la propria sede nel territorio tedesco, e ciò potrebbe ostacolare maggiormente l'accesso al mercato dei prodotti provenienti da altri Stati membri rispetto a quello dei prodotti nazionali.

27. Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione posta dichiarando che l'articolo 34 TFUE deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede la fissazione di prezzi uniformi per la vendita da parte delle farmacie di medicinali per uso umano soggetti a prescrizione, configura una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'importazione ai sensi di detto articolo, dal momento che tale normativa incide maggiormente sulla vendita di medicinali soggetti a prescrizione da parte di farmacie stabilite in altri Stati membri rispetto alla vendita di tali medicinali da parte di farmacie stabilite nel territorio nazionale ».

Con riguardo, poi, alla possibilità che un sistema di prezzi imposti, quale quello oggetto del procedimento principale, sia giustificato a norma dell'art. 36 TFUE, la Corte – prendendo in esame, tra l'altro, l'argomento avanzato dalla ZBUW e dai governi tedesco e svedese, secondo cui un siffatto sistema troverebbe giustificazione nell'obiettivo di garantire un approvvigionamento in medicinali sicuro e di qualità – ha osservato:

« 34. Nonostante il fatto che l'obiettivo di assicurare un approvvigionamento sicuro e di qualità in medicinali su tutto il territorio nazionale rientri, in linea di principio, nell'ambito dell'articolo 36 TFUE, nondimeno una normativa atta a restringere una libertà fondamentale garantita dal Trattato, come la libera circolazione delle merci, può essere validamente giustificata solo qualora sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo legittimo perseguito e non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento (v., in tal senso, sentenze del 9 dicembre 2010, *Humanplasma*, C-421/09, EU:C:2010:760, punto 34, nonché del 23 dicembre 2015, *Scotch Whisky Association e a.*, C-333/14, EU:C:2015:845, punto 33).

35. Come la Corte ha già avuto modo di dichiarare, spetta alle autorità nazionali, in relazione a ciascun caso specifico, fornire le prove necessarie a tal fine. Le giustificazioni che possono essere addotte da uno Stato membro devono essere quindi corredate da un'analisi dell'idoneità e della proporzionalità della misura adottata da tale Stato, nonché da elementi precisi che consentano di suffragare le sue argomentazioni (v., in tal senso, sentenza del 23 dicembre 2015, *The Scotch Whisky Association e a.*, C-333/14, EU:C:2015:845, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

36. Ne consegue che il giudice nazionale, quando analizza una normativa nazionale con riferimento alla giustificazione relativa alla tutela della salute e della vita delle persone ai sensi dell'articolo 36 TFUE, deve esaminare in modo obiettivo, sulla scorta di dati statistici, puntuali o con altri mezzi, se gli elementi di prova forniti dallo Stato membro interessato consentano di ritenere ragionevolmente che gli strumenti prescelti siano idonei a realizzare gli obiettivi perseguiti, nonché se sia possibile conseguire questi ultimi attraverso misure meno restrittive della libera circolazione delle merci (v., in tal senso, sentenza del 23 dicembre 2015, *The Scotch Whisky Association e a.*, C-333/14, EU:C:2015:845, punto 59).

37. Per quanto riguarda l'idoneità della normativa nazionale di cui al procedimento principale a conseguire gli obiettivi invocati, occorre rilevare che l'argomento vertente sulla necessità di assicurare un approvvigionamento uniforme in medicinali soggetti a prescrizione in tutto il territorio tedesco non è avvalorato da alcun elemento che soddisfi i requisiti precisati al punto 35 della presente sentenza. In particolare, come in sostanza rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni, nelle affermazioni di carattere generale formulate a tale riguardo nell'ambito della presente causa non si riscontrano elementi atti a dimostrare in che modo il fatto di imporre prezzi uniformi per siffatti medicinali consenta di garantire una migliore distribuzione geografica delle farmacie tradizionali in Germania.

38. Anzi, taluni elementi sui quali si fonda la Commissione sembrano piuttosto suggerire che una maggiore concorrenza sui prezzi tra le farmacie sarebbe vantaggiosa per l'approvvigionamento uniforme in medicinali, promuovendo l'insediamento di farmacie in regioni in cui l'esiguo numero di esercizi consentirebbe la fatturazione di prezzi più elevati.

39. Per quanto riguarda l'argomento vertente su un approvvigionamento di qualità in medicinali soggetti a prescrizione, si deve rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dal governo tedesco, nessuno degli elementi sottoposti alla Corte è atto a dimostrare che, in assenza di un regime come quello di cui al procedimento principale, le farmacie per corrispondenza potrebbero porre in atto una concorrenza in termini di prezzo con la conseguenza che servizi essenziali, come le cure d'urgenza, non potrebbero più essere garantiti in Germania a causa della conseguente diminuzione del numero degli esercizi farmaceutici. Occorre ricordare al riguardo i parametri di concorrenza diversi da quello del prezzo, illustrati al punto 24 della presente sentenza, che eventualmente potrebbero consentire alle farmacie tradizionali di restare competitive sul mercato tedesco a fronte della concorrenza rappresentata dalla vendita per corrispondenza.

40. Allo stesso modo, gli elementi addotti dinanzi alla Corte nell'ambito della presente causa non sono sufficienti a dimostrare che una concorrenza sui prezzi per i medicinali soggetti a prescrizione incida negativamente sull'assolvimento da parte delle farmacie tradizionali di determinate attività d'interesse generale, quali la preparazione di medicinali su ricetta o il mantenimento di una data scorta e di un dato assortimento di medicinali. Al contrario, come sostanzialmente rilevato

dall'avvocato generale al paragrafo 47 delle sue conclusioni, potrebbe verificarsi che, a fronte di una concorrenza sui prezzi da parte delle farmacie per corrispondenza, le farmacie tradizionali siano indotte a sviluppare simili attività.

41. Neppure risulta dimostrato, conformemente alle condizioni precisate al punto 35 della presente sentenza, il presunto rapporto tra i prezzi di vendita imposti di cui al procedimento principale ed una conseguente diminuzione del rischio che i pazienti tentino di esercitare pressioni sui medici per ottenere ricette compiacenti.

42. Per quanto riguarda la tesi addotta dalla ZBUW e dal governo tedesco secondo cui il paziente, che si trova in un precario stato di salute, non dovrebbe vedersi costretto a procedere ad un'analisi di mercato per stabilire quale farmacia offra il medicinale ricercato al prezzo più vantaggioso, si deve ricordare che l'esistenza di un pericolo reale per la salute umana deve essere misurato non sulla base di considerazioni di ordine generale, ma sulla base di ricerche scientifiche pertinenti (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 1994, van der Veldt, C-17/93, EU:C:1994:299, punto 17). Orbene, le considerazioni oltremodo generiche svolte a tale riguardo non sono in alcun modo sufficienti a dimostrare il pericolo reale, per la salute umana, che sarebbe costituito dalla possibilità in capo al consumatore di tentare di procurarsi ad un prezzo inferiore medicinali soggetti a prescrizione.

43. Si deve del resto osservare, al pari della DPV e del governo dei Paesi Bassi, che, nel caso specifico, una concorrenza sui prezzi potrebbe essere vantaggiosa per il paziente, dato che consentirebbe eventualmente di offrire, in Germania, i medicinali soggetti a prescrizione a prezzi più favorevoli rispetto a quelli attualmente imposti da tale Stato membro. Infatti, come la Corte ha già avuto modo di dichiarare, la tutela efficace della salute e della vita delle persone impone, in particolare, che i medicinali siano venduti a prezzi ragionevoli (v. sentenza del 20 maggio 1976, de Peijper, 104/75, EU:C:1976:67, punto 25).

44. Infine, va aggiunto che il fatto che esistano altre misure nazionali, come la norma sull'esclusione dei soggetti privi del titolo di farmacista dal diritto di possedere e di gestire farmacie, aventi lo scopo, secondo il fascicolo di cui dispone la Corte, di garantire un approvvigionamento sicuro e di qualità in Germania in medicinali soggetti a prescrizione, è ininfluenza sulla valutazione della Corte del regime di fissazione di prezzi di cui al procedimento principale.

45. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve ritenere che una restrizione come quella riconducibile alla normativa di cui al procedimento principale non sia idonea a conseguire gli obiettivi invocati e, quindi, non possa essere considerata giustificata dalla loro realizzazione.

46. Di conseguenza, si deve rispondere alla seconda e alla terza questione posta dichiarando che l'articolo 36 TFUE deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede la fissazione di prezzi uniformi per la vendita da parte delle farmacie di medicinali per uso umano soggetti a prescrizione, non può essere giustificata alla luce dell'obiettivo della tutela della salute e della vita delle persone, ai sensi di detto articolo, dal momento che tale normativa non è idonea a conseguire gli obiettivi perseguiti ».

4. Deroghe

31 ottobre 1974, *Centrafarm B.V. ed Adrian De Peijper c. Sterling Drug Inc.*, causa 15/74, Racc. 1147.

La società olandese Centrafarm importava dal Regno Unito e dalla Repubblica federale di Germania dei prodotti farmaceutici contrassegnati dal marchio « Negram ». La Centrafarm li

rivendeva, poi, nei Paesi Bassi ad un prezzo pari al doppio di quello praticato negli Stati d'origine, ottenendone, pertanto, un notevole profitto.

I brevetti di questi prodotti appartenevano alla Sterling Drug Inc., società farmaceutica di diritto dello Stato di New York, che operava nella Comunità attraverso le proprie affiliate: nei Paesi Bassi la Winthrop B.V., in Gran Bretagna la Sterling-Winthrop Group Ltd., titolare quest'ultima del marchio « Negram ».

La Centrafarm importava questi prodotti, regolarmente posti in commercio nella Comunità dalle società affiliate, senza il consenso della Sterling Drug Inc.. Quest'ultima ricorreva, quindi, avanti al presidente del tribunale di Rotterdam per ottenere un provvedimento d'urgenza nei confronti della Centrafarm affinché questa di astenesse dal qualsiasi violazione del brevetto di cui la Sterling era titolare.

La Sterling Drug Inc. sosteneva, a base della propria domanda, che il diritto ad opporsi alle c.d. importazioni parallele da parte del titolare del brevetto, fosse insito nella stessa natura del brevetto e che, in mancanza di tale diritto all'opposizione, avrebbe vanificato il brevetto.

La Centrafarm, invece, richiamava l'attenzione sul perseguimento da parte degli Stati membri della Comunità di uno degli obiettivi essenziali del Trattato CEE, vale a dire la libera circolazione delle merci.

Esauriti i primi due gradi di giudizio, la controversia approdava in cassazione avanti allo Hoge Raad, il quale sospendeva il procedimento e chiedeva alla Corte di giustizia di interpretare la questione per cui era causa alla luce della disciplina comunitaria sia sulla libera circolazione delle merci, sia sulla concorrenza () nel mercato comune.

La Corte ha osservato:

« 5. In forza delle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci, e in particolare dell'art. 30 [ora art. 34 TFUE], sono vietate, fra gli Stati membri, le restrizioni all'importazione e le misure di effetto equivalente.

6. Non è esclusa, d'altra parte, ai sensi dell'art. 36 [ora art. 36 TFUE], la liceità dei divieti o delle restrizioni imposti all'importazione per motivi attinenti alla tutela della proprietà industriale e commerciale.

7. Dalla lettera dell'art. 36 [ora art. 36 TFUE], e precisamente dalla seconda frase dello stesso, nonché dal suo contesto, risulta tuttavia che, se pur il Trattato non influisce sull'esistenza dei diritti attribuiti dalle leggi di uno Stato membro in fatto di proprietà industriale e commerciale, è possibile, in determinate circostanze, che i divieti sanciti dal Trattato influiscano sull'esercizio dei suddetti diritti.

8. In quanto norma eccezionale rispetto ad uno dei principi fondamentali del mercato comune, l'art. 36 [ora art. 36 TFUE] ammette in effetti deroghe alla libera circolazione delle merci solo nella misura in cui tali deroghe appaiano indispensabili per la tutela dei diritti che costituiscono oggetto specifico della proprietà industriale e commerciale.

9. In materia di brevetti, oggetto specifico della proprietà industriale è fra l'altro il fatto che venga garantito al titolare, per ricompensare lo sforzo creativo concretatosi nell'invenzione, il diritto esclusivo di valersi di questa per la produzione e la prima immissione in commercio di beni industriali, sia direttamente, sia mediante concessione di licenze a terzi, nonché il diritto di opporsi alle contraffazioni.

10. L'esistenza, nelle leggi interne in materia di proprietà industriale e commerciale, di norme le quali prevedano che il diritto del titolare del brevetto non si esaurisce con la messa in vendita del prodotto brevettato in un altro Stato membro, di guisa che il titolare può opporsi all'importazione nel proprio Stato del prodotto posto in commercio in un altro Stato, può costituire un ostacolo alla libera circolazione delle merci.

11. Un ostacolo siffatto può giustificarsi per motivi attinenti alla tutela della proprietà industriale, qualora detta tutela sia invocata contro l'importazione del bene da uno Stato membro in

cui esso non possa essere brevettato ed ove sia stato prodotto da terzi senza il consenso del titolare del brevetto, come pure nell'ipotesi in cui esistano brevetti i cui titolari originari siano giuridicamente ed economicamente indipendenti. La deroga al principio della libera circolazione delle merci non è invece giustificata, qualora il prodotto sia stato regolarmente posto in commercio, sul mercato dello Stato membro dal quale esso viene importato, dallo stesso titolare del brevetto o con il suo consenso, in particolare nel caso del titolare di brevetti paralleli.

12. Se infatti potesse opporsi all'importazione dei prodotti brevettati, da lui stesso o con il suo consenso posti in commercio in un altro Stato membro, il titolare del brevetto avrebbe la possibilità di isolare i mercati nazionali e di mettere così in atto una restrizione degli scambi fra gli Stati membri, senza che tale restrizione sia necessaria a garantirgli, in sostanza, i diritti esclusivi derivanti dalla titolarità dei brevetti paralleli. (...)

15. La presente questione va quindi risolta nel senso che l'esercizio, da parte del titolare di un brevetto, della facoltà – attribuitagli dal diritto di uno Stato membro – di opporsi allo sfruttamento commerciale, in questo Stato, del prodotto brevettato e posto in commercio in un altro Stato membro dal titolare stesso del brevetto e con il suo consenso, è incompatibile con le norme del Trattato CEE relative alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato comune. (...)

19. Da quanto affermato a proposito della questione I a) risulta che l'elemento costitutivo essenziale di una restrizione degli scambi fra gli Stati membri è la tutela attribuita da uno Stato membro al titolare di un brevetto contro l'importazione del prodotto brevettato e posto in commercio in un altro Stato membro dallo stesso titolare del brevetto o con il suo consenso.

20. La concessione della licenza di vendita per un determinato Stato membro implica quindi che il titolare del brevetto non può più opporsi a che il prodotto brevettato venga messo in commercio nell'intera area del mercato comune. (...)

22. Alla Corte si chiede poi in sostanza se, nonostante la soluzione da dare alla questione I a), il titolare del brevetto possa opporsi all'importazione dei prodotti brevettati, qualora esistano differenze di prezzo dovute a provvedimenti di controllo adottati in materia dalle autorità del paese esportatore.

23. Spetta alle autorità comunitarie, fra l'altro mediante l'armonizzazione degli interventi nazionali intesi al controllo dei prezzi, il divieto di sovvenzioni incompatibili col mercato comune, nonché l'esercizio dei loro poteri in materia di concorrenza, eliminare i fattori che possano alterare la concorrenza fra Stati membri. (...)

27. La protezione dei consumatori dai pericoli derivanti da prodotti farmaceutici difettosi costituisce una legittima esigenza. È per questo che l'art. 36 del Trattato [ora art. 36 TFUE] autorizza gli Stati membri a derogare alle norme sulla libera circolazione delle merci per motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali.

28. Tuttavia, i provvedimenti necessari a tal fine devono essere adottati nell'ambito della normativa propria del controllo sanitario, non già eludendo le norme in materia di proprietà industriale e commerciale ».

20 maggio 1976, *Adriaan de Peijer direttore della società Centrafarm B.V.*, causa 104/75, Racc. 613.

Nel 1973 la società olandese Centrafarm B.V. acquistava da un grossista britannico diverse partite di « Valium », direttamente provenienti dallo stabilimento britannico Hoffman-La Roche e muniti dell'originario marchio di fabbrica, al fine di importarli parallelamente nei Paesi Bassi. Questi medicinali, prima di essere immessi sul mercato olandese, venivano, però, impacchettati dalla Centrafarm in involucri recanti il proprio marchio e l'indicazione « prodotto d'origine ».

La legislazione sanitaria dei Paesi Bassi, il Belsuit farmaceutische preparaten, ulteriormente avvalorata dalla prassi, stabiliva che per importare nei Paesi Bassi prodotti medicinali, indipendentemente dalla loro composizione, era necessario avere l'autorizzazione dell'ispettore

principale della sanità. Ma non solo. Infatti, era, inoltre, necessario esibire i documenti relativi ai medicinali in questione: il c.d. dossier al fine di ottenere l'autorizzazione, recante in calce l'indicazione « visto ed approvato » e corredato dalla firma della persona responsabile della produzione del medicinale; il c.d. protocollo, invece, al fine dell'immissione sul mercato delle singole partite di medicinale importate. Queste prescrizioni normative, se violate, venivano penalmente sanzionate.

Il signor Adriaan de Peijer, direttore della società Centrafarm, veniva, quindi, penalmente perseguito dall'Officier van Justitie avanti al Kantonrechter di Rotterdam. A sua difesa il signor Adriaan de Peijer, pur non contestando le accuse imputategli, sosteneva di non aver potuto ottemperare gli obblighi della legislazione sanitaria poiché, non avendo acquistato i medicinali da lui importati nei Paesi Bassi dal produttore ma da un grossista britannico, non era stato in grado di procurarsi i richiesti documenti. Contestava, poi, la compatibilità del Belsuit farmaceutische preparaten con l'art. 30 TCE (ora art. 34 TFUE), in quanto riteneva la legislazione in questione una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione e non giustificabile da motivi di tutela della salute e della vita delle persone di cui all'art. 36 TCE (ora art. 36 TFUE).

Il Kantonrechter deferiva, pertanto, la questione interpretativa alla Corte di giustizia, la quale ha osservato:

« 12/13. 1. Provvedimenti nazionali del tipo in esame producono conseguenze equivalenti a quelle d'una restrizione quantitativa ed incorrono perciò nel divieto di cui all'art. 30 [ora art. 34 TFUE] quando sono idonei ad ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi fra Stati membri.

Tale condizione appare realizzata nel caso d'una disciplina normativa o prassi che canalizzi le importazioni, consentendole solo ad alcuni importatori e impedendole ad altri.

14/15. 2. A – Tuttavia, a norma dell'art. 36 [ora art. 36 TFUE], “le disposizioni degli articoli da 30 a 34 inclusi lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione... giustificati... da motivi di tutela della salute e della vita delle persone...” e tali da non costituire né “un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri”.

Fra i beni od interessi tutelati dall'art. 36 [ora art. 36 TFUE] la salute e la vita delle persone occupano il primo posto. Spetta agli Stati membri, nei limiti imposti dal Trattato, stabilire a quale livello essi intendano assicurarne la protezione, ed imporre al riguardo controlli più o meno severi.

16/18. Il già citato art. 36 [ora art. 36 TFUE] precisa però che le normative o le prassi nazionali che comportino o possano comportare conseguenze restrittive sulle importazioni di prodotti farmaceutici sono compatibili col Trattato solo nella misura in cui siano necessarie per una protezione efficace della salute e della vita delle persone.

È dunque esclusa dalla deroga di cui all'art. 36 qualsiasi normativa o prassi nazionale al cui posto si sarebbero potuti adottare, con pari efficacia, provvedimenti di minore pregiudizio per gli scambi intracomunitari.

In particolare, l'art. 36 non può servire a giustificare normative o prassi, anche utili, che tuttavia presentino aspetti restrittivi motivati essenzialmente dalla preoccupazione di ridurre l'impegno dell'amministrazione o le spese pubbliche, a meno che, in mancanza delle predette normative o prassi, tale impegno o tali spese risultino eccessivamente onerosi.

21/22. a) Per quanto riguarda i documenti concernenti un dato prodotto farmaceutico in generale, se le autorità dello Stato membro d'importazione sono già in possesso, in seguito ad una precedente importazione, di tutte le indicazioni farmaceutiche ritenute indispensabili per il controllo dell'efficacia e dell'innocuità del prodotto stesso, risulta ovviamente superfluo esigere da un secondo operatore, che importi un medicinale assolutamente identico, il deposito degli stessi dati, in quanto la protezione della salute e della vita delle persone è già sufficientemente garantita.

Di conseguenza, la normativa o prassi nazionale, che imponga un simile obbligo, non può richiamarsi alle ragioni di tutela della salute e della vita delle persone contemplate dall'art. 36 [ora art.

36 TFUE].

23/24. b) Il problema è invece diverso per quanto riguarda i documenti relativi a singole partite d'un medicinale importate quando già le autorità dello Stato membro di importazione siano in possesso del "dossier", essendo in questo caso innegabile che le suddette autorità devono poter verificare, con assoluta sicurezza e in qualsiasi momento, se una determinata partita di prodotto è conforme alle indicazioni contenute nel "dossier".

Le autorità nazionali esercitano questo controllo attendendo passivamente che gli interessati depositino la prevista documentazione ed hanno per di più adottato una prassi che favorisce il fabbricante ed i suoi concessionari esclusivi. Viste le caratteristiche del mercato del prodotto in questione, non si potrebbero forse ottenere gli stessi risultati anche ammettendo eventualmente altri mezzi di prova e, soprattutto, dandosi da fare affinché tutti i commercianti possano procurarsi le prove loro necessarie?

25. Tanto maggiore appare l'importanza del problema se si considera che assai spesso gli importatori paralleli offrono il prodotto ad un prezzo inferiore a quello praticato dall'importatore ufficiale. Tale circostanza, trattandosi di prodotti farmaceutici, dovrebbe indurre le autorità sanitarie a non ostacolare le importazioni parallele, visto che un'efficace tutela della salute e della vita delle persone dipende anche dal prezzo ragionevole dei medicinali.

26/27. Le autorità nazionali degli Stati membri non mancano certo degli strumenti legislativi ed amministrativi mediante cui costringere il fabbricante od il suo concessionario esclusivo a fornire i dati in base ai quali si può accertare se un medicinale concretamente importato per via parallela è identico al medicinale di cui è già stato depositato il "dossier". Del resto, esse potrebbero anche, senza particolari difficoltà, procurarsi vicendevolmente, ai fini del controllo, i documenti relativi a certi prodotti di grande diffusione, più o meno standardizzati.

28. Tenuto conto delle predette possibilità di informazione, si può pretendere dalle autorità sanitarie nazionali che esse si domandino se l'esigenza di tutelare la vita e la salute delle persone richieda veramente la presunzione di non conformità fra la partita importata e la descrizione del medicinale, o se invece non basti stabilire una presunzione di conformità, con la facoltà per l'amministrazione di rifiutarla ogniqualevolta lo ritenga necessario.

29. Ammesso tuttavia che sia indispensabile addossare l'onere delle prova all'importatore, parallelo, non per questo si può pretendere, sulla base dell'art. 36 [ora art. 36 TFUE], che quest'ultimo produca documenti a lui inaccessibili, quando l'amministrazione o, se del caso, il giudice constati che la prova può essere fornita con altri mezzi. (...)

32. Si deve perciò concludere che, nelle circostanze cui fa riferimento la prima questione, una normativa o prassi tale da permettere al produttore ed ai suoi concessionari esclusivi di monopolizzare, col semplice rifiuto del "dossier" o dei "protocolli", l'importazione e lo smercio d'un prodotto va considerata più restrittiva del necessario e non può quindi beneficiare della deroga contemplata dall'art. 36 del Trattato, salvo che risulti chiaramente che qualsiasi altra normativa o prassi imporrebbe all'amministrazione un impegno assai più gravoso del normale ».

5 aprile 1979, Procedimento penale a carico di Tullio Ratti, causa 148/78, Racc. 1629.

Per il fatto si veda capitolo I, paragrafo 4.2

Sulla quarta questione il giudice adito ha chiesto alla Corte di giustizia di verificare se le disposizioni della legge 245/63, applicabili indistintamente a tutti i prodotti presenti sul mercato interno rappresentassero, comunque, un ostacolo, un divieto o una limitazione allo scambio ed alla libera circolazione degli stessi, anche se dettate al fine di assicurare una maggiore tutela per la incolumità fisica degli utilizzatori dei prodotti in questione e, quindi, giustificabili ai sensi dell'art. 36 TCE (ora art. 34 TFUE).

La Corte ha osservato:

« 35. Essa si riferisce all'art. 36 del Trattato [ora art. 36 TFUE], che ammette deroghe al principio della libera circolazione delle merci, in quanto esse siano giustificate da motivi di pubblica sicurezza o di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali.

36. Allorché, in applicazione dell'art. 100 del Trattato [ora art. 115 TFUE], direttive comunitarie dispongono l'armonizzazione dei provvedimenti necessari per garantire la tutela della salute animale ed umana e approntano procedure comunitarie di controllo della loro osservanza, il ricorso all'art. 36 [ora art. 36 TFUE] perde la sua giustificazione e i controlli appropriati vanno allora effettuati ed i provvedimenti di tutela adottati secondo lo schema tracciato dalla direttiva d'armonizzazione».

17 giugno 1981, *Commissione c. Irlanda*, causa 113/80, Racc. 1625.

La Commissione ricorreva avanti alla Corte di giustizia a norma dell'art. 169 TCE (ora art. 258 TFUE) contro l'Irlanda poiché venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 30 TCE (ora art. 34 TFUE).

Il Governo irlandese aveva, infatti, emanato due decreti: il sale order vietava la vendita o l'esposizione di souvenirs importati, elencati in appositi allegati ai decreti, recanti motivi o aventi caratteristiche che facessero pensare fossero prodotti in Irlanda; l'importation order vietava l'importazione di detti artt. a meno che fossero contrassegnati con l'indicazione del paese d'origine o contraddistinti dal termine foreign.

Il Governo irlandese difendeva la compatibilità dei due decreti con la normativa comunitaria in materia di libera circolazione delle merci poiché ricompresi nel dettato dell'art. 36 TCE (ora art. 36 TFUE), che ammette la deroga agli artt. da 30 a 34 TCE (ora artt. 34 e 35 TFUE), qualora i divieti o le restrizioni all'importazione siano giustificati da motivi di ordine pubblico o di tutela della proprietà industriale e commerciale.

La Corte ha osservato:

« 5. Il Governo irlandese non contesta che detti decreti abbiano effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci; esso sostiene, tuttavia, che i provvedimenti in questione sono giustificati da esigenze di tutela dei consumatori e di lealtà nei negozi commerciali fra produttori. Sotto questo profilo, esso richiama l'art. 36 del Trattato [ora art. 36 TFUE], il quale dispone che gli articoli da 30 a 34 [ora da art. da 34 a 35 TFUE] inclusi lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione giustificati, fra l'altro, da motivi di ordine pubblico o di tutela della proprietà industriale e commerciale.

6. Tuttavia, il richiamo della convenuta all'art. 36 del Trattato [ora art. 36 TFUE], come base legale a sostegno del suo mezzo, non è pertinente.

7. Poiché, infatti, nella sentenza 25 gennaio 1977, (causa 46/76, Bauhuis, Racc. pag. 5), la Corte ha precisato che l'art. 36 del Trattato [ora art. 36 TFUE] “poiché stabilisce un'eccezione al principio fondamentale dell'abolizione di qualsiasi ostacolo alla libera circolazione delle merci fra gli Stati membri, va interpretato restrittivamente”, le deroghe elencate in detto articolo non possono essere estese a casi diversi da quelli ivi tassativamente previsti.

8. Ora, né la tutela dei consumatori, né la lealtà dei negozi commerciali sono menzionati fra le deroghe ammesse dall'art. 36 [ora art. 36 TFUE]; è quindi evidente che queste ragioni non possono essere invocate – in quanto tali – nell'ambito del suddetto articolo.

9. Cionondimeno, avendo il Governo irlandese qualificato come “problema fondamentale nella presente causa” il riferimento a dette nozioni, è opportuno valutare questo argomento nell'ambito dell'art. 30 [ora art. 34 TFUE] ed accertare se le nozioni suddette permettano di negare l'esistenza di misure d'effetto equivalente alle restrizioni quantitative all'importazione ai sensi di questo articolo,

tenuto conto del fatto che secondo la giurisprudenza costante della Corte, tali misure comprendono “ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari” (sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc. pag. 837).

10. In proposito, la Corte ha ripetutamente affermato (sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe, Racc., pag. 649; sentenza 26 giugno 1980, causa 788/79, Gilli, Racc., pag. 2071; sentenza 19 febbraio 1981, causa 130/80, Kelderman, ancora inedita) che “in mancanza di una normativa comune in materia di produzione e di commercio di un prodotto, spetta agli Stati membri disciplinare, ciascuno nel suo territorio tutto ciò che riguarda la produzione, la distribuzione ed il consumo di tale prodotto, rispettando tuttavia la condizione che le varie normative non ostacolano... gli scambi intracomunitari” e che “una normativa nazionale, indistintamente vigente per i prodotti nazionali e per quelli importati, potrebbe derogare alle esigenze poste dall'art. 30 del Trattato CEE [ora art. 34 TFUE] soltanto qualora potesse ammettersi come necessaria per rispondere ad esigenze imperative attinenti, in particolare,... alla lealtà dei negozi commerciali e alla difesa dei consumatori”.

11. Ora, nella fattispecie non si tratta di una normativa indistintamente vigente per i prodotti nazionali e per quelli importati, bensì di un complesso di norme che riguardano i soli prodotti importati e che, di conseguenza, presenta un carattere discriminatorio che esclude la possibilità di applicare ai provvedimenti in questione la giurisprudenza di cui sopra, la quale riguarda unicamente normative che disciplinino in modo uniforme il commercio dei prodotti nazionali e dei prodotti importati. (...)

14. È d'uopo, quindi, accertare se i provvedimenti di cui è causa abbiano effettivamente carattere discriminatorio ovvero costituiscano una discriminazione soltanto apparente. (...)

16. Inoltre, a prescindere dal problema sollevato dalla Commissione – per quanto riguarda gli articoli contemplati dai decreti controversi – nel senso che non sarebbe sufficiente l'esigere l'apposizione di un contrassegno d'origine anche per i prodotti nazionali, è importante osservare che l'interesse dei consumatori e la lealtà dei negozi commerciali sarebbero sufficientemente tutelati se ai produttori nazionali fosse lasciata la possibilità di usare mezzi a ciò adeguati, come l'apposizione, se lo volessero, del proprio contrassegno d'origine sui loro prodotti o sugli imballaggi. (...)

18. Si deve quindi concludere che, esigendo che tutti i “souvenirs” e articoli di gioielleria importati dagli altri Stati membri e contemplati nei decreti nn. 306 e 307 debbano recare un'indicazione dell'origine o essere contrassegnati dal termine “foreign”, la normativa irlandese costituisce una misura d'effetto equivalente ai sensi dell'art. 30 del Trattato CEE [ora art. 34 TFUE]. Di conseguenza, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa imposti da detto articolo ».

7 febbraio 1984, *Duphar B.V. ed altri c. Paesi Bassi*, causa 238/82, Racc. 523.

La richiesta di pronuncia pregiudiziale deferita alla Corte di giustizia dall'Arrondissementsrechtbank dell'Aia, riguardava l'interpretazione degli artt. 3, 5, 30, 34 e 36 TCE (ora artt. 3 TUE, 4, par. 3, TUE, 34,35 e 36 TFUE) e delle direttive del Consiglio n. 65/65/CEE e n. 75/319/CEE, volte ad eliminare gli ostacoli agli scambi di specialità medicinali nella Comunità.

Si era, infatti, posta, nell'ambito di un procedimento d'urgenza promosso dalla Duphar e da altre ventidue società del ramo farmaceutico nei confronti dello Stato olandese, una questione di compatibilità con la citata normativa comunitaria del decreto sull'assistenza farmaceutica a carico della cassa malattia (Staatcourant n. 139 del 22 luglio 1982).

Questo decreto, in modo particolare i suoi artt. 2 e 3, elencava espressamente i medicinali che non sarebbero più stati rimborsati, o che avrebbero potuto essere rimborsati solo a determinate condizioni, all'assicurato dalla cassa malattia.

Lo Stato olandese giustificava questa misura alla luce della necessità di far fronte al rilevante deficit del sistema olandese di assistenza previdenziale contro le malattie. Le società farmaceutiche

rilevato che l'80 % dei medicinali consumati nei Paesi Bassi veniva importata e che la percentuale a carico del sistema previdenziale pubblico era pari al 70 % del consumo totale di medicinali, sostenevano che ciò implicasse che, allorché un prodotto non fosse rimborsato dall'ente previdenziale, conseguentemente diminuisse il suo volume di vendite, con il rischio di una sua esclusione dal mercato. Pertanto, il decreto doveva essere considerato come una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa vietata dall'art. 30 TCE (ora art. 34 TFUE) e, conseguentemente, costituiva un ostacolo agli scambi intracomunitari.

Sull'interpretazione degli artt. 30, 34 e 36 TCE (ora artt. 34, 35 e 36 TFUE), la Corte ha osservato:

« 21. Si deve sottolineare, a questo proposito, che la conformità di una simile disciplina con il Trattato implica che, nella scelta dei prodotti da escludere, non si operi alcuna discriminazione a danno dei prodotti importati. Per questo motivo, gli elenchi dei prodotti esclusi devono essere compilati secondo criteri obiettivi, indipendenti dall'origine dei prodotti e controllabili da parte di qualsiasi importatore. Se sussistono questi presupposti, un importatore avrà accesso al mercato olandese se è in grado di offrire un prodotto che, a parità di valore terapeutico, avrà prezzo inferiore ad un altro prodotto disponibile sul mercato. Questa disciplina non pregiudicherebbe minimamente la libertà di vendita di qualsiasi prodotto conforme a questa definizione, che non si riferisce alla natura del prodotto, bensì soltanto al suo prezzo.

22. Si deve dunque risolvere la prima questione dichiarando che le disposizioni adottate nell'ambito di un sistema nazionale di assicurazione obbligatoria contro le malattie allo scopo di negare agli assicurati la fornitura, a carico dell'ente assicuratore, di determinati medicinali, sono compatibili con l'art. 30 del Trattato [ora art. 34 TFUE] se la scelta dei medicinali esclusi è operata senza discriminazione per quel che riguarda l'origine dei prodotti, secondo criteri obiettivi e controllabili, come la presenza sul mercato di altri prodotti che hanno la stessa efficacia terapeutica, ma sono meno costosi, il fatto che si tratta di prodotti liberamente posti in vendita senza vincolo di ricetta medica o di prodotti non rimborsabili per motivi di natura farmaco-terapeutica giustificati dalla salvaguardia della pubblica sanità, purché sia possibile modificare l'elenco ogniqualvolta ciò è reso necessario dall'osservanza dei criteri seguiti.

23. Qualora il giudice nazionale accertasse che il provvedimento del quale deve valutare la conformità al diritto comunitario non possiede i requisiti cui è subordinata la conformità stessa, è opportuno ricordare, per quel che riguarda l'applicazione dell'art. 36 del Trattato [ora art. 36 TFUE], come la Corte ha ripetutamente affermato (vedasi, ad esempio, sentenza 19. 12. 1961, Commissione/Italia, causa 7/61, Racc. pag. 639), che l'art. 36 [ora art. 36 TFUE] contempla provvedimenti di natura non economica. Questa disposizione non può quindi giustificare un provvedimento che mira soprattutto al pareggio del bilancio, cioè intende ridurre le spese di esercizio di un sistema previdenziale contro le malattie.

24. La prima questione mira pure a far stabilire se l'art. 34 del Trattato [ora art. 35 TFUE] vada interpretato nel senso che vieta una disciplina nazionale come quella di cui trattasi. Le attrici nella causa principale sostengono che il decreto litigioso rappresenta una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'esportazione ai sensi di detto articolo.

25. Come la Corte ha già affermato nella sentenza dell'8 novembre 1979 (Groenveld, causa 15/79, Racc. pag. 3409), l'art. 34 [ora art. 35 TFUE] riguarda i provvedimenti nazionali che hanno per oggetto o per effetto di restringere particolarmente le correnti di esportazione e di provocare così una disparità di trattamento tra il commercio interno di uno Stato membro e il suo commercio d'esportazione, in modo da avvantaggiare particolarmente la produzione nazionale o il mercato interno dello Stato interessato ».

Per quanto riguarda, poi, la compatibilità del decreto con gli artt. 3, 5 (ora artt. 3 e 10 TCE) e con le direttive del Consiglio n. 65/65/CEE e n. 75/319/CEE, la Corte ha osservato:

« 28. Come giustamente ha osservato la Commissione, il decreto in questione non riguarda l'accesso al mercato ai sensi delle direttive summenzionate, poiché la validità delle autorizzazioni concesse in applicazione di dette direttive non viene messa a repentaglio. I nuovi prodotti immessi sul mercato olandese possono fruire dell'autorizzazione se rispondono alle condizioni poste per il rilascio della stessa. La terza questione va quindi risolta in senso negativo. Alla luce di queste considerazioni, la seconda questione si svuota di contenuto ».

10 luglio 1984, *Campus Oil Limited e altri c. Ministro dell'industria e dell'energia e altri*, causa 72/83, Racc. 2727.

La Campus Oil Ltd, la Estuary Fuel Ltd., la McMullan Bros Ltd, la Ola Teoranta, la PMPA Oil Company Ltd e la Tedcastle McCormick & Company Ltd, tutte e sei imprese petrolifere irlandesi, chiedevano alla High Court d'Irlanda di dichiarare l'incompatibilità del « Fuels control of supplies act » con il Trattato CEE. Questo decreto, nella versione modificata del 1982, imponeva a chiunque importasse prodotti petroliferi in Irlanda di acquistarne una determinata percentuale presso un'impresa di proprietà del Ministro dell'industria e dell'energia, l'Irish National Petroleum Corporation, e ad un prezzo dallo stesso stabilito.

Le imprese ricorrenti affermavano che il decreto in questione fosse in contrasto con il diritto comunitario, ed in particolare con il divieto, sancito dall'art. 30 TCE (ora art. 34 TFUE), di restrizioni quantitative all'importazione o di qualsiasi misure d'effetto equivalente. Il Governo irlandese e l'INPC, invece, ritenevano il decreto, in quanto finalizzato a garantire la conservazione e la sicurezza delle forniture combustibili, fosse giustificato, ai sensi dell'art. 36 TCE (ora art. 36 TFUE), da motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

La High Court, prima di accertare nel merito la questione, rinviava alla Corte di giustizia per l'interpretazione degli artt. 30 e 36 TCE (ora artt. 34 e 36 TFUE). Di contro, il Governo irlandese e l'INPC si opponevano al rinvio pregiudiziale, ritenendolo prematuro, non avendo il giudice ancora accertato i fatti per cui era causa.

La Corte così ha statuito sulla ricevibilità del ricorso:

« 10. Come la Corte ha già più volte dichiarato (si veda in particolare la sentenza 10. 3. 1981, cause riunite 36 e 71/80, Irish Creamery Milk Suppliers Association, Racc., pag. 735), nell'ambito della stretta collaborazione fra i giudici nazionali e la Corte, istituita dall'art. 177 del Trattato [ora art. 267 TFUE] e basata sulla ripartizione di funzioni fra di essi, spetta al giudice nazionale decidere in quale fase del procedimento si debba sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale e valutare gli antefatti della causa e gli argomenti delle parti, che è il solo a conoscere direttamente, per definire l'ambito giuridico nel quale l'interpretazione richiesta deve collocarsi. La scelta del momento in cui era opportuno, nella fattispecie, il rinvio a norma dell'art. 177 [ora art. 267 TFUE] dipendeva quindi da considerazioni di economia e di utilità processuali che spettano al solo giudice nazionale, non già alla Corte.

11. Poiché tocca al giudice nazionale statuire, in base all'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte, sulla causa principale, le parti, nell'ambito del procedimento principale, hanno la possibilità di fornire tutte le prove relative, in particolare, ai motivi che giustificano il decreto controverso ».

La Corte ha, poi, interpretato l'art. 30 TCE (ora art. 34 TFUE):

« 15. A questo proposito si deve innanzitutto ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, l'art. 30 del Trattato [ora art. 34 TFUE], vietando fra gli Stati membri le misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione, si riferisce a qualsiasi provvedimento atto ad

ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio intracomunitario.

16. L'obbligo imposto a tutti gli importatori di acquistare una determinata percentuale di un dato prodotto presso un fornitore nazionale limita in misura corrispondente la possibilità d'importare lo stesso prodotto. Esso ha pertanto un effetto protezionistico a favore della produzione nazionale e sfavorisce, nella stessa misura, i produttori di altri Stati membri, indipendentemente dal se la materia prima usata dai produttori nazionali debba o no essere importata.

17. Per quanto riguarda l'argomento del Governo irlandese relativo all'importanza del petrolio per la vita del paese, è sufficiente rilevare che il Trattato estende l'applicazione del principio della libera circolazione a tutte le merci, con le sole eccezioni espressamente contemplate dallo stesso Trattato. Non è quindi lecito ritenere che una merce possa essere esentata dall'applicazione di questo principio fondamentale soltanto perché riveste importanza particolare per la vita o per l'economia di uno Stato membro ».

La Corte ha, infine, interpretato l'art. 36 TCE (ora art. 36 TFUE):

« 27. Bisogna constatare che il ricorso all'art. 36 [ora art. 36 TFUE] non è più giustificato quando norme comunitarie contemplino provvedimenti necessari a garantire la tutela degli interessi menzionati in detto articolo. Provvedimenti nazionali come quelli contemplati dal decreto controverso possono pertanto essere giustificati soltanto qualora le forniture di prodotti petroliferi allo Stato membro interessato non siano sufficientemente garantite da provvedimenti adottati in materia dalle istituzioni comunitarie. (...)

31. Da quanto sopra esposto risulta che la vigente normativa comunitaria garantisce in certa misura allo Stato membro il quale, per il rifornimento di prodotti petroliferi, dipenda interamente o quasi dalle forniture di altri paesi che, in caso di grave penuria, le forniture da parte degli altri Stati membri continueranno nella stessa proporzione dell'approvvigionamento del mercato dello Stato fornitore. Tuttavia, ciò non significa che lo Stato membro interessato abbia la certezza assoluta di continuare comunque ad essere rifornito in misura pari almeno al suo fabbisogno minimo. Di conseguenza, anche se esiste una normativa comunitaria in materia, non si può escludere che uno Stato membro possa legittimamente richiamarsi all'art. 36 [ora art. 36 TFUE] per giustificare adeguati provvedimenti integrativi nazionali.

32. Come la Corte ha più volte rilevato (si vedano la sentenza 12. 7. 1979, causa 153/78, Commissione/Germania, Racc., pag. 2555, e le sentenze ivi richiamate), l'art. 36 [ora art. 36 TFUE] del Trattato non si propone di riservare determinate materie alla competenza esclusiva degli Stati membri, ma consente soltanto che le discipline nazionali derogino al principio della libera circolazione delle merci nei limiti in cui la deroga è e resta giustificata per conseguire gli scopi indicati nello stesso articolo. (...)

34. A questo proposito si deve constatare che i prodotti petroliferi, in ragione della loro eccezionale importanza come fonte d'energia nell'economia moderna, sono essenziali per l'esistenza di uno Stato poiché da loro dipendono il funzionamento non solo dell'economia, ma soprattutto delle istituzioni e dei servizi pubblici essenziali, e perfino la sopravvivenza della popolazione. L'interruzione delle forniture di prodotti petroliferi e i rischi che ne derivano per l'esistenza dello Stato possono pertanto compromettere gravemente la pubblica sicurezza che l'art. 36 consente di tutelare.

35. Vero è che, come la Corte ha ripetutamente affermato, da ultimo nella sentenza 9 giugno 1982 (causa 95/81, Commissione/Italia, Racc., pag. 2187), l'art. 36 [ora art. 36 TFUE] mira a salvaguardare interessi di carattere non economico. Infatti gli Stati membri non possono essere autorizzati a sottrarsi agli effetti dei provvedimenti contemplati dal Trattato invocando le difficoltà economiche originate dall'eliminazione degli ostacoli al commercio intracomunitario. Tuttavia, tenuto conto della gravità delle conseguenze che l'interruzione delle forniture di prodotti petroliferi può avere per l'esistenza di uno Stato, si deve ritenere che lo scopo di garantire una fornitura minima

costante di prodotti petroliferi trascenda le considerazioni di carattere puramente economico e possa quindi rientrare nella nozione di pubblica sicurezza.

36. Si deve aggiungere che ai fini dell'applicazione dell'art. 36 [ora art. 36 TFUE] è necessario che la normativa nazionale sia giustificata da circostanze obiettive, rispondenti alle esigenze della pubblica sicurezza. Una volta che tale giustificatezza sia stata assodata, il fatto che la normativa di cui trattasi possa consentire di raggiungere, oltre agli scopi di pubblica sicurezza, altri fini d'indole economica eventualmente perseguiti dallo Stato membro non esclude l'applicazione dell'art. 36 [ora art. 36 TFUE].

37. Come ha dichiarato la Corte (si vedano le sentenze 12. 10. 1978, causa 12/78, Eggers, Racc., pag. 1935, e 22. 3. 1983, causa 42/82, Commissione/Francia, Racc., pag. 1013), l'art. 36 [ora art. 36 TFUE], in quanto costituisce un'eccezione a un principio fondamentale stabilito dal Trattato, dev'essere interpretato in modo da non spiegare i suoi effetti al di là di quanto è necessario per la protezione degli interessi che esso mira a tutelare; i provvedimenti adottati in forza di questo articolo non devono ostacolare le importazioni in misura sproporzionata rispetto ai suddetti scopi. Pertanto, i provvedimenti adottati in forza dell'art. 36 [ora art. 36 TFUE] possono essere giustificati solo se siano idonei a soddisfare l'interesse tutelato da questa norma e non compromettano gli scambi comunitari più di quanto non sia indispensabile. (...)

44. A questo proposito si deve sottolineare che gli Stati membri possono richiamarsi all'art. 36 [ora art. 36 TFUE] per giustificare una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione soltanto se nessun altro provvedimento, meno restrittivo sotto il profilo della libera circolazione delle merci, sia idoneo a conseguire lo stesso scopo ».

17 ottobre 1990, SA CNL-SUCAL NV c. HAG GF AG (Hag II), causa C-10/89, Racc. I-3711.

La società tedesca HAG GF AG produceva caffè decaffeinato in base ad un procedimento da essa scoperto.

La SA CNL-SUCAL NV era una società belga costituita dalla società Van Zuylen Frères di Liegi, acquirente della controllata belga della HAG GF AG. La SA CNL-SUCAL NV iniziava ad importare caffè decaffeinato da essa prodotto in Belgio nella Repubblica federale di Germania utilizzando il marchio « HAG » a suo tempo registrato in Belgio dalla HAG GF AG, ceduto, poi, alla sua controllata belga ed infine, nel momento della vendita di quest'ultima, alla sua acquirente.

La HAG GF AG, onde impedire l'utilizzo di detto marchio, intentava un'azione avanti al Landgericht di Amburgo, ponendo a sostegno della sua domanda il fatto che il marchio « HAG » avesse ormai raggiunto nella Repubblica federale di Germania la condizione di marchio celebre e che il prodotto importato e venduto dalla società belga fosse di qualità senz'altro inferiore, in quanto fabbricato con un processo produttivo diverso.

Il Landgericht accoglieva la domanda della HAG GF AG conseguentemente condannando la SA CNL-SUCAL NV la quale, vedendosi respingere anche l'appello, ricorreva in cassazione.

Il Bundesgerichtshof, ritenendo necessaria per la risoluzione della controversia l'interpretazione degli artt. 30, 36 e 222 TCE (ora artt. 34, 36 e 345 TFUE), sospendeva il processo e rinviava pregiudizialmente alla Corte di giustizia. La Corte ha osservato:

« 11. A questo proposito, occorre ricordare che i divieti e le restrizioni all'importazione giustificati da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale sono ammessi dall'art. 36 [ora art. 36 TFUE], purché non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

12. Per costante giurisprudenza, l'art. 36 [ora art. 36 TFUE] consente deroghe al principio fondamentale della libera circolazione delle merci nel mercato comune solo nei limiti in cui dette

deroghe sono giustificate dalla salvaguardia dei diritti che costituiscono l'oggetto specifico di questa proprietà e, di conseguenza, il titolare del diritto di proprietà industriale e commerciale tutelato dalla normativa di uno Stato non può avvalersi di detta normativa per opporsi all'importazione o alla messa in commercio di un prodotto legalmente venduto sul mercato di un altro Stato membro dal titolare stesso del diritto, con il suo assenso o da persone a lui vincolate giuridicamente od economicamente (si vedano, segnatamente, le sentenze 8 giugno 1971, Deutsche Grammophon, causa 78/70, Racc. pag. 487; 31 ottobre 1974, Centrafarm / Winthrop, causa 16/74, Racc. pag. 1183; 9 luglio 1985, Pharmon / Hoechst, causa 19/84, Racc. pag. 2281).

13. Trattandosi del diritto di marchio, occorre constatare che detto diritto costituisce un elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato desidera stabilire e conservare. In detto sistema, le imprese debbono essere in grado di attirare la clientela con la qualità delle loro merci o dei loro servizi, il che è possibile solo grazie all'esistenza di contrassegni distintivi che consentano di riconoscere tali prodotti e servizi. Affinché il marchio possa svolgere questa funzione, esso deve garantire che tutti i prodotti che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati sotto il controllo di un'unica impresa cui possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità.

14. Di conseguenza, come la Corte ha più volte dichiarato, l'oggetto specifico del diritto di marchio consiste segnatamente nel garantire al titolare il diritto di utilizzare il marchio per la prima messa in commercio del prodotto e di tutelarlo in tal modo dalla concorrenza che volesse abusare della posizione e della notorietà del marchio vendendo prodotti indebitamente contrassegnati con questo marchio. Al fine di stabilire l'esatta estensione di questo diritto esclusivo riconosciuto al titolare del marchio, occorre tener conto della funzione essenziale del marchio, consistente nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto contrassegnato, consentendogli di distinguere senza possibile confusione questo prodotto da quelli aventi diversa origine (si vedano, in particolare, le sentenze 23 maggio 1978, Hoffmann — La Roche, punto 7 della motivazione, causa 102/77, Racc. pag. 1139, e 10 ottobre 1978, Centrafarm/American Home Products Corporation, punti 11 e 12 della motivazione, causa 3/78, Racc. pag. 1823).

15. Per valutare una situazione quale quella descritta dal giudice nazionale alla luce delle precedenti considerazioni, il fatto determinante è la mancanza assoluta di assenso da parte del titolare del diritto di marchio tutelato dalla normativa nazionale per lo smercio, in un altro Stato membro, con un marchio identico o confondibile con il primo, di un prodotto simile fabbricato e posto in commercio da un'impresa senza alcun vincolo di subordinazione giuridica od economica con detto titolare.

16. Infatti, stando così le cose, la funzione essenziale del marchio verrebbe compromessa se il titolare del diritto non potesse esercitare la facoltà, conferitagli dalla normativa nazionale, di opporsi all'importazione del prodotto simile contrassegnato con una dicitura confondibile con il proprio marchio, poiché, in questa ipotesi, i consumatori non sarebbero più in grado di riconoscere con certezza l'origine del prodotto contrassegnato dal marchio e il titolare del diritto potrebbe vedersi attribuita la cattiva qualità di un prodotto di cui egli non è per nulla responsabile.

17. Questa analisi non può essere modificata dal fatto che il marchio tutelato dalla normativa nazionale ed il marchio simile che contraddistingue il prodotto importato in forza della normativa dello Stato membro di provenienza siano appartenuti all'origine allo stesso titolare, spossessato di uno di essi in seguito ad esproprio effettuato da uno dei due Stati prima della istituzione della Comunità. (...)

20. Occorre dunque risolvere la prima questione nel senso che gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE non ostano a che una normativa nazionale consenta ad un'impresa, titolare di un diritto al marchio in uno Stato membro, di opporsi all'importazione, da un altro Stato membro, di merci analoghe legalmente contrassegnate in quest'ultimo Stato con un marchio identico o confondibile con il marchio tutelato, anche qualora il marchio con il quale le merci controverse sono importate appartenesse inizialmente ad una società controllata dall'impresa che si oppone alle importazioni e sia stato acquisito da un'impresa terza in seguito all'esproprio di detta società controllata ».

28 marzo 1995, *The Queen c. Secretary of State for the Home Department, ex parte: Evans Medical Ltd e Macfarlan Smith Ltd*, causa C-324/93, Racc. I-563.

L'importazione di diamorfina, prodotto derivato dall'oppio impiegato come analgesico nei trattamenti medici, è vietata ai sensi della legge britannica sull'abuso di droghe, salvo vi sia autorizzazione del Secretary of State. Questo prodotto rientra, inoltre, nella Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, entrata in vigore nel Regno Unito nel 1964, convenzione che impone agli Stati contraenti una serie di obblighi volti a regolamentare e a limitare a fini medici e scientifici la produzione, l'importazione, l'esportazione, il commercio e la detenzione degli stupefacenti.

Nel Regno Unito il Secretary of the State aveva concesso l'esclusiva per la produzione di diamorfina alla Macfarlan ed per la sua trasformazione in vista del suo impiego medico alla Evans Medical.

Nel 1990, la società inglese Generics Ltd chiedeva l'autorizzazione per l'importazione di diamorfina dai Paesi Bassi al Secretary of State che, tuttavia, rigettava la richiesta. La Generics, allora, proponeva ricorso giurisdizionale affermando che tale rigetto non solo fosse in contrasto con l'art. 30 TCE (ora art. 34 TFUE), ma che neppure potesse giustificarsi alla luce delle deroghe ammesse alla libera circolazione delle merci dall'art. 36 TCE (ora art. 36 TFUE). Conseguentemente il Secretary of State ritrattava il proprio diniego e autorizzava la Generics all'importazione di diamorfina.

La Macfarlan e la Evans Medical congiuntamente adivano la High Court of Justice sostenendo, a fronte dell'esistenza di una Convenzione in materia di stupefacenti entrata in vigore prima dell'adesione del Regno Unito alla Comunità, l'inapplicabilità della disciplina comunitaria in materia di libera circolazione delle merci ai sensi dell'art. 234 TCE (ora art. 351 TFUE). Tuttavia, anche potendo ritenere applicabile l'art. 30 TCE (ora art. 34 TFUE), le due società affermavano fosse, comunque, possibile ricorrere alle deroghe dell'art. 36 TCE (ora art. 36 TFUE).

La High Court of Justice proponeva rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia perché interpretasse gli artt. 30, 36 e 234 TCE (ora artt. 34, 36, 351 TFUE). La Corte ha osservato:

« 20. Secondo la giurisprudenza della Corte, gli oggetti trasportati al di là di una frontiera per dar luogo a negozi commerciali sono soggetti all'art. 30 del Trattato [ora art. 34 TFUE] indipendentemente dalla natura di tali negozi (v. sentenza 9 luglio 1992, causa C-2/90, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-4431, punto 26). Poiché presentano tali caratteristiche, gli stupefacenti di cui alla convenzione e atti ad essere distribuiti in forza della stessa sono soggetti a questa norma.

21. Risulta peraltro da una giurisprudenza costante che costituisce un ostacolo agli scambi ogni provvedimento che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi comunitari (sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc. pag. 837).

22. In applicazione di questa giurisprudenza, una prassi nazionale consistente nel vietare le importazioni di stupefacenti, incidendo sugli scambi nel modo sopra descritto, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 30 del Trattato [ora art. 34 TFUE].

23. Il fatto che un provvedimento del genere possa derivare da una convenzione internazionale precedente al Trattato o all'adesione di uno Stato membro e che lo Stato membro mantenga questo provvedimento in forza dell'art. 234 [ora art. 307 TFUE], nonostante il suo carattere di ostacolo, non ha l'effetto di sottrarlo all'ambito di applicazione dell'art. 30 [ora art. 34 TFUE], in quanto l'art. 234 [ora art. 351 TFUE] interviene unicamente allorché la convenzione imponga a uno Stato membro un obbligo incompatibile con il Trattato.

24. La questione in oggetto dev'essere pertanto risolta nel senso che l'art. 30 del Trattato [ora art. 34 TFUE] si applica a una prassi nazionale che vieta l'importazione di stupefacenti di cui alla convenzione e atti ad essere distribuiti in forza della stessa. (...)

26. Occorre ricordare in proposito che, per giurisprudenza costante, le disposizioni dell'art. 30 del Trattato [ora art. 34 TFUE] prevalgono su ogni provvedimento nazionale contrario.

27. Tuttavia, come risulta dalla sentenza 2 agosto 1993, causa C-158/91, Levy (Racc. pag. I-4287), l'art. 234, primo comma, del Trattato [ora art. 351 TFUE] è diretto a precisare, conformemente ai principi di diritto internazionale, che l'applicazione del Trattato non pregiudica l'impegno assunto dallo Stato membro interessato di rispettare i diritti degli Stati terzi risultanti da una convenzione anteriore, e di osservare i relativi obblighi.

28. Conseguentemente, per stabilire se una norma comunitaria possa essere resa inoperante da una convenzione internazionale anteriore, è necessario esaminare se questa imponga allo Stato interessato obblighi la cui attuazione può essere ancora pretesa dagli Stati terzi che sono parti contraenti della convenzione (sentenza Levy, citata, punto 13).

29. Tuttavia, non spetta alla Corte, nell'ambito di un procedimento pregiudiziale, bensì al giudice nazionale accertare quali siano gli obblighi imposti da una convenzione internazionale anteriore allo Stato membro interessato e definirne i limiti in modo da stabilire in quale misura tali obblighi ostino all'applicazione degli artt. 30 e 36 del Trattato [ora art. 34 e 36 TFUE] (sentenza Levy, citata, punto 21). (...)

33. La questione in esame deve pertanto essere così risolta: l'art. 30 del Trattato [ora art. 34 TFUE] va interpretato nel senso che uno Stato membro deve garantire la piena efficacia di questa norma, disapplicando una prassi nazionale contraria, salvo allorché detta prassi sia necessaria a garantire l'esecuzione da parte dello Stato membro interessato di obblighi verso Stati terzi derivanti da una convenzione conclusa anteriormente all'entrata in vigore del Trattato o all'adesione di questo Stato membro. (...)

35. Occorre ricordare che l'art. 36 del Trattato [ora art. 36 TFUE] consente a uno Stato membro di mantenere o introdurre provvedimenti che vietano o limitano gli scambi allorché, in primo luogo, detti provvedimenti siano giustificati, in particolare, da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di tutela della salute e della vita delle persone e, in secondo luogo, non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio tra Stati membri.

36. Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, questa norma riguarda provvedimenti di natura non economica (v. sentenza 7 febbraio 1984, causa 238/82, Duphar, Racc. pag. 523). Un provvedimento restrittivo degli scambi intracomunitari non è pertanto giustificabile con l'intenzione da parte di uno Stato membro di garantire la sopravvivenza di un'impresa.

37. Per contro, la necessità di garantire l'approvvigionamento stabile del paese a fini medici essenziali può giustificare, alla luce dell'art. 36 del Trattato [ora art. 36 TFUE], un ostacolo agli scambi intracomunitari, laddove lo scopo sia riconducibile alla tutela della salute e della vita delle persone.

38. Occorre ricordare tuttavia che una normativa o prassi nazionale non può avvalersi della deroga di cui all'art. 36 [ora art. 36 TFUE] qualora la salute e la vita delle persone possano essere tutelate, con pari efficacia, con provvedimenti di minore pregiudizio per gli scambi intracomunitari (v., in particolare, sentenza 20 maggio 1976, causa 104/75, De Peijper, Racc. pag. 613, punto 17). (...)

39. La questione in esame dev'essere pertanto risolta nel senso che una prassi nazionale consistente nel negare una licenza per l'importazione di stupefacenti provenienti da un altro Stato membro non fruisce della deroga di cui all'art. 36 del Trattato [ora art. 36 TFUE] qualora sia giustificata dalla necessità di garantire la sopravvivenza di un'impresa ma può, per contro, fruire della detta deroga qualora la tutela della salute e della vita delle persone imponga che sia garantito un approvvigionamento stabile di stupefacenti a fini medici essenziali e tale scopo non possa essere conseguito in modo altrettanto efficace mediante provvedimenti meno restrittivi degli scambi intracomunitari ».

14 febbraio 2008, *Dynamic Medien Vertriebs GmbH e Avides Media AG*, causa C-244/06, Racc. I-505.

L'Avides Media AG (in prosieguito: l'«Avides Media») è una società di diritto tedesco che vende supporti audio e video per corrispondenza tramite il suo sito Internet e una piattaforma di commercio elettronico. Tale società, dal Regno Unito in Germania, importava cartoni animati giapponesi, denominati «Anime», in versione DVD o videocassetta. Prima di essere importati, tali programmi sono oggetto di controllo da parte del British Board of Film Classification (commissione britannica di classificazione dei film; in prosieguito: il «BBFC»). In applicazione delle disposizioni sulla tutela dei minori in vigore nel Regno Unito, tale organismo ha verificato a quale pubblico fossero indirizzati tali supporti video e li ha classificati nella categoria «vietato ai minori di anni quindici». I supporti video in questione sono provvisti di un adesivo del BBFC che indica che la loro visione è consentita ad adolescenti di quindici anni o più. La Dynamic Medien Vertriebs GmbH (in prosieguito: la «Dynamic Medien»), società di diritto tedesco concorrente dell'Avides Media, adiva il Landgericht Koblenz (Tribunale di Coblenza), con un procedimento sommario, al fine di inibire a quest'ultima società la vendita per corrispondenza dei supporti video in questione. Secondo la Dynamic Medien, la legge tedesca sulla tutela dei minori vieta la vendita per corrispondenza dei supporti video che non sono stati oggetto di controllo in Germania, in applicazione di tale legge, e che sono sprovvisti dell'indicazione relativa all'età a partire dalla quale ne è consentita la visione, risultante da una decisione di classificazione adottata da un'autorità regionale superiore o da un organismo nazionale di autoregolamentazione (in prosieguito: l'«autorità competente»). Con decisione 8 giugno 2004, il detto giudice ha ritenuto che la vendita per corrispondenza di supporti video provvisti della sola indicazione di età minima fissata dal BBFC fosse contraria alle disposizioni della legge sulla tutela dei minori e che costituisca un comportamento anticoncorrenziale. In data 21 dicembre 2004, l'Oberlandesgericht Koblenz, pronunciandosi nell'ambito di un procedimento cautelare, ha confermato tale decisione. Il Landgericht Koblenz, investito della controversia nel merito, dovendo esaminare la conformità del divieto previsto dalla legge sulla tutela dei minori con l'art. 28 CE (oggi art. 34 TFUE) e con le disposizioni della direttiva 2000/31, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali. In particolare, ha chiesto alla Corte di giustizia di verificare se il divieto di commercializzare per corrispondenza tali supporti video costituisca una misura di effetto equivalente ai sensi dell'art. 28 CE (oggi art. 34 TFUE) e, in caso di soluzione affermativa, se un simile divieto sia giustificato, ai sensi dell'art. 30 CE (oggi art. 36 TFUE) e della direttiva 2000/31, anche nel caso in cui il supporto video sia stato sottoposto ad una verifica di idoneità ai minori in un altro Stato membro. In proposito la Corte ha osservato:

« 24. L'Avides Media, il governo del Regno Unito e la Commissione delle Comunità europee ritengono che la normativa di cui trattasi nella causa principale rappresenti una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative vietata, in linea di principio, dall'art. 28 CE [ora art. 34 TFUE]. Ad avviso del governo del Regno Unito e della Commissione, il suddetto regime sarebbe tuttavia giustificato da esigenze relative alla tutela dei minori.

25. La Dynamic Medien, il governo tedesco e l'Irlanda sostengono che la normativa in esame nella causa principale riguarda una modalità di vendita ai sensi della sentenza 24 novembre 1993, cause riunite C-267/91 e C-268/91, Keck e Mithouard (Racc. pag. I-6097). Essa non rientrerebbe nell'ambito del divieto di cui all'art. 28 CE [ora art. 34 TFUE], in quanto si applica indistintamente sia ai prodotti nazionali sia ai prodotti importati, ed incide allo stesso modo, de iure e de facto, sulla commercializzazione di queste due categorie di prodotti.

26. Secondo una giurisprudenza costante, ogni normativa commerciale degli Stati membri che

possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative e, a tale titolo, è vietata dall'art. 28 CE [ora art. 34 TFUE] (v., in particolare, sentenze 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc. pag. 837, punto 5; 19 giugno 2003, causa C-420/01, Commissione/Italia, Racc. pag. I-6445, punto 25, e 8 novembre 2007, causa C-143/06, Ludwigs-Apotheke [Racc. pag. I-9623], punto 25).

27. Sebbene un provvedimento non sia diretto a disciplinare gli scambi di merci tra gli Stati membri, determinante è l'effetto che esso dispiega, in atto o in potenza, sul commercio intracomunitario. In applicazione di tale criterio, costituiscono misure di effetto equivalente gli ostacoli alla libera circolazione delle merci derivanti, in mancanza di armonizzazione delle legislazioni nazionali, dall'assoggettamento di merci provenienti da altri Stati membri, in cui siano legalmente fabbricate e messe in commercio, a norme che dettino requisiti ai quali le merci stesse devono rispondere (come quelli riguardanti la denominazione, la forma, le dimensioni, il peso, la composizione, la presentazione, l'etichettatura o il confezionamento), anche qualora tali norme siano indistintamente applicabili a tutti i prodotti, laddove tale assoggettamento non risulti giustificato da finalità di interesse generale tali da prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci (v., in tal senso, sentenze 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral, detta «Cassis de Dijon», Racc. pag. 649, punti 6, 14 e 15; 26 giugno 1997, causa C-368/95, Familiapress, Racc. pag. I-3689, punto 8, nonché 11 dicembre 2003, causa C-322/01, Deutscher Apothekerverband, Racc. pag. I-14887, punto 67).

28. Nella sua giurisprudenza, la Corte ha parimenti qualificato come misure di effetto equivalente, vietate dall'art. 28 CE [ora art. 34 TFUE], le disposizioni nazionali che sottopongono un prodotto, legalmente fabbricato e posto in commercio in un altro Stato membro, a controlli supplementari, fatte salve le deroghe previste o ammesse dal diritto comunitario (v., in particolare, sentenze 22 gennaio 2002, causa C-390/99, Canal Satélite Digital, Racc. pag. I-607, punti 36 e 37, nonché 8 maggio 2003, causa C-14/02, ATRAL, Racc. pag. I-4431, punto 65).

29. Per contro, non può costituire ostacolo diretto o indiretto, in atto o in potenza, agli scambi commerciali tra gli Stati membri, ai sensi della giurisprudenza inaugurata dalla citata sentenza Dassonville, l'assoggettamento di prodotti provenienti da altri Stati membri a disposizioni nazionali che limitino o vietino talune modalità di vendita, sempreché tali disposizioni valgano nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgano la propria attività sul territorio nazionale e sempreché incidano in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sullo smercio dei prodotti sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri (v., in particolare, sentenze Keck e Mithouard, cit., punto 16; 15 dicembre 1993, causa C-292/92, Hünermund e a., Racc. pag. I-6787, punto 21, nonché 28 settembre 2006, causa C-434/04, Ahokainen e Leppik, Racc. pag. I-9171, punto 19). Infatti, ove tali requisiti siano soddisfatti, l'applicazione di normative di tal genere alla vendita di prodotti provenienti da un altro Stato membro e rispondenti alle norme stabilite da tale Stato non costituisce elemento atto ad impedire l'accesso di tali prodotti al mercato o ad ostacolarlo in misura maggiore rispetto all'ostacolo rappresentato per i prodotti nazionali (v. sentenza Keck e Mithouard, cit., punto 17).

30. Successivamente, la Corte ha qualificato come disposizioni che disciplinano le modalità di vendita, ai sensi della citata sentenza Keck e Mithouard, le disposizioni relative, in particolare, a determinati metodi di commercializzazione (v., segnatamente, sentenza Hünermund e a., cit., punti 21 e 22; 13 gennaio 2000, causa C 254/98, TK-Heimdienst, Racc. pag. I-151, punto 24, nonché 23 febbraio 2006, causa C-441/04, A-Punkt Schmuckhandel, Racc. pag. I-2093, punto 16).

31. Come si evince dal punto 15 della sentenza 29 giugno 1995, causa C-391/92, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-1621), costituisce una modalità di vendita, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 29 della presente sentenza, una disciplina che limita la commercializzazione di prodotti a determinati punti vendita e che comporta una limitazione della libertà commerciale degli operatori economici senza incidere sulle caratteristiche degli stessi prodotti contemplati. Pertanto, la necessità di adeguare i prodotti di cui trattasi alla normativa in vigore nello

Stato membro di commercializzazione esclude che possa trattarsi di una tale modalità di vendita (v. sentenza Canal Satélite Digital, cit., punto 30). Ciò vale, segnatamente, per quanto riguarda la necessità di modificare l'etichettatura dei prodotti importati (v., in particolare, sentenze 3 giugno 1999, causa C-33/97, Colim, Racc. pag. I-3175, punto 37, nonché 18 settembre 2003, causa C-416/00, Morellato, Racc. pag. I-9343, punti 29 e 30).

32. Nella fattispecie, si deve constatare che la normativa nazionale in questione nella causa principale non costituisce una modalità di vendita ai sensi della giurisprudenza inaugurata dalla citata sentenza Keck e Mithouard.

33. Infatti, tale normativa non vieta la vendita per corrispondenza di supporti video. Essa prevede che questi ultimi, per poter essere commercializzati con tale modalità, siano sottoposti ad una procedura nazionale di controllo e di classificazione ai fini della tutela dei minori, indipendentemente dal fatto che una procedura simile abbia già avuto luogo nello Stato membro di esportazione di tali supporti video. Tale normativa stabilisce inoltre un requisito che questi ultimi devono rispettare, ossia quello relativo al loro contrassegno.

34. È giocoforza constatare che una siffatta normativa rende più ardua e dispendiosa l'importazione di supporti video provenienti da Stati membri diversi dalla Repubblica federale di Germania, e può pertanto dissuadere taluni interessati dal commercializzare tali supporti video in quest'ultimo Stato membro.

35. Da quanto precede emerge che la normativa di cui trattasi nella causa principale costituisce una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative, ai sensi dell'art. 28 CE [ora art. 34 TFUE], in linea di principio incompatibile con gli obblighi da esso derivanti, salvo che essa non possa essere oggettivamente giustificata ». [...]

36. Il governo del Regno Unito e la Commissione ritengono che la normativa in questione nella causa principale sia giustificata in quanto diretta alla tutela dei minori. Tale obiettivo sarebbe legato in particolare alla moralità pubblica e all'ordine pubblico, motivi di giustificazione riconosciuti dall'art. 30 CE [ora art. 36 TFUE]. Inoltre, le direttive 97/7 e 2000/31 autorizzerebbero espressamente l'imposizione di restrizioni nell'interesse generale.

37. La Dynamic Medien, il governo tedesco e l'Irlanda condividono tale opinione nel caso in cui sia assodato che tale normativa non esuli dal divieto previsto all'art. 28 CE [ora art. 34 TFUE]. Il governo tedesco sostiene che essa persegue finalità di ordine pubblico e consente di garantire che i giovani possano sviluppare il proprio senso di responsabilità personale e la loro socievolezza. Peraltro, la tutela dei minori sarebbe un obiettivo strettamente connesso alla tutela del rispetto della dignità umana. L'Irlanda invoca altresì la ragione imperativa di tutela dei consumatori riconosciuta dalla citata sentenza Cassis de Dijon.

38. L'Avides Media ritiene che la normativa di cui alla causa principale sia sproporzionata, in quanto ha l'effetto di vietare sistematicamente la vendita per corrispondenza di supporti video sprovvisti del contrassegno da essa previsto, indipendentemente dal fatto che i supporti video di cui trattasi siano stati sottoposti o meno, in un altro Stato membro, ad un controllo ai fini della tutela dei minori. Il diritto tedesco non prevederebbe neppure una procedura semplificata nel caso in cui un siffatto controllo sia stato effettivamente posto in essere.

39. A tale riguardo, occorre rammentare che la tutela dei diritti del minore è sancita da svariati atti internazionali ai quali gli Stati membri hanno cooperato o aderito, quali il Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 1966, ed entrato in vigore il 23 marzo 1976, nonché la Convenzione sui diritti dell'infanzia, adottata dalla suddetta Assemblea il 20 novembre 1989, ed entrata in vigore il 2 settembre 1990. La Corte ha già avuto modo di ricordare che tali atti internazionali si annoverano tra quelli relativi alla tutela dei diritti umani di cui essa tiene conto per l'applicazione dei principi generali del diritto comunitario (v., in particolare, sentenza 27 giugno 2006, causa C-540/03, Parlamento/Consiglio, Racc. pag. I-5769, punto 37).

40. In tale contesto occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 17 della Convenzione sui diritti

dell'infanzia, gli Stati firmatari riconoscono l'importanza della funzione svolta dai media, e vigilano affinché i minori possano accedere ad informazioni e materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali diverse, in particolare quelle dirette a promuovere il loro benessere sociale, spirituale e morale, nonché la loro salute fisica e psichica. Lo stesso articolo, lett. e), precisa che tali Stati promuovono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il minore dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere.

41. La tutela del minore è altresì sancita da atti elaborati nell'ambito dell'Unione europea, quali la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1), il cui art. 24, n. 1, stabilisce che i minori hanno diritto alla tutela e alle cure necessarie per il loro benessere (v., in tal senso, sentenza Parlamento/Consiglio, cit., punto 58). Peraltro, il diritto degli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari per motivi inerenti alla tutela dei minori è riconosciuto da taluni atti di diritto comunitario, quali la direttiva 2000/31.

42. Se la tutela del minore rappresenta un interesse legittimo che giustifica, in linea di principio, una limitazione ad una libertà fondamentale garantita dal Trattato CE, quale la libera circolazione delle merci (v., per analogia, sentenza 12 giugno 2003, causa C-112/00, Schmidberger, Racc. pag. I-5659, punto 74), è pur vero che tali limitazioni possono essere giustificate solo se sono idonee a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e se non eccedono quanto necessario per conseguirlo (v., in tal senso, sentenze 14 ottobre 2004, causa C-36/02, Omega, Racc. pag. I-9609, punto 36, nonché 11 dicembre 2007, causa C-438/05, International Transport Workers' Federation e Finnish Seamen's Union [Racc., pag. I-10779, punto 75).

43. Dalla decisione di rinvio risulta che la normativa nazionale di cui alla causa principale è diretta a tutelare il minore contro le informazioni e i materiali che nuocciono al suo benessere.

44. A tale riguardo occorre rilevare che non è necessario che le misure restrittive emanate dalle autorità di uno Stato membro per tutelare i diritti del minore, di cui ai punti 39-42 della presente sentenza, corrispondano ad una concezione condivisa da tutti gli Stati membri rispetto al livello o alle modalità di tale tutela (v., per analogia, sentenza Omega, cit., punto 37). Poiché tale concezione può variare da uno Stato membro all'altro in funzione, in particolare, di considerazioni di carattere morale o culturale, si deve riconoscere agli Stati membri un margine discrezionale certo.

45. Se è vero che, in mancanza di armonizzazione a livello comunitario, spetta a questi ultimi valutare il livello di tutela che essi intendono garantire all'interesse in questione, è altrettanto vero che tale potere discrezionale deve essere esercitato nel rispetto degli obblighi derivanti dal diritto comunitario.

46. Anche se la normativa di cui alla causa principale corrisponde al livello di tutela del minore che il legislatore tedesco ha inteso garantire sul territorio della Repubblica federale di Germania, i mezzi da esso impiegati devono inoltre essere atti a garantire la realizzazione di tale obiettivo, senza eccedere quanto necessario per il suo raggiungimento.

47. È pacifico che vietare la vendita e la cessione per corrispondenza di supporti video non sottoposti al controllo e alla classificazione, ai fini della tutela dei minori, da parte dell'autorità competente, e sprovvisti dell'indicazione, proveniente da tale autorità, dell'età a partire dalla quale ne è consentita la visione, rappresenta una misura volta alla tutela del minore contro le informazioni e i materiali che nuocciono al suo benessere.

48. Per quanto attiene alla portata materiale del divieto di cui trattasi, occorre osservare che la legge sulla tutela dei minori non è contraria a qualsivoglia forma di commercializzazione di supporti video non sottoposti a controllo. Infatti, dalla decisione di rinvio emerge che è lecito importare e vendere ad adulti tali supporti video tramite canali di distribuzione comportanti un contatto personale tra chi consegna e chi acquista, e che consentano quindi di vigilare affinché i minori non abbiano accesso ai supporti video in questione. Alla luce di tali elementi, risulta che la normativa di cui trattasi nella causa principale non ecceda quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito dallo Stato membro interessato.

49. Per quanto concerne la procedura di controllo prevista dal legislatore nazionale per tutelare il

minore dalle informazioni e dai materiali che lo danneggino, il solo fatto che uno Stato membro abbia scelto modalità di tutela differenti da quelle adottate da un altro Stato membro non può rilevare ai fini della valutazione della proporzionalità delle disposizioni nazionali stabilite in materia. Queste vanno valutate soltanto alla stregua dell'obiettivo in questione e del livello di tutela che lo Stato membro interessato intende assicurare (v., per analogia, sentenze 21 settembre 1999, causa C-124/97, Läärä e a., Racc. pag. I-6067, punto 36, e Omega, cit., punto 38).

50. Tuttavia, una tale procedura di controllo deve essere facilmente accessibile, deve potersi concludere entro termini ragionevoli e, in caso di esito negativo, il diniego deve poter formare oggetto di ricorso esperibile in via giurisdizionale (v., in tal senso, sentenze 16 luglio 1992, causa C-344/90, Commissione/Francia, Racc. pag. I-4719, punto 9, nonché 5 febbraio 2004, causa C-95/01, Greenham e Abel, Racc. pag. I-1333, punto 35).

51. Nella fattispecie, dalle osservazioni presentate alla Corte dal governo tedesco sembra emergere che la procedura di controllo, classificazione e contrassegno di supporti video prevista dalla normativa di cui trattasi nella causa principale soddisfa i requisiti citati al punto precedente. Spetta tuttavia al giudice del rinvio, che è investito della causa principale e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, verificare se ciò avvenga nel caso di specie.

52. Alla luce di tutte le considerazioni precedenti, occorre risolvere le questioni sollevate dichiarando che l'art. 28 CE [ora art. 34 TFUE] non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che vieta la vendita e la cessione per corrispondenza di supporti video non sottoposti al controllo e alla classificazione, ai fini della tutela dei minori, da parte dell'autorità competente, nonché sprovvisti dell'indicazione, proveniente da tale autorità, dell'età a partire dalla quale ne è consentita la visione, salvo che risulti che la procedura di controllo, classificazione e contrassegno di supporti video prevista da tale normativa non sia facilmente accessibile, ovvero non possa concludersi entro termini ragionevoli, ovvero il diniego non possa formare oggetto di ricorso esperibile in via giurisdizionale ».

11 settembre 2008, *Commissione c. Germania*, causa C-141/07, Racc. I-6935.

Fino al 20 giugno 2005 la versione iniziale della legge relativa alle farmacie (Apothekengesetz), nella sua versione applicabile a decorrere dal 21 giugno 2005 (in prosieguo: l'«ApoG») conteneva alcune norme, note con il nome di «principio regionale», in forza delle quali la conclusione di contratti di approvvigionamento di medicinali con farmacie esterne era limitata alle sole farmacie con sede nella stessa città o nello stesso distretto dell'ospedale da approvvigionare. Con lettera di diffida 11 luglio 2003, e in seguito con parere motivato 19 dicembre 2003, la Commissione ha contestato la conformità di tale principio al diritto comunitario e, in particolare, alle disposizioni del Trattato CE relative alla libera circolazione delle merci. Il 4 novembre 2004, il governo tedesco ha approvato un disegno di legge diretto a modificare l'art. 14 della suddetta legge e a consentire agli ospedali di concludere anche contratti di approvvigionamento distinti con diverse farmacie. Tuttavia, il Bundesrat non ha approvato tale disegno di legge. Di conseguenza, il governo tedesco ha apportato al suddetto disegno altre modifiche, che hanno portato, il 21 giugno 2005, all'adozione di una nuova versione dell'art. 14 dell'ApoG. Considerando che, nonostante le modifiche apportate al detto art. 14, la Germania non aveva comunque posto fine all'inadempimento addebitatole, il 18 ottobre 2005 la Commissione ha inviato a tale Stato membro una lettera di diffida complementare, in cui constatava che le condizioni cumulative alle quali è soggetta la conclusione di un contratto di approvvigionamento di medicinali, conformemente all'art. 14 dell'ApoG, equivalevano a mantenere un «principio regionale» dissimulato, incompatibile con le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci come previste all'art. 28 CE (ora art. 34 TFUE). Nella risposta del 14 dicembre 2005 alla lettera di diffida, la Germania ha messo in dubbio l'applicabilità dell'art. 28 CE

(oggi art. 34 TFUE) e ha ritenuto che la normativa nazionale fosse in ogni caso giustificata alla luce dell'art. 30 CE (oggi art. 36 TFUE). Il 10 aprile 2006, la Commissione ha inviato a tale Stato membro un parere motivato nel quale ribadiva l'analisi contenuta nella suddetta lettera di diffida. In data 2 giugno 2006, la Germania ha informato la Commissione di voler mantenere anch'essa la sua posizione riguardo all'art. 14 dell'ApoG. La Commissione ha pertanto deciso di proporre un ricorso davanti alla Corte di giustizia diretto a far accertare che le disposizioni controverse sono contrarie all'art. 28 CE (ora art. 34 TFUE). Sull'applicazione degli artt. 28 e 30 CE (ora art. 34 e 36 TFUE), la Corte ha osservato:

« 22. Certamente, sia dalla giurisprudenza della Corte sia dall'art. 152, n. 5, CE (ora art. 168 TFUE) emerge che il diritto comunitario non restringe la competenza degli Stati membri ad impostare i loro sistemi di previdenza sociale e ad adottare, in particolare, norme miranti a disciplinare il consumo dei prodotti farmaceutici salvaguardando l'equilibrio finanziario dei loro sistemi sanitari nonché a organizzare ed erogare i servizi sanitari e l'assistenza medica (sentenze 7 febbraio 1984, causa 238/82, Duphar e a., Racc. pag. 523, punto 16, e 16 maggio 2006, causa C-372/04, Watts, Racc. pag. I-4325, punti 92 e 146).

23. Tuttavia, nell'esercizio di tale competenza, gli Stati membri sono tenuti a rispettare il diritto comunitario, segnatamente le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci (v. sentenza 28 aprile 1998, causa C-120/95, Decker, Racc. pag. I-1831, punti 23-25). Le dette disposizioni comportano il divieto per gli Stati membri di introdurre o mantenere ingiustificate restrizioni dell'esercizio di questa libertà nell'ambito delle cure sanitarie (v., per quanto concerne la libera prestazione dei servizi, sentenza Watts, cit., punto 92).

24. Pertanto, il presente ricorso della Commissione si limita, nell'ambito dello svolgimento del compito di quest'ultima che consiste in particolare, ai sensi dell'art. 211 CE [ora art. 17 TUE], nel vigilare sull'applicazione delle norme del Trattato, a verificare che gli Stati membri abbiano agito conformemente alle norme dello stesso relative alla libera circolazione delle merci.

25. Si deve peraltro precisare che, allo stato attuale del diritto comunitario, in cui l'approvvigionamento di medicinali degli ospedali non è oggetto di armonizzazione a livello comunitario, la determinazione delle norme in materia resta di competenza degli Stati membri, a condizione che siano osservate le disposizioni del Trattato e, in particolare, quelle riguardanti la libera circolazione delle merci (v., in tal senso, sentenza 21 marzo 1991, causa C-369/88, Delattre, Racc. pag. I-1487, punto 48).

26. Occorre quindi esaminare la compatibilità delle disposizioni controverse con gli artt. 28 CE e 30 CE [ora art. 34 e 36 TFUE]. [...]

27. La libera circolazione delle merci è un principio fondamentale del Trattato che trova la sua espressione nel divieto, sancito all'art. 28 CE [ora art. 34 TFUE], delle restrizioni quantitative all'importazione tra gli Stati membri nonché di ogni misura di effetto equivalente (sentenza 5 giugno 2007, causa C-170/04, Rosengren e a., Racc. pag. I-4071, punto 31).

28. Secondo una giurisprudenza costante, il divieto delle misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative, sancito dall'art. 28 CE [ora art. 34 TFUE], riguarda qualsiasi normativa degli Stati membri che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio intracomunitario (v., in particolare, sentenze 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc. pag. 837, punto 5; Deutscher Apothekerverband [11 dicembre 2003, causa C-322/01, Racc. pag. I-14887], punto 66; Rosengren e a., cit., punto 32; 20 settembre 2007, causa C-297/05, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-7467, punto 53, e 8 novembre 2007, causa C-143/06, Ludwigs-Apotheke, Racc. pag. I-9623, punto 26).

29. La Corte ha tuttavia precisato che disposizioni nazionali che limitano o vietano determinate modalità di vendita che, da un lato, si applicano a tutti gli operatori interessati che esercitano la loro attività nel territorio nazionale e, dall'altro, incidono allo stesso modo, in diritto come in fatto, sulla commercializzazione dei prodotti nazionali e su quella dei prodotti provenienti da altri Stati membri

non sono tali da ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio tra gli Stati membri nel senso della giurisprudenza inaugurata dalla citata sentenza *Dassonville* (v., in tal senso, sentenza *Keck e Mithouard* [24 novembre 1993, cause riunite C-267/91 e C-268/91, Racc. pag. I-6097], punto 16).

30. Nella fattispecie occorre rammentare che l'art. 14 dell'ApoG fissa i requisiti ai quali devono rispondere le farmacie esterne che vogliono provvedere all'approvvigionamento di medicinali degli istituti ospedalieri in Germania.

31. Orbene, le disposizioni controverse non vertono sulle caratteristiche dei medicinali, ma riguardano unicamente le modalità secondo cui questi ultimi possono essere venduti (v., in tal senso, sentenza 14 febbraio 2008, causa C-244/06, *Dynamic Medien*, Racc. pag. I-505, punto 31). Di conseguenza, disposizioni di questo genere devono essere considerate inerenti a modalità di vendita ai sensi della citata sentenza *Keck e Mithouard*, circostanza che non è del resto contestata dalle parti della controversia.

32. Come emerge dalla citata sentenza *Keck e Mithouard*, siffatta modalità di vendita può tuttavia sottrarsi al divieto previsto dall'art. 28 CE [ora art. 34 TFUE] soltanto se soddisfa le due condizioni citate al punto 29 della presente sentenza.

33. Per quanto attiene alla prima di tali condizioni, occorre rilevare che le disposizioni controverse si applicano indistintamente a tutti gli operatori interessati che esercitano la loro attività sul territorio tedesco, essendo applicabili a tutte le farmacie che intendano approvvigionare gli ospedali tedeschi con medicinali, siano esse situate in Germania o in un altro Stato membro.

34. Per quanto attiene alla seconda delle suddette condizioni, è pacifico che le disposizioni controverse stabiliscono una serie di criteri cumulativi che di fatto, come peraltro riconosciuto esplicitamente dalla Repubblica federale di Germania, richiedono una certa vicinanza geografica tra la farmacia che fornisce i medicinali e l'ospedale al quale questi ultimi sono destinati.

35. È giocoforza constatare che le disposizioni controverse sono tali da rendere l'approvvigionamento di medicinali degli ospedali tedeschi più arduo ed oneroso per le farmacie situate in Stati membri diversi dalla Repubblica federale di Germania che per le farmacie situate in quest'ultima. Infatti, le farmacie situate in altri Stati membri, a parte quelle che si trovano in una regione frontiera ubicata in prossimità dell'ospedale tedesco interessato, che intendano concludere un contratto di approvvigionamento con tale ospedale devono o trasferire il loro laboratorio nelle vicinanze dell'ospedale interessato, o aprire un'altra farmacia in prossimità di quest'ultimo.

36. Di conseguenza, riguardo all'approvvigionamento di medicinali degli ospedali tedeschi, le suddette disposizioni non incidono allo stesso modo sui prodotti commercializzati dalle farmacie situate nel territorio della Repubblica federale di Germania e su quelli commercializzati dalle farmacie situate in un altro Stato membro.

37. Tale conclusione non può essere confutata dal fatto, addotto dalla Repubblica federale di Germania, che, per quanto riguarda la vendita di medicinali agli ospedali tedeschi, le disposizioni controverse non sono più sfavorevoli alle farmacie situate al di fuori di tale Stato membro rispetto alle farmacie situate in Germania il cui laboratorio sia distante dall'ospedale al quale tali medicinali sono destinati.

38. Invero, il carattere restrittivo di tali disposizioni non può venir meno per il solo fatto che, in una parte del territorio dello Stato membro in questione, ossia quella che si trova distante dall'ospedale da approvvigionare, le dette disposizioni incidono allo stesso modo sulla commercializzazione di medicinali ad opera di farmacie situate in Germania e ad opera di farmacie situate in altri Stati membri (v., in tal senso, sentenza 13 gennaio 2000, causa C-254/98, *TK-Heimdienst*, Racc. pag. I-151, punto 28).

39. Non si può nemmeno sostenere che la commercializzazione di medicinali provenienti da altri Stati membri non è pregiudicata in misura maggiore rispetto alla commercializzazione di medicinali provenienti da regioni della Germania distanti dall'ospedale da approvvigionare. Infatti, affinché un provvedimento statale possa essere considerato discriminatorio o protezionistico ai sensi delle norme

relative alla libera circolazione delle merci, non è necessario che abbia l'effetto di avvantaggiare il complesso dei prodotti nazionali oppure di svantaggiare solo i prodotti importati e non quelli nazionali (sentenze 25 luglio 1991, cause riunite C-1/90 e C-176/90, *Aragonesa de Publicidad Exterior e Publivia*, Racc. pag. I-4151, punto 24, e *TK-Heimdienst*, cit., punto 27).

40. Priva di pertinenza è anche la circostanza, addotta dalla Repubblica federale di Germania, che una farmacia stabilita in un altro Stato membro abbia la possibilità di fornire medicinali alla farmacia interna dell'ospedale o ad una farmacia esterna che soddisfi le condizioni cumulative previste dalle disposizioni controverse.

41. Infatti [...] sebbene le norme comunitarie relative alla libera circolazione delle merci non impongano che gli ospedali situati negli Stati membri debbano avere la possibilità di farsi rifornire di medicinali da farmacie esterne, nel momento in cui uno Stato membro prevede siffatta possibilità, esso apre tale attività al mercato ed è di conseguenza tenuto a rispettare le suddette norme.

42. Né può essere accolto l'argomento della Repubblica federale di Germania secondo il quale il fatto che una quantità di medicinali meno cospicua sia consegnata agli ospedali tedeschi da farmacie situate al di fuori di tale Stato membro non dipende dalle disposizioni controverse, poiché, in generale, tali farmacie non dispongono di una quantità sufficiente di medicinali autorizzati in Germania.

43. Infatti, poiché le disposizioni controverse possono costituire un ostacolo agli scambi intracomunitari, esse devono considerarsi alla stregua di una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione ai sensi dell'art. 28 CE [ora art. 34 TFUE], senza che sia necessario produrre la prova che esse hanno inciso sensibilmente sui detti scambi (v. sentenza 8 luglio 2004, causa C-166/03, *Commissione/Francia*, Racc. pag. I-6535, punto 15).

44. Da tutte le considerazioni che precedono risulta che le disposizioni controverse possono rappresentare un ostacolo agli scambi intracomunitari e costituiscono una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione vietata dall'art. 28 CE [ora art. 34 TFUE].

45. Stanti tali premesse, occorre esaminare se le disposizioni controverse possano essere giustificate da motivi come quelli adottati dalla Repubblica federale di Germania e attinenti alla tutela della sanità pubblica. [...]

46. A tale proposito occorre ricordare che la salute e la vita delle persone rivestono un'importanza primaria tra i beni o gli interessi tutelati dall'art. 30 CE [ora art. 36 TFUE] e che spetta agli Stati membri, nei limiti indicati dal Trattato, decidere il livello al quale intendono garantire la tutela della sanità pubblica e il modo in cui questo livello deve essere raggiunto (sentenze *Deutscher Apothekerverband*, cit., punto 103; 13 luglio 2004, causa C-262/02, *Commissione/Francia*, Racc. pag. I-6569, punto 24; *Rosengren e a.*, cit., punto 39, nonché *Ludwigs-Apotheke*, cit., punto 27).

47. È pacifico che le disposizioni controverse, il cui obiettivo, secondo la Repubblica federale di Germania, è quello di garantire che l'approvvigionamento di medicinali degli ospedali da parte di una farmacia esterna sia sicuro e di qualità, rispondono a preoccupazioni sanitarie come quelle riconosciute dall'art. 30 CE [ora art. 36 TFUE] e che sono pertanto, in linea di principio, idonee a giustificare un ostacolo alla libera circolazione delle merci.

48. Tuttavia, una normativa tale da limitare una libertà fondamentale garantita dal Trattato quale la libera circolazione delle merci può essere giustificata soltanto se è idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non va oltre quanto necessario per il suo conseguimento (sentenze 8 maggio 2003, causa C-14/02, *ATRAL*, Racc. pag. I-4431, punto 64; 7 giugno 2007, causa C-254/05, *Commissione/Belgio*, Racc. pag. I-4269, punto 33; 13 marzo 2008, causa C-227/06, *Commissione/Belgio*, punto 61, e 10 aprile 2008, causa C-265/06, *Commissione/Portogallo*, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 37).

49. Per quanto riguarda, da un lato, l'adeguatezza delle disposizioni controverse, si deve osservare che, nel richiedere che tutte le prestazioni connesse al contratto di approvvigionamento siano affidate ad un farmacista stabilito nelle vicinanze, tali disposizioni sono atte a realizzare l'obiettivo di garantire un approvvigionamento sicuro e di qualità degli ospedali tedeschi e, pertanto, a tutelare la

sanità pubblica, circostanza che la Commissione peraltro non contesta.

50. Dall'altro, per quanto concerne la valutazione da effettuarsi in merito alla necessità delle suddette disposizioni, occorre anzitutto rammentare che dalla giurisprudenza della Corte emerge che, essendo l'art. 30 CE [ora art. 36 TFUE] un'eccezione, da interpretarsi restrittivamente, al principio della libera circolazione delle merci all'interno della Comunità, incombe alle autorità nazionali l'onere di dimostrare che tali disposizioni sono necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e che quest'ultimo non potrebbe essere raggiunto attraverso divieti o limitazioni di minore portata o che colpiscano in minor misura il commercio intracomunitario (v., in tal senso, sentenze 14 luglio 1994, causa C-17/93, van der Veldt, Racc. pag. I-3537, punto 15; 23 ottobre 1997, causa C-189/95, Franzén, Racc. pag. I-5909, punti 75 e 76; 28 settembre 2006, causa C-434/04, Ahokainen e Leppik, Racc. pag. I-9171, punto 31, nonché Rosengren e a., cit., punto 50).

51. In forza della costante giurisprudenza della Corte, rammentata al punto 46 della presente sentenza, in sede di valutazione del rispetto del principio di proporzionalità nell'ambito della sanità pubblica, occorre tenere conto del fatto che lo Stato membro può decidere il livello al quale intende garantire la tutela della sanità pubblica e il modo in cui questo livello deve essere raggiunto. Poiché tale livello può variare da uno Stato membro all'altro, si deve riconoscere agli Stati membri un margine di discrezionalità (v., in tal senso, sentenza 2 dicembre 2004, causa C-41/02, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-11375, punti 46 e 51) e, di conseguenza, il fatto che uno Stato membro imponga norme meno severe di quelle imposte da un altro Stato membro non significa che queste ultime siano sproporzionate (sentenze 13 luglio 2004, Commissione/Francia, cit., punto 37, e 15 luglio 2004, causa C-443/02, Schreiber, Racc. pag. I-7275, punto 48).

52. Nel caso di specie è d'uopo ricordare che, in virtù dell'art. 14 dell'ApoG, gli ospedali tedeschi possono scegliere di affidare il loro approvvigionamento di medicinali vuoi ad una farmacia gestita nei locali dell'ospedale (in prosieguo: il «sistema di approvvigionamento interno»), vuoi alla farmacia di un altro ospedale o ad una farmacia esterna (in prosieguo: il «sistema di approvvigionamento esterno»).

53. Nel sistema di approvvigionamento interno, il farmacista dell'ospedale è responsabile di tutte le prestazioni connesse all'approvvigionamento di medicinali. Trovandosi all'interno dell'istituto ospedaliero, egli è ampiamente e rapidamente disponibile per quest'ultimo. I diversi elementi di tale sistema non sono stati rimessi in discussione dalla Commissione.

54. Qualora un ospedale opti per il sistema di approvvigionamento esterno, deve concludere un contratto con la farmacia di sua scelta, contratto che si trova soggetto alle condizioni cumulative previste all'art. 14 dell'ApoG, le quali impongono altresì che la totalità delle prestazioni connesse a tale tipo di approvvigionamento venga affidata ad un farmacista contraente che sia ampiamente e rapidamente disponibile in loco.

55. In tal modo, le disposizioni controverse trasferiscono in realtà al sistema di approvvigionamento esterno requisiti analoghi a quelli che caratterizzano il sistema di approvvigionamento interno.

56. Siccome la conclusione del contratto di approvvigionamento con la farmacia di un altro ospedale o con una farmacia esterna è subordinata alle disposizioni controverse, le quali prevedono condizioni analoghe a quelle applicabili nell'ambito del sistema di approvvigionamento interno, in particolare il requisito che il farmacista sia, da un lato, responsabile dell'approvvigionamento di medicinali e, dall'altro, ampiamente e rapidamente disponibile in loco, è giocoforza constatare che tali disposizioni assicurano l'equivalenza e la compatibilità tra tutti gli elementi del sistema di approvvigionamento di medicinali degli ospedali in Germania e garantiscono quindi l'unità e l'equilibrio di tale sistema.

57. Le disposizioni controverse si dimostrano pertanto necessarie al conseguimento dell'obiettivo di assicurare un elevato livello di tutela della sanità pubblica e non risultano andare oltre tale necessità.

58. Per converso, l'approccio difeso dalla Commissione, che consente di affidare le prestazioni connesse al sistema di approvvigionamento esterno a farmacisti contraenti il cui laboratorio non sia

situato nelle vicinanze dell'ospedale da approvvigionare rischierebbe di pregiudicare l'unità e l'equilibrio del sistema di approvvigionamento di medicinali degli ospedali in Germania e, di conseguenza, il livello elevato di tutela della sanità pubblica che la Repubblica federale di Germania intende raggiungere.

59. Peraltro, l'approccio privilegiato dalla Commissione obbligherebbe in pratica gli ospedali tedeschi che scegliessero di approvvigionarsi presso farmacie esterne o farmacie di un altro ospedale a impiegare vari farmacisti per garantire le diverse funzioni connesse all'approvvigionamento [...] oneri supplementari inerenti a un tale impegno.

60. A tale proposito, se è vero che obiettivi di carattere meramente economico non possono giustificare un ostacolo al principio fondamentale della libera circolazione delle merci, ciononostante, per quanto concerne interessi di ordine economico che hanno lo scopo di mantenere un servizio medico ed ospedaliero equilibrato e accessibile a tutti, la Corte ha riconosciuto che tale scopo poteva rientrare in una delle deroghe giustificate da motivi di sanità pubblica, se esso contribuisce al conseguimento di un livello elevato di tutela della salute (v., per analogia, in particolare, sentenze 28 aprile 1998, causa C-158/96, Kohll, Racc. pag. I-1931, punto 50, e 19 aprile 2007, causa C-444/05, Stamatelaki, Racc. pag. I-3185, punto 31).

61. Invero, il numero di infrastrutture ospedaliere, la loro ripartizione geografica, la loro organizzazione e le attrezzature di cui sono dotate, o ancora la natura dei servizi medici che esse sono in grado di fornire devono poter formare oggetto di una pianificazione, la quale, da un lato, risponde in linea di massima all'obiettivo di assicurare, nel territorio dello Stato membro interessato, la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure ospedaliere di qualità e, dall'altro, è espressione della volontà di garantire un controllo dei costi e di evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane (v. sentenze 12 luglio 2001, causa C-157/99, Smits e Peerbooms, Racc. pag. I-5473, punti 76-80; 13 maggio 2003, causa C-385/99, Müller-Fauré e van Riet, Racc. pag. I-4509, punti 77-80, nonché Watts, cit., punti 108 e 109).

62. In questa duplice prospettiva, il requisito consistente nell'affidare ad un farmacista stabilito nelle vicinanze la responsabilità dell'insieme dei compiti che rientrano nell'approvvigionamento di medicinali dell'ospedale di cui trattasi non risulta neppure essere una misura che eccede quanto necessario per la realizzazione dell'obiettivo perseguito dalla Repubblica federale di Germania, ossia raggiungere un livello elevato di tutela della sanità pubblica.

63. In considerazione di tali elementi, occorre constatare che le disposizioni controverse devono essere considerate giustificate da motivi di tutela della sanità pubblica.

64. Pertanto, il ricorso della Commissione dev'essere respinto ».

7 aprile 2011, Tatu, causa C-402/09, non ancora pubblicata in Raccolta.

Nel luglio 2008, il signor Tatu, cittadino romeno residente nel suo Stato membro d'origine, acquistava un autoveicolo usato in Germania. Questo veicolo figurava tra i veicoli conformi allo standard d'inquinamento Euro 2, istituito con effetto dal 1 gennaio 1996. Fabbricato durante l'anno 1997, il veicolo veniva immatricolato in Germania lo stesso anno. Il signor Tatu decideva, quindi, di far immatricolare il veicolo in Romania. A tale scopo, al signor Tatu veniva chiesto di versare la somma di RON 7 595 a titolo della tassa sull'inquinamento di cui al decreto d'urgenza del governo del 21 aprile 2008, n. 50/2008, sull'istituzione della tassa sull'inquinamento degli autoveicoli (in prosieguo: OUG n. 50/2008), conformemente ad una decisione adottata il 27 ottobre 2008 dall'Administra ia Finan elor Publice Sibiu (direzione generale delle finanze pubbliche di Sibiu). Con atto introduttivo depositato il 17 dicembre 2008 presso il Tribunalul Sibiu, il signor Tatu chiedeva di essere rimborsato di detta somma. A sostegno del suo ricorso, egli sosteneva che la menzionata tassa era incompatibile con il diritto dell'Unione, in particolare in quanto veniva riscossa sui veicoli usati

importati in Romania a partire da un altro Stato membro e immatricolati per la prima volta in Romania, mentre per i veicoli simili già immatricolati in Romania tale tassa non è più riscossa in occasione della loro rivendita come veicoli usati. I veicoli usati importati sarebbero quindi maggiormente tassati dei veicoli simili già immatricolati in Romania, il che indurrebbe i consumatori romeni verso l'acquisto di questi ultimi. Il signor Tatu ha del pari fatto valere che si sarebbe potuto conseguire l'obiettivo dell'OUN n. 50/2008, vale a dire la tutela dell'ambiente, con misure più adeguate, quale l'adozione di una tassa sull'inquinamento su tutti gli autoveicoli in circolazione e non soltanto su quelli immatricolati a partire dal 1 luglio 2008. Il Tribunalul Sibiu decideva di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di giustizia se le disposizioni dell'OUN n. 50/2008, con le successive modifiche, siano in contrasto con le disposizioni dell'art. 90 CE (oggi art. 110 del TFUE), e se tali disposizioni nazionali costituiscano effettivamente una misura manifestamente discriminatoria. In proposito, la Corte ha osservato:

« 31. Il sig. Tatu sostiene, con un'argomentazione corrispondente a quella presentata dinanzi al giudice a quo e riassunta ai punti 21 23 della presente sentenza, l'incompatibilità di una tassa come quella di cui trattasi nella causa principale con l'art. 110 TFUE. Il governo ceco condivide tale punto di vista. Il governo romeno e la Commissione europea difendono la tesi contraria.

32. Come ricordato dall'avvocato generale ai paragrafi 20 e seguenti delle sue conclusioni, una tassa riscossa da uno Stato membro in occasione dell'immatricolazione di autoveicoli sul suo territorio ai fini di un'immissione in circolazione non costituisce un dazio doganale né una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale ai sensi degli artt. 28 TFUE e 30 TFUE. Siffatta tassa è un tributo interno e deve pertanto essere esaminata alla luce dell'art. 110 TFUE (v., in particolare, sentenze 17 giugno 2003, causa C 383/01, De Danske Bilimportører, Racc. pag. I 6065, punto 34, nonché 5 ottobre 2006, cause riunite C 290/05 e C 333/05, Nádasi e Németh, Racc. pag. I 10115, punti 38 41).

33. Peraltro, non comprendendo la sfera di applicazione dell'art. 34 TFUE i tributi interni di cui all'art. 110 TFUE, una tassa di immatricolazione come quella di cui trattasi nella causa principale non può essere valutata alla luce delle norme aventi ad oggetto le restrizioni quantitative all'importazione e le misure di effetto equivalente a siffatte restrizioni (v., in tal senso, cit. sentenza De Danske Bilimportører, punto 32, nonché sentenza 18 gennaio 2007, causa C 313/05, Brzezi ski, Racc. pag. I 513, punto 50).

34. È pur vero che l'art. 110 TFUE mira a garantire la libera circolazione delle merci fra gli Stati membri in normali condizioni di concorrenza mediante l'eliminazione di ogni forma di protezione che possa derivare dall'applicazione di tributi interni discriminatori nei confronti delle merci originarie di altri Stati membri (v., in particolare, sentenze 11 dicembre 1990, causa C 47/88, Commissione/Danimarca, Racc. pag. I 4509, punto 9; Brzezi ski, cit., punto 27, e 3 giugno 2010, causa C 2/09, Kalinchev, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 37).

35. A questo scopo, il primo comma dell'art. 110 TFUE vieta a ciascuno Stato membro di gravare sulle merci degli altri Stati membri con tributi interni superiori a quelli che gravano sulle merci nazionali simili. Questo articolo del Trattato è diretto a garantire l'assoluta neutralità dei tributi interni rispetto alla concorrenza tra merci nazionali e merci importate (sentenze Commissione/Danimarca, cit., punti 8 e 9, nonché 29 aprile 2004, causa C 387/01, Weigel, Racc. pag. I 4981, punto 66).

36. Nella causa principale è pacifico che, formalmente, il regime di tassazione stabilito dall'OUN n. 50/2008 non distingue né fra gli autoveicoli a seconda della loro provenienza, né fra i proprietari di tali veicoli a seconda della loro cittadinanza. Infatti, la tassa di cui trattasi è dovuta indipendentemente dalla cittadinanza del proprietario di detto veicolo, dallo Stato membro in cui quest'ultimo è stato prodotto e dalla questione se si tratti di un veicolo acquistato sul mercato nazionale o importato.

37. Tuttavia, anche se non sussistono le condizioni di una discriminazione diretta, un tributo

interno può essere indirettamente discriminatorio a causa dei suoi effetti (sentenza Nádásdi e Németh, cit., punto 47).

38. Al fine di stabilire se una tassa come quella di cui trattasi nella causa principale crei una discriminazione indiretta tra gli autoveicoli usati importati e gli autoveicoli usati similari già presenti sul territorio nazionale, occorre, tenuto conto dei quesiti formulati dal giudice del rinvio e delle osservazioni presentate dinanzi la Corte, esaminare anzitutto se tale tassa sia neutra rispetto alla concorrenza fra i veicoli usati importati e i veicoli usati similari che sono stati immatricolati precedentemente sul territorio nazionale e che erano stati soggetti, in occasione di detta immatricolazione, alla tassa OUG n. 50/2008. Successivamente, occorrerà esaminare la neutralità della stessa tassa tra i veicoli usati importati e i veicoli usati similari che sono stati immatricolati sul territorio nazionale prima dell'entrata in vigore dell'OUG n. 50/2008 ».

Sulla neutralità della tassa nei confronti dei veicoli usati importati e dei veicoli usati similari immatricolati precedentemente sul territorio nazionale e soggetti, all'atto di detta immatricolazione, alla stessa tassa, la Corte ha sostenuto:

« 39. Secondo giurisprudenza costante, esiste violazione dell'art. 110 TFUE quando l'importo della tassa che grava su un veicolo usato importato eccede l'importo residuo della tassa *incorporato* nel valore dei veicoli usati similari già immatricolati sul territorio nazionale (sentenze 9 marzo 1995, causa C 345/93, Nunes Tadeu, Racc. pag. I 479, punto 20; 22 febbraio 2001, causa C 393/98, Gomes Valente, Racc. pag. I 1327, punto 23, nonché 19 settembre 2002, causa C 101/00, Tulliasiamies e Siilin, Racc. pag. I 7487, punto 55).

40. A questo proposito la Corte ha precisato che, sin dal versamento di una tassa d'immatricolazione in uno Stato membro, l'importo di detta tassa si incorpora nel valore del veicolo. Così, quando un veicolo immatricolato nello Stato membro considerato è, in seguito, venduto come veicolo usato nello stesso Stato membro, il suo valore commerciale, comprendente l'importo residuo della tassa d'immatricolazione, sarà pari ad una percentuale, determinata dal deprezzamento di detto veicolo, del suo valore iniziale (sentenza Nádásdi e Németh, cit., punto 54). Pertanto, per garantire la neutralità della tassa, il valore del veicolo usato importato assunto quale base imponibile deve riflettere il valore di un veicolo simile già immatricolato nel territorio nazionale (sentenze Weigel, cit., punto 71, e 20 settembre 2007, causa C 74/06, Commissione/Grecia, Racc. pag. I 7585, punto 28).

41. Al fine di ottenere tale risultato, il deprezzamento reale dei veicoli usati importati dev'essere considerato all'atto del calcolo dell'importo della tassa. Tale presa in considerazione non deve necessariamente dar luogo a una valutazione o a una perizia di ciascun veicolo. Infatti, per evitare la gravosità inerente a tale sistema, uno Stato membro può fissare, per mezzo di tariffe forfettarie determinate da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e calcolate sulla base di criteri quali la vetustà, il chilometraggio, lo stato generale, il modo di propulsione, la marca o il modello dell'autoveicolo, un valore dei veicoli usati che, in linea di massima, sia molto vicino al loro valore reale (cit. sentenze Gomes Valente, punto 24; Weigel, punto 73, e Commissione/Grecia, punto 29).

42. Tali criteri oggettivi che servono a valutare il deprezzamento degli autoveicoli non sono stati elencati dalla Corte tassativamente (sentenza Commissione/Grecia, cit., punto 37). Essi non devono quindi necessariamente essere applicati cumulativamente. Tuttavia, l'applicazione della tariffa basata su un solo criterio di deprezzamento, quale la vetustà dell'autoveicolo, non garantisce che la tariffa rifletta il deprezzamento reale degli autoveicoli (v., in tal senso, cit. sentenze Gomes Valente, punti 28 e 29, nonché Commissione/Grecia, punti 38 42). In particolare, non venendo considerato il chilometraggio, la tariffa prevista dalla normativa in esame non porta, in generale, ad un calcolo ragionevolmente approssimativo del valore reale degli autoveicoli usati importati (sentenza Commissione/Grecia, cit., punto 43).

43. Nella causa principale risulta inequivocabilmente dal fascicolo presentato alla Corte che

l'importo della tassa è fissato, da un lato, in funzione di criteri che riflettono in una certa misura l'inquinamento causato dall'autoveicolo, quale la sua cilindrata e la norma Euro cui esso corrisponde, e dall'altra, tenendo conto del deprezzamento di detto autoveicolo. Tale deprezzamento, che porta alla riduzione dell'importo ottenuto in base a criteri ambientali, è determinato in funzione, non soltanto della vetustà del veicolo (elemento E nelle formule enunciate all'art. 6, n. 1, dell'OGU n. 50/2008), ma anche, come risulta dall'art. 6, n. 3, dell'OGU n. 50/2008 e dagli artt. 4 e 5 del regolamento, dal chilometraggio annuo medio reale di quest'ultimo, purché il soggetto passivo abbia presentato una dichiarazione con cui indica tale chilometraggio. Peraltro, il soggetto passivo, qualora ritenga che la vetustà e il chilometraggio annuo medio reale non riflettano, correttamente e sufficientemente, il deprezzamento reale del veicolo, può, in forza dell'art. 10 dell'OGU n. 50/2008, chiedere che esso sia determinato mediante una perizia le cui spese, a carico del soggetto passivo, non possono eccedere il costo delle operazioni relative alla perizia stessa.

44. Introducendo nel calcolo della tassa la vetustà del veicolo e il suo chilometraggio annuo medio reale, e aggiungendo all'applicazione di tali criteri la presa in considerazione facoltativa, a spese non eccessive, dello stato di detto autoveicolo e dei suoi equipaggiamenti mediante una perizia ottenuta presso l'autorità competente in materia di registrazione degli autoveicoli, una normativa come quella di cui trattasi nella causa principale garantisce che l'importo della tassa è ridotto in funzione di un'approssimazione ragionevole del valore reale del veicolo.

45. Tale conclusione è corroborata dal fatto che, nelle tariffe forfettarie di cui all'allegato n. 4 dell'OGU n. 50/2008, si è tenuto debitamente conto del fatto che la diminuzione annua del valore degli autoveicoli è in genere superiore al 5% e che tale deprezzamento non è lineare, in particolare durante i primi anni, in cui esso si manifesta molto più che in seguito (v. sentenza Commissione/Grecia, cit., punto 30, e giurisprudenza ivi citata).

46. Peraltro, il governo romeno ha potuto giustamente ritenere che i criteri di deprezzamento concernenti lo stato del veicolo e dei suoi equipaggiamenti possano essere debitamente applicati solo avvalendosi di un'ispezione individuale di detto veicolo mediante un perito e che, affinché tali perizie non abbiano luogo troppo frequentemente e che non appesantiscano così, tanto amministrativamente che finanziariamente, il sistema istituito, si richieda al soggetto passivo di sostenere le spese della perizia.

47. Dalle precedenti considerazioni risulta che un sistema come quello istituito dall'OGU n. 50/2008, che prende in considerazione, nel calcolo della tassa d'immatricolazione, il deprezzamento dell'autoveicolo mediante tariffe forfettarie, dettagliate e statisticamente basate, aventi ad oggetto gli elementi relativi alla vetustà e al chilometraggio annuo medio reale di detto veicolo, cui può essere aggiunta, su richiesta del soggetto passivo e a suo carico, la realizzazione di una perizia sullo stato generale di detto autoveicolo e dei suoi equipaggiamenti, garantisce che la tassa, quando grava sui veicoli usati importati, non eccede l'importo residuo della stessa tassa incorporato nel valore dei veicoli usati similari che sono stati immatricolati precedentemente nel territorio nazionale e soggetti, all'atto di detta immatricolazione, alla tassa di cui all'OGU n. 50/2008 ».

Sulla neutralità della tassa nei confronti dei veicoli usati importati e dei veicoli usati similari immatricolati sul territorio nazionale prima dell'adozione di detta tassa, la Corte ha osservato:

« 48. Il sig. Tatu osserva che l'immissione in circolazione in Romania di un veicolo usato acquistato in un altro Stato membro implica il versamento di una tassa sull'inquinamento, vale a dire, per quanto lo riguarda, una tassa per l'importo di RON 7 595 per un veicolo avente capacità cilindrica di 2 155 cm³, di norma Euro 2 e costruito nel 1997, mentre l'acquisto, sul mercato romeno dei veicoli usati, di un veicolo immatricolato in Romania prima dell'entrata in vigore dell'OGU n. 50/2008 con esattamente la stessa vetustà e le stesse caratteristiche tecniche di detto veicolo importato sarà, in via di principio, finanziariamente molto più vantaggioso, non essendo dovuta o incorporata nel valore di quest'ultimo veicolo acquistato sul mercato romeno alcuna tassa di entità analoga a quella richiesta

dall'OUG n. 50/2008.

49. Il governo romeno sostiene, dal canto suo, che l'art. 110 TFUE non lede l'autonomia tributaria degli Stati membri e che l'attrattività del mercato romeno dei veicoli usati rispetto al mercato dei veicoli usati importati, evidenziata dal sig. Tatu, è dovuta al fatto che l'OUG n. 50/2008 non si applica ai veicoli immatricolati in Romania prima dell'entrata in vigore di detto decreto. Tale governo invoca, al riguardo, il punto 49 della citata sentenza Nádásdi e Németh, in cui la Corte avrebbe essenzialmente dichiarato che l'art. 110 TFUE non può essere utilmente invocato per stabilire un effetto discriminatorio di una tassa per il semplice motivo che questa grava sui veicoli immatricolati dopo l'entrata in vigore della legge relativa ad essa e non su quelli immatricolati prima dell'entrata in vigore.

50. A questo proposito occorre ricordare innanzitutto, come la Corte ha osservato al punto 49 della citata sentenza Nádásdi e Németh, che l'art. 110 TFUE non mira ad impedire ad uno Stato membro l'introduzione di nuove imposte o la modifica delle aliquote o delle basi imponibili esistenti.

51. Inoltre e con ogni evidenza, quando uno Stato membro introduce una nuova legge tributaria, esso fissa l'applicazione di questa a partire da una data determinata. Pertanto, la tassa applicata dopo l'entrata in vigore di detta legge può differire dall'aliquota tributaria precedentemente vigente. Come ha osservato la Corte al punto 49 della sentenza Nádásdi e Németh, invocata dal governo romeno, detto fatto non può, esaminato isolatamente, essere considerato nel senso di produrre un effetto discriminatorio fra le situazioni precedentemente costituite e quelle successive all'entrata in vigore della nuova norma.

52. Per contro, non risulta affatto da detta sentenza Nádásdi e Németh che il potere degli Stati membri quando disciplinano nuove tasse sia illimitato. Al contrario, secondo costante giurisprudenza, il divieto sancito dall'art. 110 TFUE deve applicarsi tutte le volte che un'imposizione fiscale sia atta a scoraggiare l'importazione di merci originarie di altri Stati membri a vantaggio di prodotti nazionali (v., in tal senso, sentenze 3 marzo 1988, causa 252/86, Bergandi, Racc. pag. 1343, punto 25; 7 dicembre 1995, causa C 45/94, Ayuntamiento de Ceuta, Racc. pag. I 4385, punto 29, nonché 8 novembre 2007, causa C 221/06, Stadtgemeinde Frohnleiten e Gemeindebetriebe Frohnleiten, Racc. pag. I 9643, punto 40).

53. Infatti, l'art. 110 TFUE sarebbe privo del suo senso e del suo obiettivo se gli Stati membri potessero stabilire nuove tasse con lo scopo e l'effetto di disincentivare la vendita di prodotti importati a favore della vendita di merci similari disponibili sul mercato nazionale e introdotte su quest'ultimo prima dell'entrata in vigore di dette tasse. Una situazione del genere consentirebbe agli Stati membri di eludere, mediante tributi interni strutturati in modo tale da produrre l'effetto sopra descritto, i divieti enunciati agli artt. 28 TFUE, 30 TFUE e 34 TFUE.

54. Quanto alle tasse che gravano sugli autoveicoli, dalla mancanza di armonizzazione in materia risulta che ciascuno Stato membro può strutturare tali provvedimenti fiscali secondo le proprie valutazioni. Tali valutazioni, al pari delle misure adottate per la loro attuazione, devono tuttavia essere prive dell'effetto descritto al punto precedente (v., in tal senso, sentenza 21 marzo 2002, causa C 451/99, Cura Anlagen, Racc. pag. I 3193, punto 40; 15 settembre 2005, causa C 464/02, Commissione/Danimarca, Racc. pag. I 7929, punto 74, e 1 giugno 2006, causa C 98/05, De Danske Bilimportører, Racc. pag. I 4945, punto 28).

55. A questo proposito, si deve ricordare che gli autoveicoli presenti sul mercato di uno Stato membro sono «prodotti nazionali» di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 110 TFUE. Quando tali merci sono poste in vendita sul mercato dei veicoli usati di detto Stato membro, essi dovranno essere considerati come «prodotti similari» ai veicoli usati importati dello stesso tipo, delle stesse caratteristiche e aventi la stessa usura. Infatti, i veicoli usati acquistati sul mercato di detto Stato membro e quelli acquistati, ai fini dell'importazione e dell'immissione in circolazione in quest'ultimo, in altri Stati membri, costituiscono prodotti concorrenti (v., in particolare cit. sentenze Commissione/Danimarca, punto 17, nonché Kalinchev, punti 32 e 40).

56. Dai principi sopra ricordati risulta che l'art. 110 TFUE obbliga ciascuno Stato membro a

scegliere e a strutturare le tasse gravanti sugli autoveicoli in modo tale che queste non abbiano l'effetto di incentivare la vendita di veicoli usati nazionali e di disincentivare così l'importazione di veicoli usati similari.

57. Nella causa principale, malgrado la presenza non controversa di dati statistici che dimostrano un calo notevolissimo delle immatricolazioni in Romania dei veicoli importati dopo l'entrata in vigore dell'OUG n. 50/2008, il governo romeno ha sottolineato dinanzi la Corte che il primo obiettivo perseguito dalla detta norma è quello della tutela dell'ambiente.

58. Tuttavia, risulta inequivocabilmente dagli atti presentati alla Corte che detta normativa produce l'effetto che veicoli usati importati e caratterizzati da una vetustà e da una notevole usura sono, nonostante l'applicazione di una riduzione elevata dell'importo della tassa al fine di tener conto del loro deprezzamento, gravati da una tassa che può rasentare il 30% del loro valore commerciale, mentre veicoli similari posti in vendita sul mercato nazionale dei veicoli usati non sono affatto gravati da siffatto onere tributario. Non si può contestare che, in tali circostanze, l'OUG n. 50/2008 produca l'effetto di disincentivare l'importazione e l'immissione in circolazione in Romania dei veicoli usati acquistati in altri Stati membri.

59. A questo proposito, si deve precisare, alla luce dei principi ricordati ai punti 50-53 della presente sentenza, che, sebbene gli Stati membri mantengano, in materia tributaria, ampie competenze che consentono loro una grande varietà di misure, occorre comunque che queste rispettino il divieto stabilito dall'art. 110 TFUE.

60. Inoltre, è giocoforza constatare, come ha giustamente osservato il sig. Tatu, che l'obiettivo di tutela dell'ambiente addotto dal governo romeno, che comporta il fatto, da un lato, di impedire, mediante applicazione di una tassa dissuasiva, la circolazione in Romania di veicoli particolarmente inquinanti, quali quelli corrispondenti alle norme Euro 1 e 2 e aventi una grande cilindrata, e dall'altro, di recuperare gli introiti generati da detta tassa per finanziare progetti ambientali, potrebbe essere realizzato in modo più completo e coerente gravando con la tassa sull'inquinamento qualsiasi veicolo di questo tipo che sia stato posto in circolazione in Romania. Siffatta tassazione, la cui attuazione nell'ambito di una tassa nazionale stradale è perfettamente concepibile, non favorirebbe il mercato nazionale dei veicoli usati a danno dell'immissione in circolazione dei veicoli usati importati e sarebbe, inoltre, conforme al principio «chi inquina paga».

61. Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la questione sollevata come segue: l'art. 110 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro stabilisca una tassa sull'inquinamento gravante sugli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione in detto Stato membro, qualora tale misura tributaria sia strutturata in modo tale da disincentivare l'immissione in circolazione, in detto Stato membro, di veicoli usati acquistati in altri Stati membri, senza però disincentivare l'acquisto di veicoli usati aventi la stessa vetustà e usura sul mercato nazionale ».

21 giugno 2012, Donner, causa C-5/11, ECLI:EU:C:2012:370

Un cittadino Tedesco - Titus Alexander Jochen Donner - è stato condannato dal Landgericht München II (Tribunale regionale di Monaco II) per concorso in illecito sfruttamento commerciale di opere tutelate dal diritto d'autore. In base agli accertamenti del giudice, il sig. Donner, tra il 2005 e il 2008, aveva contribuito alla distribuzione in Germania di riproduzioni di oggetti di arredamento in stile «Bauhaus» tutelati in Germania dal diritto d'autore. Tali copie di opere provenivano dall'Italia ove, tra il 2002 e il 2007, gli oggetti d'arredamento erano tutelati dal diritto d'autore ma questa tutela, in applicazione della giurisprudenza italiana, non poteva essere utilmente opposta ai terzi e, in ogni caso, ai produttori che avevano riprodotto, offerto e/o immesso sul mercato le creazioni già prima del 19 aprile 2001.

Le menzionate copie erano state offerte in vendita dall'impresa italiana Dimensione Direct Sales a clienti residenti in Germania, per mezzo di annunci all'interno di riviste nonché mediante l'invio di comunicazioni pubblicitarie nominativamente indirizzate ed attraverso un sito Internet tedesco. Il trasporto delle riproduzioni verso la Germania avveniva tramite l'impresa italiana di spedizioni In.Sp.Em., di cui il sig. Donner era il titolare. Gli autisti della In.Sp.Em. prendevano in consegna in Italia la merce ordinata dai clienti tedeschi, a fronte del pagamento di quest'ultima alla Dimensione Direct Sales.

Secondo il tribunale regionale, la distribuzione ai sensi del diritto d'autore non aveva avuto luogo in Italia, bensì in Germania, poiché il potere di disporre delle riproduzioni veniva effettivamente trasferito ai clienti solo all'atto della consegna in Germania, ove essa era vietata in mancanza di autorizzazione dei titolari del diritto d'autore.

Il sig. Donner proponeva ricorso dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte di giustizia federale, Germania) contro la sentenza del Tribunale regionale di Monaco II.

Il Bundesgerichtshof sottoponeva alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali volte a chiarire se l'applicazione della normativa tedesca di diritto penale costituisce una restrizione ingiustificata alla libera circolazione delle merci garantita dal diritto dell'Unione ossia se gli articoli 34 TFUE e 36 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano alla punibilità, derivante dall'applicazione della normativa penale tedesca, per concorso in illecita distribuzione di opere tutelate dal diritto d'autore, qualora, tale opera venga inviata a partire da uno Stato membro dell'Unione europea in Germania e l'effettivo potere di disporre venga trasferito in Germania, e il trasferimento della proprietà abbia avuto luogo in un altro Stato membro nel quale, però, non esisteva o non poteva essere fatta valere la tutela del diritto d'autore.

La Corte dopo aver chiarito che l'esistenza, sul territorio nazionale, di una «distribuzione al pubblico» mediante vendita ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE è un presupposto necessario per l'applicazione delle norme di diritto in questione nel procedimento principale, si è soffermata sull'interpretazione di tale nozione, ed in particolare, ha osservato:

« 23. Poiché la direttiva 2001/29 è volta ad attuare nell'Unione gli obblighi ad essa incombenti, segnatamente in forza del TDA, e le norme del diritto dell'Unione, secondo una costante giurisprudenza, devono essere interpretate, per quanto possibile, alla luce del diritto internazionale, in particolare quando tali testi siano diretti, proprio, ad eseguire un accordo internazionale concluso dall'Unione, la nozione di «distribuzione» di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva deve essere interpretata in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del TDA (v., in tal senso, sentenza del 17 aprile 2008, Peek & Cloppenburg, C-456/06, Racc. pag. I-2731, punti 29-32).

24. La nozione di «distribuzione al pubblico (...) mediante vendita», contenuta nell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, va intesa, di conseguenza, come rileva l'avvocato generale ai paragrafi 44-46 e 53 delle sue conclusioni, nel medesimo senso dell'espressione «messa a disposizione del pubblico (...) mediante vendita», prevista all'articolo 6, paragrafo 1, del TDA.

25. Come osserva anche l'avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni, il significato del concetto di «distribuzione», ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, deve essere oggetto, peraltro, di interpretazione autonoma nel diritto dell'Unione, che non può dipendere dalla legge applicabile alle transazioni nel cui ambito avviene una distribuzione.

26. Si deve constatare che la distribuzione al pubblico è caratterizzata da una serie di operazioni che vanno, almeno, dalla conclusione di un contratto di vendita alla relativa esecuzione con la consegna ad un soggetto del pubblico. Pertanto, in una vendita transfrontaliera, operazioni che comportano una «distribuzione al pubblico» a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 possono aver luogo in più Stati membri. In tale contesto, una transazione siffatta può pregiudicare il diritto esclusivo di autorizzare o di vietare qualunque forma di distribuzione al pubblico in vari Stati membri.

27. Un commerciante, pertanto, è responsabile di ogni sua operazione o di quella realizzata per suo

conto che implichi una «distribuzione al pubblico» in uno Stato membro ove i beni distribuiti sono protetti dal diritto d'autore. Al medesimo può anche essere addebitata qualsiasi operazione effettuata da un terzo avente la stessa natura, qualora detto commerciante si sia rivolto specificamente al pubblico dello Stato di destinazione e non potesse ignorare la condotta di questo terzo.

28. In circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, ove la consegna ad un soggetto del pubblico in un altro Stato membro non è effettuata dal commerciante in esame o per suo conto, spetta, di conseguenza, ai giudici nazionali valutare, caso per caso, se esistano indizi che consentano di concludere, da un lato, che detto commerciante si è effettivamente rivolto a soggetti del pubblico residenti nello Stato membro in cui ha avuto luogo un'operazione che ha comportato una «distribuzione al pubblico» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 e, dall'altro, che egli non poteva ignorare la condotta del terzo in oggetto.

29. Nelle circostanze che hanno dato origine al procedimento principale, gli elementi quali l'esistenza di un sito web in lingua tedesca, il contenuto e i canali di distribuzione del materiale pubblicitario della Dimensione e la sua cooperazione con la Inspec, quale impresa che si occupava delle consegne in Germania, possono costituire indizi concreti di una siffatta attività mirata.

30. Pertanto, occorre rispondere alla prima parte della questione sollevata dichiarando che un commerciante che indirizzi la sua pubblicità verso soggetti del pubblico residenti in un determinato Stato membro e crei o metta a loro disposizione un sistema specifico di consegna e specifiche modalità di pagamento, o consenta a un terzo di farlo, permettendo in tal modo a detti soggetti del pubblico di farsi consegnare copie di opere protette dal diritto d'autore nel medesimo Stato membro, realizza, nello Stato membro in cui è avvenuta la consegna, una «distribuzione al pubblico» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 ».

La Corte si è poi soffermata sull'interpretazione degli articoli 34 e 36 TFUE ed in particolare se questi ultimi ostino a che uno Stato membro, in applicazione della normativa penale nazionale, eserciti azioni penali per concorso in illecita distribuzione di copie di opere tutelate dal diritto d'autore, nel caso in cui copie di siffatte opere siano distribuite al pubblico sul territorio di tale Stato membro nell'ambito di una vendita, riguardante specificamente il pubblico di detto Stato, conclusa a partire da un altro Stato membro ove tali opere non sono tutelate dal diritto d'autore. Al riguardo, la Corte ha osservato:

« 31. Come constatato dal giudice del rinvio, il divieto previsto dalla legge nazionale e sanzionato dal diritto penale nazionale costituisce, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, un ostacolo alla libera circolazione delle merci, contrario, in linea di principio, all'articolo 34 TFUE.

32. Una restrizione siffatta, tuttavia, può essere giustificata, a norma dell'articolo 36 TFUE, da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale.

33. Al riguardo, dalla giurisprudenza della Corte emerge che, qualora un'opera protetta dal diritto d'autore sia immessa in commercio in uno Stato membro dal titolare di tale diritto o con il suo consenso, una circostanza del genere impedisce a quest'ultimo di opporsi alla libera circolazione di detta opera nell'Unione. Lo stesso, tuttavia, non vale quando l'immissione in commercio risulta non dal consenso del titolare del diritto d'autore, bensì dalla scadenza del suo diritto in uno Stato membro particolare. In tal caso, benché la disparità fra le normative nazionali in materia di durata della tutela possa determinare restrizioni del commercio all'interno dell'Unione, tali restrizioni sono giustificate a norma dell'articolo 36 TFUE qualora derivino dalla differenza fra le normative e questa sia indissolubilmente connessa all'esistenza stessa dei diritti esclusivi (v. sentenza del 24 gennaio 1989, EMI Electrola, 341/87, Racc. pag. 79, punto 12).

34. Si deve constatare che le stesse considerazioni si applicano a maggior ragione in circostanze quali quelle che hanno dato origine al procedimento principale, in quanto la disparità che causa restrizioni alla libera circolazione delle merci risulta non da divergenze tra le norme giuridiche in

vigore nei vari Stati membri di cui trattasi, bensì dal fatto che queste norme, in pratica, non sono utilmente opponibili a terzi in uno di tali Stati membri. Anche la restrizione cui è soggetto un commerciante stabilito in uno Stato membro a causa di un divieto, sanzionato penalmente, di distribuzione in un altro Stato membro si basa, in questo tipo di situazione, non su un atto o sul consenso del titolare del diritto, ma sulla disparità, nei differenti Stati membri, delle condizioni di tutela dei rispettivi diritti d'autore.

35. Peraltro, come rileva l'avvocato generale ai paragrafi 67-70 delle sue conclusioni, la tutela del diritto di distribuzione, in circostanze come quelle del procedimento principale, non può essere intesa nel senso di comportare una compartimentazione sproporzionata o artificiale dei mercati contraria alla giurisprudenza della Corte (v., in tal senso, sentenze dell'8 giugno 1971, *Deutsche Grammophon Gesellschaft*, 78/70, Racc. pag. 487, punto 12; del 20 gennaio 1981, *Musik Vertrieb membran e K-tel International*, 55/80 e 57/80, Racc. pag. 147, punto 14, nonché *EMI Electrola*, [24 gennaio 1989, causa C-341/87, Racc. pag. 79], punto 8).

36. Infatti, l'applicazione di disposizioni quali quelle di cui trattasi nel procedimento principale può essere ritenuta necessaria per proteggere l'oggetto specifico del diritto d'autore, che conferisce segnatamente il diritto esclusivo di sfruttamento. La conseguente restrizione alla libera circolazione delle merci è pertanto giustificata e proporzionata all'obiettivo legittimo perseguito, in circostanze come quelle del procedimento principale stando alle quali l'imputato è intervenuto intenzionalmente, o almeno consapevolmente, in operazioni che hanno dato luogo alla distribuzione al pubblico di opere protette sul territorio di uno Stato membro in cui il diritto d'autore era pienamente tutelato, pregiudicando così il diritto esclusivo del titolare di questo diritto.

37. Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda parte della questione sollevata dichiarando che gli articoli 34 TFUE e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro, in applicazione della normativa penale nazionale, eserciti azioni penali per concorso in illecita distribuzione di copie di opere tutelate dal diritto d'autore nel caso in cui copie di siffatte opere siano distribuite al pubblico sul territorio di tale Stato membro nell'ambito di una vendita, riguardante specificamente il pubblico di detto Stato, conclusa a partire da un altro Stato membro ove tali opere non sono tutelate dal diritto d'autore o la protezione di cui beneficiano le medesime non può essere utilmente opposta ai terzi ».

12 luglio 2012, *Fra.bo*, causa C-171/11, ECLI:EU:C:2012:453

Alla fine del 1999, Fra.bo - un'impresa con sede in Italia produttrice e distributrice di raccordature in rame - presentava alla DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas und Wasserfaches e.V.), un'associazione registrata di diritto tedesco volta a promuovere i settori del gas e dell'acqua, una domanda di certificazione delle sue raccordature in rame per il settore dell'acqua. La DVGW incaricava il MPA Darmstadt (Materialprüfungsanstalt Darmstadt, ente pubblico per la verifica dei materiali), da essa riconosciuto, di eseguire i pertinenti controlli in base alla scheda tecnica rilevante. Il MPA Darmstadt subappaltava l'attività alla ditta Cerisie Laboratorio in Italia, la quale non era riconosciuta dalla DVGW, bensì dai corrispondenti enti italiani. Nel novembre 2000 la DVGW rilasciava alla Fra.bo un certificato per il settore dell'acqua valido cinque anni. A seguito di obiezioni sollevate da terzi, la DVGW avviava un procedimento di riesame, in cui il MPA Darmstadt veniva nuovamente incaricato di eseguire i controlli. La Fra.bo non superava in questa sede il test dell'ozono. La DVGW non riconosceva la validità di un rapporto di collaudo del Cerisie Laboratorio successivamente presentato dalla Fra.bo, in qualità di ricorrente nella causa principale, in quanto il Cerisie Laboratorio non era riconosciuto dalla DVGW quale laboratorio di collaudo.

Nel frattempo, in un procedimento formalizzato al quale la ricorrente nella causa principale non aveva partecipato, la scheda tecnica rilevante era stata modificata e introduceva il cosiddetto test delle

3 000 ore, in base al quale il materiale viene esposto per 3 000 ore in acqua bollente ad una temperatura di 110 gradi Celsius. Secondo le regole della DVGW, i titolari dei certificati erano tenuti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della modifica della pertinente scheda tecnica, a richiedere un certificato supplementare per dimostrare il rispetto dei requisiti modificati. La ricorrente nella causa principale non presentava una tale domanda. Nel giugno 2005 la DVGW revocava alla ricorrente nella causa principale il certificato relativo alle sue raccordature in rame, in considerazione dell'omessa produzione di un rapporto di collaudo positivo concernente il test delle 3 000 ore. Essa respingeva poi una domanda di proroga del certificato, in base al rilievo che non esisteva più un certificato suscettibile di proroga. Avverso la revoca ed il diniego di proroga del certificato relativo alle sue raccordature in rame, la Fra.bo nella causa principale proponeva ricorso davanti al Landgericht Köln, che lo respingeva.

La ricorrente nella causa principale impugnava tale sentenza di rigetto con appello dinanzi al giudice del rinvio, che sottoponeva alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali al fine di chiarire quali norme di diritto dell'Unione debbano essere rispettate dalla DVGW, nell'ambito della sua attività di elaborazione di norme tecniche e di certificazione e, in particolare, se l'articolo 28 CE (ora articolo 34 TFUE) debba essere interpretato nel senso che gli enti di diritto privato costituiti al fine di elaborare norme tecniche in un determinato settore, nonché di certificare i prodotti sulla scorta di tali norme tecniche, siano assoggettati, nell'elaborazione delle norme tecniche e nel processo di certificazione, alle disposizioni dell'Unione, qualora il legislatore nazionale consideri espressamente conformi alla legge i prodotti provvisti di certificati, cosicché, nella prassi, la distribuzione di prodotti sprovvisti di tale certificato sia perlomeno resa notevolmente più difficoltosa.

La Corte ha in primo luogo provveduto a verificare l'ambito di applicazione dell'articolo 34 TFUE (già articolo 28 CE) nel caso di specie e, confermando la cosiddetta "formula Dassonville", ha osservato:

« 22. A tale riguardo occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, qualsiasi normativa degli Stati membri che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio intracomunitario va considerata una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative, vietata dall'articolo 28CE [ora articolo 34 TFUE] (sentenze dell'11 luglio 1974, Dassonville, 8/74, Racc. pag. 837, punto 5; del 5 febbraio 2004, Commissione/Italia, C-270/02, Racc. pag. I-1559, punto 18, e Commissione/Belgio, [13 marzo 2008, causa C-227/06, ECLI:EU:C:2008:160] punto 40). Il solo fatto quindi di essere dissuaso dall'introdurre o dal commercializzare i prodotti di cui trattasi nello Stato membro interessato costituisce per l'importatore un ostacolo alla libera circolazione delle merci (sentenza del 24 aprile 2008, Commissione/Lussemburgo, C-286/07, punto 27).

23. Allo stesso modo la Corte ha dichiarato che uno Stato membro viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli articoli 28 CE e 30 CE [ora articoli 34 e 36 TFUE], qualora, senza una valida giustificazione, induca gli operatori economici che intendano commercializzare sul suo territorio materiali da costruzione, fabbricati e/o commercializzati legittimamente in un altro Stato membro, ad ottenere marchi di conformità nazionali (v., in tal senso, sentenza Commissione/Belgio, [13 marzo 2008, causa C-227/06, ECLI:EU:C:2008:160]) o qualora non tenga conto dei certificati di omologazione rilasciati da altri Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2005, Commissione/Portogallo, C-432/03, Racc. pag. I-9665).

24. È pacifico che la DVGW è un ente privato senza scopo di lucro le cui attività non sono finanziate dalla Repubblica federale di Germania. È inoltre pacifico che tale Stato membro non esercita un'influenza determinante sulle attività di normalizzazione e di certificazione della DVGW, sebbene una parte dei membri di quest'ultima sia costituita da enti di diritto pubblico.

25. La DVGW sostiene che, conseguentemente, l'articolo 28 CE [ora articolo 34 TFUE] non è applicabile nei suoi confronti, considerata la sua natura di ente privato. Le altre parti interessate

ritengono che enti privati possano, in determinate circostanze, essere tenuti a rispettare la libera circolazione delle merci sancita dall'articolo 28 CE [ora articolo 34 TFUE].

26. È quindi necessario verificare se, tenuto conto in particolare del contesto legislativo e regolamentare in cui essa si esercita, l'attività di un ente di diritto privato quale la DVGW produca l'effetto di ostacolare la libera circolazione delle merci al pari di misure di origine nazionale.

27. Orbene, nel caso di specie, occorre rilevare, in primo luogo, che il legislatore tedesco ha stabilito all'articolo 12, paragrafo 4, dell'AVBWasserV che i prodotti certificati dalla DVGW sono conformi alla normativa nazionale.

28. In secondo luogo, nel procedimento principale è pacifico inter partes che la DVGW è il solo ente in grado di certificare, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, dell'AVBWasserV, le raccordature in rame oggetto del procedimento medesimo. In altri termini, la DVGW rappresenta l'unica possibilità per tali prodotti di ottenere una certificazione di conformità.

29. Vero è che la DVGW e il governo tedesco hanno dedotto l'esistenza di una procedura diversa dalla certificazione effettuata dalla DVGW, consistente nel far verificare ad un perito la conformità di un prodotto alle norme riconosciute dalla tecnica ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, dell'AVBWasserV. Tuttavia, dalle risposte alle domande scritte e orali della Corte risulta che le difficoltà amministrative legate alla mancanza di norme procedurali specifiche poste a disciplina del lavoro di un perito di tal genere, da un lato, nonché i costi aggiuntivi che comporta il ricorso ad una perizia individuale, dall'altro, rendono quest'altra procedura poco o per nulla praticabile.

30. In terzo luogo, il giudice del rinvio ritiene che, in pratica, la mancata certificazione da parte della DVGW ostacoli notevolmente la commercializzazione dei prodotti interessati sul mercato tedesco. Infatti, se è pur vero che l'AVBWasserV si limita a stabilire per le imprese di fornitura di acqua e i loro clienti condizioni generali di vendita alle quali le parti possono liberamente derogare, dagli atti di causa risulta che in pratica la quasi totalità dei consumatori tedeschi acquistano unicamente raccordature in rame certificate dalla DVGW.

31. Alla luce dei suesposti rilievi, occorre necessariamente constatare che un ente quale la DVGW detiene in realtà, segnatamente per il fatto di essere abilitata a certificare i prodotti, il potere di regolamentare l'ingresso sul mercato tedesco di prodotti quali le raccordature in rame di cui trattasi nel procedimento principale.

32. Occorre quindi rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 28 CE [ora articolo 34 TFUE] dev'essere interpretato nel senso che si applica alle attività di normalizzazione e di certificazione di un ente privato, qualora la legislazione nazionale consideri conformi al diritto nazionale i prodotti certificati da tale ente e ciò produca l'effetto di ostacolare la commercializzazione di prodotti sprovvisti di tale certificato».

1 luglio 2014, Ålands Vindkraft AB c. Energimyndigheten, causa C-573/12, ECLI:EU:C:2014:2037

La società Ålands Vindkraft, gestore di un parco eolico situato in Finlandia, in data 30 novembre 2009 chiedeva all'autorità svedese competente (Energimyndigheten - Agenzia per l'energia) l'autorizzazione del predetto parco eolico, al fine di ottenere l'attribuzione di certificati di elettricità da fonti rinnovabili (c.d. certificati verdi). Con decisione del 9 giugno 2010, il Energimyndigheten respingeva la domanda proposta dalla Ålands Vindkraft, adducendo che possono beneficiare del sistema dei certificati di elettricità unicamente gli impianti di produzione di elettricità verde situati in Svezia.

La Ålands Vindkraft adiva il Förvaltningsrätten i Linköping (Svezia) chiedendo l'annullamento di tale decisione e l'accoglimento della sua domanda di autorizzazione. A sostegno del suo ricorso, la Ålands Vindkraft invocava una violazione dell'art. 34 TFUE, in ragione del fatto che il regime dei

certificati di elettricità – adottato nell’ordinamento svedese ai sensi della direttiva 2009/28/CE – produrrebbe l’effetto di riservare la soddisfazione del fabbisogno di elettricità di circa il 18% dei consumatori svedesi ai produttori di elettricità verde situati in Svezia, a discapito delle importazioni di elettricità provenienti da altri Stati membri.

Il Förvaltningsrätten i Linköping sottoponeva alla Corte di giustizia varie questioni pregiudiziali, in relazione, per quanto qui di interesse, alla possibilità di qualificare come restrizione quantitativa all’importazione o misura di effetto equivalente un “regime di sostegno” per le energie rinnovabili quale quello controverso; in caso affermativo, il tribunale adito chiedeva altresì se un siffatto regime possa essere considerato compatibile con l’art. 34 TFUE, tenuto conto del suo obiettivo, consistente nella promozione della produzione di elettricità da fonti rinnovabili.

La Corte, in merito all’esistenza di un ostacolo agli scambi, ha osservato:

« 67. Orbene, occorre constatare, al riguardo, che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale è idonea a ostacolare, a diversi titoli, quantomeno indirettamente e potenzialmente, le importazioni di elettricità, in particolare verde, provenienti dagli altri Stati membri.

68. Da un lato, deriva da tale normativa che i fornitori, nonché taluni consumatori, sono tenuti a detenere, alla scadenza annuale prevista, un certo quantitativo di certificati di elettricità, al fine di soddisfare l’obbligo delle quote gravante su di essi, che è funzione del quantitativo totale di elettricità che essi forniscono o consumano.

69. Orbene, in assenza, segnatamente, di una convenzione internazionale a tale scopo, soltanto i certificati attribuiti a norma del regime nazionale possono essere utilizzati per soddisfare tale obbligo. Così, detti fornitori e consumatori sono, per regola generale, tenuti, in ragione dell’elettricità che essi importano, ad acquistare siffatti certificati, a pena di dover pagare un diritto specifico.

70. Tali misure sono quindi tali da poter ostacolare le importazioni di elettricità provenienti da altri Stati membri (v., segnatamente, per analogia, sentenza Ligur Carni e a., C-277/91, C-318/91 e C-319/91, EU:C:1993:927, punto 36).

71. Dall’altro, il giudice del rinvio osserva, sia nella sua decisione sia nelle sue questioni, che, anche se, nell’ambito del regime di sostegno istituito dalla normativa di cui trattasi nel procedimento principale, i produttori di elettricità verde possono vendere i loro certificati di elettricità sul mercato, aperto alla concorrenza, riservato a tale vendita, nulla vieta in tale normativa tuttavia a detti produttori di vendere questi certificati congiuntamente con l’elettricità che essi producono.

72. Orbene, l’esistenza di tale facoltà sembra, in pratica, idonea a poter favorire l’eventuale apertura di trattative e la concretizzazione di rapporti contrattuali, eventualmente di lungo termine, relativi alla fornitura di elettricità nazionale da parte di tali produttori ai fornitori o agli utenti di elettricità, che sarebbero, in effetti, in condizione di ottenere, in tal modo, sia l’elettricità sia i certificati verdi di cui necessitano per soddisfare l’obbligo delle quote che grava su di essi.

73. Ne consegue che, del pari in tale misura, il regime di sostegno di cui trattasi nel procedimento principale ha l’effetto, almeno potenziale, di frenare le importazioni di elettricità provenienti da altri Stati membri (v., in tal senso, sentenza Commissione/Irlanda, 249/81, EU:C:1982:402, punti da 27 a 29).

74. In tal contesto, occorre segnatamente ricordare che il fatto che uno Stato membro venga meno all’obbligo di adottare le misure sufficienti per impedire ostacoli alla libera circolazione delle merci, creati in particolare da azioni di operatori ma resi possibili da una normativa particolare che esso ha istituito, è idoneo a ostacolare gli scambi intracomunitari esattamente come un atto positivo (v., in questo senso, sentenze Commissione/Francia, C-265/95, EU:C:1997:595, punto 31, e Schmidberger, C-112/00, EU:C:2003:333, punto 58).

75. Alla luce di quanto precede, si deve constatare che una normativa come quella di cui trattasi nel procedimento principale è idonea a ostacolare le importazioni di elettricità, in particolare verde, provenienti da altri Stati membri e che essa costituisce, di conseguenza, una misura d’effetto equivalente a restrizioni quantitative alle importazioni, in linea di principio incompatibile con gli

obblighi del diritto dell'Unione derivanti dall'articolo 34 TFUE, salvo che tale normativa non possa essere obiettivamente giustificata (v., in questo senso, in particolare, sentenza Commissione/Austria, C-320/03, EU:C:2005:684, punto 69) ».

Con riferimento all'eventuale giustificazione della normativa controversa, la Corte ha innanzitutto preso in esame l'obiettivo di promozione del ricorso alle fonti di energia rinnovabili. Sul punto, la Corte ha osservato:

« 77. Secondo una giurisprudenza costante, le misure nazionali idonee a ostacolare il commercio intracomunitario possono in particolare essere giustificate da esigenze imperative attinenti alla tutela dell'ambiente (v., in tal senso, sentenza Commissione/Austria, EU:C:2008:717, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

78. Al riguardo, si deve ricordare che l'uso di fonti di energia rinnovabili per la produzione di elettricità, che una normativa come quella di cui trattasi nel procedimento principale è intesa a promuovere, è utile alla tutela dell'ambiente in quanto contribuisce alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che compaiono tra le principali cause dei cambiamenti climatici che l'Unione europea e i suoi Stati membri si sono impegnati a contrastare (v., in tal senso, sentenza PreussenElektra, EU:C:2001:160, punto 73).

79. A tale titolo, l'aumento di detto uso costituisce, come viene in particolare chiarito al considerando 1 della direttiva 2009/28, uno degli elementi importanti del pacchetto di misure richieste per ridurre tali emissioni e conformarsi al protocollo di Kyoto, alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nonché agli altri impegni assunti a livello comunitario e internazionale per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra oltre il 2012.

80. Come la Corte ha già osservato, tale aumento mira anche alla tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, nonché alla preservazione dei vegetali, che costituiscono ragioni di interesse generale elencate all'articolo 36 TFUE (v., in questo senso, sentenza PreussenElektra, EU:C:2001:160, punto 75).

81. Risulta, inoltre, dall'articolo 194, paragrafo 1, lettera c), TFUE che lo sviluppo delle energie rinnovabili è uno degli obiettivi che devono guidare la politica dell'Unione nel settore dell'energia.

82. Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve ammettere che un obiettivo di promozione dell'uso di fonti di energia rinnovabili per la produzione di elettricità come quello perseguito dalla normativa di cui trattasi nel procedimento principale è in linea di principio idoneo a giustificare eventuali ostacoli alla libera circolazione delle merci ».

Successivamente, la Corte ha verificato se la normativa controversa soddisfi i requisiti derivanti dal principio di proporzionalità, ossia se essa sia adatta a conseguire l'obiettivo legittimo che persegue e se sia necessaria a tale scopo. La Corte, in particolare, ha osservato:

« 84. Occorre, preliminarmente e in risposta a taluni interrogativi sollevati al riguardo dal giudice del rinvio, riesaminare, alla luce delle evoluzioni che il diritto dell'Unione pertinente ha conosciuto, talune specificità del mercato dell'elettricità prese in considerazione dalla Corte nel contesto dell'esame di proporzionalità da essa svolto nella sentenza PreussenElektra (EU:C:2001:160).

85. In particolare, come l'avvocato generale ha osservato ai paragrafi da 83 a 86 delle sue conclusioni, la constatazione effettuata dalla Corte al punto 78 di detta sentenza, secondo cui la direttiva 96/92/CE [...], allora in vigore, costituiva soltanto una fase della liberalizzazione del mercato dell'elettricità e lasciava persistere ostacoli agli scambi di elettricità tra gli Stati membri, non è più attuale.

86. Occorre, infatti, ricordare che sono state successivamente adottate dall'Unione diverse normative aventi lo scopo di eliminare progressivamente tali ostacoli, al fine di permettere l'attuazione di un mercato interno dell'elettricità pienamente operativo, nel quale si trovano in

particolare intensificati gli scambi transfrontalieri dell'elettricità nell'Unione e nell'ambito del quale tutti i fornitori potranno fornire i loro prodotti e i consumatori scegliere liberamente il loro fornitore. [...]

87. Per contro, la constatazione svolta dalla Corte al punto 79 della sentenza *PreussenElektra* (EU:C:2001:160), secondo cui la natura dell'elettricità è tale che, una volta ammessa nella rete di trasporto o di distribuzione, è difficile stabilirne l'origine e in particolare la fonte di energia a partire dalla quale essa è stata prodotta, risulta confermata.

88. La circostanza che le direttive successive 2001/77 e 2009/38 abbiano previsto che l'origine dell'elettricità verde possa essere attestata mediante garanzie d'origine non è idonea a porre nuovamente in discussione tale constatazione. [...]

91. Fatte salve tali considerazioni preliminari, occorre, in primo luogo, riflettere su uno degli aspetti della normativa di cui trattasi nel procedimento principale, posti in rilievo dal giudice del rinvio nelle sue questioni, in considerazione del quale un diniego d'autorizzazione è stato opposto alla *Ålands Vindkraft*, cioè il fatto che, in forza di tale normativa, i certificati di elettricità vengono concessi in ragione della sola elettricità verde prodotta sul territorio nazionale.

92. Al riguardo, occorre ammettere che, allo stato attuale del diritto dell'Unione, siffatta limitazione territoriale può di per sé essere considerata necessaria al fine di raggiungere l'obiettivo legittimo che viene perseguito nella fattispecie, diretto a promuovere un aumento del ricorso all'uso delle fonti di energia rinnovabili nella produzione di elettricità.

93. È senz'altro vero, come ha sostenuto in particolare la *Ålands Vindkraft*, che l'obiettivo di tutela dell'ambiente sotteso a un aumento della produzione e del consumo di elettricità verde, cioè, in particolare, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, come, del resto, gli obiettivi ad esso correlati di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali nonché della preservazione dei vegetali, sembrano a priori poter essere perseguiti nell'Unione indipendentemente dal fatto che tale aumento trovi la sua fonte in impianti collocati sul territorio di questo o quello Stato membro.

94. Tuttavia, poiché, in particolare, il diritto dell'Unione non ha proceduto ad un'armonizzazione dei regimi di sostegno nazionali all'elettricità verde, è, in linea di principio, consentito agli Stati membri limitare il beneficio di tali regimi alla produzione dell'elettricità verde collocata sul loro territorio.

95. Sotto un primo profilo, la circostanza che un regime di sostegno nazionale sia concepito in modo tale da beneficiare direttamente alla produzione di elettricità verde piuttosto che al suo solo consumo può spiegarsi, in particolare, alla luce della circostanza che il carattere «verde» dell'elettricità attiene soltanto al suo modo di produzione e che, quindi, è anzitutto nella fase della produzione che gli obiettivi ambientali relativi alla riduzione delle emissioni di gas possono essere effettivamente perseguiti.

96. Per contro, e come si è osservato ai punti 87 e 90 della presente sentenza, una volta che l'elettricità verde è stata ammessa nella rete di trasporto o di distribuzione, è difficile determinarne l'origine specifica, di modo che la sua singolarizzazione sistematica come elettricità verde nella fase del consumo appare difficilmente praticabile.

97. È peraltro necessario ricordare che, come risulta in particolare dai considerando 1 e 25 e dagli articoli 3, paragrafo 1, e 5, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2009/28 e come si è esposto nel contesto dell'esame della prima questione, per garantire la realizzazione degli impegni ambientali internazionali contratti dall'Unione, il legislatore dell'Unione ha assegnato ai diversi Stati membri obiettivi nazionali vincolanti formulati in termini di quote di produzione di elettricità verde.

98. Sotto un secondo profilo, e quanto al fatto che il regime di sostegno di cui trattasi nel procedimento principale è concepito in modo tale da beneficiare alla sola produzione di elettricità verde situata sul territorio nazionale, si deve osservare che, come osservato dal legislatore dell'Unione al considerando 15 della direttiva 2009/28, le situazioni di partenza, le possibilità di sviluppare energia proveniente da fonti di energia rinnovabili e il mix energetico differiscono da uno Stato membro all'altro, il che ha in particolare indotto tale legislatore a considerare che occorreva, tenuto

conto di queste differenze, operare tra i detti Stati una ripartizione giusta e appropriata dell'impegno profuso al fine di soddisfare tali impegni internazionali dell'Unione.

99. Peraltro, e come ha del pari osservato tale legislatore al considerando 25 di detta direttiva, risulta essenziale, per garantire il buon funzionamento dei regimi di sostegno nazionali, che gli Stati membri possano controllare gli effetti e i costi di tali regimi in funzione del loro potenziale pur conservando la fiducia degli investitori.

100. Occorre ricordare, inoltre, che, pur preservando il carattere nazionale e, in linea di principio, territoriale, dei regimi di sostegno esistenti, il legislatore dell'Unione ha nondimeno previsto altresì diversi meccanismi destinati a consentire agli Stati membri di cooperare, nella misura del possibile, al fine di raggiungere gli obiettivi vincolanti ad essi impartiti da tale direttiva. Tra tali meccanismi figura la possibilità, prevista all'articolo 11 della stessa direttiva, di attuare regimi di sostegno comuni.

101. Come si è osservato al punto 22 della presente sentenza, di siffatta facoltà si sono in particolare avvalsi il Regno di Svezia e il Regno di Norvegia, i quali, possedendo entrambi un regime di sostegno che utilizza certificati verdi, hanno proceduto all'integrazione degli stessi. [...]

104. Alla luce di quanto precede, non risulta che, per il semplice fatto di aver limitato il beneficio di un regime di sostegno che utilizza certificati verdi come quello di cui trattasi nel procedimento principale alla sola elettricità verde prodotta sul territorio nazionale, il Regno di Svezia abbia travisato il principio di proporzionalità. Allo stato attuale del diritto dell'Unione, detto Stato membro ha potuto legittimamente considerare che siffatta limitazione territoriale non eccede quanto necessario al fine di raggiungere l'obiettivo di aumento della produzione e, indirettamente, del consumo, di elettricità verde nell'Unione, perseguito tanto da detto regime nazionale quanto dalla direttiva 2009/28, nel contesto del quale esso fa parte.

105. È tuttavia necessario esaminare, in secondo luogo, se, contemplate unitamente alla limitazione territoriale appena valutata, le altre caratteristiche della normativa di cui trattasi nel procedimento principale, attestate dal giudice del rinvio, permettano di concludere che, considerata globalmente, tale normativa soddisfi a pieno i requisiti derivanti dal principio di proporzionalità.

106. Al riguardo, occorre infatti ricordare che, come risulta dalla decisione di rinvio, tale normativa è in particolare caratterizzata da un obbligo imposto annualmente ai fornitori e a taluni utenti di elettricità, consistente nel detenere e nel restituire all'autorità competente un certo quantitativo di certificati di elettricità corrispondente a una quota delle loro forniture o del loro uso, a pena di dover pagare un diritto specifico.

107. Risulta del pari dalla descrizione contenuta in tale decisione, da una parte, che gli interessati possono procurarsi certificati di elettricità di cui si disfano i produttori su un mercato specifico aperto alla concorrenza, in cui il prezzo del certificato è determinato dal gioco dell'offerta e della domanda e, dall'altra, che detta normativa non richiede, né esclude, che l'elettricità e i certificati siano acquistati congiuntamente presso uno stesso produttore.

108. Deriva così dalla normativa di cui trattasi nel procedimento principale che, in caso di importazione in Svezia di elettricità verde prodotta dalla Ålands Vindkraft in Finlandia, la commercializzazione o il consumo di tale elettricità richiederanno, per regola generale, da parte dei fornitori o dei consumatori interessati, inclusa, eventualmente, la Ålands Vindkraft, nella sua eventuale qualità di fornitore, che questi ultimi acquistino i certificati di elettricità in ragione del quantitativo di elettricità così importato.

109. In considerazione di quanto precede, occorre osservare, sotto un primo profilo, che un regime di sostegno nazionale che utilizza, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, certificati verdi, mira in particolare a far sopportare il maggior costo collegato alla produzione di elettricità verde direttamente al mercato, cioè, ai fornitori e agli utenti di elettricità che sono vincolati all'obbligo delle quote e, infine, ai consumatori.

110. Operando siffatta scelta uno Stato membro non eccede il margine discrezionale che permane a suo favore nel perseguimento dell'obiettivo legittimo diretto ad aumentare la produzione di elettricità verde.

111. Sotto un secondo profilo, va osservato che, a differenza, ad esempio, di una sovvenzione all'investimento, tale tipo di regime è diretto a sostenere la gestione degli impianti di produzione di elettricità verde una volta che questi ultimi siano in attività. Al riguardo, l'obbligo delle quote è segnatamente destinato a garantire ai produttori di elettricità verde una domanda per i certificati ad essi attribuiti e a facilitare in tal modo la distribuzione dell'energia verde che essi producono a un prezzo superiore al prezzo di mercato dell'energia tradizionale.

112. L'effetto incentivante esercitato da siffatto regime sui produttori di elettricità in generale, tra cui, in particolare, quelli che cumulerebbero le qualità di produttore, da una parte, e di fornitore o di consumatore, dall'altra, al fine di indurli ad aumentare la loro produzione di elettricità verde, non sembra così poter essere messo in dubbio, né, quindi, l'idoneità di tale regime a conseguire l'obiettivo legittimo perseguito nella fattispecie.

113. Tuttavia, occorre osservare, sotto un terzo profilo, che il buon funzionamento di siffatto regime implica, essenzialmente, l'esistenza di meccanismi di mercato che siano idonei a permettere agli operatori che sono soggetti all'obbligo delle quote e che non dispongono ancora dei certificati richiesti al fine di assolvere detto obbligo, di approvvigionarsi di certificati in modo effettivo e a condizioni eque.

114. È importante quindi che siano istituiti meccanismi che garantiscono l'attuazione di un vero mercato dei certificati in cui l'offerta e la domanda possano effettivamente incontrarsi e tendere verso l'equilibrio, di modo che sia effettivamente possibile per i fornitori e per gli utenti interessati approvvigionarsi su di esso di certificati a condizioni eque.

115. Orbene, secondo le constatazioni del giudice del rinvio, i certificati verdi sono effettivamente venduti, nello Stato membro interessato, su un mercato aperto alla concorrenza di modo che il loro prezzo viene determinato dal gioco dell'offerta e della domanda.

116. Quanto alla circostanza che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale ha previsto che i fornitori e gli utenti che non rispettino l'obbligo delle quote cui si trovano soggetti siano vincolati al pagamento di un diritto specifico, occorre indicare quanto segue. Anche se l'imposizione di tale penale può, certamente, essere considerata necessaria per indurre, da una parte, i produttori ad aumentare la produzione di elettricità verde e, dall'altra, gli operatori soggetti all'obbligo delle quote a procedere all'acquisto effettivo dei certificati richiesti, occorre tuttavia ancora che le modalità di determinazione e l'importo di tale penale non eccedano quanto necessario a tale scopo d'incentivazione, evitando segnatamente, al riguardo, di penalizzare gli operatori interessati in un modo che risulterebbe eccessivo.

117. Sotto un quarto profilo, va ricordato che il giudice del rinvio sottolinea che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale non esclude che i fornitori e gli utenti soggetti all'obbligo delle quote possano approvvigionarsi presso produttori nazionali di elettricità verde congiuntamente di elettricità e di certificati di elettricità. La Ålands Vindkraft sostiene che, per questo motivo, i produttori nazionali di elettricità verde, abbinando la cessione di certificati di elettricità con quella dell'elettricità, possono favorire la distribuzione di quest'ultima.

118. Al riguardo, va osservato che, nei limiti in cui sussiste un mercato dei certificati verdi che soddisfa le condizioni enunciate ai punti 113 e 114 della presente sentenza su cui gli operatori che hanno importato elettricità proveniente da altri Stati membri possono approvvigionarsi di certificati in modo effettivo e a condizioni eque, il fatto che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non vieti peraltro ai produttori di elettricità verde di vendere agli operatori che sono soggetti all'obbligo delle quote, congiuntamente, elettricità e certificati, non implica che tale normativa ecceda quanto è necessario per raggiungere l'obiettivo di aumento della produzione di elettricità verde. Infatti, la circostanza che sussista siffatta possibilità sembra idonea a poter esercitare un effetto incentivante supplementare sui produttori, inteso ad aumentare la loro produzione di elettricità verde.

119. Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni seconda e terza dichiarando che l'articolo 34 TFUE deve essere interpretato nel senso che

non osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede l'assegnazione di certificati negoziabili ai produttori di elettricità verde in considerazione della sola elettricità verde prodotta sul territorio dello Stato membro interessato e che assoggetta i fornitori e taluni utenti di elettricità all'obbligo di restituire, annualmente, all'autorità competente, un certo quantitativo di tali certificati corrispondente a una quota del totale delle loro forniture o del loro uso di elettricità, a pena di dover pagare un diritto specifico ».

23 dicembre 2015, *Scotch Whisky Association e altri c. Lord Advocate e Advocate General for Scotland*, causa C-333/14, ECLI:EU:C:2015:845

Il Parlamento scozzese, allo scopo di ridurre il consumo di alcool, ha adottato, il 24 maggio 2012, l'Alcohol (Minimum Pricing) (Scotland) Act 2012, che vieta la vendita di bevande alcoliche al dettaglio ad un prezzo inferiore ad un importo minimo calcolato in funzione del contenuto alcolico. Tale legge prevede che il governo scozzese determini il prezzo minimo per unità di alcool («MPU») tramite normativa secondaria. Detto governo, nel 2013, proponeva, quindi, un progetto di decreto relativo al MPU, per sottoporlo all'approvazione del Parlamento scozzese.

La Scotch Whisky Association, spiritsEUROPE e il Comité de la Communauté économique européenne des Industries et du Commerce des Vins, Vins aromatisés, Vins mousseux, Vins de liqueur et autres Produits de la Vigne (CEEV) avviavano un procedimento giudiziario per contestare la validità della legge del 2012 e del decreto proposto nel 2013. A seguito del rigetto del loro ricorso in primo grado, i ricorrenti proponevano appello dinanzi alla Corte suprema civile scozzese (Court of Session), la quale decideva di sospendere il giudizio per sottoporre varie questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia.

Con riguardo alla disciplina della libera circolazione delle merci, il giudice del rinvio ha chiesto, innanzitutto, se gli artt. 34 e 36 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa che, per tutelare la salute e la vita delle persone aumentando il prezzo del consumo di alcool, impone un MPU per la vendita al dettaglio di bevande alcoliche, invece di introdurre una misura meno restrittiva degli scambi e della concorrenza all'interno dell'Unione, quale l'aumento delle accise. In proposito, la Corte ha osservato:

« 32. [...] la normativa di cui al procedimento principale, per il solo fatto di impedire che il prezzo di costo inferiore dei prodotti importati possa riflettersi sul prezzo di vendita al consumatore, può ostacolare l'accesso al mercato britannico delle bevande alcoliche legalmente commercializzate negli altri Stati membri diversi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e costituisce, quindi, una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell'articolo 34 TFUE (v., in tal senso, sentenze Commissione/Italia, C-110/05, EU:C:2009:66, punto 37; ANETT, C-456/10, EU:C:2012:241, punto 35, e Vilniaus energija, C-423/13, EU:C:2014:2186, punto 48), il che, peraltro, non è stato contestato né dal giudice del rinvio né da alcuna delle parti che hanno presentato osservazioni nella presente causa. [...]

34. In relazione all'obiettivo perseguito dalla normativa nazionale di cui al procedimento principale, il giudice del rinvio indica che dalle note esplicative che accompagnano la proposta di legge del 2012 sottoposta al Parlamento scozzese nonché da uno studio dal titolo «Business and Regulatory Impact Assessment» discende che tale normativa persegue un duplice obiettivo, quello di ridurre, in modo mirato, il consumo di alcool da parte dei consumatori dediti a un consumo pericoloso o nocivo, ma anche, in generale, il consumo di alcool da parte della popolazione. [...]

35. Occorre, quindi, constatare che la normativa di cui al procedimento principale persegue, in termini più generali, l'obiettivo di tutela della salute e della vita delle persone, che occupa il primo

posto tra i beni o gli interessi protetti dall'articolo 36 TFUE. A tal proposito spetta agli Stati membri, entro i limiti imposti dal Trattato, stabilire il livello al quale essi intendono assicurarne la tutela (sentenza Rosengren e a., C-170/04, EU:C:2007:313, punto 39 e giurisprudenza citata).

36. Per quanto concerne l'idoneità di tale normativa a raggiungere il citato obiettivo della tutela della salute e della vita delle persone, occorre osservare che, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 127 delle sue conclusioni, non pare irragionevole ritenere che una misura che stabilisce un prezzo minimo di vendita delle bevande alcoliche, e che mira in particolare ad aumentare i prezzi delle bevande alcoliche a basso costo, sia idonea a ridurre il consumo di alcool, in generale, e il consumo pericoloso o nocivo, in particolare, dato che i bevitori dediti ad un simile consumo acquistano in larga misura bevande alcoliche a basso costo.

37. Peraltro, si deve ricordare che una misura restrittiva può essere ritenuta idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito solo se essa soddisfa veramente l'esigenza di conseguirlo in modo coerente e sistematico (v., in tal senso, sentenza Kakavetsos-Fragkopoulos, C-161/09, EU:C:2011:110, punto 42, nonché, per analogia, sentenza Berlington Hungary e a., C-98/14, EU:C:2015:386, punto 64).

38. A tal proposito, discende dagli elementi del fascicolo trasmesso alla Corte nonché dalle osservazioni del Lord Advocate e dalle discussioni in sede di udienza che la normativa nazionale di cui al procedimento principale s'iscrive in una strategia politica più generale che mira a contrastare i devastanti effetti provocati dall'alcool. Infatti, l'imposizione di un MPU, prevista da detta normativa, costituisce una misura tra altre 40 che hanno per obiettivo la riduzione, in modo coerente e sistematico, del consumo di alcool da parte della popolazione scozzese nel suo insieme, qualunque sia il luogo o la modalità di tale consumo.

39. Ne consegue che la normativa nazionale di cui al procedimento principale appare idonea a conseguire l'obiettivo perseguito. [...]

41. Occorre, inoltre, sottolineare che una normativa o prassi nazionale non può avvalersi della deroga di cui all'articolo 36 TFUE qualora la salute e la vita delle persone possano essere tutelate, con pari efficacia, con provvedimenti di minore pregiudizio per gli scambi nell'Unione (sentenza Rosengren e a., C-170/04, EU:C:2007:313, punto 43 e giurisprudenza citata).

42. A tal proposito, il giudice del rinvio fa riferimento in modo specifico ad una misura di carattere fiscale, come un inasprimento della tassazione sulle bevande alcoliche, considerando che potrebbe far conseguire, in modo altrettanto efficace di una misura che fissa un MPU, l'obiettivo della tutela della salute e della vita delle persone, pur essendo meno restrittiva della libera circolazione delle merci. Tuttavia, le parti che hanno presentato osservazioni sono divise sulla questione. [...]

46. Orbene, una misura fiscale che aumenta la tassazione sulle bevande alcoliche può essere meno restrittiva per il commercio di tali prodotti all'interno dell'Unione rispetto ad una misura che imponga un MPU. Infatti, come ricordato al punto 21 della presente sentenza, quest'ultima misura, al contrario di un aumento della tassazione di detti prodotti, limita fortemente la libertà degli operatori economici di determinare il loro prezzo di vendita al dettaglio e, di conseguenza, costituisce un grave ostacolo all'accesso al mercato britannico delle bevande alcoliche legalmente commercializzate negli Stati membri diversi dal Regno Unito nonché al libero gioco della concorrenza in tale mercato.

47. Infine, per quanto concerne la questione se sia possibile escludere le misure fiscali in favore dell'adozione di un MPU, per la ragione che le prime non consentirebbero di conseguire in modo altrettanto efficace l'obiettivo perseguito, si deve sottolineare che la circostanza che un inasprimento della tassazione sulle bevande alcoliche comporti un aumento generalizzato dei prezzi delle stesse - colpendo tanto i bevitori che fanno un uso moderato di alcool quanto quelli dediti ad un consumo pericoloso o nocivo - non sembra portare alla conclusione che tale inasprimento di tassazione presenti un'efficacia inferiore rispetto alla misura prescelta, tenuto conto del duplice obiettivo perseguito dalla normativa nazionale di cui al procedimento principale, come ricordato al punto 34 della presente sentenza.

48. Al contrario, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 150 delle sue conclusioni, alla luce delle suesposte riflessioni, il fatto che una misura alternativa di inasprimento della tassazione possa procurare vantaggi ulteriori rispetto all'imposizione di un MPU, contribuendo alla realizzazione dell'obiettivo generale di lotta contro l'abuso di alcool, non solo non potrebbe costituire una ragione per respingere una tale misura, ma costituirebbe di fatto un elemento atto a giustificare la scelta di tale misura in luogo di quella che impone un MPU.

49. Spetta pertanto al giudice del rinvio, che è il solo a disporre di tutti gli elementi di diritto e di fatto che contraddistinguono le circostanze del caso di specie, determinare se una misura diversa rispetto a quella prevista dalla normativa nazionale di cui al procedimento principale, come l'inasprimento della tassazione sulle bevande alcoliche, sia atta a tutelare la salute e la vita delle persone in modo altrettanto efficace di detta normativa, pur essendo meno restrittiva del commercio di tali prodotti all'interno dell'Unione ».

Successivamente, la Corte ha preso in considerazione le questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 36 TFUE con riguardo al grado di intensità dell'esame di proporzionalità che il giudice nazionale deve effettuare quando valuta una normativa nazionale alla luce della giustificazione relativa alla tutela della salute e della vita delle persone, ai sensi del predetto articolo. Sul punto, la Corte ha osservato:

« 53. Poiché un divieto come quello risultante dalla normativa nazionale di cui al procedimento principale costituisce una deroga al principio della libera circolazione delle merci, incombe alle autorità nazionali l'onere di dimostrare che detta normativa è conforme al principio di proporzionalità, ossia è necessaria per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito, e che quest'ultimo non potrebbe essere raggiunto attraverso divieti o limitazioni di minore portata o che colpiscano in minor misura il commercio nell'ambito dell'Unione (v., in tal senso, sentenze Franzén, C-189/95, EU:C:1997:504, punti 75 e 76, nonché Rosengren e a., C-170/04, EU:C:2007:313, punto 50).

54. A questo proposito, le giustificazioni che possono essere adottate da uno Stato membro devono essere corredate da prove adeguate o da un'analisi dell'idoneità e della proporzionalità della misura restrittiva adottata da tale Stato, nonché da elementi circostanziati che consentano di suffragare la sua argomentazione (v., in tal senso, sentenze Lindman, C-42/02, EU:C:2003:613, punto 25; Commissione/Belgio, C-227/06, EU:C:2008:160, punto 63, e ANETT, C-456/10, EU:C:2012:241, punto 50).

55. Occorre, tuttavia, rilevare che tale onere della prova non può estendersi fino a pretendere che le autorità nazionali competenti nell'adottare una normativa nazionale che impone una misura come l'MPU dimostrino, in positivo, che nessun altro possibile provvedimento permette la realizzazione dello stesso legittimo obiettivo alle stesse condizioni (v., in tal senso, sentenza Commissione/Italia, C-110/05, EU:C:2009:66, punto 66).

56. Alla luce di tali considerazioni, spetta al giudice nazionale chiamato ad esaminare la legittimità della normativa nazionale di cui trattasi verificare la pertinenza degli elementi di prova prodotti dalle autorità nazionali competenti per la verifica della conformità di tale normativa rispetto al principio di proporzionalità. In base a tali elementi di prova, detto giudice, in particolare, deve esaminare in modo obiettivo se gli elementi di prova forniti dallo Stato membro interessato consentano ragionevolmente di stimare che i mezzi scelti sono idonei a realizzare gli obiettivi perseguiti nonché la possibilità di conseguire questi ultimi attraverso misure meno restrittive della libera circolazione delle merci.

57. Nel caso di specie, nell'ambito di un tale esame, il giudice del rinvio può tener conto dell'eventuale esistenza di dubbi scientifici quanto agli effetti concreti e reali sul consumo di alcool di una misura come l'MPU per conseguire l'obiettivo perseguito. Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 85 delle sue conclusioni, la circostanza che la normativa nazionale preveda che la fissazione di un MPU cessi dopo sei anni dall'entrata in vigore del decreto MPU, a meno che il parlamento

scozzese non decida di mantenerlo, costituisce un elemento che il giudice del rinvio può parimenti prendere in considerazione.

58. Detto giudice deve anche valutare la natura e l'ampiezza della restrizione alla libera circolazione delle merci derivante da una misura come l'MPU, nella comparazione con altre possibili misure che incidano meno sul commercio all'interno dell'Unione, nonché l'incidenza di una simile misura sul buon funzionamento dell'OCM, essendo tale valutazione inerente all'esame di proporzionalità ».

Infine, con riferimento all'esame di proporzionalità, ai sensi dell'art. 36 TFUE, di una misura nazionale quale quella controversa, la Corte ha osservato:

« 64. Nell'ambito di tale valutazione, il giudice del rinvio deve prendere in considerazione qualsiasi informazione, elemento di prova o altri documenti pertinenti di cui abbia conoscenza in base alle condizioni previste dal suo diritto nazionale. Una simile valutazione s'impone a maggior ragione in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui sembrano sussistere dubbi scientifici quanto ai reali effetti delle misure previste dalla normativa nazionale, la cui legittimità è sottoposta all'esame del giudice del rinvio.

65. Di conseguenza, si deve rispondere alla terza questione dichiarando che l'articolo 36 TFUE deve essere interpretato nel senso che l'esame di proporzionalità di una misura nazionale, come quella di cui al procedimento principale, non è limitato alle sole informazioni, prove o altri documenti di cui disponeva il legislatore nazionale al momento dell'adozione di tale misura. In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, la verifica della conformità di detta misura rispetto al diritto dell'Unione deve essere effettuata sulla base delle informazioni, delle prove o di altri documenti di cui il giudice nazionale dispone al momento in cui statuisce, in base alle condizioni previste dal suo diritto nazionale ».

17 marzo 2016, *Canadian Oil Company Sweden e Anders Rantén c. Riksdagsgaranterna*, causa C-472/14, ECLI:EU:C:2016:171

La società Canadian Oil, nel corso del 2009, introduceva in Svezia prodotti chimici per un totale di 392 tonnellate, senza procedere alla notifica di tale importazione, prescritta dal diritto svedese, presso l'Ispettorato per le sostanze chimiche (Kemikalieinspektionen), ai fini dell'iscrizione nel registro nazionale dei prodotti chimici.

Decorso il termine per la predetta notifica, la Canadian Oil ed il suo direttore generale, sig. Rantén, venivano perseguiti sulla base del codice per l'ambiente e, con sentenza del 24 aprile 2013, condannati al pagamento di ammende.

In sede di impugnazione della sentenza di primo grado, dinanzi alla Corte suprema svedese, la Canadian Oil ed il sig. Rantén facevano valere che l'obbligo di notifica in questione ostacolerebbe la libera circolazione delle sostanze che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). Ad avviso dei ricorrenti, pertanto, l'obbligo di notifica previsto dal diritto svedese, in primo luogo, sarebbe incompatibile con il suddetto regolamento e, in secondo luogo, costituirebbe una restrizione all'importazione vietata dall'art. 34 TFUE. La Corte suprema svedese sospendeva il giudizio e sottoponeva tali questioni alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE.

In merito alla compatibilità della normativa nazionale controversa con il regolamento REACH, la Corte ha osservato:

« 41. [...] il regolamento REACH deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che una normativa nazionale obblighi un importatore di prodotti chimici a registrare tali prodotti presso l'autorità nazionale competente, laddove il medesimo importatore è già tenuto ad un obbligo di registrazione degli stessi prodotti presso l'ECHA in applicazione del citato regolamento, a condizione che detta registrazione presso l'autorità nazionale competente non configuri un prerequisito rispetto all'immissione sul mercato dei prodotti in parola, che verta su informazioni diverse da quelle richieste dal predetto regolamento e che contribuisca alla realizzazione degli obiettivi da esso perseguiti, in particolare quello di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nonché la libera circolazione di simili sostanze nel mercato interno, segnatamente mediante l'instaurazione di un sistema di controlli della gestione sicura di siffatti prodotti nello Stato membro interessato e la valutazione di tale gestione, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare ».

Con riguardo, poi, ai rapporti tra l'obbligo di notifica all'Ispettorato per le sostanze chimiche, previsto dal diritto svedese, e gli artt. 34 e 36 TFUE, la Corte, tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, ha osservato:

« 44. Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, l'obbligatorietà della registrazione dell'importazione dei prodotti chimici presso l'autorità nazionale competente costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell'articolo 34 TFUE, in quanto il fatto di imporre formalità per l'importazione è suscettibile di ostacolare il commercio all'interno dell'Unione e di intralciare l'accesso al mercato di merci che sono legittimamente fabbricate e commercializzate in altri Stati membri (v., in tal senso, sentenza Ahokainen e Leppik, C-434/04, EU:C:2006:609, punto 21), circostanza che peraltro non viene contestata né dal giudice del rinvio né da alcuno degli interessati di cui all'articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea che hanno presentato osservazioni nella presente causa. [...]

46. Nel caso specifico, si deve ricordare che la registrazione prescritta da una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, mira a ottenere dati che, da un lato, sono essenzialmente complementari rispetto a quelli che ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento REACH e che, dall'altro, contribuiscono, nello Stato membro interessato, segnatamente all'instaurazione del sistema di controlli di una gestione sicura dei prodotti chimici oggetto di tale regolamento e alla valutazione di detta gestione al fine, in particolare, di proporre tutti gli opportuni miglioramenti a livello dell'Unione. Un simile obiettivo connesso a quello del regolamento summenzionato, volto ad assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, è atto a giustificare eventuali ostacoli alla libera circolazione delle merci.

47. Inoltre, non risulta che le informazioni richieste agli importatori da parte della normativa nazionale di cui trattasi, come quelle menzionate al punto 37 della presente sentenza, a integrazione di quelle prescritte dallo stesso regolamento per conformarsi all'obbligo di registrazione dei prodotti chimici importati, non siano adeguate all'obiettivo perseguito e vadano al di là di quanto strettamente necessario per conseguire lo stesso. Infatti, la registrazione richiesta da tale normativa nazionale allo scopo di ottenere informazioni precise che consentano alle autorità nazionali competenti di disporre di una visione d'insieme dei prodotti chimici presenti nel territorio dello Stato membro interessato - che la registrazione presso l'ECHA non offre - contribuisce alla realizzazione dell'obiettivo ricordato al punto precedente della presente sentenza, determinando al contempo un impatto limitato sulla libera circolazione di detti prodotti nel mercato interno, dal momento che la registrazione di cui trattasi nel procedimento principale non condiziona l'immissione sul mercato svedese di detti prodotti provenienti da altri Stati membri.

48. Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che le disposizioni combinate degli articoli 34 TFUE e 36 TFUE devono essere

interpretate nel senso che esse non ostano all'obbligo di notifica e di registrazione dei prodotti chimici, previsto dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale».

22 giugno 2017, E.ON Biofor Sverige AB c. Statens energimyndighet, causa C-549/15, EU:C:2017:490

La E.ON Biofor Sverige AB ("E.ON Biofor"), società con sede in Svezia, acquistava presso una società consorella, con sede in Germania, partite di biogas sostenibile prodotte da quest'ultima in Germania. Dette partite venivano poi trasferite alle E.ON Biofor in Svezia, per il tramite della rete di gas tedesca e di quella danese. Lo Statens energimyndighet (Agenzia nazionale per l'energia della Svezia), emetteva quindi un'ingiunzione nei confronti della E.ON Biofor con riguardo al sistema di verifica della sostenibilità del biogas istituito da quest'ultima poiché l'equilibrio di massa non viene raggiunto all'interno di «un luogo chiaramente delimitato», come prescritto dall'articolo 3 del capo 3 delle disposizioni del 2011 dell'Agenzia per l'energia. L'ottemperanza a tale ingiunzione avrebbe avuto come effetto che il biogas prodotto in Germania non avrebbe potuto essere incluso nel menzionato sistema di verifica.

La E.ON Biofor ha quindi impugnato la decisione dell'Agenzia per l'energia in quanto contraria all'articolo 34 TFUE. Nell'ambito della controversia insorta tra l'Agenzia nazionale per l'energia della Svezia e la E.ON Biofor, il giudice adito ha effettuato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia al fine di comprendere se la menzionata disposizione del 2011 dell'Agenzia per l'energia sia compatibile con l'articolo 34 TFUE, sebbene la sua applicazione possa avere un effetto restrittivo sugli scambi.

A tal riguardo, la Corte ha rilevato che:

« 79. Per quanto riguarda, in primo luogo, l'esistenza di un ostacolo agli scambi ai sensi dell'articolo 34, va constatato che l'ingiunzione controversa può ostacolare, perlomeno indirettamente e potenzialmente, le importazioni di biogas sostenibile verso la Svezia provenienti da altri Stati membri, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 44 della presente sentenza.

80. Infatti, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 75, 76 e 78 delle sue conclusioni, detta ingiunzione produce l'effetto di impedire la realizzazione di un equilibrio di massa del biogas sostenibile attraverso le reti di gas nazionali interconnesse e, pertanto, di escludere che detto biogas possa, una volta importato in tal modo in Svezia, conservare le caratteristiche di sostenibilità atte a permettergli di beneficiare di un regime fiscale vantaggioso applicabile, in detto Stato membro, al consumo di biocarburanti sostenibili. [...]

84. Essendo quindi accertato l'ostacolo agli scambi, occorre verificare, in secondo luogo e conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 46 della presente sentenza, se la misura nazionale all'origine di detto ostacolo possa comunque essere giustificata da uno dei motivi di interesse generale elencati all'articolo 36 TFUE o da esigenze imperative ammesse, quali la tutela dell'ambiente, e se detta misura soddisfi i requisiti derivanti dal principio di proporzionalità. [...]

90. In secondo luogo, va ricordato che, per giurisprudenza costante, le autorità nazionali sono tenute a dimostrare che la deroga al principio di libera circolazione delle merci da esse prevista è necessaria per realizzare gli obiettivi di cui trattasi e che essa è conforme al principio di proporzionalità. Pertanto, incombe alle suddette autorità, quando invocano un motivo che giustifichi una restrizione alla libera circolazione delle merci, dimostrare concretamente la presenza di un siffatto motivo di interesse generale nonché la proporzionalità di tale misura rispetto all'obiettivo perseguito (v., in tal senso, sentenza dell'8 maggio 2003, ATRAL, C-14/02, EU:C:2003:265, punti da 67 a 69 e giurisprudenza ivi citata).

91. Orbene, nella specie, si deve constatare che l’Agenzia per l’energia ha omesso di dimostrare dinanzi alla Corte che una misura quale l’ingiunzione controversa, adottata in base all’articolo 3 del capo 3 delle disposizioni del 2011 della medesima Agenzia, soddisferebbe detti requisiti ».

1 ottobre 2010, *Groupe Lactalis contro Premier ministre di Francia et al*, causa C-485/18, ECLI:EU:C:2020:763

Nel 2016, il Groupe Lactalis ha proposto ricorso dinanzi al Consiglio di Stato francese, chiedendo l’annullamento del decreto n. 2016-1137 del 19 agosto 2016 relativo all’indicazione dell’origine (francese, europea o extraeuropea) del latte e della carne utilizzati come ingredienti di prodotti alimentari preconfezionati. In particolare, la Lactalis deduceva due motivi concernenti la violazione da parte di detto decreto degli artt. 26 (Paese d’origine o luogo di provenienza), 38 (Disposizioni nazionali) e 39 (Disposizioni nazionali relative alle indicazioni obbligatorie complementari) del Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Il Consiglio di Stato francese sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali, una delle quali volta a chiarire se l’art. 26 del Regolamento 1169/2011, che stabilisce, in particolare, che la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza per il latte e per il latte usato come ingrediente, debba essere inteso nel senso che esso ha espressamente armonizzato detta materia e osti al riconoscimento agli Stati membri della facoltà di adottare disposizioni che richiedano ulteriori indicazioni obbligatorie sulla base dell’articolo 39 di detto regolamento.

A tal riguardo, la Corte di giustizia ha osservato:

« 30. Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se detta armonizzazione espressa osti all’adozione di eventuali ulteriori disposizioni nazionali, dal punto 24 della presente sentenza risulta che gli Stati membri possono adottare siffatte disposizioni purché siano rispettati i requisiti di cui all’articolo 39 del regolamento n. 1169/2011.

31. A tal riguardo, dall’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011 discende, da un lato, che le indicazioni che possono essere richieste dagli Stati membri devono essere «ulteriori» rispetto a quelle previste dallo stesso regolamento n. 1169/2011, tra le quali figura, come enunciato al punto 27 della presente sentenza, l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza degli alimenti, nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore. Ne consegue che siffatte indicazioni devono non soltanto essere compatibili con l’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione mediante l’armonizzazione espressa della materia dell’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza, ma devono anche formare un insieme coerente con tale indicazione.

32. Dall’altro lato, dette ulteriori indicazioni obbligatorie possono riguardare solo «tipi o categorie specifici di alimenti» e non tali alimenti considerati indistintamente. Di conseguenza, esse possono concernere, segnatamente, il paese d’origine o il luogo di provenienza di un tipo o di una categoria specifica di alimenti, come il latte e il latte usato quale ingrediente, purché riguardino ipotesi o situazioni diverse dal caso in cui l’omissione dell’indicazione di tale paese d’origine o di tale luogo di provenienza possa indurre in errore il consumatore.

33. Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 26 del regolamento n. 1169/2011 deve essere interpretato nel senso che l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza del latte e del latte usato quale ingrediente deve essere considerata una «materia espressamente armonizzata» da tale regolamento, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, di quest'ultimo, nei casi in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore, e che esso non osta a che gli Stati membri adottino disposizioni che impongono ulteriori indicazioni obbligatorie, sulla base dell'articolo 39 di detto regolamento, purché queste ultime siano compatibili con l'obiettivo perseguito dal legislatore dell'Unione mediante l'armonizzazione espressa della materia dell'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza e purché esse formino un insieme coerente con tale indicazione ».